BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE

Ruth Carlyle

1129-1178

GLI ERRORI
DI
PIETRO
TAMBURINI
NELLE PRELEZIONI
DI ETICA CRISTIANA
OPERA DELL'ABATE
D. FRANCESCO GUSTA.

TOMO SECONDO.

Seconda edizione.

IN FULIGNO 1804.

Per Giovanni Tomassini Stamp. Vescov.
Con approvazione

ERRORI
CONTENUTI
NEL TRATTATO
DEL MATRIMONIO.

§. I.
Errori sul Concubinato, e sulla Poligamia.

Egli è tempo, che si disingannino gli Alunni Ecclesiastici su i disegni del nostro Maestro di Morale. Nò, non cerca egli il loro addottrinamento su i veri principj della Morale Cristiana, sulle regole da tenersi nella risoluzione de' casi di coscienza, che tutto dì si presentano, e sulla adesione, attaccamento, e ubbidienza dovuta alle decisioni della Chiesa intorno a certe proposizioni, e dottrine troppo contrarie allo spirito della medesima: nò, lo torno a dire: i disegni ne sono ben diversi; lo scopo è del tutto differente; parlano contro di lui le

sue espressioni, i suoi insegnamenti, altro impegno non si ravvisa nella sua opera, che di promuovere dottrine dannate, d'indurre i suoi allievi a nulla curarsi delle opinioni comuni dei Teologi più benemeriti della Religione, ad affezionarsi a quelli bensì, le cui Opere sono state proscritte, o nelle quali spicca uno studio di spogliare la Chiesa della sua autorità; e finalmente di avvezzargli allo spirito di novità, di ritrosìa, e di disubbidienza alla medesima. Queste sono le prerogative, che distinguono le Opere tutte del Tamburini, come da tanti valorosi confutatori è stato pienamente dimostrato, e come fino dal principio abbiamo noi pure divisato, ed ora stimiamo necessario di bel nuovo rammentare nell'accingerci a trattare dell'importante materia del Matrimonio. Or venendo a dare una idea di quanto egli insegna nel presente Trattato, eccolo fino dal primo capitolo, che si perde nella questione: se esista veramente il precetto imposto agli uomini di ammogliarsi, e pel trasporto, che emulo di Carlostadio, Lutero, e di altri sacrileghi Protestanti mostra per la esistenza di un sì fatto precetto, ben potrebbe unirsi a quegli Ecclesiastici tanto zelanti della propagazione del genere umano, che presentati si sono alla troppo famosa Assemblea Nazionale di Francia, a

chiedere, che sia loro accordato il Matrimonio, e annullato il celibato, come contrario alle voci della natura: e chi sa, che persuasa dalle ragioni, e dal nome del gran Tamburini, non si determini finalmente quella in tutto straordinaria Assemblea stranamente amante d'innovazioni, e di stendere la mano sopra i diritti sacri, ed ecclesiastici a lei del tutto incompetenti, a secondarne le voglie, coronando la sua impareggiabile costituzione con questo originale Decreto. E sebbene riconosca il nostro Teologo, che non tutti sieno presentemente obbligati al Matrimonio „ non semper oporteat sin- „ gulos uxorem ducere, hinc absolute singulis „ nubendum non est ex conditoris instituto „, ed accordi, che per proprio vantaggio, e fuori del pericolo della incontinenza possa uno condurre vita celibe; non accenna però mai il sacro celibato da Cristo santificato, e dall'Apostolo Paolo consigliato per amore della Perfezion Cristiana. Omissione quanto colpevole in un Professore di Etica Cristiana! Passa il nostro Teologo a questionare sulla lecitudine del concubinato, e della poligamìa, e parla più da Filosofo, che da Moralista Cristiano. Riguardo al Concubinato lo imputa ai Lituani „ Patiuntur „ etiam, scrive num. VII. c. I. p. 170., Li- „ thuani Matronas suas palam habere concu-

„ binos, quos connubii vocant adjutores „. Se i Lituani fossero gli Ottentoti, o altre Nazioni barbare del numero delle scoperte ultimamente dal Cock, o da altri famosi Viaggiatori, i quali colle bizzarre loro pitture ci presentano gli Uomini in uno stato brutale, si potrebbe talvolta prestar fede a sì franca asserzione; ma essendo i Lituani una nazione colta a noi vicina, Cristiana, e nota a tutti gli Europei, non sò, come mai abbia avuto ardire di spacciare una simil frottola letta in qualche Dizionario portatile di Geografia, o in qualche Storia antica; e neppure so, se i Magnati, e Popoli di quel Gran Ducato porteranno in pace una idea sì svantaggiosa, e sì contraria alla verità sulla loro costumatezza verso le donne. Similmente è degno di esser rilevato l'impegno, con cui sostiene, che la Poligamìa non è contro il diritto della natura; e tacendo artifiziosamente le ragioni sode, ed i testimonj dei Santi Padri Girolamo, Ambrogio, Crisostomo, ed Agostino, in cui si appoggia la sentenza contraria comunissima, e quasi universale dei Teologi Ortodossi, che si fondano sulla risposta incontrastabile data da Gesù Cristo agli Ebrei: *Ab initio autem non fuit sic*, pensa egli di aver dimostrato il suo particolar sentimento, mettendo in schiera un buon

numero di ragioni filosofiche apparenti, e degne soltanto della penna degli autori delle empie produzioni: *L'annè 2440.*, *Il Patto Sociale*, ed *il sistema della natura*, e da esser proposto nell'antiche scuole di Grecia dai Platoni, dagli Aristoteli, dai Pitagora, e da altri Filosofi, non mai però in una accademia Cattolica. Or se il fine, che si è prefisso il Tamburini nelle Prelezioni è, o deve essere unicamente di ammaestrare la Gioventù Ecclesiastica sui conoscimenti necessarj alla spirituale direzione delle anime, perchè mai perdersi in questioni inutili, aliene dal suo argomento, ed anche offensive della modestia degli allievi? Bastava invero l'aver accennato esser proibita la Poligamìa per diritto Divino, ed esser ciò un Dogma di nostra Santa Fede deciso troppo palesamente dal Tridentino sess. 24. can. 2. *Si quis dixerit licere Christianis plures simul habere Uxores, & hoc nulla lege Divina esse prohibitum, anathema sit*. Or dopo la chiara proibizione della Poligamìa fatta da Gesù Cristo, e testimonianza contro di essa, che *ab initio autem non fuit sic*, e di più della incontrastabile definizione del Tridentino contro la medesima, soltanto possono trattenersi in sì lubriche questioni Scrittori carnali, che pretendono con Calvino, che è impossibile l'osservanza del Decimo precetto del Decalogo: Non concupisces &c.

§. II.

Errori sull' uso del Matrimonio, e sull' indissolubilità del medesimo.

I sensati, e dotti Teologi, allorchè si appigliano ad una particolar opinione delle controverse, non mai si precipitano a sostenerla come indubitatamente vera; additano di ordinario le ragioni per la contraria, ne valutano imparzialmente il peso, e con modestia propongono, e procurano di far valere le proprie. Tutto all'opposto il nostro Professore di Morale oltre all'appigliarsi alle sentenze poco comuni, niente si cura delle ragioni, che hanno coloro, che la sentano in diversa maniera, anzichè ben presto senza esitazione le condanna, affine di canonizzare l'adottate. Quindi risolve francamente, che *tempore fluxus menstrui non licet coire cum uxore; nec uxore gravida; nec post partum, antequam mulier physice purgata sit, nec ad sanitatem corporalem, aut recuperandam, aut conservandam; nec dum mulier lactat; nec contra propriam incontinentiam, nec diebus festis, jejuniorum, & susceptæ Eucharistiæ;* le quali, e simili sentenze, benchè non possiamo notarle di erronee, fintantochè la Chiesa non le cancelli dal Genèt, dal Concina, e da altri; nondimeno chi può non meravigliarsi, che

il Professor Pavese spacci come tanti oracoli, e dottrine inconcusse, e indubitate codeste sue opinioni, che a dir poco rendon odioso, e pressochè pericoloso il Matrimonio. Sarebbe meglio, che egli mostrasse meno indulgenza per la poligamìa, e più discretezza per i conjugati; e se questa non ci possiamo attendere dal suo genio severo in questa materia del Matrimonio, almeno più umiltà, se mai egli ha letto quanto van disputando in contrario autori sensatissimi sù i casi proposti, e più prudenza se non si è presa la briga di leggere, che il dissimulare alcune questioni, quando non si sono esaminate, è sovente un buon ricovero per l'ignoranza. Questa riflessione l'avrebbe fatto più cauto nel decidere sulla indissolubilità del Matrimonio. Pretende dunque, che non sia dissolubile il Matrimonio neppure nel caso della conversione al Cristianesimo di uno dei due Conjugi, restando l'altro nell'infedeltà, e non volendo coabitare col convertito, ovvero coabitando, ma non senza ingiuria del Creatore, cioè bestemmiando Cristo, disprezzando, e oltraggiando i Misterj, e pii esercizj della Religione Cristiana, ovvero comunque sia, con pericolo grave del pervertimento del Consorte. In questi Casi i Teologi sono di sentimento approvato dalla pratica costante della Chiesa, che il fedele resti

veramente sciolto dal vincolo matrimoniale, e non che lecitamente, ma validamente eziandio possa contrarre con un altro, venendo intese nel senso assoluto, e rigoroso che suonano le parole dell' Apostolo ad Corint. l. 7.: *Quod si infidelis discedit, discedat; non enim servituti subjectus est frater*, e vien confermato dal Cap. *Quanto de divortiis*, ove Innocenzo III. risolve: *Si alter infidelium Conjugum ad fidem convertatur, altero, vel nullo modo, vel non sine contumelia Divini Numinis, vel ut eum pertrahat in peccatum, ei cohabitare volente, qui relinquitur, ad secunda, si voluerit, vota transibit, & in hoc casu intelligimus, quod ait Apostolus: Si quis discedit &c.*. Alcuni autori sono di sentimento, che tanto la Poligamìa, come la dissolubilità del Matrimonio debbono esser considerate, non come contrarie al diritto di natura primario, ma soltanto contro il secondario; onde io sarei per credere, che Mosè dissimulò sulla Poligamìa introdottasi nel Popolo Israelitico per timore d'incontrare maggiori sconcerti, se mai la proibizione ne pubblicasse, ovvero diciamo, che siccome dispensò Iddio nell'antica legge sulla Poligamìa, così nella nuova dispensa sulla indissolubilità *in favorem Christianæ Religionis*, avendo la Chiesa fino dal principio interpretate in questo senso le note parole dell' A-

postolo. Si aggiunga, che la Chiesa pure dispensa, ovvero scioglie il matrimonio rato *in favorem perfectionis Evangelicæ*, allorchè uno dei due fedeli fa la professione solenne nello stato Religioso, come viene deciso nel can. VI. del Tridentino. S. Tommaso dà un'altra ragione, vale a dire, perchè il matrimonio degl'infedeli è imperfetto, e quello dei fedeli è perfetto, e perciò anche più stabile: *Semper autem firmius* (suppl. q. 59. art. 5. ad prim.) *vinculum solvit minus firmum, si sit ei contrarium. Et ideo matrimonium, quod post in fide Christi contrahitur, solvit matrimonium, quod prius in infidelitate contractum fuerat. Unde matrimonium Infidelium non est omnino firmum, & ratum, sed ratificatur postmodum per fidem.* Quindi è proprio del Sacramento, come già scrisse Sant' Agostino: *Hujus dubio procul Sacramenti res est, ut mas, & fœmina connubio copulati, quamdiu vivunt, inseparabiliter* (quoad vinculum) *perseverent: hoc enim custodìtur in Christo, & Ecclesia, ut vivens cum vivente in æternum nullo divortio separetur.* Dalla quale dottrina di S. Agostino, e S. Tommaso si deduce, che il matrimonio non sia onninamente jure naturæ indissolubile, ma che acquisti la perfetta indissolubilità, passando ad esser Sacramento; ovvero in virtù del Battesimo chiamato

Sacramentum fidei; onde la Chiesa congregata nel Concilio Tridentino vibrò l'anatema nel can. 5. del Matrimonio: *Si quis dixerit propter hæresim dissolvi posse matrimonii vinculum, anathema sit.* Sulla quàl decisione forma il seguente argomento l'Abb. *Iturriaga* nella sua opera: *L' Avvocato Pistojese* c. 8. §. 2. pag. 129., e che io in breve propongo: Se di due conjugi Infedeli uno si converte alla fede, e l'altro non vuole coabitare, può il consorte convertito contrarre un' altro Matrimonio, come abbiam detto; or perchè, similmente ricerco, se de' due fedeli l'uno si perverte, abbracciando l'eresia, non potrà sciogliersi il vincolo del Matrimonio, restando il fedele in libertà di passare ad altre nozze? forsecchè il pericolo della sovversione non è uguale? Non si provvede forse sufficientemente sì all'onor di Dio, come al rischio della sovversione col separarsi l'uno, e l'altro consorte dal ribelle in amendue i casi? perchè ricerco: all'infedele convertito se gli possano permettere le seconde nozze, e non già in nessun caso al battezzato? La ragione si è, perchè il legame del Matrimonio tra i Cristiani, contenuto nelle parole: *Uxorem a viro non discedere* è una legge, che stringe i consorti Cristiani con maggior forza, che non stringa il nudo contratto na-

turale gli Infedeli: Onde benchè esso nudo contratto naturale non sia di sua natura assolutamente indissolubile, a segno di non potersi mai sciogliere in qualche circostanza per alcuna legge positiva; pure il medesimo innalzato da Gesù Cristo alla ragione di Sacramento diventa indissolubile, in maniera che non si può mai annullare per nessun titolo, nè in nessuna circostanza, come risulta evidentemente dalla decisione del Tridentino nel can. citato: *Si quis dixerit propter hæresim &c.*, e come scrive S. Agostino: *Quod ad populum Dei pertinet bonum nuptiarum est etiam repudio discendentem alteri nubere*. Ma l'Iturriaga non ha qui in vista il Canone VI. del Tridentino sulla indissolubilità del Matrimonio rato per la solenne Professione Religiosa. Quindi avendo sotto gli occhj il citato Canone VI., e la prattica costante della Chiesa sulla dissolubilità del Matrimonio contratto nell'Infedeltà, risalta sempreppiù la temeraria asserzione del nostro Teologo, il quale con aria dogmatica risolve, che non vi sia ragione concludente per la dissolubilità, e che le ragioni, che si deducono „ ex contumelia creatoris, ex subver- „ sionis periculo, aliisque id genus, vel nihil „ probant, vel æque conficiunt, matrimonium „ dissolvi etiam per hæresim, vel aliam quam-

„ libet spiritualem fornicationem „. Quale sia però la ragione fondamentale della condotta della Chiesa nell'annullazione del Matrimonio nel caso della solenne Professione, parmi che sia quella di esser essa interprete dello spirito della Legislazione Evangelica, onde risolve, che non vi debba essere ostacolo nessuno a coloro, che vogliono consacrarsi perpetuamente a Dio, fino a sospendere il finale compimento del contratto più serio tra gli Uomini, quale si è quello del Matrimonio. Comunque sia, nè il citato canone VI., che scioglie il Matrimonio rato, il quale è veramente Sacramento, nè la pratica costante della Chiesa che permette, approva, e benedice le seconde nozze di un Ebreo, o Infedele convertito, il cui consorte non vuol coabitare *sine contumelia Creatoris*, non basta a persuadere il nostro Tamburini della validità, e lecitudine, e conseguentemente della dissoluzione dell'antico matrimonio contratto nell'infedeltà; neppure egli si arrende alla interpretazione della Chiesa data alle parole di San Paolo sullo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto prima del Battesimo, e giammai di quello, che si contrae dopo ancor nel caso, che uno dei due Consorti diventi Eretico, o Apostata della Fede. Fia mai vero, che l'autorità, e infallibi-

lità di Chiesa Santa riguardo alla intelligenza delle Sacre Scritture si vegga così vilipesa, e posposta al sentimento di un Eybel, il quale nella sua Opera: *Jus Ecclesiasticum* tenta di rovesciare i diritti più sacrosanti della Chiesa Cattolica coi sofismi, plagi, ed imposture dei Magdeburgesi, Witembergesi, Ginevrini, ed altri simili Scrittori Cattolici? Tanto è; l'Eybel l'autore delle due Opere empie contro il Papa, e la confessione auriculare, condannate solennemente con due Brevi dogmatici del Pontefice Pio VI., egli è il Maestro del nostro Professore, e da cui, benchè non lo nomini, ha copiato la rea dottrina.

§. III.

Errori sull' autorità di apporre degli impedimenti al Matrimonio.

Nel Cap. 3. tratta il nostro Professore di Morale della natura degl' impedimenti, massime dei dirimenti, e sebbene nell'esposizione dei medesimi non vi inserisca alcun errore, non pertanto egli con grande artifizio accenna, che la Chiesa nell'adottare sì fatti impedimenti, altro non fece, che uniformarsi alle leggi Imperiali, che gli avevano prima prescritto, e tutto ciò col perverso fine di dimostrare, che l'autorità di mettere impedimenti al

matrimonio, sia propria, e privativa della Potestà Laica, onde la esercitata dalla Chiesa, sia stata una condiscendenza, una grazia dei Principi; ed in prova della sua opinione accusa di passaggio Gregorio II. sull'impedimento proveniente da impotenza fisica, di aver scritto a *Bonifazio* suo Vicario Apostolico, e Legato in tutta la Germania una lettera, che incomincia: *Desiderabilem mihi*, in cui rispondendo a diversi dubbj, sù cui era stato consultato, al secondo dubbio, *se una donna per infermità non può rendere il debito al marito, cosa possa fare il Marito?* Risponde il Papa: *Sarebbe bene, che restasse continente, ma essendo questa virtù propria dei grandi, potrà unirsi con altra; converrà però, che provveda la prima degli alimenti necessarj.* Questa risposta, che da *Melchior Cano* con tutti i Dottori Cattolici viene intesa di una infermità antecedente il Matrimonio, poichè il dubbio di Bonifazio non parla di una Donna, che non rende il debito *propter infirmitatem advenientem*, ma di una donna *infirmitate correpta*; parole, che allorchè non àvvi motivo pressante in contrario, debbono prendersi nel suo natural significato; ma dal Tamburini vengono interpretate molto altrimenti, cioè di una infermità sopragiunta, per cui la donna si rende impotente,

onde da una sì fatta interpretazione ne risulta un discredito alla decisione Pontificia, che è l'oggetto delle mire del nostro Teologo, che adotta indifferentemente tutto ciò, che si figura disonorevole alla Sede Apostolica. Dove però incomincia a trattare dell'autorità di apporre impedimenti dirimenti, sebbene affetti di non voler prendere partito, non può egli dissimulare, che soltanto gli piace quello di Launojo nell'Opera dalla Chiesa dannata: *De regia in matrimonium potestate*, vale a dire, che sia proprio del Principe dichiarare quali sieno gli impedimenti, che rendono nullo il Matrimonio, e che la Chiesa mai abbia avuta vera potestà sul Matrimonio, ma soltanto quella accordatale graziosamente dai Principi. Quindi secondo il di lui sentimento in questo senso debbono essere intesi i canoni Tridentini.

Ma quanto mai non è bizzarra la interpretazione, che egli dà all'anatema fulminato dal Tridentino contro chiunque ardisca di sostenere, che la Chiesa non abbia potuto mettere impedimenti, o di aver fallato nel porli! Vuole dunque, che per la parola *Ecclesiam* non debba intendersi l'Ordine Sacerdotale, ossia la Gerarchìa Ecclesiastica; ma tutto il Corpo dei Fedeli; ed aggiunge arditamente: „ nihil est in Tridentinis Canonibus, quod nos

„ cogat ad eam exceptionem faciendam „. Un Professor Cattolico direbbe tutto l'opposto. Un altro motivo adduce il Tamburini per così ampliare la parola *Ecclesiam*, cioè lo scopo del Tridentino nel distendere tali Canoni, il quale si fu di proscrivere l'errore di Lutero, che sosteneva di non esser soggetto il Matrimonio a veruna potestà umana, ma soltanto alla Divina; onde i soli impedimenti espressi nel Levitico dovevano essere osservati, non mai però gli stabiliti dalle leggi umane. Aggiunge poi sotto la scorta del citato Launojo, che i Canoni Tridentini sul punto del Matrimonio non sono dogmatici, ma soltanto disciplinarj, e conclude, che benchè sembri, che la Chiesa abbia deciso nel Tridentino di avere veramente una tal podestà intorno agli impedimenti, pure nulla disse sul diritto, se questo lo abbia originariamente, ovvero precariamente, e per concessione: anzi ci fa sapere, che la Chiesa non operò iniquamente, benchè nella istituzione di alcuni impedimenti abbia operato non con diritto proprio, ma alieno „ cum „ tamen id fecerit Principum indulgentia taci- „ ta, vel expressa, non inique hanc Provin- „ ciam sibi arrogavit, sed juste, ac legittime „. Bella difesa! senza dubbio resteranno i Romani Pontefici, e tutto l'Ordine Gerarchico som-

mamente obbligati a questo nuovo, e bravo Apologista per averli così difesi dalla taccia d' ingiusti usurpatori dell' autorità regia, e diritti dei Sovrani. Ma da una sì fatta difesa chiunque potrebbe inferire: La Chiesa per altro procedette molto astutamente, per non dir dolosamente, tacendo con grande artifizio sulla qualità del potere, che esercitava. Imperocchè chi è quel Delegato, che non manifesti le sue credenziali, onde dimana l'autorità, e forza alle sue leggi? Confessano i Ministri, i Delegati, i Plenipotenziarj, gli Ambasciatori la natura, e carattere del potere, di cui sono stati rivestiti. Dovea pertanto la Chiesa, come Maestra della Verità, e che deve insegnare ai suoi Figlj la sincerità, con cui debbono procedere, dovea, dico, confessare di esser Ministra, e Plenipotenziaria, e non ingannare su un punto di tanto rilievo i fedeli, e furono troppo negligenti i Ministri Regj, che assistettero al Concilio (che per altro si sà quanto erano gelosi dei diritti regj) tacendo sù tal proposito con pregiudizio evidente della potestà dei Regnanti. Queste sono le illazioni, che risultano dalla dottrina del Tamburini sì poco onorevoli alla Chiesa nella mente di chi guarda il Matrimonio con occhj politici, o carnali; dile-

guansi però le medesime in un batter d'occhio nello spirito di quelli, che riflettono esser il matrimonio un Sacramento, e che in tal qualità è soggetto di sua natura alla Chiesa. Ora però, se negligenti furono i Rappresentanti dei Sovrani nel Concilio di Trento, ecco, che insorti sono a giorni nostri dei Teologi zelantissimi, i quali non potendo dissimulare la ingiustizia commessa dalla Chiesa, hanno rivendicato i diritti dei Principi, difendendo la loro causa in mille, e mille libercoli, e perchè attesa l'indole della Chiesa troppo palese di non voler mai scomparire, e confessare con umiltà di aver fallato, spogliando i Principi di un diritto loro inalienabile, ecco, che ultimamente i venerandissimi Padri, e giustissimi Giudici della Fede radunati nel santissimo Concilio di Pistoja sotto la presidenza del perfettissimo modello dei gran Vescovi dell'antichità Monsignor Scipione de' Ricci, e direzione dello spregiudicatissimo Professore Pietro Tamburini Promotore di esso Concilio hanno disingannato i Fedeli scrivendo: *Non dubitiamo noi asserire, che alla suprema civil potestà di pieno diritto appartenga il prescrivere quelle leggi... al contratto matrimoniale, le quali giudica espedienti per la tranquillità, pel vantaggio, e pel decoro delle Famiglie nei proprj dominj. E di qui deduciamo, che*

ad essa soltanto originariamente si aspetti l'apporre al contratto del Matrimonio quella sorte d'impedimenti, che lo rendono nullo, e si dicono dirimenti. Perciò protestiamo di non riconoscere un Sacramento nel Sacro Rito destinato alla santificazione del Matrimonio in quei casi, nei quali esso contratto fosse dichiarato nullo dalle Leggi Sovrane, ma sivvero un attentato, ed una sacrilega profanazione. Parlarono i Padri di Pistoja, tacer debbono tutti. Ma con questa confessione sì pura, e sì disinteressata dei PP. del Santo Sinodo Pistojese alla mano quanto bene potranno i Luterani, ed i Calvinisti rimproverare alla Chiesa Cattolica Romana la sua rea, ed ingiusta condotta nell'usurpazione dei diritti regj! La risoluzione di questi pretesi Giudici della Fede ha sostenuto poi intrepidamente in altri incontri Monsignor Vescovo Ricci, e massime nella sua Pastorale apologetica: *Non a me*, scrive, *non a tutto l'Episcopato spettava, o è spettata giammai questa facoltà, che fu data da Dio al Sovrano, e da Gesù Cristo fu al Sovrano medesimo senza diminuzione conservata... Se dispensai adunque da qualche impedimento, lo feci con quell'autorità, che si era compiaciuto accordarmi il Sovrano.* Chi non ammira questo linguaggio di un Vescovo seguace dei grandi Vescovi della antichità pieno di

tanto rispetto, e di tanto attaccamento ai Principi? Egli rende loro non solo ciò, che è di Cesare, ma ancora di più ciò, che è di Dio, lusingandosi in vano di procurarsi appoggio pel vasto machinato Edificio, la potente protezione per la felice esecuzione de' suoi strani progetti. Ma quello stesso Principe, cui egli tanto ha cercato di adulare, lungi dal far conto della pretesa autorità, si è mostrato assai più religioso, e più rispettoso di lui alla Sede Apostolica, avendo chieste dalla medesima le necessarie dispense per il matrimonio di tre Figlj. Ora dunque ritornando al nostro Tamburini, egli replica più volte, che il diritto sul Matrimonio è inalienabile dal potere dei Principi, e che non mai possono esserne spogliati; e conclude: „ Nihil igitur obsunt de-
„ creta in hac re (cioè sulla nullità dei Ma-
„ trimonj clandestini) edita a Tridentino re-
„ giæ in matrimonium potestati, sicuti nihil
„ obsunt summo imperantium juri in cives, ac
„ bona temporalia, leges ab Ecclesia conditæ
„ circa immunitates Clericorum, ac bonorum
„ Ecclesiæ a publicis Reipublicæ oneribus „. Nel num. XCIV. pag. 245, ove discorre della opinione del *Gerbesio* adottata, e male spiegata dal fu semidotto Can. *Luigi Litta*, che accorda ugual potestà al Principe, che alla

Chiesa sul Matrimonio, il quale vuole appoggiata la sua opinione sul Tridentino, perchè dice, che non risolve, che la Chiesa avesse sola un sì fatto diritto, decidendo colle parole *potuisse*, *vel posse*, il Tamburini lo abbraccia, asserendo, che difatti è conforme la sentenza del *Litta* alla decisione del Tridentino „ quæ suum quidem jus asseruit Ecclesiæ, sed „ proprium Principibus sæcularibus non ade„ mit; cum nempe dixit potuisse quidem, ac „ posse Ecclesiam has leges condere, sed eam „ solum potuisse, vel posse non dixit„. Qualunque Scrittore si allontani dalle sentenze comuni de' Teologi Cattolici è sicuro d'incontrare l'approvazione del gran Professore di Pavia: onde la tristissima Opera del Litta insieme coll' inettissima distinzione delle dispense date *ex justitia*, *& ex gratia*, che hanno eccitato il riso, e la compassione degli Uomini di senno, ha nondimeno meritato degli elogj dal nostro Teologo. Qualunque inezia è di gran rilievo nel di lui spirito, purchè si volga contro le decisioni della Chiesa. Il partito ha bisogno di gente per armare contro la Chiesa; onde con somma condiscendenza si creano, e si annichilano i bei talenti, si fanno, e si distruggono gli uomini grandi: ma si cerca il numero, e tanto basta; tutto fa al caso. Non

debbo tacere ciò, che aggiunge immediatamente alle parole dissopra citate: „ Immo Synodus, scrive, sess. 21. cap. 9., singulis severe prohibuit, ne legitima matrimonia contrahenda impedirent; cumque ea lege etiam „ Principes comprehendisset, re maturius expensa, quod de Principibus dixerat, postea „ sustulit „. Nel sudd. Cap. 9. si discorre di tutt'altro, che del Matrimonio, ed ignora in qual luogo abbia mai il Tridentino eccettuati i Principi sull'accennato punto. Non di rado travede il nostro Maestro di Morale.

§. IV.

Vien impugnata l'erronea dottrina del Tamburini sull' autorità di apporre impedimenti al Matrimonio.

Sebbene quello, che finora ho detto potesse bastare, per dar ad intendere a sufficienza i sentimenti erronei del Tamburini sull'autorità di apporre impedimenti a chi appartenga per vero diritto; nondimeno, posto che egli tanto si diffonde sù questo punto, stimo conveniente d'impugnare le principali di lui ragioni, con cui pretende di eludere la condanna della sua erronea sentenza. Ed in primo luogo è d'uopo l'avvertire, che i Teologi Mo-

ralisti appena accennano a chi mai appartenga l'autorità di apporre al Matrimonio degli impedimenti, o siano impedienti, o dirimenti, imperocchè essendo lampante la definizione del Tridentino, che tocchi alla Chiesa, stimano meritamente cosa inutile perdervi il tempo: troppo chiamano la loro attenzione tanti altri punti dubbiosi, ed allo stesso tempo molto interessanti, da esser discussi seriamente, affine d'illuminare tanto i Contraenti, come i Parochi, e Confessori, come debbano regolarsi per non fallare. Ma il nostro Tamburini, che pare di non aver altro in mira, che di singolarizzarsi in ogni incontro nella presente questione, si diffonde più del solito. Or tralasciate moltissime notizie di un sommo rilievo, e la cui ommessione diventa un fallo di gran considerazione in un Maestro di Morale, eccolo tutto intento a sviluppare la questione degli impedimenti, e vi impiega tre lunghissimi Capitoli, che sono il III. IV. e V., che comprendono dalla pagina 207. fino alla 280. più della metà, o sieno quasi due terzi del trattato, e tutto affine di spogliare ingiustamente, ed *ereticalmente* la Chiesa di un incontrastabile diritto. I sofismi, e paralogismi del dolosissimo Launojo nella dannata Opera: *De regia in Matrimonium potestate*, sono di un maggior peso ap-

presso il nostro Teologo, che le fondatissime, e concludenti ragioni di un Cardinal Bellarmino, di un Sanchez, di un Petavio, di un Basilio Ponce, e di altri sensati, e dotti Scrittori Polemici per dimostrare, come soltanto convenga alla Chiesa un sì fatto diritto: e sul quale dopo la decisione del Tridentino non havvi più luogo a dubitare.

Venendo dunque a ragguagliare i Leggitori delle ragioni, sù cui pretende il Tamburini di privare la Chiesa del suo diritto per rivestirne affatto il Principe Laico, è da notare, ch'egli procede con cautela, e circospezione per non rendersi troppo sospetto. Or dopo aver non che lodato, ma abbracciato eziandio nel Cap. IV. la sentenza del Launojo, approvandone, e commendandone le ragioni, ecco sul principio del Cap. V. in quali termini egli si accinge a dichiarare il suo vero, e genuino sentimento: „ Primo autem universim statuo jus „ ferendi leges contractum Matrimonii dirimentes penes eum esse, qui supremam in Societate „ civili, sive Ecclesiastica, potestatem, & auctoritatem obtinet: agitur enim de lege omnium „ præcipua, quæ omnium proxime attingit bonum Reipublicæ „; e di qui egli ne deduce: „ Ergo si Ecclesiæ inest hujusmodi jus, hoc „ residebit penes auctoritatem, quæ suprema est

„ in Ecclesia, ex parte vero Reipublicæ erit „ in illa, quæ supremum obtinet locum, seu „ vim legislativam „: ne esclude pertanto i semplici Vescovi, e Prelati, e aggiunge „ imo „ mo nec inter Episcopos primus scilicet Ro„ manus Pontifex, quia licet sit præcipuus Ec„ clesiæ Minister, & ipsius caput Ministeriale, „ non obtinet supremam auctoritatem, quæ so„ la residet in Ecclesia universali „: Ecco in poche parole parecchj errori alla rinfusa additati. Sul diritto del Principe, secondo il Tamburini, non havvi luogo a dubitare; sù quello però della Chiesa vi trova della difficoltà, ed in caso, che l'abbia, ciò, che egli non ardisce di asserire, stabilisce, che tocca a quella potestà, che sia suprema nella Chiesa. Il Concilio di Trento suppone questa suprema autorità nel Romano Pontefice: dunque secondo l'asserzione del nostro Professore appartener debbe un tal diritto al Romano Pontefice, il quale gode della richiesta suprema autorità definita pure dal Fiorentino: *Definimus ipsi a Domino Nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse quemadmodum, & in gestis Oecumenicorum Conciliorum, & in sacris Canonibus continetur.* Ma il nostro Maestro di Teologia Morale da Dottore infallibile dispotico, e che fa man bassa sopra i Decreti dei più rispettabili Concili,

non solo spoglia in un tratto il Capo Visibile della Chiesa, ma lo riduce al grado di Ministro della stessa Chiesa, grado che equivale a quello di un Incaricato della Chiesa, di un suo Legato, di uno insomma fornito non di altra autorità fuori di quella, che dal popolo Cristiano riceve, e secondo la precisa idea di *Capo Ministeriale*, che ora in tanti infami libercoli ci viene in più maniere presentata; idea condannata in Edmondo Richerio, e dal medesimo riconosciuta, e riprovata, come un vero errore, e nondimeno dal Tamburini, come indubitabile supposta, e adottata.

Ma quanto mai non è bizzarra la risposta del nostro Teologo alla difficoltà, che deriva dalle molte leggi emanate sul Matrimonio da diversi sommi Pontefici! Egli risponde con gran disinvoltura, ch' essi nella formazione, o pubblicazione di tali Leggi non procedettero da Legislatori, ma soltanto parlarono da Maestri, e Dottori, i quali insegnavano una tal dottrina da loro creduta per vera: „Si „ hæc decreta Pontificum considerentur, ea „ non vim Legislatoris produnt, sed Magistri; „ vel Doctoris sententiam, qui legem supponit, „ & explicat„. La Chiesa però ha accettati costantemente questi sentimenti, e spiegazioni, come li chiama il Tamburini, quali vere Leg-

gi, e tutti i Cattolici sonosi sempremai creduti obbligati ad ubbidire a tali decisioni, e decreti della Sede Apostolica; e se quest'insipido sutterfugio valesse, non vi sarebbe legge Pontificia, che non si potesse eludere, non essendovi disparità tra le altre leggi, e queste dettate sul Matrimonio, nè per l'intenzione, nè pel fine, nè pel modo, onde vengono espresse. In poche parole, o conviene negare autorità di Legislazione al Capo della Chiesa, o se non si nega, come non si può, convien confessare, che l'abbia esercitata nella materia degl' impedimenti matrimoniali: *Ab ipsa* (Ecclesia Romana) scrivea S. Gelasio Papa, *vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt, ac per hoc illam de tota Ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec de ejus unquam præceperunt judicio judicare, sententiamque illius constituere, non oportere dissolvi, cujus potius sequendam mandarunt*. L'antichità è piena di rispetto per tutte le Leggi Papali, e basta dare una occhiata ai monumenti Ecclesiastici antichi per rilevare chiaramente l'essenziale diritto di Legislatore, che compete al Romano Pontefice. S. Gregorio il Magno nella lettera all'Imperator Maurizio dopo aver citate le parole: *Petre amas me &c.* dice: *Ecce Claves Regni Coelestis accepit; potestas ei ligan-*

di, ac solvendi tribuitur. Cura ei totius Ecclesiæ, & principatus committitur. Ed è troppo nota la deferenza di S. Agostino alla decisione di Celestino Papa; *Roma rescripta venerunt, causa finita est.* D'uopo non è trattenermi in dimostrare la qualità di Legislatore connessa al Primato di Giurisdizione, di cui è rivestito il Romano Pontefice dopo tanti eccellenti, e concludenti scritti venuti fuori in questi ultimi anni parti di un *Zaccaria*, di un *Mamacchi*, di un *Marchetti*, di un *Noghera*, di un *Muzzarelli*, di un *Bolgeni*, e di tanti altri egregj difensori della verità contro tante opere sediziose tendenti ad introdurre l'anarchia nella Chiesa e nello Stato, e soltanto un acciecato Tamburini trasportato dallo spirito di novità può seguitare nell'errore di rappresentarci il Capo visibile della Chiesa a guisa di un Ministro, e mero delegato del popolo Cristiano; quando l'Evangelo, l'unanime consenso dei SS. PP., e l'universale credenza di tutti i Secoli del Cristianesimo c'insegnano, che da Gesù Cristo immediatamente ricevè S. Pietro, da cui passò ai Successori, la pienezza di potestà, e giurisdizione sopra tutti i Fedeli, e perciò fu sempre il Romano Pontefice chiamato Vicario di G. C., e mai, e poi mai Vicario della Chiesa. Passiamo più oltre. Il Tamburini

si burla di quegli Scrittori, che deducono l'autorità della Chiesa sul Matrimonio dai fatti, ossia dalle dispense accordate, dicendo, che „ Conclusionem eruunt majorem præmissis. Si „ quidem facta Ecclesiæ, ac Principum impe„ dimenta dirimentia constituisse probant, sed „ utramque potestatem jure utique proprio, „ non adscititio constituisse non probant, cum „ alterutra agere potuerit tacito, vel expresso „ alterius assensu, atque ideo jure non pro„ prio, sed alieno„. Nell'esercizio di potere tra gli Uomini è stato sempremai costantemente osservato, che chi ha una autorità assoluta, e indipendente, come i Principi nelle cose temporali, comandano liberamente da Padroni assoluti, e con vero, e pieno diritto; per l'opposto coloro, che comandano a nome degl'altri, e non per diritto proprio chiamansi delegati, e non mai ardiscono di arrogarsi nei loro decreti l'autorità, che loro non compete. E' possibile dunque, che in tanti secoli, che la Chiesa esercita il suo diritto non di soppiatto, ma pubblicamente, e indistintamente con ogni genere di persone, non sia venuto fuori alcun Principe massime del numero di coloro, che tanto l'hanno molestata, e contrastata nell'esercizio di alcun altro diritto, e tutti sieno stati indulgenti a tal segno

sul presente, che non mai abbiano reclamato? Felici i tempi nostri! Era riservata al nostro coevo Pietro Tamburini questa scoperta, e ad un tal Avvocato per nome *Nesti* sbuccato da Pistoja, il pubblicarla, col mettere sotto gli occhj dei Principi un' essenziale loro diritto andato affatto in oblìo: *Che state a fare?* esclama: così li va egli rampognando insieme, e incalorendo: *De dirimentibus Matrimonium impedimentis liber singularis* pag. 14. *Deh! riscuotetevi dal troppo lungo letargo, che vi opprime, e richiamate una volta in libertà quel supremo diritto a voi per divin dono conceduto sopra i contratti nuziali*. E' dunque possibile, che nè i Federici, nè gli Enrici, nè gli Ottoni di Germania, nè i Filippi, e Luigi di Francia, nè gli Alfonsi, e Ferdinandi di Castiglia, e di Aragona siansi risentiti su d' un punto di tanto rilievo? Che se qualche Principe a' giorni nostri, ha voluto assoggettare il Matrimonio alla Potestà civile, ciò non può, nè deve pregiudicare all'antichissimo, e ben fondato diritto della Chiesa: la sua innovazione è venuta tardi al Mondo, e la Chiesa l' ha rigettata per quanto le è stato possibile, avendo fatto moltissimi Vescovi delle serie rappresentanze su di una novità pregiudizievole non meno alla pubblica tranquillità, che *alla sa-*

l'avvocato Nesti mori in Firenze
Agli 2 Aprile nel Giorno 1826.

lute dei Fedeli: novità, che, come tante altre, dopo la morte del Legislatore cadono da per se stesse, come frutti di una mal intesa Politica, per cui si figurano alcuni miscredenti Ministri di avvantaggiare co' loro suggerimenti gli interessi dello Stato, a proporzione, che la Religione verrebbe avvilita, e dentro di limiti strettissimi confinata; anzichè, come ho accennato dissopra, l'Imperadore Leopoldo II. di Ungheria, benchè consapevole della dottrina del Tamburini, e del Nesti, e dell'autorità graziosamente accordatagli dal Sinodo di Pistoja, non pertanto in occasione del triplice Matrimonio de' suoi Figlj colla Famiglia Reale di Napoli ha chieste al Papa le necessarie dispense. Meno ancora pure importa la dichiarazione di sopra rammentata del Sinodo di Pistoja: *Non dubitiamo di asserire, che alla suprema Civil Potestà di pieno diritto apparterga il prescrivere quelle Leggi ec.* Sentenza piena di riflessione, e di gravità! E di che ha mai dubitato questa conventicola arrogante, ed imperita se non di ciò, di che mai non ha dubitato alcun Cattolico? mi basta l'autorità del Tridentino per disprezzare affatto la temerità di gente, che non dubita, quando ha dalla sua le Chiese Luterana, Anglicana, e Calvinistica, come lo dimostra l'autore della famo-

sa *seconda Lettera ad un Prelato Romano*: „ In „ hoc rerum gestarum „ seguita il Tamburini „ a scrivere „ „ concursu , non assumptis aliis „ principiis, res judicanda est pro civili po- „ testate , cum hæc prior fuerit in hujus ju- „ ris exercitio: tritum autem adagium sit: „ prior in tempore, potior in jure; „ e se- „ guita a dire „ che i Principi per molti se- „ coli dopo la fondazione della Chiesa hanno „ esercitato il loro diritto, e se la Chiesa lo „ ha poi esercitato „ id factum esse largitate „ Principum inferri debet „ . Anzichè vuole ancora, che la Chiesa nei primi Secoli chiesto abbia la conferma delle sue leggi dai Principi. „ Igitur, conclude, facta potestati civili „ suffragantur, nec aliud probant, quoad Ec- „ clesiam nisi hanc, potestate a Principe ac- „ cepta, legitime potuisse, ac posse, quam- „ diu non revocetur concessum jus, constitue- „ re impedimenta dirimentia; quod recte, ut „ diximus, definivit Tridentina Synodus „ . Non contento di ciò, passa poi a dimostrare, che secondo i principj generali dettati dalla ragione, „ pro certo tenendum est, jus inferendi „ leges dirimentes, ex sui natura indivulse ad- „ nexum esse potestati civili. Nam impedimen- „ tum dirimens natura sua civilis res est, sive „ subjectum spectetur, sive principium, sive

„ ipsius objectum. Subjectum est persona con-
„ trahens, sive contractus ipse: utrumque autem
„ natura sua ad politicum statum, & ordinem
„ spectat. Principium vero, a quo esse potest
„ impedimentum dirimens, potest esse facen-
„ tibus omnibus, Princeps. Objectum demum
„ impedimenti dirimentis, nec lumen naturæ,
„ nec politicam prudentiam excedit ... ergo
„ spectata rei natura certissimum est id per-
„ tinere ad potestatem civilem, & politicam.
„ Hanc veritatem docent communius Theolo-
„ gi, quorum testimonia collecta videri possunt
„ apud citatum Launojum „. Con tali, ed altre apparenti sofisticherie, e false supposizioni, facendola più da Fiscale contro la Chiesa, che da Teologo Cattolico, tenta il nostro Tamburini gettar polvere sugli occhj degl'incauti leggitori. Ma quanto presto svaniscono siffatte ragioni al solo riflesso, che da Gesù Cristo fu elevato il Matrimonio de'battezzati alla dignità di Sacramento, onde il contratto naturale fu da quel momento elevato ad essere spirituale, e conseguentemente sottratto dalla potestà Laica, e soggetto unicamente alla Spirituale, o Ecclesiastica, come lo insegnano comunissimamente i Teologi Cattolici, così quelli che scrissero prima, come dopo il Luteranismo. Imperocchè egli è un inganno molto

grossolano il credere, che il Matrimonio si fermi unicamente nel fine di propagare la natura pel ben politico della civile Società, come in linguaggio proprio di un Protestante ardiscono d'insegnare il Nesti, ed il Tamburini. Egli si deve considerare come un rimedio contro la concupiscenza, come un mezzo ordinato al mantenimento del divin culto colla propagazione de' figliuoli fedeli, e secondo le sublimissime idee, che ce ne presenta la fede, come una rappresentazione dell' unione di Cristo colla Chiesa sua Sposa, secondo i diversi stati a' quali si rapportan gli Uomini, giusta l'eccellente dottrina di S. Tommaso: „ Il Matrimonio, (scrive suppl. 3. p. q. 42. art. 2. in corp.) come ordinato alla procreazione della prole, necessaria anche nello stato dell' innocenza, egli venne istituito da Dio prima, che vi fosse il peccato; tosto però, che il peccato vi fu, venne esso Matrimonio istituito da Dio, affine di arrecarci un' opportuno rimedio al male della concupiscenza in noi presentemente trasmessa dal peccato medesimo; e così ebbe luogo nella legge naturale, ed antica; nella legge però di grazia ha questo sopra di più, che rappresenta il mistero della congiunzione di Cristo colla Chiesa; ed in questo aspetto egli è Sacramento della Legge Vangelica: e nella q. 63. art.

2. ad 4. insegna lo stesso S. Dottore, che il Matrimonio fu istituito da Cristo, affinchè il Divin culto si distendesse per tutte le Nazioni, non come prima moltiplicandosi esse, e conservandosi *carnali propagatione*; ma sibbene, acciocchè il culto di Dio si diffondesse *spirituali propagatione*. La prole, (dice ibidem ad 5.) risguardata, come bene del Matrimonio, rinchiude particolarmente la fede, che osservar si debbe verso Dio; imperocchè: „ secundum quod proles expectatur ad cultum Dei educanda, ponitur Matrimonii bonum „. Or un contratto, il quale per istituzione di Cristo tende a propagar il Divin culto mediante una spirituale propagazione: un contratto, il quale rappresenta il sublime mistero dell'unione di Cristo colla Chiesa; un contratto ordinato, come rimedio della ferita della concupiscenza; un contratto finalmente, il cui obbjetto immediato si è la Religione; questo contratto dico, oltre la condizione di *civile*, che presupone in certo modo, non avrà egli la dignità di *spirituale*? Sì sì bisogna, esclama qui con ragione l'egregio Teologo l'Ab. Iturriaga nel suo Libro: *L'Avvocato Pistojese*, cap. VII. pag. 112., *che i pregiudizj filosofici cedano una volta alla cattolica verità, e la ragione ossequiosa alla fede. Contratto spirituale si è*, seguita a dire, *o*

si consideri in se medesimo, come simbolo della unione di Cristo colla Chiesa; o si consideri rapporto al fine della sua istituzione di rimediare cioè al male della concupiscenza, e di santificar i contraenti: o si consideri finalmente rapporto al bene della prole, la quale intanto è bene del Matrimonio, in quanto, che essa al Divin culto indirizza. Questi sono i rapporti spirituali, che trova l'Ab. Iturriaga, e con esso i Teologi Ortodossi nel Matrimonio per decidere assolutamente, che sia un contratto spirituale, nè altrimenti può esser considerato da chiunque abbia in vista essere il Matrimonio un Sacramento, che di sua natura è di un'ordine soprannaturale a motivo della divina grazia, che conferisce *ex opere operato*. Ma i rapporti, che trova il Tamburini nel Matrimonio sono tutti civili, tutti temporali, o per meglio dire carnali; e troppo egli vuole avverato in esso lui il detto dell'Apostolo: *Carnalis homo nescit ea, quæ spiritus sunt. Or se i suddetti rapporti spirituali negar non si possono*, seguita l'Ab. Iturriaga a mettere alle strette l'Avvocatuccio Nesti, *dovrete vostro mal grado confessare esser certo per fede, che la Chiesa per gius proprio di Cristo ad essa donato, ne possiede quella legittima incontrastabile podestà di regolar i Matrimonj, che ci propone da credere il Triden-*

tino: così è, vostro mal grado dovete confessare esser ciò certo per fede, e contenersi ciò nelle parole: Pasce oves meas; or per queste stesse parole diede Cristo alla podestà spirituale nella Chiesa il gius sopra tutte le cose spirituali; gliel diede dunque sopra il Matrimonio, poichè di ragion di Sacramento è l' esser cosa spirituale: è di fede, che il Matrimonio è Sacramento: dunque è cosa spirituale; ed è tanto più certo, incalza sempre più il suo Avversario l' Ab. Iturriaga, e con esso io pure incalzo il Tamburini, i di cui errori ha copiato il Nesti, *ed è tanto certo, dico, che la Chiesa ha la podestà sopra il Matrimonio jure proprio, come lo è che voi, ed io siamo stati concepiti nel peccato di origine, atteso che l' uno, e l' altro sono ugualmente due verità particolari contenute in queste due verità universali rivelate; l' una: omnes in Adam peccaverunt, nella quale e voi, ed io, come figli, che siamo di Adamo, venghiam mostrati a dito al par di qualunque altro. L' altro: Pasce oves meas, nel quale viene mostrato a dito anche il Matrimonio, come quello, che al par delle altre cose spirituali materia è anch' esso propria della giurisdizione, e legislazione spirituale della Chiesa ricevuta da Cristo colle parole suddette: Pasce oves meas.* Ed ecco gettato a terra il gran fondamento dell' asserzione Launo-

jana adottata ereticalmente dal Tamburini, vale a dire, che il Matrimonio considerato in tutti i suoi rapporti, è un'oggetto puramente civile, siccome pure cade parimenti a terra l'altra ragion fondamentale, che *qui prior est tempore, potior est in jure*; imperocchè nell'inalzamento del Matrimonio alla dignità di Sacramento, Cristo, che lo costituì nel nuovo carattere, o stato, fu il primo pure ad esercitare il poter sù di esso: imperocchè chi mai fu il primo a mettere, o rinnovare nella Legge della Grazia l'impedimento, che dicesi di *Legame*, cassando affatto l'antica Legge Mosaica, che permetteva il ripudio? Non fu Gesù Cristo fondatore della Chiesa, e autore dei Sacramenti, allorchè disse agli Ebrei *propter duritiam cordis vestri permisit vobis Moyses dimittere Uxores vestras, ab initio autem non fuit sic*. San Paolo ne fa fede scrivendo ai Corinti, ed in essi a tutti i fedeli: *Iis, qui matrimonio junctli sunt, præcipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere, quod si discesserit; manere innuptam, aut viro suo reconciliari*. Consta di certo che G. C. indipendentemente dai Principi temporali istituì il suddetto impedimento, ed i primi Cristiani posponendo le leggi Cesaree alle Vangeliche, ubbidirono al nuovo precetto di Cristo nel contrarre i loro Matrimonj.

Similmente S. Paolo fece leggi sul Matrimonio, risolvendo, che in caso, che uno di due maritati, come abbiamo detto dissopra, si converta alla fede, e l'altro lungi dal voler convertirsi, intenta piuttosto di pervertire il consorte convertito, ovvero non vuol convivere con esso: in tali casi risolve S. Paolo, che può essere legittimamente ripudiato dal fedele il consorte infedele, e passare di più può il fedele ad altro legittimo Matrimonio. *Quod si infidelis discedit, discedat, non enim servituti subjectus est frater, aut soror hujusmodi.* Quindi ne risulta chiara l'impostura del Tamburini, il quale nega, che la Chiesa siasi riservata la potestà sul Matrimonio: „ Oportet demonstrari, scrive nel num. CVI., „ Ecclesiam potuisse illud sibi reservare. Im- „ mo, & probandum præterea hoc jus ex in- „ stitutione Christi Ecclesiæ soli insitum esse. „ Alioquin injuste prorsus Ecclesia sibi eam fa- „ cultatem reservando, exuisset Principem po- „ testate, qua prius tamquam sibi propria gau- „ debat „. Risoluto il nostro Tamburini di pescare nel torbido, come si suol dire, a bella posta si studia a confondere le stesse sue idee, or accorda qualche diritto alla Chiesa, ma con dipendenza della Potestà Laica; or pare, che le conceda alcun gius indipendente; or le nega affatto ogni diritto, e questo lo vuole tut-

to d'ispezione del Principe. Finalmente salta fuori, dicendo che si deve dimostrare, che la Chiesa abbia potuto riservarsi un tal diritto, come se vi fosse questione su questo punto: nei canoni Tridentini si parla soltanto di un vero potere tenuto dalla Chiesa, ed a chi nega questo, vien intimato l'anatema. Similmente nulla ivi si dice, che *soli Ecclesiæ insitum jus esse*. Ora dunque, affine di procedere con tutta la chiarezza; dico, che il Matrimonio può esser considerato sotto tre aspetti diversi, vale a dire, come contratto naturale, come civile, e come sacro, o spirituale; ed in questi tre distinti aspetti ha certamente diversi rapporti giusta l'indole, e natura diversa dei suoi oggetti. Come naturale, tende alla propagazione dell'uman genere; come civile, al ben comune della Società; e come sacro, ha per oggetto l'eterna felicità degli Uomini. Onde ne risultano tre Legislatori, che hanno poter sul Matrimonio: la Natura, la Società civile, e la Chiesa, e questi Legislatori debbono contenersi tra i confini delle rispettive lor giurisdizioni, senza, che possa l'uno invadere legittimamente e molto meno usurpare i diritti dell'altro. Avvi però la differenza, che la Chiesa nelle sue leggi non dipende da quelle della società civile, e può pertanto riprovarle, in caso di esserle contra-

rie, come difatti ne ha riprovate parecchie. Quindi i Re di Francia, riconoscendo nella Chiesa questo potere dichiararono, che la loro proibizione civile riguardo ai Matrimonj contratti dai Figlj senza licenza dei Genitori, non si estendesse altro, che agli effetti civili. Supposta questa dottrina si rileva chiaramente, come alla Chiesa sia in particolare riservato il potere sul Matrimonio, dacchè Gesù Cristo lo elevò all'esser sacro, spirituale, e sacramento, lasciando soltanto ai Principi il poter sul Matrimonio dei Cattolici, come contratto civile, e riguardo agli effetti civili. Ma il Tamburini con altri Novatori di simil tempra, discorre del Matrimonio quasi non fosse dell' ispezione Ecclesiastica, onde lo sottopone affatto alla potestà Laica, riguardandolo propriamente, come vien riguardato dai Turchi, e dagli Infedeli: onde io sarei per consigliare il nostro Professore a trasportare la sua Cattedra di Pavia in Costantinopoli, ove può lusingarsi di poter insegnare, *nemine contradicente*, le sue prelezioni Morali sul Matrimonio, che più facilmente si conciliano coll'Alcorano di Maometto, che colla dottrina di S. Paolo, e della Chiesa Cattolica; o piuttosto avrebbe potuto egli trasferirsi a Parigi, ove i di lui insegnamenti sarebbero stati senza dubbio adottati dall' infausta Convenzione

Nazionale, che coll'abolizione del Cristianesimo in Francia non riconosceva la Sede Apostolica, nè il celibato, e promoveva piuttosto il divorzio, e fino la terza poligamia.

Seguita il Tamburini a scrivere colla solita disinvoltura, ed afferma con tutta l'asseveranza: „ Legitur Ecclesiam per decem, & „ amplius Saecula amplexam esse hac in re „ Caesarum leges, suarumque a Principibus „ confirmationem postulasse; Successu temporis „ nullam reperient constitutionem, nullumque „ decretum, quo hanc potestatem civili Prin- „ cipi Ecclesia abrogaverit, ac uni sibi reser- „ vaverit. Cum ergo ex una parte, vel ipsis „ adversariis fatentibus, spectata natura rei hoc „ jus, de quo agimus, proprium sit potestatis „ civilis, cum pariter constet, hoc jus per plu- „ ra sæcula ab ipsa civili potestate exercitum „ in Ecclesia fuisse; ex altera parte nullum „ proferri possit, vel minimum argumentum, „ quo probetur Christum hanc potestatem lar- „ gitum esse Ecclesiæ, jam patet gratis om- „ nino, & contra rationem contingi, Ecclesiam „ hoc sibi jus reservasse„. Saltano agli occhj gli errori e dottrinali, e storici contenuti in questo periodo dal nostro Teologo con tanta franchezza disteso. Difatti l'antichità, che secondo il suo solito tuono decisivo vuole tutta

sua, esclama contro di lui: *Decet*, scrive San Ignazio Vescovo, e Martire, Scrittore, e Santo Padre del Secolo più antico della Chiesa, quale si è il primo, epist. ad Polic. n. 5. *Ut sponsi, & sponsæ de sententia Episcopi* (ovvero cum Episcopi arbitrio) *conjugium faciant quo nuptiæ sint secundum Dominum, & non secundum cupiditatem*. Nelle quali parole sembra, che S. Ignazio faccia eco al *nubat tantum in Domino* di S. Paolo, il quale, come riflette acconciamente il *Duhamel* sù questo luogo, intese di approvare solamente il Matrimonio contratto dalle vedove *castis*, *& honestis nuptiis juxta leges Christianæ Religionis*. Comunque sia, il S. Martire nel suddetto luogo rammenta la benedizione del Sacerdote, come solennità necessaria per lo meno alla lecitudine del Matrimonio, mentre che in difetto di una sì fatta solennità dichiara il Santo, che sarebbe un contratto fatto secondo la concupiscenza, e non secondo Dio. Ecco dunque, come la Chiesa incominciò fino dal primo secolo ad esercitare sopra il Matrimonio la propria autorità, e non si curò di chiedere la conferma della sua legge a *Tiberio*, *Nerone*, *Domiziano*, ed agli altri Imperadori di quel Secolo; ed ecco falsificata l'asserzione del nostro Professore di Morale fino dal primo dei dieci secoli, che egli cita in

contrario. Se vogliamo scorrere gli altri Secoli, li troveremo pure somiglianti al primo, cioè sempre indipendente la Chiesa dalla potestà Laica nella pubblicazione delle sue leggi sul contratto Nuziale, massime nello stabilire l'impedimento della *cognazione spirituale*; impedimento, che, benchè si vanti il nostro Teologo di esser tanto versato nei monumenti di antichità, non lo troverà in nessuna Legge imperiale dei Principi dei tre primi secoli della Chiesa. Ma prima d'uopo è dissipare la debolissima risposta del Tamburini, e con esso del Nesti, che la mancanza di una tale solennità era soltanto una condizione, che rendeva illecito il Matrimonio, ovvero era soltanto un impedimento impediente, non mai però annullante. Rispondo, che se viene accordata alla Chiesa l'autorità, come di fatti l'accorda il Tamburini, di apporre una sì fatta condizione, conviene pure accordarle l'autorità di poter annullare il Matrimonio; imperocchè chi può proibire assolutamente un contratto, può eziandio irritarlo, dipendendo, come dipende l'essere la legge semplicemente impediente, ovvero dirimente dalla sola volontà del Legislatore, il quale quando divieta, può se vuole irritare pure l'atto: anzichè nel Diritto civile non si conosce la differenza tra

il lecito, ed il valido, come lo sostengono i Canonisti, ed i Teologi; e non manca alcun Teologo, che non trova una tal distinzione, e qualunque cosa è stimata illecita, la stima pure invalida, onde se un'azione viene vietata isso fatto perde qualunque valore. *Quindi* è, come scrive l'Iturriaga, *che se illeciti erano solamente i Matrimonj mancanti della benedizione del Sacerdote, questo prova bensì, che una tale solennità non era ancora riguardo al fatto richiesta dalla Chiesa per il valore dei medesimi; ma prova innoltre per riguardo al diritto, che potea la Chiesa stabilirla, come necessaria al valore, qualora l'abbia stabilita come necessaria alla lecitezza del contratto Matrimoniale. In somma la Chiesa*, conclude l'Iturriaga, *già dal primo Secolo la facea da Legislatrice prescrivendo delle solennità al Matrimonio dei Fedeli*. Aggiungo, ancorchè fosse vero, che il poter d'impedire non includesse pure quello di irritare: nulla si può concludere contro l'autorità della Chiesa, la quale resta sempre incontrastabile almeno rapporto alla lecitudine. Ora passiamo ad altri secoli, e del pari resterà smentito ignominiosamente il nostro presuntuoso Teologo. Sentiamo *Atenagora* illustre Scrittore del secondo Secolo, il quale parlando con *Aureliano* Imperadore: *Nos spe*

vitæ æternæ, gli dice, *præsentem hanc, ejusque delicias, & sensuum etiam, animæque voluptates contemnimus. Itaque uxorem suam unusquisque nostrum reputat, quam secundum approbatas nobis leges duxerit.* Vale a dire, che nessuno fra i Cristiani riconosceva legittima, se non se quella moglie, che sposata avea a norma delle Leggi del Cristianesimo. Dunque la Chiesa avea allora già distese le sue leggi sul Matrimonio, senza punto curarsi della conferma degli Imperadori, che erano allora tanto potenti, e che odiavano i Cristiani, e in tante, e crudeli maniere di continuo li vessavano, e nondimeno nulla temendo il furore del loro despotismo, divulgava leggi contrarie a quelle dei medesimi. Questo testimonio di Atenagora da per se solo basta a smentire il Tamburini, e farlo comparire e ignorante, e impostore.

Passiamo a Tertulliano autore tanto rinomato del terzo secolo, e tanto stimato dal nostro Teologo, e nell'Opere del quale vuol egli comparire tanto versato: *Coronant & nuptiæ* (lib. de corona mil. c. 13.) *sponsos, & ideo non nubimus Ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua nuptiæ apud illos incipiunt*, e nel lib. de pudicit. c. 4. scrive: *Penes nos occultæ conjunctiones, id est non prius apud Eccle-*

siam professæ juxta mæchiam, & fornicationem judicari periclitantur. Ed ecco, che in tempo di Tertulliano esisteva una Legge non civile, ma ecclesiastica, che vietava ai Fedeli i Matrimonj Clandestini: e nel libro *ad uxorem* rammenta espressamente la prattica della Chiesa di doversi contrarre i Matrimonj in *facie Ecclesiæ*, e colla benedizione del Sacerdote: *Ecclesia*, scrive, *conciliat, & confirmat oblatio, & obsignat benedictio, Angeli renuntiant. Pater ratum habet*; anzichè nello stesso libro è tutto impegnato in sostenere, che il fedele non può unirsi in Matrimonio coll'infedele, non mai in vigore di qualche Legge del Principe, ma per ordinazione Ecclesiastica. Oh quanto mai scomparisce il gran Professore, il quale con tanta confidenza, o per dir meglio, presunzione' scrisse: „ Legitur per decem, & amplius „ Sæcula amplexam esse hac in re Cæsarum „ Leges, suarumque a Principibus confirmatio„ nem postulasse. Successu temporis nullam „ reperient constitutionem, nullumque decre„ tum! „... *Aliæ sunt*, scrive S. Girolamo parlando della proibizione del secondo Matrimonio fra i Cristiani mentre vivono i conjugi, *leges Cæsarum, aliæ Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus noster præcipit*. Dunque secondo S. Girolamo le Leggi di Cristo sono diverse da

quelle de' Cesari; ed altro comandano le Leggi civili, di quello, che ordina la Chiesa. Questa non dipende dal Principe nella formazione delle sue Leggi, con cui obbliga i fedeli; e aggiungo, dacchè i Principi hanno abbracciata la fede Cristiana non ha cessato mai Chiesa Santa di esercitare questa sua autorità, ed i Sovrani di manifestarsi soggetti alle Ecclesiastiche Leggi ora separandosi dalla moglie, che avevano sposato in grado proibito, ora chiedendo dal Romano Pontefice la dispensa di alcun impedimento per eseguire i Matrimonj stabiliti, come hanno praticato ai giorni nostri tutti i Principi Cattolici nei loro Matrimonj contratti tra parenti in diversi gradi. Non debbo tacere il testimonio di San Basilio, il quale nell'epistola ad Diodorum interpellato se mai fosse lecito al Cognato lo sposare la Cognata, così risponde: *Principio igitur, quod in hujusmodi rebus maximi momenti est, morem, qui apud nos est, objicere possumus, quod is legis vim habeat, propterea quod sanctiones istæ a sanctis viris nobis sint traditæ. Est autem hujusmodi, ut si quis affectu immunditiæ correptus ad illicitam duarum sororum communicationem exorbitaverit, id neque conjugium esse censendum, neque talem ad Ecclesiasticum cœtum esse admittendum priusquam a se invicem dirimantur.* Lo stesso Santo

nella lettera ad Amphilochium can. 18. parla delle Vergini, che violando la fede dovuta per il voto fatto a Dio si maritano, e pronunzia contro di esse *adulterarum pœnis subjiciendas*, cioè che sieno gastigate come adultere, e per conseguenza ne dichiara illecito il Matrimonio, e aggiunge *ejusque infirmationem inexorabiliter punire*, e nel can. 2. avea chiamato fornicazione il matrimonio dei Canonici: *Canonicorum fornicatio pro matrimonio non reputetur, sed eorum conjunctio divellatur*, dove il Baalsamone è di avviso, che nella voce *Canonici* compresi sieno tutti gli arruolati nel canone della Chiesa, vale a dire, Sacerdoti, Monaci e Monache legati col voto della Professione Religiosa.

Sentiamo eziandio Siricio Papa, che nella lettera ad Imerio Vescovo di Tarragona più cose stabilisce intorno al Matrimonio massime sull' impedimento chiamato di pubblica onestà: *De Conjugali*, scrive al cap. 4., *violatione requisisti: si desponsatam alii puellam, alter in Matrimonium possit accipere? hoc ne fiat, omnibus modis inhibemus*. Taccio le testimonianze di San Giovanni Crisostomo, di S. Gregorio Magno, e di altri SS. PP., con cui resta troppo palesamente smentito il Tamburini, e passo ad accennare brevemente le decisioni di alcuni antichissimi Concilj, e fra le altre metto in vi-

sta quella dell' Eliberitano sul fine del Secolo 3., il quale nel can. 61. così risolve: *Si quis post obitum uxoris suæ, sororem ejus duxerit, quinquennio a communione placuit abstinere, nisi forte dari pacem velocius necessitas coegerit infirmitatis*, nelle quali parole è vietato il Matrimonio del Cognato colla Cognata, e determinata viene la pena canonica al reo, tosto che ravveduto congeda la Cognata, poichè, come nota il *Baalsamone* in can. 76. S. Basilii, *Iis qui desistunt, con iis qui perseverant in peccato dabantur pœnitentiæ Canonicæ*. Lo stesso Concilio priva della Comunione il Padrigno, che sposa la Figliastra, e la donna, che si marita con un Comico. Più chiaramente parla il Concilio Neocesariense celebrato nel principio del Secolo IV., il quale nel can. 2. obbliga espressamente allo scioglimento del Matrimonio, come nullo, del Cognato colla Cognata: *Mulier si duobus fratribus nupserit, abjiciatur; veruntamen in exitu propter misericordiam, si promiserit, quod facta incolumis, hujus conjunctionis vincula dissolvet, fructum pœnitentiæ consequatur*. Similmente il Laodiceno del Secolo IV., il quale nel can 1. tratta di quelli, i quali *Secundum Ecclesiasticam regulam*, cioè a norma del regolamento Ecclesiastico, e non politico, liberamente, e legittimamente passano alle se-

conde nozze. Non finirei mai, se volessi qui inserire tante altre decisioni decretate da molti antichi Concilj sul Matrimonio, che provano ad evidenza l'assoluta, e libera potestà della Chiesa circa il Matrimonio, avendo fino dal principio pubblicate diverse Leggi indipendentemente da quella dei Principi: Onde non dovrebbe dolersi il Tamburini, se mai da qualcheduno apposta gli viene la taccia e d'ignorante, e di maligno: ambedue gli convengono senza verun contrasto: quella d'ignorante, perchè in vista di tante prove, e testimonianze dell'autorità della Chiesa, mostra d'ignorarle; e quella di maligno, poichè altro impegno non mostra nelle sue opere, che di abbattere l'autorità della Chiesa, abbracciando con particolare studio le opinioni di quegli autori, che più si distinguono contro di essa. Un *Launojo*, un *Van-Espen*, un *Cristiano Lupo*, un *Bertelli*, un *Giberti*, un *Pereira*, un *Litta*, ed altri simili, le opere dei quali quasi tutte sono state condannate, formano appresso il nostro Tamburini un peso superiore di autorità, fino ad alterare i lor sentimenti per potersi garantire del loro nome. Per esempio, di *Cristiano Lupo* così egli scrive nel num. CXVIII. pag. 271. „ Nam si verum est, quod ait Christia-„ nus Lupus, Ecclesiam solum posterioribus

„ Sæculis nactam esse facultatem ferendi leges, „ quæ Matrimonium dirimant, ac primum fuis- „ se Innocentium III., qui dispensationem de- „ derit, ab impedimento dirimenti „; ma il Lupo (tom. 4 dissert. 1. Proemial. de Latin. Episc. Cleric. continu. constant. nel cap. 10) risolvendo la questione: *An Sacrilega Clericorum, & Monachorum matrimonia fuerint olim valida?* rammenta la legge di Gioviano: *Si quis non dicam*, e aggiunge: *exequtus est antiquam, & haud dubiè Apostolicam Ecclesiæ regulam...., quod nempe irritum sit tale conjugium, & nulli illius liceat usus... quod ipsum obscurioribus tamen vocibus statuunt Flyberitana Synodus, & IV. Carthaginensis pro fundamento adducens. Apostolicum Canonem: cum luxuriatæ fuerint nubere volunt, non dicit: nubunt, sed nubere volunt, quod nempe nuptias nequaquam validas inire, sed irritas dumtaxat possint attentare.* Dunque secondo il *Lupo*, e contro quanto asserisce di lui il Tamburini, la Chiesa nel Matrimonio fino dai primi Secoli si regolava a norma delle leggi Apostoliche. La legge di *Gioviano* Imperatore eseguisce, secondo il testimonio di *Lupo*, la Legge della Chiesa; onde chiunque abbia un poco di senno in capo, inferirà, che la legge della Chiesa è quella, che annulla il Matrimonio delle persone sacre, e

non la civile. Del *Van-Espen* parimente scrive con gran disinvoltura nel cap. IV. n. XCIII. pag. 243. „ scilicet, ut animadvertit Van E- „ spenius, definivit Synodus Tridentina Eccle- „ siam potuisse, ac posse impedimenta hujus- „ modi constituere, sed an id potuerit Jure si- „ bi proprio, vel alieno, & adscititio, ipsa non „ declaravit „. Chi mai lo crederebbe? Il *Van-Espen* asserisce tutto l'opposto; imperocchè egli prova, che fino dai primi Secoli la Chiesa ha esercitata l'autorità di apporre impedimenti; e cita il Can. 26. dei così detti *Apostolici*, e conferma il diritto della Chiesa colla seguente ragione: *Denique quia Matrimonium Christianorum per Christum ad Sacramenti dignitatem, & efficaciam fuit elevatum, ac jam etiam ordinatur ad sanctificationem fidelium, quidni ad Ecclesiam spectet providere, ut per matrimonium hunc finem Fideles assequantur?* Finalmente il *Van-Espen* reca il testimonio del *Gerbesio*, il quale scrive: *Hanc authoritatem non accepisse Ecclesiam a Principibus Secularibus, sed a Christo, eamque jure proprio a primis Sæculis usque ad hæc tempora semper hac authoritate usam fuisse, eamque quodammodo necessariam esse, ut Ecclesiæ Pastores providere queant, quo fideles Matrimonium ita ineant, ut Sacramenti effectum, & finem ejus spiritualem assequantur. Quod argu-*

mentum (odasi l'approvazione del Van - Espen) *docte, & solide proponit, & explicat Gerbesius* in cit. tract. p. l. *c.* 2. *Van-Espen* p. 2. sect. 1. tit. 13. de imped. Matrim. c. 1. n. 17. E qui è necessario prevenire i Lettori, che se mai il nostro Teologo volesse fare l'Apologìa de' suoi errori, e venendo al punto presente volesse smentirmi, riportando le parole del *Van-Espen*, con cui si chiude il cap. 2. di sopra citato: *Sed & hoc fatendum est, concilium non definivisse utrum ex Principum indulgentia tacita, vel expressa, hæc authoritas inducendi impedimenta Ecclesiæ competat, quod, postremum post Petrum Soto n.* 12. *relatum, credidisse videtur Christianus Lupus n.* 9. *&* 10. *hujus capitis*. Queste parole diametralmente opposte a quelle di sopra riportate sul vero sentimento del *Van-Espen*, vengono falsamente attribuite ad esso *Van-Espen:* sono esse parto dell'autore del Supplemento, il quale in più luoghi ha sfigurato, e alterato i genuini sentimenti del *Van-Espen*, aggiungendo del suo alcune dottrine erronee, oltre alle proprie di esso *Van-Espen*. Veggasi la prefazione storica premessa dall'Editore dell'opera (edit. Veneta 1781. ex Typog. Joan. Gatti) ove così si legge: *Secunda hujus editionis præstantia in eo consistit, quod partes supplementi an.* 1729. *editi, suis locis in-*

serta fuerint; quælibet enim additio Juri Ecclesiastico universo facta, occupat spatium, quod duas manus interjacet, quarum una initium additamenti, altera ejus finem indicat. Ora dunque le parole supposte attribuite al Van-Espen sono inserite dall'autor del Supplemento nell'opera, e collocate tra due piccole mani, onde secondo l'avviso non convengono al Van-Espen. Questi nel num. 20. del cap. 1. del cit. tit. 13. aggiunge: *Igitur filum traditionis insecuta Synodus Tridentina, recte anathema dixit in eum, qui dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta dirimentia, vel in iis constituendis errasse.* Cade pertanto in acconcio applicare al nostro Tamburini le parole dell'annotazione, che l'egregio Ab. Luigi Gaetano dal Giudice nel Vol. 2. *Apologia di molte verità esposte in casi morali*, nel caso secondo sopra la diminuzione dell'autorità del Papa intorno agli impedimenti, e dispense matrimoniali pag. 71. *Adunque per sentenza del Van-Espen, il quale lontano dai vostri ridicolosi cavilli intende pel nome* Ecclesiam *la Gerarchia Ecclesiastica, siete dichiarato incorso nell'anatema. Poveri ciechi volontarj scomunicati non solo dalla Chiesa, ma dai Giansenisti medesimi!*

Resta soltanto a dimostrare in breve contro l'asserzione del Tamburini, che i Canoni

Tridentini sieno dogmatici, e ciò si deduce chiaramente e dal fine, per cui vennero distesi dal Concilio, e dalle parole, con cui furono formati, e dal senso, e significato, in cui gli hanno inteso tutti i Cattolici. Intorno al fine, basta leggere la dottrina del Concilio sù questo punto, la quale è, che affine di ovviare all'orgoglio, e sfrenatezza degli Eterodossi massime di Lutero, e di Calvino, i quali negavano esser Sacramento il Matrimonio, e che non si poteano dalla Chiesa aggiungere nuovi impedimenti al contratto Matrimoniale oltre ai già registrati nel Levitico, onde asserivano, che nè i Vescovi, nè il Papa aveano autorità di stabilire impedimenti annullanti il Matrimonio, o di dispensare dagli antichi: *Quorum temeritati*, aggiunge, *Sancta, & universalis Synodus cupiens occurrere, insigniores prædictorum Schismaticorum haereses, & errores, ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos Hæreticos, eorumque errores, decernens anathematismos*. Il Tamburini però, affine di sostenere, che nella decisione, fatta dal Concilio, che alla Chiesa tocchi l'apporre impedimenti, si debba intendere tutto il corpo de' Fedeli, e non il solo ordine Sacerdotale, finge dolosamente, che Lutero negava l'autorità sul Ma-

trimonio all'umana potestà tanto civile, che Ecclesiastica: „ Siquidem sibi Synodus propo- „ suit errorem Novatorum proscribere, qui di- „ cebant nullam humanam potestatem jus ha- „ bere dirimendi matrimonium, idque ad jus „ divinum spectare „ . Ma egli è falsissimo, poichè Lutero parlava della sola potestà Ecclesiastica, come si rileva dalle parole dello stesso Lutero nel libro de Capt. Babyl., ove scrive: *Deus bone! horror & intendere in temeritatem. Romanensium Tyrannorum* (cioè dei Papi) *adeo pro libidine sua dirimentium, rursus cogentium Matrimonia*. Oltrecchè è una bizzarra invenzione la ricercata intelligenza di tutto il corpo dei Fedeli per la parola: *Ecclesiam posse & potuisse*. Launojo a capriccio la sognò ad onta del sentimento unanimedi tutti i Teologi, e della dichiarazione dello stesso Concilio Tridentino, che decide assolutamente esser le cause Matrimoniali d'ispezione dei Giudici Ecclesiastici: *Si quis dixerit causas Matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit*. Dalle parole adoprate dal Concilio, il quale fulmina l'anatema tanto nel primo Canone, in cui definisce come dogma essere il Matrimonio uno dei sette Sacramenti della nuova Legge instituiti da Gesù Cristo, quanto negli altri Canoni, vale a dire nei 3., e 4.,

in cui risolve sull' autorità degli impedimenti colla solita formola: *Si quis dixerit*, ne viene per conseguenza incontrastabile, che sieno parimente dogmatici essi canoni condannanti gli errori degli Eretici, come lo è il primo. Vi vuole una testa montata alla bisbetica, che si pasce di fantastiche distinzioni molto più riprensibili di quelle dei sottili Scolastici, e Casisti, che tanto sono rimproverati dal Launojo, e dal Tamburini, per trovare una reale differenza sul valore delle parole dei Canoni, che riguardano uno stesso dogma. Finalmente dal senso, e significato, in cui sono stati intesi dai Fedeli i Canoni, si deduce chiaramente, che sieno essi dogmatici, ovvero articoli infallibili della fede, e questa fu ancora l' intelligenza dei PP. del Concilio secondo la testimonianza dell' esattissimo *Pallavicini* Istor. del Conc. di Trento lib. 23. cap. 9 n. 10., e dessa pure è stata di tutti i sommi Pontefici, e Vescovi nei due susseguenti Secoli: E qui piacemi d' inserire la conseguenza, che l' autore della citata opera: *Apologia di molte verità*, ne ricava, *che è eretico chiunque ad' occhi aperti sostiene, e molto più chi insegna dottrine opposte ai mentovati canoni*. Or io a dimostrare, che Tamburini tanto nel presente trattato, come nel Sinodo di Pistoja, di cui fu l' esten-

sore, o come abbiam detto dissopra, volgarizzatore degli stessi suoi insegnamenti contenuti nell'Etica Cristiana, insegna dottrine opposte ai Canoni Tridentini, non debbo far altro, che produrre le espressioni Tamburiniane, e brevemente paragonarle coi Canoni. Nei Canoni vien dichiarato qual Dogma, che la Chiesa ebbe, ed ha diritto, e potestà di prescrivere impedimenti annullanti il Matrimonio. *Si quis dixerit... Non posse Ecclesiam &c. Si quis dixerit non potuisse constituere impedimenta Matrimonium dirimentia, anathema sit.* Il Tamburini dice nel Sinodo, „ che non è mai spet„ tata, nè spetta alla Chiesa la suddetta pote„ stà, ma al Sovrano„. Sicchè, se il Sovrano dichiara valido un Contratto Matrimoniale, checchè abbia stabilito, o stabilisca la Chiesa in contrario per la invalidità, sarà valido il Matrimonio. Ripetiamo le parole del Sinodo Pistojese opposte al Tridentino: „ Alla Potestà Secolare soltanto originariamente si aspetta l'apporre al contratto del Matrimonio quella sorte d'impedimenti, che lo rendono nullo, e si dicono dirimenti, perciò protestiamo di non riconoscere un Sacramento nel sacro rito destinato alla santificazione del Matrimonio in quei casi, nei quali esso contratto fosse dichiarato nullo dalle Leggi Sovrane, ma

sivvero un attentato, ed una sacrilega profanazione „. Bella, e santa protesta degna soltanto dei Padri di un Concilio di Malignanti sulla verità. „ Possono parlar peggio „, esclama qui con ragione l'Ab. Dal Giudice „ il Luterano, ed il Calvinista, il cui errore fu condannato negli accennati Canoni del Tridentino? Anzi nel decreto del Sinodo Pistojese ravviso una gravissima ingiuria, che non fu neppure pensata da due Eresiarchi. Imperocchè tacitamente si viene a dichiarare reo di attentato contro i Principi, e di sacrilega profanazione del Matrimonio il Concilio stesso Tridentino, il quale dopo lunghissimo esame, dichiarò valido il Matrimonio contratto senza il consenso de' Genitori, quantunque il Re di Francia avesse fatte fervidissime istanze, che fosse dichiarato nullo „. Apolog. di mol. verità vol. 2. c. 2. pag. 55. 56. Aggiungo: I Luterani, e Calvinisti sono più coerenti a loro stessi nei loro principj, imperocchè negando, che il Matrimonio sia Sacramento, non è meraviglia, che neghino l'autorità della Chiesa su di esso; ma la incoerenza del Tamburini, e dei PP. Pistojesi salta agli occhi: accordano essi, che il Matrimonio è uno dei sette Sacramenti, e negano non pertanto alla Chiesa il diritto sopra di esso, avvegnacchè in ra-

gione di Sacramento diventi un' oggetto spirituale, e conseguentemente soggetto alla potestà spirituale. Smarrita la strada della verità, si urta dappertutto, fino a precipitar miseramente nell' abisso degl' errori.

Passo a rispondere brevemente alla ragione del Tamburini, con cui vuol sostenere, che la definizione del Concilio regge ancora nel caso, in cui l'autorità della Chiesa di mettere impedimenti dirimenti non fosse propria, ma soltanto ottenuta per grazia dei Principi: „ Porro quamvis Ecclesia in constituen-
„ dis impedimentis non jure proprio, sed a-
„ lieno usa fuerit, cum tamen id fecerit Prin-
„ cipum indulgentia tacita, vel expressa, non
„ inique hanc Provinciam sibi arrogavit, sed
„ juste, ac legitime. Quare potuit, & quam-
„ diu in ipsa manet facultas hæc a civili pote-
„ state in ipsam translata, vere potest con-
„ dere leges dirimentes, hinc & recte potuit
„ definire se potuisse, ac posse constituere im-
„ pedimenta præter illa in Levitico expressa,
„ quæque utpote addita Divinæ Legi, remove-
„ ri Novatores volebant tamquam tyrannice in-
„ troducta, vel adoptata ab Ecclesia. Ex quibus
„ intelligitur Tridentinis Canonibus suam con-
„ sistere veritatem, quin in eis definitum sit,
„ quod ad rem non faciebat, an Ecclesia id po-

„ tuerit facere jure proprio, vel in ipsam tran-
„ slato „. Piacemi pure di dileguare in un bat-
ter d'occhio la puerile difesa della Chiesa del
Tamburini, mettendolo di bel nuovo alle stret-
te col citato Abate Dal Giudice: Queste spe-
„ colazioni di difesa sono così grossolane, e
„ chiaramente false, che vi fan perdere quel
„ picciol residuo di riputazione, che vi rima-
„ ne, e però vi consiglio da buon amico a
„ non produrle giammai più. Volete dunque,
„ che il Concilio sotto le voci *posse*, *potuisse*
„ abbia inteso di parlare di potestà ottenuta o per
„ concessione dei Principi, o come voi dite per
„ usurpazione „? Può idearsi spiegazione più ri-
dicola, e più falsa di questa? falsa per più ra-
gioni. Prima perchè l'affermare di aver avuta
una tale autorità per grazia dei Principi non
era materia da farne un dogma: bastava una
pubblica attestazione dei Ministri rappresen-
tanti i Sovrani nel Concilio. Secondo, perchè
il fine del Canone fu di condannare l'errore
di Lutero, che negava al Papa, ed ai Ve-
scovi la potestà; e con tal mira più conse-
guente del nostro Tamburini, come abbiamo
di sopra osservato, negava essere il Matrimo-
nio del numero dei Sacramenti, poichè dato,
che sia Sacramento, come si può mai priva-
re la Chiesa di una sì fatta autorità, essendo

i Sacramenti di sua natura soggetti soltanto alla potestà Ecclesiastica? E se mai la Chiesa avesse inteso di parlare di una potestà precaria, o delegata, non avrebbero mancato i Politici di istigare i Sovrani a ripigliare il loro originario potere, nella stessa guisa, che a giorni nostri i Nesti, i Tamburini, gli Annalisti Ecclesiastici Fiorentini, e con essi il Pseudo-Concilio Pistojese senza verun ritegno, e con vero scandalo dei Fedeli gli adulano sulla supposta potestà. Lode al Cielo, finora non sono state curate dai Principi religiosi le vilissime adulazioni. Falsa finalmente, perchè, se il Tridentino avesse veramente intesa una potestà accordata dai Principi alla Chiesa, sarebbero stati obbligati i venerandi Padri del Concilio dagli accortissimi Ministri ad aggiungere alle parole: *posse*, *potuisse Ecclesiam* quest' altre: *permittentibus Principibus*, ovvero *salva auctoritate Principum*; o altra simil formula, e nessuno ignora la loro vigilanza, nel mettere in salvo i regj loro diritti.

Concluderò la mia impugnazione degli errori, e sentimenti sospetti del Tamburini sul Matrimonio con uno squarcio di uno Scritto del celebre Avvocato Parlamentario Monsieur *Hericourt*, le cui parole presentano in breve la vera dottrina Ortodossa da far onta al nostro fal-

so Professore di Morale Cristiana: „ Se il Matrimonio, scrive, in qualità di contratto civile debbe esser subordinato ai Sovrani; come Sacramento dee dipendere dalla Chiesa, che può mettervi impedimenti dirimenti, giacchè esso ha per iscopo il vantaggio della Chiesa, ed il bene spirituale, come l'interesse civile. Gesù Cristo non fece niun attentato sopra i Principi del Secolo, quando proibì il divorzio, che era autorizzato dalle leggi civili, ed anche dalla Legge Mosaica. Potè egli adunque lasciare ai Pastori, che mandò, in quella guisa, che il suo Divin Padre avea mandato Lui, un'autorità della stessa natura, senza recare offesa ai diritti de' Sovrani. Gli Apostoli si valsero di questo diritto; proibirono eglino ai novelli fedeli il divorzio, e la poligamìa. S. Paolo regolò nella prima epistola ai Corinti la condotta, che tener doveano le persone maritate nello stato di infedeltà, allora quando una delle due abbracciasse la fede di Gesù Cristo. S. Ignazio Martire, Atenagora, S. Ireneo, Tertulliano, Origene parlando de' Matrimonj de' Cristiani affermano, che son regolati dalle Leggi della Chiesa. Dacchè i Principi si sono sottoposti al giogo dell' Evangelio non ha mai cessato la Chiesa di esercitare quest'autorità. Hericourt p. 3. cap. 5. art. 2. delle Leggi Eccl. di Francia „.

I sentimenti di questo illustre Avvocato scevri di ogni cortigianesca adulazione, ritornano in un vero obbrobrio degli adulatori Ecclesiastici, che affine di procacciarsi il favore dei Principi, si rivoltano da ingrati, e perfidi contro la propria Madre la Chiesa, tentando di spogliarla de' suoi più preziosi diritti. Ma i loro sforzi sono affatto vani, imperocchè ciò, che è stato definito dalla Chiesa non cesserà mai di esser tale, non potendo mai mancare la infallibilità da Cristo promessale. Il diritto, o sia autorità della Chiesa fu riconosciuto a nostri giorni dal Monarca delle Spagne il fu Carlo III. nella sua Pragmatica Sanzione sul Matrimonio dell'anno 1776., dal fu Carlo Emmanuele Re di Sardegna, in altra Pragmatica, e ultimamente dalla Serenissima Repubblica di Venezia in un suo Decreto dei 13. Marzo 1790. indirizzato al Patriarca di Venezia, e poi da tutti i Principi Cattolici, che ogni giorno ricorrono alla Santa Sede per la dispensa, occorrendo qualche impedimento. Conosco, che mi sono diffuso più del solito sull'autorità di apporre impedimenti, ma io sono stato sforzato a ciò fare dal Tamburini, il quale non curando tanti altri punti necessarj di spiegazione nella materia del Matrimonio, come ho detto fino dal principio, pare, che non riconosca al-

tra questione di rilievo, che la mentovata. Egli nei due brevi Capitoli VI., e VII., che restano del presente trattato del Matrimonio, parla nel VI. alla sfuggita degli Sponsali, della materia, e forma, e del Ministro del Sacramento, e sostiene, che il Paroco è il Ministro, e la forma le di lui parole: *Ego vos conjungo &c.* contro l'opinione tanto comune dei Teologi, che sostengono essere il Ministro gli stessi contraenti, fondandosi nella gran ragione, che prima del Tridentino erano validi i Matrimonj clandestini senza l'assistenza del Paroco. Non pertanto sù questo punto non può essere rimproverato il nostro Teologo, imperocchè il di lui sentimento viene difeso da un *Cano*, da un *Maldonato*, da un *de Marca*, e da un *Tournely*. Nel VII. parla della condotta, che deve tenere il Paroco con i contraenti, ed insegna, che non deve loro accordare la comunione nello stesso giorno del Matrimonio, contro il comune sentimento dei Teologi, che la consigliano, affine di prepararsi con maggior divozione al nuovo Sacramento, e siccome l'uso del Matrimonio è di sua natura onesto, lecito, e meritorio, talvolta non si potrà mai addurre una ragione concludente, che obblighi ad astenersi dalla sacra Comunione. Onde secondo il Cap. *Vir cum propria* XXXIII.

q. 4. *Si quis sua conjuge non cupidine voluptatis captus, sed solum liberorum creandorum gratia utitur, ipse profecto de ingressu Ecclesiae, seu de sumendo corporis Dominici, sanguinisque Mysterio, suo est relinquendus judicio, quia a nobis prohiberi non debet accipere.* E sebbene in altro tempo anticamente fosse proibito nelle solennità maggiori della Chiesa, *nunc vero*, come scrive Benedetto XIV. de Syn. Diœc. l. 5. c. 1. n. 8. *id contineri intra limites meri consilii.*

Rivestito il nostro Teologo del carattere di severissimo Giudice risolve, che allorchè si presentino al Confessore dei contraenti, i quali sono vissuti in peccato, non deve assolverli, avvegnacchè ne risulti della infamia, nè congiungerli in Matrimonio: *Donec vitae emendatio praecesserit;* egli previene, che non si deve temere, o aver scrupolo di che possa esser violato il sigillo della confessione dalla dilazione. In sì fatto caso insegnano i Teologi sensati, come possa regolarsi il Paroco Confessore affine di evitare lo scandalo, ed allo stesso tempo accertarsi della disposizione necessaria per ricevere degnamente il Sacramento del Matrimonio, prevalendosi accortamente delle stesse critiche circostanze, affine d'indurre i contraenti a pentirsi davvero de' loro falli, abbandonare qualunque occasione di pec-

care, e farli risolvere a mutar vita. Ma il nostro Professore la pensa, e risolve altrimenti, e non che cogli indisposti di certo, ma eziandio con i dubbiosamente disposti si mostra del pari difficile; e qui in vece d'insegnar la maniera di disporli ad una vera contrizione, rinnova in breve le ragioni principali addotte nel trattato di Giustizia Cristiana, per cui non deve fidarsi il Confessore nè delle lagrime, nè delle promesse, nè di altri segni esterni, onde non dovrà mai assolverli, benchè permetta la celebrazione del Matrimonio, se viene chiesta pubblicamente dai Contraenti, per non infamarli.

Ed ecco un vero abbozzo del trattato del Matrimonio del nostro Tamburini, il quale vanta sul fine, che *saltem præcipua, & utiliora, quantum satis est proposito nostro, aperuimus*. Nè occorre il rammentare tante questioni principalissime, e utilissime tralasciate con tanta negligenza, o per dir meglio con tanto artifizio. Conclude il nostro Professore il suo secondo volume cogli Avvertimenti di S. Carlo ai Confessori; ma dobbiam dire assolutamente: *non erat hic locus*. Egli ha voluto gettar polvere sugli occhj dell' inesperta gioventù Ecclesiastica della Lombardia, che piena meritamente di un sommo rispetto per la me-

moria di un S. Carlo, riguarda con venerazione i di lui Avvertimenti; saprà ben essa, avvertita da noi, farne il confronto cogli insegnamenti Morali del nostro Teologo, e si maraviglierà della sua sfrontatezza, toccando con mano la gran differenza, che passa tralle tenebre, e la luce, e tra l'errore, e la verità.

ERRORI
CONTENUTI NEL TERZO VOLUME.

Dopo aver schierato i principali errori, che insegna Pietro Tamburini nel Trattato della Giustizia Cristiana, ed in quelli dei Sacramenti in genere, ed in particolare, d' uopo non era scorrere gli altri di lui trattati, che formano il 3., e 4. Volume della sua Etica; imperocchè la notizia di sì fatti errori dovrebbe bastare a disinganno dei giovani Ecclesiastici, e a farli inorridire nel vedersi, che combinano, o per dir meglio sono una stessa cosa coll'eresie di Lutero, e di Calvino; non pertanto a compimento dell'opera, e affinchè si tocchi con mano la giustizia della proibizione fatta dalla S. Congregazione dell'Indice di tutti i quattro Tomi, io mi accingo a terminare così nojoso lavoro. Debbo bensì avvertire i Leggitori, che siccome molti degli

errori, che inseriti sono nei 3. e 4. Volumi altro non sono, che una ripetizione dei primi, ovvero necessarie illazioni dei medesimi, saranno perciò toccati alla sfuggita molti punti, distendendomi soltanto in quelli, che sieno affatto nuovi. Or venendo a dare una breve idea del 3. Tomo, egli principia da una Dissertazione assai lunga, che intitola: *De Ethicæ Christianæ præstantia, ejusque necessitate*, la quale dovea piuttosto mettersi in fronte a tutta l'opera a guisa di introduzione, come sono soliti a fare tutti coloro, che scrivono con metodo. Sembra per altro, che accortosi egli di questa svista, in più luoghi della sua Opera, suppone, che il terzo Tomo debba fare le veci del primo, a motivo della suddetta dissertazione premessavi. Ma non curiamo sì fatte minuzie, e passiamo senza perdita di tempo a darne notizia. Dessa è ben tessuta, e appena havvi errore da riprendervi: anzi ritornerebbe in gran lode del Dissertatore, se fosse parto genuino del suo ingegno; e quantunque ciò che vi ha di suo sia poca cosa, pure lo voglio lodare, per essersi questa volta degnato di copiare da scrittori di buon nome, e buona dottrina. Or l'impugnazione dei falsi raziocinj dell'empio *Freret* è ben intesa, ed è degna di esser commendata, ed è pre-

Digitized by Google

sentata nel suo vero punto di vista la sublimità della Morale Cristiana, facendo rilevare la gran differenza, che passa tra essa, e quella degli antichi Filosofi. Per ultimo egli scorre i doveri, che agli Uomini insegna la Morale Cristiana, e tutto ciò affine di farne osservare e l'eccellenza, e la dignità, e la rettitudine.

Dopo la Dissertazione segue un breve Prolegomeno sull'Etica Cristiana, in cui sono additati i fonti, o sieno i luoghi Teologici Morali da lui ridotti a due, vale a dire la Scrittura Sacra, e la Tradizione: e siccome nella Tradizione comprende egli gli altri luoghi Teologici, che vengono spiegati dagli SS. Scrittori di Morale, non dobbiam per questo capo riprenderlo. Non pertanto dalla suddetta divisione si ravvisa tantosto il reo disegno di apporre ai Casisti la taccia, che essi niente curino sì fatti fonti, e dopo aver detto, che *maximum errandi periculum imminet in multis capitibus*, nel prevalersi delle loro opere, applica loro ciò, che contro i Sofisti scrive Lattanzio lib. 1. Divin. Instit. cap. 1. *Omissis ergo auctoribus istis nihil certi asserentibus, aggrediamur viam rectam, quos quidem si putarem satis idoneos ad bene vivendum duces esse, & ipse sequerer, & alios ut sequerentur hortarer, sed cum*

inter se magna concertatione dissideant, ac secum ipsi plerumque discordent, apparet eorum iter nequaquam esse rectum. Siquidem sibi quisque ut est libitum proprias vias impresserunt, confusionem magnam quærentibus veritatem relinquerunt. E' proprio delle donnicciuole prevenire le loro rivali con quegli stessi titoli, con cui temono di poter essere insultate, affine di non dover soccombere, nè cedere punto nella facondia di schiamazzare a più non posso. Non vi è cosa approvabile nelle Prelezioni del nostro Teologo, che non sia volgare presso que' medesimi, ch' egli ingiuria, e disprezza; ma giusto gl' ingiuria, e disprezza, perchè alcune altre ve ne sono, che questi suoi rivali non potrebbono ammettere, giusto perchè in esse *Maximum errandi periculum in multis capitibus imminet*. I giovani Ecclesiastici possono di leggieri disingannarsi, e se mai dubitassero per la loro inesperienza in tali materie, devono sopprimere ogni moto di dubbiezza sul riflesso della proibizione fattane dalla Santa Sede; poichè diceva S. Agostino sulla controversia dei Cattolici coi Pelagiani: *Literis beatæ memoriæ Papæ Innocentii de hac re dubitatio tota sublata est.* La Morale del *Layman*, dell' *Azor*, del *Bonacina*, del *Ligorio*, del *Reinfestuel*, del *Lugo*, del *Pontas*, del *Roncaglia*, del *Comitolo*, del *Soto*,

dell' *Antoine*, del *Mazzotta*, del *Collet*, del *La-Croix*, del *Voit*, e di cento, e cento altri Casisti rimproverati, e malmenati dal nostro Professore potrà esser letta, e studiata liberamente, e senza verun pericolo; ma quella di Pietro Tamburini al contrario, non più può essere studiata nè letta, nè insegnata appresso i Cattolici, *quia maximum errandi periculum in multis capitibus imminet*, e di ciò nessuno può dubitarne, perchè *literis PII. VI. dubitatio tota sublata est*. Cade dunque la nuova Etica, e eternamente verrà annoverata tralle opere proscritte, e gli allievi Ecclesiastici dovranno riguardarla sempre mai col maggior orrore. E se mai taluno dei partitanti di codesto nuovo dogmatista stimolasse alcun giovane a disprezzare le proibizioni Romane, inducendolo a seguitare nello studio delle riprovate Prelezioni, altro non farei, che rivolgermi ad esso, e dirgli quanto scrisse in altro tempo lo stesso Sant' Agostino a Generoso, che veniva stimolato da un Prete Donatista a seguire la dottrina di Donato: *Si tibi Angelus de Coelo diceret, dimitte Christianitatem orbis terræ, & tene partem Donati, cujus ordo tibi exponitur in epistola Episcopi tuae civitatis, anathema esse deberet, quia te a toto praecidere, & in partem contrudere conaretur*. E chi sono dimando io tutti i parti-

tanti del Tamburini riguardo a tutta la Cattolica Chiesa, la quale rispetta, ed abbraccia le condanne Pontificie dei libri? Se per S. Agostino il numero grande de' Vescovi Donatisti, i quali ascendevano fino a 279. nulla contavano, onde veniva riguardato, come un membro separato dal corpo, ed al quale *anathema esse debet, quia a toto praecidere, & in partem contrudere conaretur*; cosa mai conteranno i pochi seguaci, e aderenti del partito Tamburiniano troppo noto per la sua ribellione, e disubbidienza alle decisioni, e decreti Pontificj?

Nè occorre, che io mi trattenga nell' apologìa de' Casisti tanto maltrattati; essa è stata tessuta da valenti Scrittori, e per tacere dei *Gravina*, dei *Lecchi*, de' *Sanvitali*, dei *Ghezzi*, dei *Balla*, dei *Noceti*, e di molti altri, basta accennare i celebri Dialoghi di *Cleandro*, e di *Eudossio* del *P. Daniel* contro le lettere Provinciali del falsario, e calunniatore *Paschal*: soltanto piacemi inserire quì tre canoni di quelli, che prescrive un famoso Apologista dei Casisti l'illustre *Ab. Zaccaria* nel libro Prodromo de Locis Theologiae Moralis Cap. IV. *de usu Scripturarum in Morali Theologia*, che precede l'opera del La-Croix. Canon. I. *Scripturae auctoritas praecipuus fons est, unde Theologus, quae ad mores spectant, doctrinas hauriat.*

Can. II. *Nec quidquam statuito, quod clarissimis Scripturarum testimoniis adversetur*. Can. III. *Nihil defendito, quod ex quopiam Scripturae loco per legitimum certumque Theologicum ductа conclusione pugnet*. Da sì fatti canoni chi non vede la falsità dell'accusa del Tamburini apposta con tanta impudenza ai Casisti; che *nihil, vel parum solliciti sunt de divinae revelationis fontibus, assumpto pro casuum resolutione probabilistico systemate*, e tocca al medesimo dimostrare, che veramente i Casisti non abbiano osservati sì fatti canoni. Ma invano si cerca la verità nelle menzognere asserzioni di un vero, e sfacciato Giansenista; giacchè è noto l'adagio Francese: *Menteur comme un Janseniste*. Oltrecchè egli da vero seguace degli errori, e degli artifizj di *Lutero*, di *Calvino*, di *Melantone*, di *Pietro Molineo*, di *Giansenio*, di *Arnaldo*, di *Paschal*, e di *Quesnello* gli ha imitati nell'ardente impegno di screditare in tutti gli incontri i Casisti, affine di sostituire agli Ortodossi loro sentimenti, i proprj errori.

§. I.

Errori nel Libro Primo sul fine dell'Uomo, e obbligo di riferire le azioni a Dio.

Se io fossi anzioso di andare in traccia di tutti i difetti, che si trovano nell'Etica

del nostro Teologo, ne potrei additare uno, che salta agli occhj fino dal principio del presente 3. Tomo, ed è che egli cangia di metodo: Nei due primi volumi l'opera è divisa in trattati; il terzo però non conosce più i Trattati, ma sono Libri quei che figurano; nel quarto poi nè Trattati, nè Libri si veggono, soltanto si legge una serie di capitoli, che non si sa di qual tutto sieno parti: se mai egli produrrà il V., e VI. Volume per terminare la sua Morale, chi sa cosa mai verrà fuori? Ma sono queste minùzie da esser soltanto rilevate da sottili Metodisti; il nostro Tamburini è un Teologo di nuova foggia, che cerca la verità, e affine d'incontrarsi il più presto, che sia possibile con essa, non cura la schiavitù del metodo: onde il Cielo mi guardi, che io lo accusi per questo capo; passo bensì senza perdita di tempo ad analizzare i libri del 3. Tomo, dei quali il primo è *de ultimo hominis fine*, ed in 4. capitoli abbraccia tutte le dottrine, che egli si è prefisso di proporre a' suoi allievi. Nulla dico se la questione *de ultimo hominis fine* sia piuttosto ascetica, che morale. In essa, il di lui scopo principale altro non pare essere, che di trattare dell'obbligo di riferire tutte le azioni a Dio, che egli ripete da principj poco sani, e atti piuttosto a confondere, che a rischiarare

gli animi, se di fatti esista o no un tal obbligo. Il sentimento universale tra i Teologi, e tra gli stessi Casisti da lui a torto accusati, è che veramente vi sia un qualche obbligo di riferire tutte le azioni a Dio; sono per altro i medesimi molto cauti in risolvere qual peccato sia l'ommessione di un tal obbligo. Or questa dottrina ortodossa, ed esente certamente da ogni errore viene dal Professor Pavese talmente inviluppata, ed imbrogliata con espressioni tanto equivoche, e con non pochi tratti satirici contro i Casisti, che difficilmente si può intendere qual sia la di lui dottrina; dirò bensì, che dopo aver accennato assai chiaramente, che sia necessaria l'intenzione attuale, conclude, che basti la virtuale nel num. XXXIX. dove chiunque può rilevare due errori insegnati alla sfuggita: il primo si è, che l'intenzione di riferire le azioni a Dio debba procedere dall'amor di Dio, *qui intus in corde* (come egli scrive) *sit... & quidem ex amore charitatis, quæ sola ordinat actiones ad Deum &c.* La Chiesa ha condannata la proposizione: *Omnis humana actio deliberata est Dei dilectio, vel mundi; si Dei, charitas Patris est, si mundi concupiscentia carnis, hoc est, mala est.* Ma secondo il Tamburini l'atto di riferire le opere a Dio debbe esser deliberato, come lo dice nel

num. X. „ Cœterum cum loquimur de actibus „ humanis, de iis loquimur, per quos homo „ deliberate agens ad finem tendit„. Dunque se a norma della condanna della suddetta proposizione havvi alcuna azione, la quale benchè non provenga dall'amor di Dio, non è perciò mala; sostenendo il Tamburini, che l'intenzione di riferire le opere a Dio, perchè sia buona, debba procedere dall'amore di carità, egli sostiene chiaramente la dottrina della proposizione condannata. Similmente egli adotta l'altra proposizione condannata di Bajo: *Non est vera Legis obedientia, quæ fit sine charitate*. Imperciocchè secondo i di lui insegnamenti esisté il precetto, ovvero l'obbligo di riferire almeno virtualmente tutte le azioni a Dio, affinchè non sieno viziose, ciò, che equivale alla ubbidienza della legge; ma questa, secondo la dottrina della Chiesa contro la proposizione di Bajo, può farsi senza la carità; dunque può esser eseguito il precetto di riferire le azioni a Dio senza la carità: dunque D. P. T. difende qui l'errore di Bajo. Il secondo errore, che egli insegna quello si è, che possa trovarsi la carità attuale in un peccatore, benchè ottenuto non abbia il perdono de' suoi peccati. Se il peccatore ama Dio sopra tutte le cose (che è l'amore, che vien inteso da Teologi

per amore di carità) egli è in grazia di Dio poichè non può star l' amor di Dio col peccato, o sia senza la grazia, o amicizia di Dio: l'amor di Dio include necessariamente l'odio del peccato, e chiunque odia il peccato viene amato da Dio, e se viene amato da Dio, gli sono di certo perdonati i peccati. Ma su questo nuovo amore, con cui possa stare il peccato, ne discorreremo altrove.

§. II.

Errori sulla qualità del peccato di quello, che non riferisce le azioni a Dio.

Passa il nostro Teologo a spiegare nel num. XLIV., e num. XLV. la qualità del peccato in cui incorrerà colui, che non riferisce le azioni a Dio, e risolve, che nonchè diffettose debbano stimarsi sì fatte azioni in qualche senso, ma che veramente sieno peccaminose, anzichè debbano esser credute grave peccato: „ Ergo si vera sunt principia, scrive, „ quibus sententia nostra fulcitur, non intel„ ligitur, cur vitium operis, quod non refertur „ ad Deum, grave peccatum semper censeri „ non debeat „. Ma non tutti i principj su cui si appoggia la sentenza del Tamburini sono veri: dunque neppure sarà vero, che il vizio dell' opera a Dio non riferita debba sti-

marsi grave peccato. Di fatti uno dei principj si è, che l'uomo riguarda qualunque azione, che non è ordinata direttamente a Dio, come suo ultimo fine, e si ferma in quella creatura, a cui ordina, e riferisce la detta azione, ciò che è falso; imperocchè può esser amata ordinatamente una creatura, stante che ha la sua bontà, come ce ne accerta Dio stesso Gen. 1. *Vidit Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde bona*, e non perciò ne segue, che non possa essere riguardata se non come ultimo fine. Può essere amato un'oggetto onesto per se stesso senza escludere Dio ultimo fine. Altro principio è, che il peccato sia „ motus „ ille voluntatis, quo contra naturalem ordi„ nem ab eo, quod summe est, ad id, quod „ minus est, deficitur: vivit autem animus in„ clinatione ad infimum misere, conversione „ ad summum beate vivit „. Che definizione mai sia questa del peccato non è così facile intenderlo. Per l'opposto la comune definizione, che ne danno così i Filosofi, come i Teologi Moralisti appaga l'animo voglioso di averne un giusto conoscimento: *Peccatum est transgressio Legis, sive voluntarius recessus a regula divina, per quam regulam intelligitur præceptum tam naturale, & humanum, quam divinum; per recessum intelligitur actus, vel ejus omissio, qui*

non tantum sit voluntarius, sed etiam liber. Questa si è l'idea vera del peccato, e che può servir di principio per discernere le azioni peccaminose dalle oneste; la qual idea non mai si potrà ricavare dalla sua nuova definizione. Altro principio si è, che *frui* aliqua creatura *nullo modo* possit sed *tantum uti*, imperocchè egli sostiene, che non si possa avere un piacer lecito se non nell'ultimo fine. Per ultimo l'altro principio già di sopra impugnato si è, che le azioni deliberate, che dirette a Dio sono, debbono provenire *ex motivo charitatis*. Lungi dal rilevarsi sodezza nei mentovati principj, ne salta agli occhj l'incertezza, e debolezza, ed anche la falsità, onde appoggiandosi su di essi la sentenza del Tamburini, che sia peccato grave il non riferir tutte le azioni a Dio, rovina necessariamente dai fondamenti.

Ora però rispondiamo ad alcune delle accuse, che su questo punto egli appone al *Valenza*, all'*Escobar*, e ad altri Teologi, malmenandoli quasi, che fossero Scrittori infetti di errore, paragonandoli agli Epicurei, e giunge a dire, che „ Sola eorum expositio horrorem ingerit „ Christianorum auribus, qui alte imbiberunt „ tritum illud Religionis principium, utendum „ esse hoc mundo, non fruendum „ e poco

prima dice „ nihil conformius vanitati Stoico-
„ rum, nihilque magis contrarium Augustini
„ doctrinæ, qui ubique inculcat, vel ipsas vir-
„ tutes cum ad se ipsas referuntur, nec pro-
„ pter aliud expetuntur, etiam tunc inflatas,
„ ac superbas esse, & ideo non virtutes, sed
„ vitia judicari opportere„ e declama contro il *Valenza*, di cui dice, che „ in exemplum
„ eorum, quæ appeti possunt propter se, in me-
„ dium profert virtutes„ e contro *l'Escobar*, la cui dottrina chiama egli perversa, la quale consiste in questo, che„ licitum sit appetitui
„ naturali frui suis actibus, vel aliorum quo-
„ rumdam Casuistarum dicentium, quæri pos-
„ se propter se naturæ commoda, ac bona,
„ dummodo moderatio quædam adhibeatur,
„ quam sane semper consuluerunt, vel ii, qui
„ dicuntur Epicuri de grege porci. Quis sibi
„ persuadeat, dum hæc audit, se audire Chri-
„ stianos loquentes? „ Eppure chi mai lo crederebbe? Noi sentiremo S. Agostino, che tiene la stessa dottrina e del *Valenza*, e dell' *Escobar*, e colle parole del Santo Dottore faremo tacere il suo falso discepolo. *Alimentorum sustentaculis*, scrive lib. 4. cont. Julian. cap. 14. n. 67. *indigemus*: *si suavia non sint, quæ ore sumuntur, nec sumi possunt, & nauseando saepe respuuntur, & perniciosa sunt ca-*

venda fastidia. Non solum ergo cibo, sed etiam cibi sapore indiget infirmitas corporis nostri, non propter exaturandam libidinem, sed propter tuendam salutem. Dalle quali parole di S. Agostino *efficitur*, scrive il dottissimo Alticozio, *quod apud S. Augustinum comedendi voluntas, cibi, potusque cupiditas, epularum usus suaviorum etiam, & sapidiorum ex officio vivendi, quo non ideo vivimus, ut comedamus, sed ideo comedimus, ut vivamus, tuendæ, ac retinendæ valetudinis gratia, & præcavenda ea fastidia, quæ forent valetudini perniciosa, hujusmodi inquam actus non sunt vitiosi, nec inhonesti*, poichè coloro, che mangiano con questa disposizione di animo, sono lodati dallo stesso S. Agostino nel serm. 51. c. 14. n. 24. come uomini prudenti, e moderati, e la cui condotta di vita la legge eterna approva, e loda. Ecco dunque, che secondo S. Agostino senza incorrere nella setta degli Epicurei possono amarsi le commodità della vita per amor della salute, purchè non si cerchi la cupidigia. Di più scrive il S. Dottore nel libro de Bono Viduitatis c. 8. n. 11. *Filiorum quippe procreationi operam dare, nec canino amore per usum promiscuum fœminarum, sed honesto ordine conjugali, non est in homine improbandus affectus.* Dunque secondo S. Agostino l'atto conjugale non è inonesto,

e vizioso, imperocchè di sua natura è buono; e l'amore, o desiderio di un tal atto, purchè sia ordinato, non *est* in homine *improbandus affectus*; attesochè la legge eterna, come riflette il citato Alticozio su questo testo di S. Agostino, *propagationis causa, & socialiter ordinato connubio conjugales hominum constituit, atque sancivit concubitus, & hac de causa priores sancti homines Dei in veteri testamento pluribus foeminis, quod ea tunc tempora non reprobabant, honeste, ac licite ad multiplicandam sobolem utebantur*. Ora dunque, se l'appetito naturale del cibo, e della bevanda può lecitamente, secondo Sant'Agostino, godere per ragione della salute de'suoi atti, e se l'appetito pure del concubito conjugale non deve esser riprovato, allorchè è contenuto dentro i termini della ragione, non si vede perchè debba esser ripreso, e biasimato il godimento di tante azioni di sua natura lecite. L'appetito naturale vien diviso dai sensati Teologi in ordinato, e in disordinato: di quest'ultimo non occorre farne parola, poichè esso è peccaminoso allorchè oltrepassa i limiti, che detta la ragione, ovvero si oppone alla Legge Divina. Noi discorriamo dell'ordinato. Ora l'uso moderato, e ordinato dei divertimenti leciti, e onesti porta seco, e include il piacere; altrimenti, chi sa-

rebbe mai quegli, che volesse gustare un cibo, sentire una sinfonia, odorare un fiore, guardare una bella fabbrica, osservare una eccellente pittura, leggere una relazione di qualche fatto nuovo e sorprendente, se non vi trovasse piacere? Allorchè l'Apostolo, ed i Ss. Padri coll' Apostolo ci esortano a considerarci come ospiti in questo mondo, ed a servirci delle cose, come se non ne facessimo uso, *tamquam non utentes*, intendono, che non dobbiamo guardare le cose presenti, come ultimo nostro fine, e somma felicità, in cui ci fermiamo, ma che dobbiamo ricordarci, che abbiamo un' altra Patria, *meliorem & manentem civitatem*; non dobbiamo attaccarci ai divertimenti, e piaceri di questo mondo, mettendo in non cale i futuri, ed eterni beni. Altrimenti potrebbe ricercarsi per qual fine Iddio ci ha collocato in questo Mondo in mezzo a tante belle creature, se esse non possono essere in nessuna maniera moderatamente amate? Sono le medesime mezzi, che ci conducono all' ultimo fine: e volendo il fine, si deve pure volere i mezzi. Quindi il sentimento generale dei Dottori, e Maestri di spirito si è, che facendo buon uso di esse creature, ci servono le medesime per ottenere l'ultimo fine, che è il possedimento eterno di Dio. On-

de ne risulta, che l'amor ordinato delle creature assolutamente non si oppone alla Legge di Dio; quindi molto più l'amare la virtù per se stessa, lungi dall'esser riprensibile, sarà anzi lodevole. La pazienza pertanto, la mansuetudine, l'amorevolezza, la fortezza, la prudenza, la carità, la misericordia, ed altre virtù morali, prescindendo dalla relazione, che di lor natura hanno a Dio, sono oggetti degnissimi di esser amati: includono il buono, e questo può esser amato ovunque si trovi, e non mai possono esser chiamate viziose, purchè non venga espressamente escluso Dio autore, e principio di ogni bene; ed il piacere provato nell'esercizio delle suddette virtù non può mai esser ripreso, e soltanto ad una testa bisbetica, o cervello montato alla Giansenistica, può nascere il dubbio sulla lecitezza delle medesime. Questa dottrina è pur presa espressamente da S. Agostino, che la insegna nel serm. 150. cap. 8. n. 9.: *Est virtus animi laudabilis prudentia, mala, & bona discernens Justitia, sua cuique tribuens, temperantia libidines cohibens, fortitudo molestias aequanimiter sustinens. Magna res, laudabilis res.* Or queste virtù sono secondo Sant' Agostino di sua natura lodevoli. *Magna res, laudabilis res*, ed il Santo prescinde affatto da qualunque relazio-

ne dell'operante a Dio, perchè da per se sono degne di esser amate, ed *ex vi operis* ad esso si riferiscono; ed ecco smentito il Teologo Pavese da S. Agostino, che con tanta disinvoltura, sfrontatezza, e falsità ardisce di chiamare suo Maestro.

ERRORI NEL LIBRO II.

De iis, quæ ducunt ad ultimum finem.

§. I.

Errori ne' I., e II. Cap. sulla idea della virtù.

Entriamo ad esaminare il secondo libro del terzo Volume, il quale contiene i mezzi, che conducono all'ultimo fine, e dopo aver spiegata in una breve Prefazione l'economia degli atti umani, ci dà nel I. Capitolo l'idea della virtù. Questa altro non vuole che sia se non l'amore, abusando di alcuni testi oscuri di S. Agostino, ne'quali intende il Santo per amore *Voluntas bona*, e questo esser il genuino senso di molte espressioni oscure, lo dimostra l'Alticozio; ma il nostro Professor di Morale si sforza di provare colla scorta dello stesso S. Agostino, che tutte le virtù sì teologiche, che cardinali sieno la medesima carità, come espressamente lo insegna nel num. 11. pag. 137., ove chiunque non sia un baggèo vi troverà la

dottrina Quesnelliana, giungendo ad asserire, che *indivulsam ab amore putavit virtutem omnem S. Augustinus, ut ipse crediderit varias virtutes nihil aliud esse, quam unum amorem*. Or chi non vede in tali espressioni il Quesnello? *Sola charitas est, quæ Deo loquitur, eam solam Deus audit;* che è la LIV. tra le CI.; e l'altra: *Deus non remunerat nisi charitatem. quoniam charitas sola Deum honorat;* che è la LVI. *Nec Deus est, nec Religio, ubi non est charitas*; che è la LVIII., delle quali d'uopo non è farne il confronto con i sentimenti indicati del nostro Professore: troppo se ne rileva la somiglianza. Non pertanto dopo aver egli gettato così chiaramente i semi della Carità Quesnelliana, ecco, che nel II. capitolo fa tutto in un tratto una inaspettata ritirata per comparir quello, che non è, vale a dire Ortodosso. Or egli protesta, che non ha inteso mai di parlare di quella Carità, la quale intendono gli Scolastici: „ Pro illa sola di„ lectione Dei (così scrive nel num. XI. cap. „ 2. pag. 143.), quæ est nostra, cum eo per „ peccatorum remissionem amicitia, seu pro „ gradu illo dilectionis, quo super omnia dili„ gitur Deus. Quo sane sensu certum est fidem, „ & spem non supponere charitatem, ex qua „ nascantur „. Sfido chiunque legga il suddetto I. Capitolo ad intenderlo se può nel secon-

do senso; e poi se egli in vero non intendeva una tale carità, perchè spiegarsi con termini tanto equivoci, ed acconci ad indurre all'errore? Perchè non dare la giusta idea della virtù? Perchè confondere fino le due virtù Teologiche la Fede, e la Speranza colla Carità? Perchè non contento di dire, che la virtù è l'amor di Dio sommo, aggiungere, che anzi tutte le virtù altro non sono, che l'amor di Dio? Finalmente, perchè non definire la virtù, come vien definita dai Teologi comunemente, cioè: *Un abito, che perfeziona la sostanza intellettuale, e che inclina la volontà alle buone, e rette operazioni?* Poteva presentare la vera immagine della virtù, come la disegna S. Tommaso: *Secundum Augustinum est bonus usus liberi arbitrii, quia virtus ordinatur ad eum, sicut ad suum actum* 1. 2. q. 55 art. 1. ad 2. Ma il nostro Professore di Morale, come abbiamo avvertito altre volte, non cerca d'illuminare le menti, li preme bensì di confonderle vieppiù per pescare, come si suol dire, nel torbido. Di fatti dopo la ritirata, che egli finse di fare per non incorrere sì apertamente nelle dottrine proscritte, eccolo comparire un'altra volta con dolo, e tentare d'invilùppare gl'incauti nella rete Giansenìana. Dice dunque, che egli intende quella carità, che „ Augustinus, aliique Patres su-

„ mere solent pro qualibet summi boni castâ „ propter se dilectione, sive ista pertingat ad „ Deum super omnia diligendum, sive ad id „ non perveniat „. Di un cotal amore, col quale, scrive „ quo nondum super omnia diligitur „ Deus ac ideo nondum justitia possidetur „ e poco dopo dice del medesimo: „ Ecce dilectionem justitiæ, seu charitatem ea dilectione minorem, quæ requiritur, ut justi esse valeamus „, e benchè lo confessi imperfetto, e debole, non pertanto aggiunge „ est castissimus „ fructus charitatis, nulla concupiscentiæ perversitate distortus „. Ma se questa dilezione della giustizia, se questo castissimo frutto della carità non viziato con veruna perversità della concupiscenza, è allo stesso tempo *summi boni propter se casta dilectio*, come egli la definisce, io non veggo differenza veruna tra esso, e l'amor perfetto, *quo Deus super omnia diligitur*. Un castissimo amore del sommo bene *propter se* altro non è, che l'amor casto, amor puro, amor santo, che giustifica l'anima: come dunque un tal amore potrà trovarsi nei peccatori, come egli vuole? E se un tal amore si trova nei peccatori, sarà peccaminoso, perchè secondo lui, ove regna la cupidità, tutto è peccaminoso. Non è questo un voler avviluppare le menti dei Leggitori? Se egli dicesse, che la

virtù è un desiderio, e un amor del bene, e come dice S. Tommaso, *de ratione virtutis est, quod se habeat tantum ad bonum;* egli avrebbe adoperato un linguaggio e intelligibile, e ortodosso: ma nella stessa sua ritirata, e nello stesso suo finto impegno di comparire Cattolico, non può dissimulare il suo trasporto per l'errore. Onde la sua ritirata può esser chiamata uno strattagemma sofistico, per assalire poi con maggiore ardore la verità Cattolica: scoperto però l'inganno resta screditato come merita l'impostore. Su questo punto ci diffonderemo più nei capitoli sulla carità.

§. II.

Errori sulla natura della Fede nel Cap. IV.

Il nostro impostore si scuopre sempre più nel mentre, che mostra apparentemente maggior studio in tenersi occulto: ecco quanto scrive nel cap. IV. intitolato: „ de Fide Theologica, deque ipsius natura, & indole „. Nel „ num XXVI. pag. 154. scrive, che la fede „ Teologica est animi motus, qui dicitur a Pa„ tribus Arausicanis pius credulitatis affectus, „ quo discernitur fides nostra a fide Daemo„ num, ut ait Augustinus, qui reperiri etiam „ potest in Christianis peccatoribus, qui per „ peccatum continuo non amittunt penitus

„ omnem amorem Dei propter se, licet in eis „ dominetur cupiditas, qui demum si prorsus deficiet, & ipsa fides Christiana deficiat, „ necesse est „. In poche righe un errore, ed una contraddizione: l'errore, che mancando la carità, debba senz'altro mancare la fede, contro la dottrina della Chiesa, che restano nel peccatore la fede, e la speranza, abbenchè sia privo della carità, errore già di sopra rilevato, e che è lo stesso della proposizione dannata da Alessandro VIII., cioè la 12. *quando in magnis peccatoribus deficit omnis amor, deficit etiam fides, etiamsi videantur, non est fides divina, sed humana*. E chi non vede nelle stesse poche righe la manifesta contraddizione cioè, che i peccatori non perdano tutto l'amor di Dio *propter se, licet in eis dominetur cupiditas*? Amor di Dio *propter se*, carità perfetta, carità giustificante sono termini sinonimi nel Dizionario Teologico: onde ove regna la cupidità, non resta nessun amor di Dio *propter se*, nè carità perfetta, nè carità giustificante: come dunque potrà mai il nostro Teologo conciliare in uno stesso soggetto estremi così opposti, e contradditorj: amor di Dio *propter se*, e la cupidità dominante? Questo nel proprio suo sistema è un voler in equilibrio le bilancie, quando una è di peso eccedente, e pre-

ponderante. I Teologi esatti, benchè ammettano nei peccatori una specie di amore, poichè benchè si lascino trasportare dalla passione peccando, non perciò odiano formalmente Iddio, anzi ritengono nel loro cuore una riflessione a Dio, mercè la quale desiderano di acquistare l'amicizia di Dio perduta; ma mai non chiamano una tal affezione, o sia amore imperfetto col nome di carità; nemmeno le danno i nomi di castissimo frutto di amor puro, retto, onde si confonderebbe colla carità giustificante. La ragione di un linguaggio così incoerente altra non è, che quella di voler sostenere a tutti i patti, che la fede sia la stessa carità, perchè così lo insegna Quesnello nella propos. 52. *Omnia alia salutis media continentur in fide tamquam in suo germine, & semine; sed haec fides non est absque amore, & fiducia*. Quesnello lo imparò dal Giansenio, il quale l. 5. de grat. Chris. c. 6. col. 510. scrive: *Nullam Augustinus agnoscit fidem veram, atque Christianam, nisi ex Dei charitate dimanet;* e nel c. 7. col. 516. *Nisi amor flectat hominem ad credendum, non esse veram fidem Christianam*: ed ambedue ebbero per Maestro Lutero condannato dal Tridentino sess. 6. c. 15. Non havvi errore, non havvi incoerenza, non havvi contraddizione, che trattenga questo gran

uomo dal suo disegno, e scopo; tutto viene da lui accommodato coll' insegnare il sì, ed il nò.

Nel Cap. V. tratta il nostro Teologo *de Fidei necessitate*, e dopo aver spiegato, che è necessario assolutamente il credere l' esistenza di Dio, e che egli è rimuneratore dei buoni, rigetta meritamente la proposizione fulminata da Innocenzo XI. *Fides late sumpta ex testimonio creaturarum, similive motivo, ad justificationem sufficit*, la quale chiama dottrina del P. Ripalda. Che trasporto è mai questo di calunniare i Teologi Ortodossi massime i Gesuiti. Il P. Ripalda insegna tutto l'opposto di quello, che quì gli viene calunniosamente imputato; e affinchè si vegga nel suo lume la verità, ecco quanto egli scrive su questo punto disp. 17. de Fide num. 213., & disp. 20. de Ente supernatur. n. 123. *Puto quidem, si legem, & libitum Dei excludamus, ex natura rei in praesenti etiam ordine Providentiae potuisse Gentiles ex cognitione supernaturali, quae non sit ex fide stricta, Deum super omnia diligere, & justificationem obtinere. Caeterum quia communis Theologorum assensus videtur intelligere testimonium illud Pauli ad Heb. II sine fide impossibile est placere Deo: & Trident. sess. 6. cap. 7. sine fide nulli unquam justificationem contigisse, de necessitate stricta fidei in re exhibitae ad conse-*

quendam justificationem, dicendum ex lege voluntaria Dei numquam dari auxilium, saltem efficax, ad dilectionem supernaturalem in Deum, absque praevia instructione fidei strictae. Chi legga la suddetta testimonianza non si meraviglierà con ragione della sfacciataggine di colui, che così liberamente imputa delle falsità evidenti ad Autori Ortodossi? Aggiunge il Ripalda protestando, che le ragioni da se allegate in favor della fede *late sumpta*, sono state proposte soltanto col fine di argomentare, non però con animo di sostenere assertivamente una tal sentenza, poichè gli sembra, aggiunge, una grande temerità opporsi al sentimento unanime dei Teologi, che negano, che basti per la giustificazione la fede *late sumpta*. Ecco la modestia, con cui scrisse il dottissimo Gesuita prima della condanna della proposizione; non ardisce esso di allontanarsi dalla comune dei Teologi, sebbene al suo privato giudizio paja fondata la contraria sentenza. Cosa avrebbe egli detto se avesse scritto dopo la condanna della sede Apostolica? Certamente da Teologo ubbidiente, (come egli era) alle decisioni di Chiesa Santa, non solo non avrebbe disputato sù tal questione, ma deposto eziandio ogni dubbio, sarebbesi sforzato con impegno a provare la necessità, ed equità del-

la proscrizione. L'esempio di moderazione del Ripalda non è tale da incontrare nel genio del nostro Professore, il quale ben lungi dall' arrendersi alle decisioni Pontificie, a fronte scoperta le combatte. E perchè mai non citare i veri Autori, e sostenitori della proposizione dannata, vale a dire il Vega, ed il Soto, ancorchè questi in 4. dist. 1. q. 2. art. 3 ritrattasse poi il suo sentimento? Non sono Molinisti i due citati Autori, e tanto basta, perchè dal zelante Riformatore della Teologia non vengano citati, nè mai riconosciuti per sostenitori di proposizioni in appresso dannate. Similmente sull' altra proposizione dannata: *Nonnisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita Remuneratoris* sostenuta da alcuni Autori, massime dal P. Leandro del SS. Sacramento, Trinitario, dal Caramuel, e dal P. Arriaga, nomina soltanto questo ultimo, e tace sugli altri due: non sono Molinisti i due primi, e tanto basta. Si aggiunga, che l'Arriaga cogl' altri due Autori credette necessaria la fede esplicita di Dio Rimuneratore generalmente parlando, non però in ogni caso, segnatamente in quello, in cui un Barbaro appena venuto in conoscimento della Divina bontà, faccia immediatamente un atto d'amor di Dio sopra tutte le cose, e muoja

subito prima di avere notizia di esser Dio Rimuneratore, sembra (dicono essi), che in un sì fatto caso non dovrebbe questo tale esser privo perciò dell' eterna salute, imperocchè *plenitudo Legis est dilectio*, onde dovrebbe bastare *Fides implicita Remuneratoris*. Questo sì è il caso, che vien eccettuato da citati tre Autori. Ma il nostro Teologo per render odioso l' Arriaga, lo fa parlare universalmente di esso, perchè comparisca maggiore lo sbaglio dell' Arriaga, che io sono ben lontano dal difendere, come pure qualunque altra opinione, che non sia comune fra gli Cattolici, e molto più se meno conforme agli insegnamenti della Chiesa.

§. III.

Altri errori sullo stesso argomento.

Il nostro Maestro di Morale borioso di distinguersi, e singolarizzarsi per ogni verso, rigetta i due termini tanto noti *implicite*, & *explicite*, con cui distinguere si suole nelle Teologiche scuole un conoscimento chiaro, e distinto delle verità cattoliche, da un oscuro, e confuso, che soltanto le conosce in generale, ed alla rinfusa: „ est igitur vel respuendum hoc nomen implicitæ fidei, quod induxerunt Scholastici, & quo ad Religionis

„ perniciem plerique abutuntur „ : e vuole, che in vece di esso termine si adopri quest'altro *magis, minusque clara notitia*. Il motivo, per cui egli ha risoluto, che si faccia un tale cangiamento è, perchè vuole, che si fissi come un principio certo, e indubitabile, che sia universalmente necessaria *necessitate medii ad obtinendam justificationem* la fede esplicita dei Misterj di Cristo, e della Santissima Trinità: la qual sentenza, abbenchè sia sostenuta da molti, e gravissimi autori, non di meno non è indifferente il numero, nè la gravità di quelli, che difendono la contraria dello *Scoto*, *Suarez*, *Dom. Soto*, *Medina*, *Castro Palao*, Card. de *Lugo*, *Serra*, *Compton*, *Turriano*, *Inn. IV*, de sum. Trin. *& fide catholica*, ed altri rispettabili Scrittori, che allegano in loro favore San Tommaso, poichè questo S. Dottore nella 3. p. q. 69. art. 4. insegna, che Cornelio, ed altri Gentili prima del battesimo ottennero la grazia, e le virtù Teologiche *per fidem Christi, & desiderium Baptismi implicite, vel explicite*. Oltre che sono di sentimento i suddetti autori non sembrare conforme alla bontà, e provvidenza di Dio, che condannati sieno quegli adulti, che *invincibiliter* ignorano i suddetti misterj, vivendo per altro onestamente *juxta lumen naturæ*, poichè negli atti degli Apostoli

10. v. 34. si legge: *In omni gente, qui timet Deum, & operatur justitiam acceptus est illi.* Ed è notissimo il sentimento dello stesso San Tommaso, il quale scrive qu. 13. de verit. art. 12. ad 1. sull'uomo allevato nei boschi, e che vive secondo l'istinto della ragione, *certissime tenendum est, quod ei Deus, vel per internam inspirationem revelaret ea, quæ sunt credenda, vel aliquem fidei prædicatorem ad eum dirigeret;* ma il nostro singolarissimo Teologo assolutamente risolve la necessità della fede esplicita, ed accusa di indifferentismo tutti i Dottori, che sostengono, che possa bastare in qualche caso straordinario la implicita: „ Abii- „ cienda est igitur istorum Theologorum opi- „ nio, utpote quæ Christianam Religionem ever- „ tit, omnes sectas, aeque bonas, ac salutares „ adstruit, ac ita universalem Religionum om- „ nium tolerantismum, ut ajunt, inducit. Nec „ minus sunt improbandæ arbitrariæ quædam „ exceptiones, quibus plerique Casuistarum ne- „ cessitatem explicitæ fidei Jesu Christi ever- „ tere conantur, ut faciunt Layman, Tanne- „ rus, aliique, quos citat Sporer tract. in prim. „ præc. Decalogi, & Scripturarum testimonia, „ quæ attulimus explicantes de necessitate præ- „ cepti, non de necessitate medii, ut loquun- „ tur, vel ut asserunt Salmanticenses fieri pos-

„ se, ut Cathecumenus absque fide Redempto-
„ ris salutem, saltem per accidens, ut ajunt,
„ assequatur, vel ut opinatur P. Verricelli,
„ non esse medium ad salutem necessarium ex-
„ plicite credere Christum esse a Deo missum,
„ ac nos redemisse „. Ecco dunque riposto, secondo il giudizio del nostro Teologo, riposto dico San Tommaso tra que' Scolastici, che distruggono la Religione Cristiana, e che uguagliano la Divina Religione di Gesù Cristo al Gentilesimo, al Maomettanismo, ed alle altre Sette, in cui ciecamente sonosi precipitati gli uomini. Non contento di ciò, inveisce ancora furiosamente contro i predetti Autori trattando la loro opinione, come sogno, e sottigliezza Scolastica, e conclude la sua invettiva col dire fuori di tempo, che con ragione Innocenzo XI. condannò la proposizione: *absolutionis capax est homo quantumvis laboret ignorantia mysteriorum fidei, & quamvis per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysterium SS. Trinitatis, & Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi;* e per non lasciarsi sfuggire occasione di screditare a dritto, o a rovescio gli Scrittori Gesuiti, anche qui su questa proposizione accusati sono da lui il *Castro Palao*, il *Sa*, e *Tommaso Tamburini*. dicendo di essi, che insegnano la prima parte della dannata proposizione: „ Sed jam ab ea sal-

„ tem, scrive n. LV. pag. 180., quoad primam
„ partem non multum absunt Castro-Palaus,
„ Sa. Tamburini, aliique Casuistae, quos sane
„ mirari subit adeo esse severos, ac rigidos,
„ cum agitur de propriæ scholæ opinionibus ple-
„ rumque ineptis, ac falsis, ut nisi ex. gr. cre-
„ dideris vel gratiam sufficientem omnibus da-
„ ri, vel solum pœnæ timorem ad justificatio-
„ nem sufficere &c. te continuo tamquam hæ-
„ reticum damnent, ac pene dixerim detrudant
„ ad inferos, adeo vero liberales esse, & indul-
„ gentes circa præcipuos Christianæ fidei arti-
„ culos, ut etiam tibi ignoranti Trinitatem,
„ Christum Jesum, ejusque mysteria, absolutio-
„ nem impertiant, ac januam Cœlorum ape-
„ riant „. Questa è una bella tirata, ma niente a proposito, e quello, che è peggio supponente il falso. Se anche i citati Autori avessero insegnata la prima parte della proposizione, non sarebbero perciò tanto riprensibili, poichè, come abbiam detto di tanti altri Autori, la insegnarono prima della lor condanna: ma neppure fu insegnata dai medesimi la prima parte: il loro sentimento soltanto si è, che può esser assoluto colui, che ignora i misterj della Fede, anche quelli della Trinità, e dell'Incarnazione, purchè si dolga della sua negligenza, e venga istruito diligentemente prima dal

Confessore, poichè altro è credere, altro è non sapere; e può benissimo un rustico credere nei due Misterj, ma non saper spiegarli; onde venendo catechizzato dal diligente, e caritatevole Confessore, non veggono motivo, per cui non possa esser assoluto: ed io vorrei, che mi dicesse il Tamburini, cosa farebbe mai con un somigliante penitente in pericolo di morte imminente, ovvero fra gli infedeli, dove non possa sperare altra occasione di confessarsi, e ricevere l'assoluzione? Sulla grazia però sufficiente, che sia compartita a tutti, e sul timor sopranaturale, che nel Sacramento della Penitenza basti per la giustificazione, massime se è accompagnato da un'amore iniziale, dobbiamo discorrere molto altrimenti: non sono queste opinioni di una particolar scuola, e molto meno debbono essere tacciate di opinioni inette, e false, principalmente la grazia sufficiente, la cui esistenza è di fede, onde con ragione possono i Casisti senza verun scrupolo *Tamburinum continuo tamquam hæreticum damnare, ac pene dixerim detrudere ad Inferos*. Ma perchè il nostro Teologo molto si diffonde sulla necessità esplicita della fede, e vi impiega un altro capitolo cioè il VI., che intitola: *Explicantur nonnullae difficultates*, d'uopo è, che noi pure nel §. seguente sviluppiamo più questo punto.

§. IV.

Altri Errori sullo stesso punto.

Non si può dubitare, che la fede esplicita in Dio non sia assolutamente necessaria a qualunque Uomo di ragione dotato, poichè San Paolo dice espressamente ad Haeb. c. 11. v. 6. *Sine fide impossibile est placere Deo; accedentem ad Deum oportet credere, quia est, & inquirentibus se remunerator sit.* Ella è pure cosa indubitabile, che i Fedeli sono obbligati a credere in Gesù Cristo sotto la pena dell' eterna dannazione: lo stesso Divin Redentore lo comanda: Marc. c. 16. v. 15. *Prædicate Evangelium omni creaturæ, qui crediderit, & baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur*: onde il Trident. sess. 6. de Justific. c. 1., & 8. can. 1. dichiara, che „ nè i „ Gentili colle forze della natura, nè gli Ebrei „ per la lettera della Legge di Mosè hanno po„ tuto liberarsi dal peccato, poichè la fede è „ necessaria, la quale è il fondamento, e ra„ dice della giustificazione, e senza di essa, ag„ giunge, è impossibile piacere a Dio „. Quindi il sentimento dei Teologi si è, che la fede divina in Dio, ed in Gesù Cristo è necessaria non solo *necessitate præcepti*, ma eziandio *necessitate medii*, poichè questo si è il mezzo in-

dispensabile, a cui è attaccata la giustificazione, ed il perdono dei peccati; onde si conclude, che gli infedeli sono fuori della strada della eterna salute, non mai perchè la loro infedeltà negativa, e involontaria sia un peccato; ma perchè essi non si prevalgono di quegli ajuti, ispirazioni, lumi, e mezzi, che gli condurrebbero al conoscimento di Gesù Cristo, purchè essi avessero corrisposto a quegli ajuti generali, con cui *Deus illuminat omnem hominem venientem in hunc Mundum*, e sarebbero venuti in notizia diretta, chiara, o oscura, esplicita, o implicita del Dio riparatore del genere umano. Tra i Teologi però alcuni pochi hanno preteso, che per ottenere la salute eterna sia necessaria onninamente a tutti gli uomini una fede chiara, esplicita, e distinta in Gesù Cristo. Ma la maggior parte risolve più benignamente con S. Tommaso, che basta una fede oscura, o implicita. Il nostro Tamburini si appiglia al sentimento dei pochi, se egli però lo sostenesse cattolicamente, come fanno quelli, nulla vi sarebbe da riprendere; ma esso fa tutto l'opposto, nel cap. VI., ove trattando *de necessitate fidei*, altera alcuni testi dei SS. PP., che gli sono contrarj, come *S. Giustino*, *S. Ireneo*, *Tertulliano*, *Clemente Alessandrino*, *S. Giovanni Crisostomo*, e massime S. Tommaso, il qua-

le espressamente adotta il termine *implicite* rigettato di sopra dal nostro Teologo; poichè discorrendo dei Gentili, ai quali non è stata fatta nessuna rivelazione, dice formalmente *eos habuisse Fidem implicitam in divina providentia, credentes Deum esse liberatorem hominum secundum modos sibi placitos, & secundum quod aliquibus veritatem cognoscentibus revelasset*. Ma ciò, che sembra incredibile si è, che riportando il Tamburini il citato testo dell' Angelico Dottore, e confessando „ Hæc autem nihil distant „ ab adversariorum sententia, aggiunge: sed to- „ ta difficultas evanescit, si æquivocatio tolla- „ tur, quæ latere potest in vocabulo fidei im- „ plicitæ quo utitur S. Thomas. Porro in loco „ citato hanc conclusionem expresse statuit: Cum „ Incarnationis Mysterium fuerit ab æterno di- „ spositum, ut suam homines assequerentur sa- „ lutem, oportuit omni tempore credi aliquo „ modo explicite Mysterium Incarnationis Chri- „ sti „. Ma il Santo Dottore parla in questo luogo dei Profeti, dei Patriarchi, e di alcuni altri pochi Uomini santi dell'antica Legge, ai quali fu noto esplicitamente, o chiaramente il Mistero della Incarnazione; ma espressamente dice degli altri Ebrei, che comprende sotto il nome di *minori*, che aveano soltanto la fede implicita della Redenzione sotto le figure dei sa-

crifizj: *Minores autem*, scrive, *sub velamine sacrificiorum credentes ea divinitus disposita de Christo venturo, quodammodo habebant velatam cognitionem*, le quali parole confonde il nostro Professore, e le inviluppa interpretandole a suo capriccio, accusando i Teologi di averle mal interpretate, perchè intese non le hanno a modo suo.

Dopo di ciò si obbjetta alcune difficoltà contro la sua asserzione. Eccole: „ At enim, „ scrive nel n. LXXI. pag. 192. si fides Jesu „ Christi absolute necessaria est ad salutem, „ quo jure vindicabimus justitiam, ac bonita- „ tem Dei, quod gentes sine illo necessario „ subsidio tamdiu reliquerit? Quid de iis di- „ cemus, ad quos nondum pervenit Evangelium „ Christi? Numquid eos perire dicendum est? „ Peribunt igitur absque culpa, cum Fidei i- „ gnorantia imputari illis non possit. Demum „ quomodo verum erit, quod ait Apostolus, „ Deum velle omnes homines salvos fieri? „ Egli risponde colle stesse ragioni, con cui pretende l' Arnaldo gettar polvere sugl'occhi degli incauti nel suo trattato della necessità della fede in G. C. tom. 1. p. 1. c. 6. dicendo: „ Haec vetera argumenta sunt quibus, & Pe- „ lagiani utebantur, ut necessitatem gratiae „ Jesu Christi de medio tollerent.„ Ma l'im-

postura del nostro Maestro di morale è molto singolare. Il punto della difficoltà tra S. Agostino, ed i Pelagiani era soltanto di sapere se poteva uno esser salvo senza la grazia di Gesù Cristo: e certamente i Molinisti confessano con tutte le altre scuole Cattoliche, che senza la grazia di G. C. nessuno può ottenere l'eterna salute. Oltrecchè la grazia di G. C. e la fede in G. C. non sono una stessa cosa, come erroneamente insegna il Tamburini col suo Quesnello. I Pelagiani non ammettevano altra grazia di G. C., che le lezioni, e gli esempj del divin Maestro: quindi essi sostenevano, che gli antichi giusti furono giustificati senza la grazia di G. C., poichè non ebbero gli esempj, e gli insegnamenti di G. C. I medesimi però nulla disputavano sulla fede esplicita, o implicita del Mistero dell'Incarnazione. Ora dopo aver egli attribuito ai Pelagiani ciò che non curavano, si burla impunemente delle risposte Ortodosse dei Teologi, vale a dire, „ numquam hominibus defuisse medium ad „ salutem, quoniam si fecissent homines, quan„ tum in ipsis erat, Deus utique eorum salu„ ti consuluisset. Quam responsionem ad eos „ etiam extendunt, qui Evangelium Christi non„ dum audierunt, urgentque antiquum illud „ affatum Scholasticorum calculo probatum:

„ *Facienti quod est in se, Deus non denegat* „ *gratiam*. Qua de causa etiam S. Thomas „ asseruit homini facienti, quod est in se, „ Deum fore fidem daturum etiam per mi- „ raculum „; e di tali risposte dice, che sono affatto inutili; quindi aggiunge: „ illud solum „ breviter animadvertimus per ea responsa dif- „ ficultatem non solvi nisi a fidei dogmatibus „ recedamus „; dunque S. Tommaso *a fidei dogmatibus recessit*, poichè, con una tale risposta egli scioglie le difficoltà proposte. Vediamo ora se il nostro dottissimo, e acutissimo Maestro nella sua risposta colpisca nella verità più fortunatamente, che S. Tommaso, e i suoi seguaci, ovvero disgraziatamente *a fidei dogmatibus recedat*. Eseo dunque risponde dicendo, che è dogma cattolico „ nihil boni „ fieri posse sine gratia, hanc vero non dari „ secundum merita, seu non esse alligatam „ naturæ conatibus „; e qui confonde alcuni testi e del Concilio Arausicano, e di S. Agostino, e di S. Prospero, i quali parlano del bene soprannaturale, salutare, e meritorio della vita eterna; risponde poi, che il noto proverbio: *Facienti quod est in se Deus non denegat gratiam*, rinnovi il Semipelagianismo, se non vien inteso nel senso „ hoc esse in po- „ testate hominis secundum quod est motus a

„ Domino„ e conclude, negando la grazia sufficiente : „ nec enim gratia omnibus da-„ tur, sine qua nemo potest facere, quod est „ in se, ut fidem mereatur. Nec enim moror „ gratiam illam sufficientem omnibus distribu-„ tam, cum ipsa sit Scholasticorum commen-„ tum, universæ antiquitati incognitum „. E' nota la proposizione proscritta da Alessandro VIII., cioè la VI. *Gratia sufficiens statui nostro non tam utilis, quam perniciosa est, sic ut proinde merito possimus petere: a gratia sufficienti libera nos Domine*. Siccome pure la decisione del Tridentino sess. 6. can. 6. *esse in potestate hominis vias suas malas facere, ac Deum opera nostra mala solum permissive operari*. Onde soltanto un Professore del Luteranismo, e del Calvinismo potrebbe negare la grazia sufficiente. E perchè egli non passa a figurare nelle Università di Wittemberg, di Oxford, e di Lipsia, ove sarà ben accolto, e potrà insegnare impunemente, che non si dia grazia sufficiente contro la definizione del Tridentino? *Deus impossibilia non jubet, sed jubendo monet facere quod possis, & petere quod non possis, & adjuvat, ut possis. Sess.* 6. c. 11. Che poi questa grazia sufficiente sia veramente sufficiente, e che mediatamente, o immediatamente ajuti a fare il bene, e venga data generalmente a tutti gli uomini

secondo le circostanze di tempo, e di luogo, ed allora principalmente, che insta l'osservanza di alcun precetto; *ella è una verità cattolica* (scrive il dottissimo Cappuccino P. Paolo da Lione nelle sue lettere pubblicate per ordine di Monsig. di Mesgrigni Vescovo di Grasse) *così certa, e così incontrastabile, che non si può negarla senza cadere in un errore grossolano in materia di Fede, e se è permesso dire il suo sentimento particolare, io posso aggiungere senza intaccare veracemente la stessa fede*, Lett. instr. sur les erreurs du temps. Let. prem. art. VI. p. 63. Lion 1715. *In ciò deve convenire per necessità*, scrive il celebre Card. de Bissy Instr. post. Paris 1718. pag. 182. *ogni Teologo Cattolico, se vuol da Cattolico ragionare, cioè, che la grazia sufficiente dà tutto quello, che è necessario per fare l'azione, che inspira*; e tutti in fatti i Dottori di tutte le scuole Cattoliche si riuniscono per istabilire questa fondamentale verità, come lo dimostra brevemente il chiar. Can. Mozzi nel suo eccellente libro: *Il falso Discepolo di S. Agostino, e di S. Tommaso* p. 2. c. 2. pag. 128. 129. Ma affinchè venga vieppiù smentita ancora storicamente questa sua falsissima asserzione, che la grazia sufficiente è un *commentum Scholasticorum universæ antiquitati incognitum*, voglio qui

produrre a scorno dei discepoli dell'Agostino Iprense qualche testo lampante dell'altro Agostino Santo Padre, Dottore, e Vescovo di Ippona, il quale nel l. 2. de serm. Domini in Monte scrive: *Deus semper paratus est dare suam lucem nobis*; e nel lib. 1. de Gent. cont. Manich. dice espressamente, che questa luce la dà Iddio effettivamente a tutti gli uomini: *Omnes homines possunt (servare præcepta) si velint, quia illud lumen illuminat omnem hominem venientem in hunc Mundum*. Come dunque ha coraggio di scrivere il Tamburini, che *nec enim gratia omnibus datur*, e che la medesima sia un *commentum Scholasticorum universæ antiquitati incognitum*, insegnandola espressamente S. Agostino nei citati testi, ed in molti altri, che si possono veder raccolti dall'Alticozio tom. 1. q. 3. de grat. suffic. art. IV.? E con S. Agostino l'insegnano eziandio molti altri antichissimi Padri, e tra gli altri l'autore antichissimo del libro: *De vocatione Gentium: Universitati hominum* (quod abunde probavimus) *ita multiplex, atque ineffabilis bonitas Dei consuluit semper, ut neque ulli pereuntium excaecatio suppetat de abnegato sibi lumine veritatis, neque cuiquam sit liberum de sua justitia gloriari*, de voc. Gent. c. 29.; e sentiamo per tutti *Paolo Orosio* discepolo famoso di S. Agostino, il

quale parla in termini concludenti da far ammutolire tutti i Giansenisti: *Mea semper hæc est fidelis atque indubitata sententia*, scrive nel suo Apologetico, *Deum adjutorium suum non solum in corpore, quod est Ecclesia, cui specialia ob credentium fidem gratiæ suæ dona largitur, verum etiam universis in hoc mundo gentibus propter longanimem sui, aeternamque clementiam subministrare, non ut tu asseris (Pelagi) cum discipulo tuo Caelestio.... in solo naturali bono, & libero arbitrio generaliter universis unam gratiam contributam, sed speciatim quotidie per tempora, per dies, per momenta, per atomos, & cunctis, & singulis ministrare.* E poco dopo: *Ex quo evidentissime declaratum est, nemini hominum deesse Dei adjutorium, præsertim cum & seductor adsistat, & insit infirmitas.* Qual Molinista, ricerca con ragione il citato Canon. *Mozzi*, si espresse mai sul presente argomento in termini sì efficaci? E se mai il nostro Tamburini fedelissimo in adottare tutte le arti degli Eretici in negare francamente tutto ciò, che non và a genio, negasse col Giansenio, e con i due Carmelitani *Wastel*, e *Lezana* Autori degli Annali del Carmelo, che l' Apologetico non sia parto genuino di *Paolo Orosio*, sappia il Leggitore, che i moderni Critici più accreditati sì Cattolici,

come Protestanti, ne hanno giudicato assai altrimente, e lo danno accertatamente per opera sua, come sono *Gio. Garnero* (diss. 6. de Script., adv. Pelag.), *Tillemont* (mem. pour servir a la Hist. Eccl. T. 13. art. 257. an. 415 pag. 674. Ven. 1732.) *Natal Alessandro* (Hist. Eccles. Sæculo IV.) *Fabrizio* (Bibliot. med., & inf. latin. T. 5. pag. 177. Patav. 1754) *Moreri* (Dict. Hist. T. 5. p. 623. Basil. 1732.) *Bayle* (Dict. Hist. T. 3. pag. 548. nota F.) *Cave* (Hist. Litt. Script. Eccl. Sæc. Nestor. an. 416.) *Vossio* (Hist. Pelag. l. 1. c. 17.) *Papebracchio* (Acta SS. T. 3. Mai. Præf. p. 21.) *Noris*, e molti altri, *così, che ora nessun erudito*, dice il dottissimo San Gallo (gesta dei Sommi Pontefici t. 4. p. 158.) *mette in dubbio l'adunanza Gerosolimitana, o l'apologia di Orosio*. Conclude il nostro Teologo, che supposto, che la grazia sufficiente „ reapse ad „ bonum non sufficit, sed requiritur alia gra„ tia, quæ cum non omnibus detur, integras „ relinquit propositas difficultates. Est igitur „ alia via ineunda, ut propositis argumentis „ occurratur „. E quale è mai la nuova strada, che egli batte? Altra non è, che quella di un Giansenista. Egli previene con calore i Leggitori, che d'uopo è ricordarsi, che l'uomo non si trova nello stato, in cui fu creato,

perare opere di vita eterna, non che la efficace ad alcuni, con cui effettivamente si opera il bene, sarà veramente *personarum acceptor*, e potrà con ragione colui, che non è stato chiamato, dolersi di Dio per non esser annoverato tra i chiamati; ma secondo S. Paolo: *In præsenti statu Deus non est acceptor personarum, sed suum lumen oriri facit super bonos, & malos*. E S. Agostino insegna espressamente, che Iddio chiama tutti, e nessuno viene dal suo lume escluso: *Ipse tamen sonat ubique, tangendo, modificando, inspirando. Videte quid egerit: Locutus est enim, et vocavit terram ... a solis ortu usque ad occasum nullas relinquens partes, quas non vocarit ..., qui terram vocavit, totam vocavit ...., qui terram vocavit, tantam vocavit, quantam fabbricavit*, in Psalm. 49. n. 13. Sulle quali parole così riflette il dottissimo Alticozio: *Ergo ex S. Augustino Deus ubique sonat, tangit, modificat, inspirat. Totam terram vocavit, totam vocavit, tantam vocavit, quantam fabricavit, nullas relinquens partes a solis ortu usque ad occasum, quas non vocaverit: ergo ex S. Augustino omnibus prorsus hominibus ratione utentibus gratiam sufficientem largitur Deus*. Oltrecchè lo stesso S. Dottore dice espressamente in più luoghi, che il Signore Iddio illumina anche gl' Infedeli, segnatamente in tract. 35. in

Joan. n. 4. scrive: *Ergo testimonium sibi perhibet lux: Sed quid agimus de Infidelibus? numquid & illis non est præsens? est præsens, & illis;* e nel libro de dono perseverantiæ c. 8. n. 2. *qui dat cordi humano cogitationes pias, per quas habent fidem.* Finalmente nel libro 4. *oper. imperf.* n. 129. *hominibus natura filiis iræ propterea dantur præcepta vivendi, quia datur ex gratia, ut qui jubet, juvet, ut sic mala non solum, quæ voluntati sunt addita, sed etiam, quæ sunt congenerata vincantur, quod enim hominibus impossibile est, Deo facile est.* Onde si deve concludere: dunque è falsissimo, che vi sia demerito nell' Uomo, perchè sia chiamato alla Fede; poichè se tal demerito vi fosse, resterebbero alcuni, o molti da una simil chiamata esclusi, tutti però vengono illuminati dal divin Sole per conoscere la verità, come in più luoghi asserisce S. Agostino: dunque è molto storta la nuova strada battuta dal Tamburini, con cui si gloria egli di combattere, e sconfiggere i supposti nemici della necessità della fede di Gesù Cristo.

Passa egli più oltre, ed inveisce con i soliti sarcasmi contro gli Apologisti della Religione, che sostengono la necessità della fede soltanto implicita, dicendo di essi, che „ Dum volunt „ unam plagam repellere, in graviorem incur-

„ runt..., quod sane vitium in pluribus Reli-
„ gionis nostræ Apologistis deprehendere licet;
„ ac præsertim in nuperrimo quem supra cita-
„ vi Nicolao Spedalierio, qui licet multa præ-
„ clare scribat, de his tamen argumentis, per-
„ tractans, ut adversarii sui objecta refellat, la-
„ xissimas quasque Theologorum opiniones am-
„ plectitur, ac ita prodit magis quam juvet, Ca-
„ tholicam causam, cum eam se aliter tueri
„ non posse commonstret, quam confugiendo
„ ad laxiores, & fictitias Theologorum hypothe-
„ ses, a quibus sanior Ecclesiæ pars semper ab-
„ horruerunt. Sunt enim singulæ Christianæ do-
„ ctrinæ veritates tuendæ, nec una deserenda,
„ ut alteram tuearis; hisce enim patronis non
„ indiget Ecclesia Dei„. Oh alterigia, e pre-
sunzione sempre singolare, ed ereditaria degli eterodossi nel promuovere, e spacciare la loro novità contro il sentimento comune de' Dottori Cattolici! La Chiesa certamente per durar ferma, e invariabile nella sua fede non ha bisogno di nessun Apologista; poichè la verità de' suoi dogmi è la parola di Gesù Cristo, ed è incontrastabile, *& portæ inferi non prævalebunt*. Non pertanto ella accetta, e gradisce le fatiche dei dotti suoi difensori, e fra questi sarà sempre annoverato con somma lode l'egregio Spedalieri: per l'opposto il nostro ardito, e te-

merario Censore è stato già scartato dalla Chiesa dal numero de' Maestri Ortodossi delle scienze sacre, essendo state giustamente proibite le di lui Opere: ed ecco provato con i fatti, che *hoc Magistro non indiget Ecclesia Dei*.

§. V.

Errori sulle regole per distinguere gli Eretici dai Cattolici.

Nei Cap. VII., e VIII. tratta il nostro Moralista delle cose, che debbono sapere i fedeli con necessità di precetto, siccome pure spiega l'indole della infedeltà, e della eresìa. Sulla prima parte accusa il Gesuita *Tommaso Tamburini* di aver sostenuta la proposizione dannata: *Satis est actum fidei semel in vita eligere*. Dobbiamo replicare: quantunque fosse vero, che egli l'avesse insegnata, allora sarebbe degno di particolare riprensione, se seguitato avesse d'insegnarla dopo la condanna, come seguita il nostro Teologo a difendere il Giansenismo, e Quesnellismo dopo tante solenni condanne. Oltrecchè anche in questa asserzione non si diparte dal suo solito costume di calunniare. Il P. Tommaso Tamburini soltanto insegnò, che in forza di alcun determinato precetto particolare non vi era obbligo di fare degli atti di Fede, dopo

d'aver creduto, e non negata la Fede, ma bensì *vi aliorum præceptorum* eravi un siffatto obbligo; di questo stesso sentimento furono Giovanni Sanchez, ed i due Domenicani Bannez, e Serra, benchè questi due dall'imparzialissimo nostro Tamburini siano passati in silenzio per la nota ragione, che non furono Molinisti. Lasciamo altre minuzie, e veniamo alle regole, che egli dà per annoverare giustamente tra gli Eretici uno Scrittore: regole tutte, come vedremo, tendenti a salvare il suo caro partito dalla giusta nota di eresìa. Dopo aver definita la eresìa per un errore volontario, e pertinace, si duole amaramente, che a nostri giorni venga dato con somma facilità, e impunità il nome di eretico a persone, che non lo meritano. La seconda regola è, che non debbano essere stimati eretici coloro, che negano una dottrina, ovvero alcuna proposizione: „ Quam plures ex „ una parte Catholici existimant definitam es„ se ab Ecclesia, & plures ex altera non minus „ Catholici inficiantur. Hoc enim argumento „ est, definitionem Ecclesiæ non constare, nec „ sufficienter propositam esse „. Questa regola in un Autor ortodosso, e su' di cui sentimenti non vi fosse motivo di sospettare, sarebbe suscettibile di una benigna interpretazione, vale a dire: allorchè sono divisi indubita-

tamente gli Autori Cattolici su qualche proposizione, se sia compresa, o nò in qualche decisione dogmatica; ma nel nostro Riformatore dell'etica Cristiana ella è troppo sospetta, e poco vi vuole per conoscerne tutta la reità. Egli pretende chiaramente con essa regola mettere a coperto della condanna della Chiesa il suo caro, e favorito Quesnello, e perciò ovunque si studia con gran disinvoltura di farlo comparire ortodosso, e con esso tutti i primi Luminarj della Setta, S. Cirano, Nicole, gli Arnaldi, i Pascal, i Duguet, i Gerberon, i Le-Gros, e cento, e cento altri seguaci in Francia, nei Paesi Bassi, e nella Italia della apostata Oratoriano. Ma egli non ignora, che la suddetta regola vien interpretata, o intesa cattolicamente in questa guisa: che se la proposizione è definita dalla Sede Apostolica, e particolarmente, se con essa si accordano molti Vescovi, nulla serve, come appunto accadde nella da lui tanto odiata bolla *Unigenitus*, che altri Vescovi sieno di contrario sentimento, poichè debbe prevalere infallibilmente il giudizio dei primi, imperocchè *ubi Petrus, ibi Ecclesia*, e come risponde S. Cipriano de unit. Eccl. c. 4. *Qui Cathedram Petri, super quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit? hostis est, malignus est, profanus est.*

La regola seconda però si può asserire assolutamente, che sia veramente destinata per salvare se, ed i partitanti dai fulmini del Vaticano. Dopo aver detto nella regola quarta, che colui senza dubbio deve esser stimato eretico, il quale ricusa di accettare una definizione della Chiesa, se prima non ne vien convinto con argomenti cavati o dalla ragione, o dalla rivelazione, stabilisce la quinta nei seguenti termini: „ Caeterum hoc verum est, ubi „ Ecclesiae definitio perspicua sit, ac sufficien- „ ter proposita. Nam qui dubitat an aliquod „ decretum, vel Bulla haberi debeat pro Ec- „ clesiae definitione, an in illa agnoscendum „ sit universalis Ecclesiae judicium, licet eidem „ repugnet, peccare aliquando potest, sed hæ- „ reticus dicendus non est. Nec enim respuit „ judicium Ecclesiæ, sed hujus auctoritatem a- „ gnoscens, eidemque se se submittere paratus, „ ideo renuit decretum admittere, quia illud „ non putat esse universalis Ecclesiæ judicium; „ qua in re quidem errare poterit, nec excu- „ sabitur a peccato, si adversus illud steterit „ minori, quam par est reverentia, vel cum „ fidelium scandalo, vel absque necessitate tur- „ bas, ac tumultus concitaverit; sed cum ab- „ sit a pertinacia, haeresis notam nequaquam „ incurrit „ num. XCI. pag. 209. c. VIII. Que-

sta stessa regola molto più diffusamente, e più ampliata fu inserita con grande artifizio dal nostro Teologo nel suo Sinodo di Pistoja §. XII. sess. 3., siccome pure nella prima Pastorale apologetica del docilissimo Monsig. Ricci a tutti i consigli del Tamburini del dì 5. Ottobre 1787. sulla proibizione fattasi dalla Sede Apostolica del Giansenistico Catechismo del *Gourlin*, ed a cui diède una concludentissima risposta il chiarissimo *Marchetti*. risposta, che mise in tortura il cervello analitico del nostro Teologo. La medesima regola si legge in altre opere del Tamburini, massime nell'Analisi del libro delle Prescrizioni di Tertulliano §. 44. pag. 76., ove scrive parlando espressamente della Bolla *Unigenitus:* „ Il costante, e „ sempre vivo contrasto fatto in questo seco„ lo alla Bolla *Unigenitus* ha dimostrato, che „ in questa Bolla non si riconosce la voce „ della Chiesa di Dio„. Contro un sì falso, scandaloso, ed erroneo raziocinio degno soltanto di un difensore, e apologista pubblico degli Appellanti, eccone uno vero, e cattolico abbracciato da tutti i figlj ubbidienti della Chiesa Cattolica Romana: il costante, e vivo impegno mostrato in questo Secolo da tutti i Sommi Pontefici Successori di Clemente XI. sino al felicemente regnante PIO VII. in rico-

noscere, e dichiarare la Bolla *Unigenitus* per un giudizio dogmatico e irrefragabile, e la costante, e fedele adesione di tutti i Vescovi dell'orbe Cattolico alla stessa Bolla, dimostra a chiare note, che in questa Bolla vi si riconosce visibilmente la voce della Chiesa di Dio. Ma nella regola havvi da notare un'altro errore, che egli sulle traccie degli Eretici vuole a tutti i patti introdurre per regola della propria credenza, cioè lo spirito privato; imperocchè egli lascia liberamente al giudizio di qualunque particolare il riconoscere, se veramente sia, o no dogmatica una Bolla: „ Hæ„ reticus enim dicendus non est: nec enim „ respuit judicium Ecclesiæ, sed hujus auctо„ ritatem agnoscens, eidemque se se submitte„ re paratus, ideo renuit decretum admittere, „ quia illud non putat esse universalis Eccle„ siæ judicium „. Posto questo principio, l'obbligo di assoggettarsi ad una Bolla si fa dipendere, non dalla accettazione della Chiesa, ma dal giudizio di qualunque particolare, e fino di una donnicciola, a cui sembri di non riconoscervi la voce della Chiesa di Dio: onde nulla servirà il giudizio de' sommi Pontefici, nulla quello di tutti i Vescovi, nulla pure quello degli stessi Concilj, imperocchè secondo la regola data sempre resterà in

balìa di ognuno l'assoggettarsi o nò coll'asserire, che esso non vi riconosce la voce della Chiesa di Dio; e come riflette acconciamente il dottissimo *Marchetti* nella citata risposta: *Annotazioni Pacifiche contro la Lettera Pastorale del Vescovo di Pistoja dei 5 Ottobre 1787. Per torre dalle mani dei fedeli di G. C. libri impuri, osceni, eretici, empj, superstiziosi &c. autorità non conta: bisogna dimostrare la dottrina cattiva, addurre ragioni, e prove, e lasciar fare a Dio... Dunque i 318. Padri di Nicea ebbero torto a condannare a colpi di autorità la Talìa di Ario: dovevano farne una bella confutazione, farla tale, che tutte le teste possibili la riconoscessero per vera dimostrazione, e passar oltre. Si portò male l'Ecumenico V., e dovea dimostrar cattiva la dottrina dei tre Capitoli, non condannargli. Pessimamente si condusse San Gelasio vietando tanti libri nel Concilio Romano in cambio di addurne ragioni, e prove. E per non iscorrere tutta la storia, operò a traverso l'ultimo general Concilio di Trento, il quale in vece di scegliere dei Padri per la estirpazione dei rei libri, e poi rimettere tutto al Papa, acciò lo terminasse colla sua autorità, dovea eleggere un migliajo di disputatori agguerriti, e mandargli in giro per il Mondo ad azzuffarsi con tutti i capi vuoti per dimostrarne di tutti ad u-*

no ad uno la dottrina cattiva. Diffatti ecco, che per mancanza di tali Disputatori agguerriti, i quali si azzuffassero con i Venerandi PP. del Santissimo Concilio di Pistoja in favore della Bolla *Unigenitus*, e ne facessero vedere la infallibilità; prevalendosi quei Santi Padri della regola V. del Tamburini, e rivestiti del Carattere di nuovi Giudici della Fede loro compartito dal Papa Pistojese, decretarono per nulla la Bolla *Unigenitus*, perchè in essa *si esige credenza di dottrine, che non si sa cosa sieno, o condanna errori, che non si conoscono ancora, o esige credenza limitata, rispettiva, indeterminata*; onde lungi dal riconoscere in essa Bolla la voce della Chiesa di Dio, vi incontrarono quella della empietà, dell' errore, e della irreligione, dichiarando il libro del Quesnello ivi condannato, per un libro *aureo* di dottrina sana, pura, santa, e ortodossa; libro da esser messo nelle mani dei Parrochi, come libro dottrinale da esser consultato nei dubbj sulla Morale, e sulla Religione. Ed ecco gettata a terra in un soffio dai sedicenti Santi PP. di Pistoja la somma autorità di tanti Papi succeduti a Clemente XI; quella di tutti i Vescovi dispersi acconsenzienti, e accettanti essa Bolla; quella di tutte le Università Cattoliche; quella dei 40. Vescovi della Francia, i

quali radunatisi nell'anno 1714. l'accettarono, ed in una Pastorale comune a tutti pubblicarono l'accettazione, e sommissione alla medesima; quella finalmente dei due Concilj Provinciali di Embrun, e di Fermo, e sopra tutti quella del Romano del 1725., che la dichiarò *Regola di fede*. Ed ecco finalmente in questa guisa salvi tutti gli Eretici; imperocchè da per se stessi possono costituirsi giudici in causa propria, ed assolvere senza esitazione se stessi, e questa si è la conclusione della dottrina, che ne cavano i Venerandi Padri del Concilio Pistojese, cioè, che *i Fedeli abbiano diritto di chiedere la spiegazione, e finchè non sia data precisamente, non debbono detetterminarsi in nessuna maniera per decisioni così irregolari*. E veggiamo già per isperienza, che boriosi, e insuperbiti di questo diritto non pochi allievi del Tamburini danno prove di non voler determinarsi in nessuna maniera ad ubbidire alle decisioni Pontificie: cresce questo spirito di disubbidienza, e di ribellione alla Chiesa in vista dell'esempio reale, che ha dato loro lo stesso Tamburini nella pubblicazione dell'Opera: *Cosa è l'Appellante?* e nell'altra: *Continuazione dell'Appellante;* nelle quali porta molt'oltre la sua presunzione; imperocchè non solo nega l'ubbidienza alla Bolla *U-*

nigenitus, ma dà per lecito l'appellarsene, e tesse perfino l'apologìa degli Appellanti.

Ma ecco il nostro Legislatore in un imbarazzo non indifferente, che contro di lui risulta dalla stessa sua dottrina della regola 5.: Questa condanna indubitatamente e lui, ed il Sinodo Pistojese; eccoci alla prova: Non può a meno, che a chiunque nel leggere questa 5. regola non vengano in capo due riflessioni. La prima, che che sia della taccia di un vero Eretico, che incorra il Tamburini nel rigettare la Bolla *Unigenitus*, si può egli scusar da peccato? Rispondo secondo la sua regola: No. Poichè egli risolve, che se uno resiste ad una simil Bolla „ peccare aliquando „ potest... qua in re errare quidem poterit, „ nec excusabitur a peccato, si adversus il„ lam steterit minori, quam par est reveren„ tia, vel cum Fidelium scandalo, vel absque „ necessitate turbas, ac tumultus concitaverit „. Ma il Sinodo di Pistoja con accettare impunemente, e solennemente l'Opera del Quesnello, ed il nostro Teologo colla pubblicazione delle suddette sue Opere, hanno invero scandalizzato i Fedeli, seminando dappertutto colle novità introdotte dissensioni, e discordie nella Chiesa, come troppo ne fanno testimonianza tante città dell'Italia, che provano gli amari

effetti di sì ree dottrine: dunque tanto il Tamburini, come i PP. del Sinodo con il suo Capo, e Presidente *non excusantur à peccato*; poichè oltre del non portare verun rispetto alla Bolla, la calpestano pubblicamente, e fino ardiscono di dire, che Cristo è stato anatematizato in essa, come si legge con orrore nell' empio libro: *Gesù Cristo sotto l'anatema*: dunque essi hanno peccato gravemente, e seguitando nella loro pertinacia, cresce sempre più il loro peccato. E monta ben poco la falsa scusa, che *cum absit pertinacia, hæresis notam nequaquam incurrit*. Anzicchè *adest pertinacia*, e fa mestieri acciecarsi per non veder la pertinacia, non solo in non voler sottomettersi alla decisione della Chiesa dopo tante Bolle, e tante scomuniche; ma cresce molto più nell' innalzare un Tribunale contro di essa, canonizzando la stessa Opera condannata ad onta del giudizio della Chiesa. *O quanto scotta*, esclama con ragione l' Ab. Rasier nell' Anal. del Concilio di Pistoja p. 1. §. 3. sess. 3. pag. 167., *e bruccia ai Sigg. Giansenisti la sacrosanta Costituzione* Unigenitus, *con cui Clemente XI. proscrisse solennemente tutta la loro empia scelleratissima dottrina raccolta nelle Riflessioni Morali di Quesnello! Ma Signori miei, volere o non volere: ad uno di questi due partiti bisogna assolutamente*,

e indispensabilmente appigliarsi; o accettare la Bolla, o negare apertamente la Religione, o credere a Clemente, o non credere al Vangelo; o esser Cattolici, o dichiararsi senza tanti raggiri Refrattarj, Ribelli, Apostati, Scismatici.

Da questa riflessione nasce la seconda. Supposto, che il Tamburini pecchi co' suoi aderenti nel fatto della Bolla *Unigenitus*, resta forse egli escluso dalla comunione della Chiesa Cattolica! Rispondo, sì certamente secondo la sua dottrina. I soli giusti forman la Chiesa di Dio. Si ricordino delle tante proposizioni di Quesnello, e specialmente della 77. fra le dannate: *Qui non ducit vitam dignam filio Dei, & membro Christi, cessat interius habere Deum pro Patre, & Christum pro capite*. Dunque essi sono esclusi dalla Chiesa; ed il peggio si è, che ne sono esclusi, e condannati dal loro Patriarca Quesnello. Poveri PP. di Pistoja, in che imbarazzo non vi ha messo il vostro Promotore! Condannati non che dalla Chiesa Cattolica Romana, ma fino eziandio dallo stesso P. Quesnello, al cui culto, e adorazione vi siete sacrificati ignorantemente, e troppo stoltamente. Finalmente conclude il nostro Moralista il suo Cap. VIII. esortando con molto impegno a non far abuso del nome di Eretico, compartendolo di leggieri a Scrittori Cattolici: „ Quod haere-

„ sis crimen, scrive, in rebus etiam levissimis „ solet impingi „: il qual vizio, dice, è andato sempre crescendo nella Chiesa in tal maniera: „ Ut nunc demum quidquid dicas, vel „ scribas, vix haeresis notam effugere valeas „. E' noto l'adagio, che chi si risente senza esser in particolare chiamato, troppo mostra di esser colpevole. Ciò non ostante io riconosco per giusto, e conforme alla carità questo avviso; e solamente prego il Sig. Tamburini a volersene ricordare, quando s'incontra a far parola de' Casisti, Molinisti, Probabilisti, e de' due famosi Scrittori *Arduino*, e *Berruyer* per esser coerente alla sua regola 5. di dover mostrare prima la loro pertinacia, affine di poter annoverargli tra gli Eretici, come egli di fatti gli annovera non di rado nelle sue Opere, anzichè li suppone tali. Egli è certo, che dalla Chiesa non sono stati condannati nè i Molinisti, nè i Casisti, nè i Probabilisti, nè *Arduino*, nè *Berruyer*, come Eretici; sono state bensì proscritte alcune opere, e opinioni del *Berruyer*, ma questi ben lungi dal mostrarsi pertinace, si assoggettò pienamente, e di cuore alla proibizione della sua opera *La storia del popolo di Dio;* ed egli fino dal giorno 21. di Dicembre 1753. rimise sulle mani dell' Arcivescovo di Parigi una protesta di sincerissima

ubbidienza a qualunque proibizione della sua opera. Che esempio così illustre (*) di umil-

(*) Stimo bene di inserire una nota, che si legge nel libro: *Il falso Discepolo di S. Agostino, e di S. Tommaso* a p. 40. e che può servir ad illuminare i Leggitori sulle taccie, che vengono a larga mano date di Eretico dal nostro Tamburini non solo al Berruyer, ma ancora ai Gesuiti, come sostenitori dei di lui sentimenti. Eccola: Diasi luogo alla verità. La Storia del popolo di Dio tanto quella del Vecchio Testamento, come quella del Nuovo uscì di nascosto non solo senza l'approvazione de' Superiori della Compagnia, ma contra lor voglia. Quindi per ciò specialmente, che riguarda la seconda parte del nuovo Testamento: I. Ai 22. Ottobre 1753. pubblicarono una solenne dichiarazione che la Compagnia la disapprovava altamente, nè riconoscevala per sua. II. Quando Mons. Arciv. di Parigi la condanno con suo Mandam. del dì 13. Dic. 1753. fecero, che l'autore rimettesse in mano di quel zelantissimo Prelato una protesta di sincerissima sommissione, come prontissimamente fece in data dei 21. di quello stesso Mese. III. Volendo i Superiori di Parigi dare al medesimo Arcivescovo un pubblico, ed autentico testimonio della loro ubbidienza, incaricarono i PP. di Trevoux, perchè nelle loro *Memorie* a nome loro dichiarassero (e lo dichiararono nelle Memorie di Genn. 1754. art. 8. p. 166.) I. Che erano interamente sottomessi al suo Mandamento: II., che presistevano nella loro dichiarazione dei 22. Ottobre 1753. III., che avevano con soddisfazione veduto il P. Berruyer abbandonar totalmente il suo libro al giudizio dei Vescovi del Regno, come aveva fatto nell'accennata protesta, il tenore di cui leggesi nelle citate Memor. p. 167. Di più il P. Lor. *Ricci* Gener. fece poi insinuare al P. Zaccaria, che avrebbe avuto piacere, se egli ne' suoi *Annali Letterarj d' Italia* perpetuasse a nome di lui, e della Società la dichiarazione, che la Compagnia non avea nell' opera

tà cristiana in uno Scrittore di ingegno, e di perspicacia quale fu certamente il *Berruyer*! Ma

---

del Berruyer avuta alcuna parte; nè la riconosceva per sua; ed il P. Zaccaria lo fece anche più volontieri nel 1762. nel 2. Vol. degli Annali pag. 408. e seguen. ediz. Ven. Dopo ciò veggasi se possa apparir credibile, che i Gesuiti qui additati dall'Anonimo sotto il nome di Molinisti, e specialmente i Superiori dell'Ordine non si sottomettessero pienamente ai Brevi, coi quali Bened. XIV., e Clemente XIII. proscrissero quell'opera infelice. Prendasi pure per sentimento di tutta la Compagnia allor esistente quello del rinomatissimo P. Bertier, e degli altri Giornalisti di Trevoux nelle osservazioni, che nelle loro memorie di Dic. 1762 ar. 168. pag. 3000. fino a 3037. inserirono sui sistemi del P. Berruyer, e del P. Arduino. *Nous n' avons pas besoin* (dicono quei dottissimi Giornalisti) *de prouver au Public, que nous avons pleinement acquiescè a ces jugemens . . . . . au surplus & par abondance de droit, nous dèclarons hautement, que ces censures nous ont paru aussi judicieuses qu' elles èroient respectables, & qu' il n' est sorti de notre bouche que des applaudissemens sur ce qui les concerne*. Anche i Gesuiti particolari si unirono a' loro superiori per combattere il Berruyer. Il P. Tournemine fu uno de' suoi più vivi impugnatori. Il P. Balthus uno dei più dotti Gesuiti di questo Secolo, fu anche dei più impegnati ad impedire il progresso della dottrina di quello storico sul doppio senso di tutte le profezie, l'uno proprio dell'antico testamento, l'altro relativo a G. C., e alla sua Chiesa. Basta vedere la difesa, che nel 1737. pubblicò in 3. vol. in 12. delle *Profezie della Religion Cristiana*, dove combattendo i tipi di Grozio, pretese (senza nominare nè Arduino, nè Berruyer) di attaccare la dottrina dei due sensi letterali applicabili a tutte generalmente le Profezie. E' vero che gli amici del Berruyer andavan dicendo, che egli neppur toccò questo sistema. Ma il Balthus con-

per l'opposto chiunque potrà dare al Tamburini la giusta taccia di eretico, a cui troppo conviene la accusa di pertinace, veggendo, che ancor s'ostina nell'insegnare l'errore, dopo esserne stato sì pubblicamente convinto da

---

trappose a questo vanto nelle memorie di Trevoux una lettera, con cui dimostrava l'intima conformita della dottrina Berruyerana coi sentimenti di Grozio. Questo pel Vecchio Testamento, Pel nuovo dovrebbero bastare le accennate osservazioni, e ciò, che negli Annali Ziccariani al cit. Vol. 2. p. 406. e seq. si legge. Ma anche ultimamente il P. Griffet nel libro intitolato: *L'insuffisance de la Religion naturelle* al c. 10. del T. 2. ha con forza impugnato il suo Confratello Berruyer. Dalle Cattedre, dai Pulpiti stessi si è da Gesuiti scritto, e declamato contro di lui. Che aveano essi a far di più per non esser dichiarati Berruyerani? Eppure vogliano, o non vogliano sono partigiani di Berruyer, e formano la nuova Setta Berruyerana, che il Traduttore Italiano del Dizion. Francese delle Eresie ha saputo aggiungere maestevolmente alle Sette Ereticali, delle quali solo il giudizioso Autore Sig. Pluquet avea trattato. Così è. Il Giansenismo è un puro fantoccio, ma il Berruyerismo è una real Setta dominante: *Quis tam ferreus, ut teneat se?* Ma di Berruyer non più. Checchè sia di lui, e dei pretesi suoi partigiani; io vorrei nei Signori Antimolinisti un pò di coerenza, e di buona fede. Lo stesso Pontefice, che ha proscritto il Berruyer ha proscritto per ugual modo il Mesengui. Come dunque chi in virtù della condanna Pontificia ci dà il Berruyer per un corruttore del Dogma, e della Morale, al tempo stesso ci propone il Mesengui per uno dei Maestri più sani, e più sicuri per il Dogma, e la Morale? Al Pontefice debbesi forse ubbidienza, e fede allora solamente, quando proscrive qualche patto di Scrittor Molinista?

tanti impugnatori de' suoi pestilenti scritti, e che in vece di ritrattare le dottrine sue condannate dalla Sede Apostolica, sempreppiù si ostina nelle medesime, e le ratifica colle opere posteriori, che giornalmente produce. E perchè non imitare l'esempio del Berruyer affinchè *illum tamquam hæreticum in Inferna non detrudamus?*

§. VI.

Errori sulla Virtù della Speranza.

Tre capitoli impiega il nostro Moralista nell' esposizione della virtù della Speranza, e sono il IX., X., XI., in cui parla dell' indole, o sia della natura: della necessità di essa, della natura dell' amor in essa incluso, e dei vizj contrarj alla speranza. Or la speranza, secondo la di lui dottrina non si distingue dalla Fede, e dalla Carità; poichè, come è stato detto della Fede, è la stessa virtù della Carità, dicendo espressamente, che nasce dalla Carità, e che altro non è, che l'amor di Dio, che lo riguarda come un bene sommo futuro; anzi aggiunge, che non è un amor necessario, ma un amor gratuito: „ purus, & castus (scrive n. CVIII. p. 226.) „ charitatis amor appetit, desiderat, delectatur, „ & fruitur. Utraque est unius amoris affectio,

„ vel potius unus, & idem amor, qui duos „ respectus includit, ac radix, ex qua germi- „ nant tres virtutes Theologicæ; & est vincu- „ lum, quo inter se connectuntur inseparabi- „ liter actus illarum virtutum „. Salta agli occhj l'incoerenza, anzi l'errore nelle suddette espressioni: dunque, chiunque inferirà, se inseparabilmente sono tra di loro connesse le tre virtù Teologiche, sarà senz'altro falsa la dottrina del Tridentino: *Fidem, & spem etiam in peccatoribus remanere*. Egli però incoerente sempre a se stesso, confessa bensì nel n. CXII. esser vero ciò, che insegna il Tridentino, e non ostante una tal confessione non muta perciò di sentimento, ma torna da capo ad inculcare le stesse dottrine, come se non fossero contrarie al Concilio; siccome pure sul fine conviene, e si accorda cogli Scolastici, che la speranza si chiami un amore di concupiscenza, ciò, che prima avea negato. Troppo si avvera quanto al principio della nostra Opera abbiamo avvertito, che l'Etica di Pietro Tamburini è un vero tessuto di contraddizioni, che accoppia in se il *sì*, ed il *nò* su uno stesso argomento: invano si cerca in essa la chiarezza, l'ordine, e la esattezza; spicca bensì l'artifizio, e l'impegno di cogliere con equivoci nella rete Giansenistica gli incauti,

che dovrebbero essere molto goffi, per non accorgersi delle frequenti contraddizioni. Nei tre Capitoli sulla speranza, che abbiamo sotto l'occhio, sono molte le espressioni equivoche gettate, come si suol dire all'incerto, ma tutte ben acconcie ai segreti disegni dell'autore. Eccone qualcheduna, che soltanto accenno: Nel n. IC. addita il suo sentimento, che Cristo sia morto soltanto per gli Eletti: „ Quem quidem, „ scrive, non solum credere debes pro electis „ omnibus mortuum esse, sed in eum inspi- „ cere, ac si pro te solum speciatim mortuus „ esset „. Proposizione questa si è ben equivoca, se difatti sia morto, o no per tutti gli uomini. Similmente nel num. CXVI. scrive supponendo, come un principio indubitato, che „ au- „ xilia gratiæ solis Ecclesiæ Catholicæ filiis sunt „ concessa „; e questo errore Quesnelliano contenuto nella propos. 29. *Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia* egli lo suppone discorrendo degli Infedeli, e degli Eretici, la cui speranza dice „ non est nisi naturalis, ac vanus af- „ fectus, quo nituntur in Beatitudinem, quam „ sibi confingunt, vel ibi felicitatem collocan- „ tes, ubi non est, vel eam separantes a le- „ gitima ratione spei per Jesum Christum me- „ diatorem, vel eam demum non quærentes „ per media a Deo ordinata, quæ sunt au-

„ xilia gratiæ solis Ecclesiæ filiis concessa „. Chi non vede qui troppo chiaro l'erroneo sentimento contro il testimonio di S. Giovanni, che Iddio illumina ogni Uomo, che viene in questo Mondo? Sentimento temerario contro quello di tutti i Dottori, e persuasione comune dei Fedeli, e da cui s'inferisce, che essendo i Gentili e gli Ebrei privi d'ogni grazia, peccan in tutto ciò, che essi fanno, e che Gesù Cristo è morto per gli eletti soli, non dando la grazia, fuorchè al fortunato numero dei Predestinati: poichè questa è la Chiesa dei Giansenisti.

Parimente nel n. CXXI. insegna con grande artifizio più proposizioni di Quesnello sulla onnipotenza della grazia, distruggendo la cooperazione dell'Uomo, sebbene i termini, con cui spiegasi sieno al solito equivoci, ma nella penna del nostro Novatore *Latet anguis*. „ Hinc merito, scrive, pro hujus fundamento „ statuunt illud principium, quod est veluti „ cardo universæ doctrinæ de gratia, totum „ scilicet Deo dandum esse, cum nihil nostrum „ sit; omnem nempe motum bonæ voluntatis „ ab ejus initio usque ad consumationem a „ Deo proficisci, ideoque totum ab ipso ex- „ pectari oportere. Si quis aliquid Deo subtra- „ hit, si quidpiam, vel minimum sibi vindi-

„ cat, jam in se ipso confidere, ac ideo præ-
„ sumere dicitur„. In vista di tali espressioni, che cosa resta da fare al libero arbitrio? Per l'opposto si faccia il confronto di esse espressioni con alcune delle prime proposizioni proscritte dalla Bolla *Unigenitus*, e se ne troverà facilmente la somiglianza.

Non pertanto nei due num. seguenti CXXII. e CXXIII. egli secondo il suo solito fa una piccola ritirata dicendo: „ Illud demum observo, „ nec omnem præsumptionem excludere penitus „ spem Christianam, admitti tamen oportere præ-„ sumptionem aliquam, quæ spem penitus de-„ struat, qua quis præsumat peccatorum veni-„ am, ac salutem consequi, vel solis propriis „ viribus, vel sola Dei misericordia absque o-„ peribus bonis„. Ecco in sembianze Cattoliche colui, che poche righe innanzi era un pretto Quesnellista; muta linguaggio colla stessa facilità, che muta vestiario. D'uopo è tralasciare per amor di brevità infinite altre proposizioni equivoche, ma sempre analoghe alla dottrina erronea del Partito, che con tanto ardore ha abbracciato, e passiamo alla carità, ove ci si aprirà un vastissimo campo troppo fecondo di errori notabili, e che a disinganno della tradita gioventù Ecclesiastica mi accingo a smascherare, e a presentare nel vero loro aspetto.

§. VII.

Errori sull' indole della Carità Teologica.

Entriamo ad esaminare la questione tanto favorita del Partito, vale a dire della carità, in cui pare, che il nostro Professore dovesse farsi un pregio d' illuminare i suoi allievi, acciò istruiti d'una giusta nozione loro presentata, s'impegnassero a farla conoscere agli altri, ma io non so quanto paghi possano restare della esposizione, che ne tesse in sei capitoli, in cui comprende tutta la dottrina su questa materia: Io però fino dal principio debbo confessare, che avendoli letti, e riletti non sono giunto a penetrare i veri suoi sentimenti su un punto di tanto rilievo, il quale sebbene alquanto difficile, e intralciato, non pertanto sotto la penna dei Moralisti Cattolici comparisce intelligibile, e alla portata degli ingegni ancor mediocri. Ma come mai penetrare le dottrine di uno Scrittore fallace, furbo, incoerente, e che sviato dalla strada della verità inciampa dappertutto, ed il di cui disegno altro non è, che di sostenere con scaltrezza le opinioni, o dottrine dannate dalla Chiesa Cattolica? Tale si è certamente il nostro Moralista, come a chiare note lo abbiamo rilevato tante volte in questa nostra Opera, e chiunque sia animato

dallo spirito del Vangelo facilmente lo rileverà; ma il di lui reo disegno spicca massimamente nella presente questione, in cui in fino dal principio suppone, e presenta ai suoi allievi, come principio indubitabile, un errore più volte dalla Chiesa condannato: „ Nam duo tan- „ tum, scrive nel num. CXXIV. cap. XII. pag. „ 240. sunt amores, ex quibus procedunt om- „ nes voluntates, amor scilicet mundi, & a- „ mor Dei. Primus dicitur cupiditas, alter di- „ citur charitas. Alterius generis amor, qui „ medium locum tenet inter cupiditatem, & „ charitatem ignotus Patribus fuit, & contra „ omnem rationem intruditur „. Così lo risolve l'infallibile, e sublime oracolo della Setta moderna Quesnellistica dal Tripode Ticinense contro Gregorio XIII., che condannò la proposizione 38. di Bajo: *Omnis amor creaturæ rationalis, aut vitiosa est cupiditas, qua mundus diligitur, quæ à Joanne prohibetur, aut laudabilis illa charitas, qua per Spiritum Sanctum in corde diffusa Deus amatur*, contro Alessandro VIII., che proscrisse l'altra proposizione, che è la settima: *Omnis humana actio deliberata est Dei dilectio, vel Mundi; si Dei, Charitas Patris est, si Mundi, concupiscentia carnis, hoc est mala est*, e contro Clemente XI., che fulminò la 44. di Quesnello: *Non sunt, nisi duo amores, unde*

volitiones, & actiones omnes nostræ nascuntur: amor Dei, qui omnia agit propter Deum, quemque Deus remuneratur, & amor, quo nos ipsos, ac Mundum diligimus, qui quod ad Deum referendum est, non refert, & propter hoc ipsum fit malus. Nelle quali tre proscritte proposizioni, chi non vede la dottrina del nostro Maestro di Morale? E quantunque la parola *cupiditas* non aggiungendo egli *vitiosa*, in un altro Autor Ortodosso si potrebbe interpretare benignamente; nel nostro Teologo non ha luogo a veruna interpretazione: noi dobbiamo giudicarlo a norma de' suoi principj, e de' suoi insegnamenti. Per amor del Mondo egli intende una azione peccaminosa, la quale non si riferisce a Dio, e che non ha Iddio per ultimo suo fine, e qualunque azione, secondo i suoi principj stabiliti nel I., e II. Cap. del Libro Primo, che non ha Dio per fine, *deficit a fine*, e allontanandosi dal fine, pecca. Oltrecchè egli definisce il peccato nel capo 2. n. XXI. pag. 106. *peccatum est motus ille voluntatis, quo contra naturalem ordinem ab eo, quod summe est, ad id, quod minus est, deficitur*, e l'amor del Mondo è quello, con cui l'animo dalle cose somme si converte alle cose inferiori, e con questa conversione *deficit a fine*; dunque l'amor del Mondo è un' amor peccaminoso. Oltrecchè, ogni cupidità

è viziosa secondo i suoi principj; poichè ove regna la cupidità, come egli asserisce più volte, non domina la carità, vale a dire, che quando non regna nel cuore dell'Uomo la carità, regna senz'altro il peccato. Quindi s'egli tralascia in questo luogo il termine *viziosa*; questo si è uno de' suoi soliti artifizj per mettersi a coperto in qualche maniera di non incorrere nella condanna delle citate proposizioni; ma affinchè si vegga chiaramente, come egli non intende altra cupidità, che la viziosa, nello stesso capo tre pagine dopo, cioè nel n. cxxx. pag. 243. così scrive: „Nec enim „ justi esse possumus quamdiu dominatur ter„ rena cupiditas, nec amor Dei contrariam su„ perat concupiscentiam„. Onde è la stessa cosa per lui, come si vede, la cupidità, che la concupiscenza, e di quest'ultima afferma egli più volte, come massimamente abbiamo dimostrato nell'impugnazione del Trattato *de justitia Christiana*, che è peccato, perchè è un vero mal morale, che proviene dalla corruzione della natura indipendentemente dalla libertà umana. Dunque dicendo egli, che non vi sono altro che due amori, uno del Mondo, l'altro di Dio, e che il primo si chiama cupidità, incorre nella condanna massime della proposiz. 7. di Alesa. VIII. *Omnis humana*

actio deliberata est Dei dilectio, vel mundi, si Dei, charitas Patris est, si Mundi concupiscentia carnis, hoc est, mala est; molto più nella 38. di Bajo: *Omnis amor creaturæ rationalis, aut vitiosa est cupiditas, qua mundus diligitur, quæ a Joanne prohibetur, aut laudabilis illa charitas, qua per Spiritum Sanctum in corde diffusa Deus amatur.* Or da un Maestro Pubblico, che incomincia a spiegare una quistione con fondamenti sì rovinosi, che cosa mai possiamo prometterci? Chi è quello, che non si metterà in guardia, temendo prudentemente da tutte le lezioni sue, detti, ed istruzioni? Ma perchè egli fa più conto dell'autorità di S. Agostino, abbenchè sia dubbia, e soggetta a varie interpetazioni, che di qualunque decisione Pontificia, io non trovo altro ripiego più sicuro per farlo (se fia possibile) tacere, che appigliarmi a quello da me altre volte adoprato di opporgli lo stesso *S. Agostino*. Ecco quanto scrive il S. Dottore serm. 349. c. 2. n. 2. *Licita est humana charitas, qua uxor diligitur... licitam ergo charitatem habete, humana est, sed ut dixi licita est. Non solum autem ita licita est, ut concedatur; sed ita licita est, ut si defuerit, reprehendatur. Liceat vobis humana charitate diligere conjuges, diligere filios, diligere amicos vestros, diligere cives vestros. O-*

mnia enim ista nomina habent necessitudinis vinculum, & gluten quodammodo charitatis; sed videtis & istam charitatem esse posse, & impiorum idest Paganorum, Judaeorum, Hæreticorum. Quis enim eorum non amat uxorem, filios. fratres, vicinos, affines, amicos? Hæc ergo humana est. In vista di una testimonianza così lampante resta distrutta, e annichilata l'asserzione del Tamburini, e qualunque Logichetto inferirà contro di lui, che ingiustamente restringe egli l'amore a quello della carità, e della cupidità, essendo evidente, che vi è un altro amor medio noto a S. Agostino, quale si è quello della Moglie, degli Amici, dei Figli, e dei Parenti, amor naturale, e umano, il quale *non contra omnem rationem intruditur*.

Passiamo più oltre, e seguitiamo il nostro Scrittore nella sua spiegazione. Replica nel num. immediato CXXV. della stessa pag. 240 il medesimo sentimento, che la carità sia una stessa cosa colla fede, e colla speranza, come ha asserito nei Capitoli antecedenti, discorrendo delle suddette due virtù Teologiche, e la distingue soltanto secondo i diversi rapporti, o relazioni, e adopra quasi gli stessi termini, che sopra: onde non occorre di bel nuovo impugnarlo.

Vediamo ora la definizione, che egli dà

della carità; „ Charitas, dice, generatim sum-
„ pta, est amor Dei propter se, qua Deus di-
„ ligitur, ut Deus, est, secundum se quod
„ est Deus„, colle quali espressioni secondo il linguaggio Teologico vien inteso l'amore di benevolenza, poichè colui, che ama Iddio *propter se*, lo ama per la sua bontà, per la sua onnipotenza, in somma per la sua essenza Divina, *ut Deus est*; onde ne risulta un amor perfetto, che giustifica l'amante, il quale amando in questa guisa Iddio, lo ama davvero *super omnia*. Non pertanto il nostro Moralista lo trova, e lo vuole assolutamente distinto dall'amor di Dio *super omnia*: „ Aliud
„ est, scrive, diligere Deum propter se, aliud
„ eum diligere super omnia: utraque dilectio
„ charitas est, nam idem objectum, eadem
„ ratio formalis occurrit, quæ unam speciem
„ amoris constituunt, sola diversitas est ra-
„ tione habita graduum, sive intensionis a-
„ moris „. Siccome per intendere la dottrina Morale del nostro Professore vi vogliono nuovi principj diversi affatto da quelli del Vangelo, così del pari per comprendere i raziocinj dello stesso, si richiedono altri principj di una nuova Logica, e non bastano quelli, che sono comuni a tutti gli uomini di senno, e che adottati vengono in tutte le scuole, af-

fine di essere intesi da tutti. Chi mai intenderà questa diversità di gradi fra amore, ed amore? Amendue si suppongono soprannaturali nell'obbjetto, nel principio, e nel motivo; amendue sono della stessa specie; e non pertanto si vuole, che l'uno preferisca Dio alle creature, e l'altro nò; l'uno giustifichi, e faccia l'uomo amico di Dio, e per l'opposto l'altro si accoppj col peccato, e lasci l'uomo nemico di Dio, onde potrebbe Iddio dire: *Ego odio habeo diligentes me*, in vece del tenerissimo *Diligo*, che si legge nel Vangelo. Se sono della stessa specie, debbono avere la stessa virtù. Gli alberi, per via di esempio, che sono della stessa specie producono gli stessi frutti; saranno questi bensì più, o meno saporiti, più piccoli, o più grandi, ma saranno sempre gli stessi; dunque se due amori sono della stessa specie, debbono necessariamente produrre lo stesso effetto, vale a dire la giustificazione. Accordano bensì i Teologi, che vi sia un amore imperfetto, debole, che non giustifica, ma questo non merita il nome di carità, e non mai viene da Teologi chiamato carità Teologica. Di fatti qual'è quel peccatore, in cui non resti qualche affetto verso Dio, la cui grandezza, bontà, e misericordia egli conosce? Un tal affetto, ovvero amore è inefficace, perchè

non finisce di risolversi ad odiare il peccato, ed anteporre Iddio a tutte le creature. E questo amore soltanto conviene colla carità in genere, siccome conviene pure colla medesima l'amor naturale, ed anche il carnale. Ma chi mai dirà, che possano convenire specificatamente tali amori, se non uno, che non sappia le nozioni, o per dir meglio i primi elementi della Logica? Nondimeno secondo il Tamburini le suddette due dilezioni, benchè soprannaturali, e della stessa specie, sono diverse: *aliud est diligere Deum propter se, aliud eum diligere super omnia*, e l'unica differenza la ritrova nei gradi, o nella intensione; ma se altra differenza non hanno, debbono avere necessariamente lo stesso effetto: un pomo sarà più saporito di un'altro, più rosso, più grosso, ma sarà sempre della stessa specie dell'altro non tanto saporito ec.: un color turchino sarà più acceso, più vivo, più chiaro di un altro color turchino, ma sarà sempre turchino; imperocchè amendue sono della stessa specie, e soltanto sarà diverso dei colori giallo, rosso, verde ec., dai quali si distingue in specie, e conviene nel genere. Or se l'unica differenza tra i due amori è quella soltanto dei gradi, includono necessariamente tutti due la remissione del peccato, poichè qualunque gra-

do di carità Teologica la include, ed ancor, che sia il più infimo secondo la dottrina di S. Tommaso con tutti i Teologi: *Est infimus*, scrive l'Angelico Dottore, *dilectionis gradus, ut nihil supra eum, aut contra eum, aut æqualiter ei diligatur, a quo perfectionis gradu qui deficit, nullo modo implet præceptum*. Dunque ancorchè l'un amore non abbia altro, che l'infimo grado, egli diffatti giustifica: Dunque, o il nostro Moralista delira ed in dottrina, ed in logica, e deve confessare, che la distinzione dei due amori nei termini, che la descrive è aerea; ovvero deve convenire, che amendue gli amori giustificano, non essendovi altra differenza tra di loro, che di gradi. Ma se vogliamo rintracciare il motivo, per cui il nostro Professore sostiene i due amori della stessa indole, o natura, benchè l'uno dei due lo voglia privo del principale suo effetto, quale si è la remissione del peccato, lo troveremo nella dottrina di Bajo, di cui sono le due seguenti proposizioni la 31., e la 32., fra le dannate; „ Cha„ ritas perfecta, & sincera, quæ est de corde pu„ ro, & conscientia bona, & fide non ficta tam „ in Cathecumenis, quam in pœnitentibus potest „ esse sine remissione peccatorum = charitas illa, „ quæ est plenitudo legis non est semper conjun„ cta cum remissione peccatorum „. Chi non sa,

che il Giansenismo, e Quesnellismo sono figli adottivi del Bajanismo; onde qualunque insegnamento di Bajo ad onta di tutte le condanne Pontificie, viene fedelmente adottato dal nostro Teologo. Si faccia il confronto delle due dannate proposizioni con tutto il tessuto delle espressioni, che adopra il Tamburini nel cap. XII., e bisognerà esser cieco per non vederne la identità de' sentimenti.

§. VIII.

Altri Errori sullo stesso argomento.

Seguitiamo il nostro Tamburini nell' esposizione delle sue dottrine, il quale alle difficoltà già note sulla presente materia altre ne aggiunge col suo linguaggio confuso, inviluppato, e sempre declinante in errore, o per dir meglio confondente sempre più ciò, che di sua natura è oscuro, ed intralciato. Or discorrendo nel num. CXXXI. della carità giustificante, dice che contiene diversi gradi, l'infimo dei quali non giustifica, e cita S. Tommaso, come garante della sua asserzione „ In hac ta„ men plures gradus magis, minusque perfe„ ctos distinguit S. Thomas cit. quæst. ar. 2., „ cujus infimus ad justificationem non sufficit, „ ut cum eodem dicebamus paragrapho ante„ cedente „. Alcuni Scrittori appassionati tal-

mente qualche volta si riscaldano, che accecati dalla passione travveggono negli scritti altrui, leggono, e intendono al rovescio quello, che dice l'autore, che hanno preso di mira. Ma chi è mai colui, che travede ne' proprj scritti? Tanto è. Il nostro Tamburini per un privilegio tutto suo di contraddire se stesso, si trova in questo nuovo ordine di cose. Egli difatti travede nei proprj scritti, e non in opere diverse, nè in libri distinti, neppure in differenti capitoli, ma in uno stesso capitolo, e fino in una stessa pagina. Sembra un paradosso, ma ella è una verità evidente. Egli dunque scrive, che l'infimo grado di carità con S. Tommaso, come lo diceva nel Paragrafo antecedente, non giustifica; ma chi mai lo crederebbe? nel Paragrafo antecedente dice tutto l'opposto. Ecco le parole, con cui cita il testo di S. Tommaso di sopra riportato: *Est infimus*, ait S. Thomas 2. 2. q. 144. art. 3. *dilectionis gradus, ut nihil supra eum, aut contra eum, aut æqualiter ei diligatur, a quo gradu perfectionis qui deficit, nullo modo implet præceptum*, alle quali parole aggiunge di suo il Tamburini quanto segue: „ Quo scilicet jubemur Deum „ diligere ex toto corde; quod sane fieri non „ intelligitur, nisi amor Dei fuerit super om- „ nia „. Dunque secondo S. Tommaso l'infi-

mo grado di amore è un amore, *a quo gradu perfectionis qui deficit, nullo modo implet præceptum*, e questo, come spiega il Tamburini, è un vero amor di Dio *super omnia*, imperocchè è un amore, *quo jubemur Deum diligere ex toto corde*; questo è l'amore, che indubitatamente giustifica, poichè *qui non deficit ab hoc gradu perfectionis implet præceptum amoris, & qui implet præceptum amoris, justificatur*. Dunque nel Paragrafo antecedente S. Tommaso dice tutto il contrario di quello, che afferma di lui il nostro Teologo. Oh Dio! Che discredito per un Pubblico Professore esser trovato in falso, e ciò nelle stesse proprie asserzioni? Troppo è vero, che *mentita est iniquitas sibi*.

Aggiungo ciò, che dovrei avvertire molte volte in diverse citazioni: cita falsamente il nostro Teologo la quist. 144., ove l'Angelico Dottore discorre di tutto altro, che di carità: la suddetta quistione 144. riguarda la verecondia: *Utrum homo magis verecundetur a personis magis conjunctis?*

Venendo ai gradi di carità, che distingue S. Tommaso, questi sono tre, poichè divide gli Uomini in tre Classi: di incipienti, proficienti, e perfetti. Dei quali la prima Classe è di coloro, che amano Iddio sopra tutte le cose, e quello ama Dio sopra tutte le cose, che è di-

sposto perder prima tutto, che offendere Iddio gravemente, e questo è il grado più infimo di amore de' tre, che conoscono i Teologi, e Ascetici con S. Tommaso, poichè non si parla dei gradi di intensione, ma soltanto di estensione, e tal grado infimo veramente giustifica l'anima. *Et hoc pertinet ad incipientes*, scrive il Santo Dottore, *in quibus charitas est nutrienda, vel fovenda, ne corrumpatur.* Il secondo più perfetto è dei proficienti, e consiste nell'amor di Dio sopra tutte le cose in guisa tale, che tutto voglia soffrire il proficiente, e privarsi eziandio d'ogni gusto, e piacere pria, che peccare venialmente con deliberazione. Il terzo finalmente, che è dei perfetti aggiunge a quello dei proficienti una somma uniformità dell' amante colla volontà divina tanto nelle cose prospere, come nell'avverse, non cercando altro, che Dio in tutte le sue azioni, e astenendosi pure fino dalle più leggiere volontarie imperfezioni. Ma questi tre gradi di carità non si possono intendere nell'esposizione dell'indole, o natura della Carità, che ne dà il nostro Professore, il quale nel n. CXXXIV. pag. 246. sostiene, che la Carità non si distrugga, o si perda con qualunque peccato mortale, volendo S. Leone, S. Bernardo, ed altri SS. PP. per garanti della sua erronea dottrina, anzi-

chè aggiunge, che tal distruzione accade soltanto negli accecati, e indurati. E' dottrina certa della Chiesa, e che d'uopo non è provarla con ragioni, che il peccato mortale distrugge la carità abituale dell'Uomo, e si conferma dalla condanna della rammentata proposizione 32. di Bajo: *Charitas illa, quæ est plenitudo Legis, non est semper conjuncta cum remissione peccatorum*. E non è necessario, che il peccatore sia indurato, ma basta il primo peccato mortale, sebbene sia stato l'uomo molto innocente, e mantenutosi in grazia di Dio per molti anni, imperocchè *unum contrarium*, come scrive S. Tommaso, *per aliud contrarium superveniens tollitur*, ed egli è impossibile metafisicamente, che possano unirsi, ed abitare insieme, e di accordo nel cuor dell'Uomo la grazia, ed il peccato, l'odio di Dio, e l'amor dello stesso Dio; onde entrando nel cuor dell'Uomo il peccato, resta ipso facto esclusa la carità, che lo rendeva amico di Dio, e non resta in verun grado; imperocchè se restasse in alcun grado, si sminuirebbe; ma la carità, secondo S. Tommaso, non può avere alcuna diminuzione secondo la sua quantità, se non per parte del peccato; questo però corrompe affatto, o per dir meglio annichila la carità. „ Unde relinquitur, scrive il S. Dottore 2. a.

quæst. 24. art. 10. in corpo, quod si charitas diminuatur, causa diminutionis ejus sit peccatum, vel effective. vel meritorie. Neutro autem modo peccatum mortale diminuit charitatem, sed toraliter corrumpit ipsam; & effective, quia omne peccatum mortale contrariatur charitati, ut infra dicetur, & etiam meritorie, quia cum peccando aliquis contra charitatem agit, dignum est, ut Deus ei subtrahat charitatem „.

Egli conclude il presente Capitolo collo sforzo di persuadere la sospetta dottrina, che la giustizia Cristiana non si perde così di leggieri, come credono i Casisti: „ Illud tamen, „ scrive, pro certo tenendum est, tam facile „ amitti non posse, ut vulgo a Casuistis pu- „ tatur; nam, ut observat S. Thomas, illud est „ proprium cujuscumque habitus, ut non sit „ de facili mobilis, quod maxime convenit ha- „ bitui amoris, qui est sui tenacissimus. Qua- „ re ubi charitas animum occupaverit, eique „ dominetur, habet quemdam firmitatis gradum, „ quo fit, ut non adeo facile pellatur ex ani- „ mo „. Sfido il Tamburini, che tanto smania contro il lassismo di voler additare una sola opinione dei Caramuel, Diana, Sanchez, e tanti altri, che chiama AA. rilassati, e corruttori della morale cristiana, che insegnato abbia-

no mai dottrina così lassa, e nociva al costume del Popolo Cristiano! Poco dopo dice, che non deve considerarsi lo stato della grazia, come una veste materiale, di cui si veste, e si spoglia l'uomo, come vuole; espressioni, e sentimenti tutti, che si leggono, appena mutate le parole, nel Sinodo di Pistoja, nella Sess V. §. 10. pag. 147 nella regola 3. Ma questo sentimento del nostro Teologo sulla fermezza, e stabilità della carità, chi non vede quanto si approssimi all'errore di Calvino condannato dal Tridentino, il cui canone viene riportato dallo stesso Tamburini, comecchè dal medesimo non risultasse pure la di lui condanna? *Si quis hominem semel justificatum dixerit, amplius peccare non posse, neque gratiam amittere, ac ideo eum, qui labitur, & peccat, numquam vere fuisse justificatum, anathema sit.* A chiunque verrà alla mente: perchè mai citare un tal canone sì contrario a quello, che immantinente si vuol persuadere agli altri? troppo egli è vero, che un errore chiama un altro, e smarrita la strada della verità s'inciampa miseramente dappertutto. Ma non occorre trattenersi qui su questo errore, avendolo già di sopra impugnato nel Trattato *de Justitia Christiana*, al quale rimetto i Leggitori, e soltanto aggiungo, che solamente negli errori è coerente il Tamburini a

„ lam cæterorum præceptorum observantiam; „ cum vero agitur de præcepto dilectionis proximi, hoc a primo non distingui arbitrentur, „ ac dicant illud impleri mandatum per solam „ illius primi observantiam „. E' nota la sentenza di Cristo, Matth. c. 7. v. 4., che convien prima trarre da proprj occhj le travi, che provarsi di trovar le pagliuccie negl'occhj altrui; ed anche la prudenza umana insegna, che allorchè false taccie impor si vogliono, oprar si deve in maniera, che a discredito di chi le adopera non possano esser con tutta verità, e notoriamente rivolte; altrimenti la taccia, con cui carica il calunniatore gli altri, diviene la propria condanna. Così avviene al nostro Tamburini, il quale fino dal principio di questo Capitolo insegna lo stesso supposto errore, di cui accusa generalmente gli altri: ecco, come parla nel n. CXXXVII. pag. 249. „ Nam, ut „ inquit S. Thomas, unus est actus, quo diligitur Deus, & quo diligitur Proximus, cum „ ratio diligendi Proximum sit ipse Deus. Hinc „ promiscue sumitur in Sacris Litteris dilectio „ Dei, & proximi. Charissimi, ait S. Joannes „ ep. 1. c. 4. diligamus nos invicem, quia charitas Dei ex Deo est &c., quibus satis ostenditur uno, eodemque Charitatis actu Deum „ amari, & alia a Deo „: anzi egli cita Sant'

Agostino per la stessa dottrina „ *Ista sunt di-*
„ *ligenda, ait Augustinus* l. 1. de doct. Chris.
„ c. 23. *unum, quod supra nos est, scilicet Deus,*
„ *alterum, quod nos sumus, tertium, quod ju-*
„ *xta nos est, scilicet proximus, quartum, quod*
„ *intra nos est, scilicet corpus. Sed una, & ea-*
„ *dem Charitas est, quæ Deum diligit, & reli-*
„ *qua extra Deum* „. Or S. Agostino, e S. Tommaso, che egli sempre vuole garanti de' di lui sentimenti, lo sono pure del presente, di cui fa rimprovero ai Casisti, ed egli stesso lo è eziandio di se medesimo: come dunque ciò che approva, insegna, e adotta per dottrina propria, così presto lo disapprova, e rigetta nei Casisti, come enorme sproposito? Altra risposta non trovo, se non che l'odio, e avversione, che egli porta ai Casisti, è si grande, e straordinario, che non vuole mai, e poi mai combinare con i medesimi, e la verità stessa, che egli mostra con la maggiore ansietà di abbracciare, se mai per disgrazia da vede adottata dai Casisti, ecco, che se gli trasforma in un batter d'occhio in un abominevole errore. Tale si è l'umor bizzarro del nostro gran Professore, e nondimeno deve essere ammirato, e rispettato a tutti i patti dal partito Giansenistico domiciliato in Italia, e questa è veramente una prova convincente della di Lui sì

vantata imparzialità, e conformissima al precetto del Decalogo: *Diliges proximum, sicut te ipsum*, che egli và spiegando.

Ma prima di passare all'esame degli altri capitoli sulla carità, un tratto di raffinata impostura ci si presenta sotto l'occhio, e che non dobbiamo tralasciare di notare. Nel num. CXLII. pag. 253. scrive: „ Quis autem „ internum dilectionis affectum negare audebit „ divino mandato praescribi? Hoc quidem ne„ gare ausus est Sirmundus in definitione vir„ tutis tract. 2. sect. 1. asserens, Deum nihil „ praecise aliud a nobis exigere, quam ut i„ psi in aliis mandatis pareamus, & non tam „ praecipere amorem sui, quam odium prohi„ bere, sive formale, & actuale, quod non „ humanum, sed diabolicum est, sive materia„ le, quod in mandatorum transgressione po„ situm est. Haec sunt ipsius verba. At quis „ perversam doctrinam non horreat? Annè po„ tuit Deus clarioribus verbis internum animi „ affectum jubere, cum dixit: *Diliges Dominum* „ *Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota ani*„ *ma tua, & ex tota mente tua?* Sed pudet „ tam insana commenta refellere, quibus ra„ dix avellitur totius vitæ Christianae, univer„ sæ Religionis spiritus interimitur, ac vel i„ psa naturae principia evertuntur „. Confes-

so, che al leggere il nome di Sirmondo, sopraffatto di meraviglia esclamai: Questa senza dubbio è una nera nerissima calunnia, che il Tamburini appone al gran Sirmondo, affine di sorprendere gli indotti, e screditare anche questo Gesuita di un merito, e credito sì singolare a giudizio di tutti: andava io meco sospettando, che D. P. T. avrebbe senz' altro presa questa calunnia da alcuno di quei copiosi magazzini, che gli Sciopj, gli Scaligeri, ed altri maligni lasciarono proveduti a dovizia di tali merci: mi vennero in mente le famose *Lettere Provinciali*, poichè non essendo la lettura di queste comunemente a portata dei giovani studenti Italiani, mi parevano molto acconcie ad esser derubate, in modo che non si scoprisse il plagio, e neppure nascesse il menomo sospetto sulla impostura inventata. Difatti risoluto di accertarmene presi nelle mani le dette Lettere, e tantosto mi cadde sotto l' occhio quanto scrive il Pascal nella Lettera x, ove facendo parlare il Gesuita, dice:„ c'est ainsi que nos peres ont déchargé les hommes de l'obligation pénible d'aimer Dieu actuallement, & cette doctrine est si avantageuse que nos Peres Amat, Pintereau, Le Moine, & A. Sirmond même l'ont defendue viguereusement, quand ont a voulù la

combatre. Il me semble, aggiunge Pascal, qu' un P. Sirmond vaut bien un Sanchez, un Suarez, un Layman & peut etre plusieurs autres jointes ensemble„. Sulle quali parole riflette opportunamente il P. Daniel ne' suoi Trattenimenti di *Cleandro*, e di *Eudossio: Chi non crederà, che sotto il nome di Sirmondo non venga inteso il gran Sirmondo*, venendo nominato con una specie di gradazione, affine di accrescerne la raccomandazione „ & le P. A. Sirmond même „ paragonato poi immediatamente con grande artifizio col „ Suarez, col Sanchez, col Layman „, e con molti altri illustri Teologi di quell' Ordine religioso? Ma tutto all' opposto: in vece del rinomatissimo *Jacobo Sirmondo* tanto benemerito della Religione, e delle Scienze colle sue dotte fatiche, vien inteso un *P. Ahtonio Sirmondo* sconosciuto, e di niun credito: onde rimetto i Leggitori al suddetto *Daniel* nel trattenimento VII.; e quanto egli leggiadramente scrive contro il *Pascal*, cade bene in acconcio, e mirabilmente s' adatta a codesto Plagiario d' imposture, calunnie, e sarcasmi in tutti i suoi scritti, massime in que' luoghi, ove inveisce contro i Casisti, e nominatamente contro autori Gesuiti; anzichè su questo stesso punto egli si mostra più raffinato, o sfacciato nell' arte di calunnia-

re dello stesso *Pascal*; poichè questi indica in qualche maniera da potersi interpretare almeno da chi n'è informato, che egli veramente non parla del gran *Sirmondo*, imperocchè egli mette la iniziale del nome *Antonio*, che può ben distinguerlo da *Jacopo*; ma il nostro impostore tace sull'iniziale A, e mette assolutamente il solo cognome *Sirmondo*, perchè venga inteso da tutti quello, che è noto a tutti; ma la calunnia ritorna o tardi, o presto in maggior discredito del calunniatore.

§. X.

Errori sulla necessità, e Precetto di amare Iddio nel Cap. XIV.

Nel Cap. XIV., in cui tratta della necessità, e precetto dell'amor di Dio sembra il nostro Professore di Etica tutto infocato, e rivestito del carattere di un nuovo Banditor Evangelico, che infiammato oltremodo del zelo della salute delle anime, e della maggior gloria di Dio, esorta ardentemente i suoi allievi ad amar con tutto il cuore, con tutte le forze Dio; altrimenti dichiarati sono rei di grave peccato, anzichè dice, che tanto grande è la necessità di amar Dio, „ ut ne cœtera qui-„ dem præcepta sine dilectione Dei impleri pos-„ sint, e aggiunge, che multa proferre tædet

„ ad veritatem hanc asserendam. qua nihil in „ sacris litteris, nihil naturæ lumine notius es- „ se potest „. Ma subito in un tratto deposto il zelo apostolico, ripiglia la sua naturale maledicenza, ed esclama: „ Hinc humanæ men- „ tis sibi relictæ deplorandam cœcitatem luge- „ re fas est, cum legimus Casuistas præceptum „ hujusmodi, a quo lex pendet, & prophetæ, „ miris cavillationibus evacuare, ac funditus „ evertere. Sunt ista ex male jactis consuti Sy- „ stematis principiis turpiora consectaria dedu- „ cta, quæ silentio potius tegenda, quam re- „ futanda sunt, ne Theologi nomen in invi- „ diam trahatur, si tamen ita vocare licet, „ qui Evangelio, & ratione tanta procacitate „ abutuntur „. Chi mai lo crederebbe, che una invettiva così smodata, così furiosa, e così aliena da uno Scrittore, che nelle sue Opere protesta più volte, che si dee combattere colla ragione, e non con i sarcasmi, ad altro non tendesse, che ad adottare uno degli errori più palesi del Quesnellismo? Tanto è: questa proposizione del Tamburini, *sine dilectione Dei ne cætera quidem præcepta impleri possunt*, combina affatto colle proposizioni dannate del Quesnello, cioè colla 49. „ Ut nullum est peccatum sine amore nostri, sic nullum est opus bonum sine amore Dei; colla 53. Sola Charitas-

Christiano modo facit (actiones Christianas) per relationem ad Deum, & Jesum Christum; colla 54: Sola Charitas est, quæ Deo loquitur eam solam Deus audit; colla 55. Deus non coronat nisi solam Charitatem: qui currit ex alio impulsu, & ex alio motivo in vanum currit; colla 58. Nec Deus, nec Religio est, ubi non est Charitas, „ e con molte altre, che tralascio per brevità. Quindi possiamo dire liberamente, che la contraria dottrina dei Casisti, cioè, che possano essere adempiti i precetti senza la carità, per nessun verso li spoglia del nome onorifico di Teologi; quindi non essendo la dottrina de' Casisti diversa da quella della Chiesa, essi veramente s' hanno da chiamar Teologi, non il Tamburini con tutta la marmaglia de' suoi seguaci = qui evangelio, & ratione tanta procacitate abutuntur =, mentre rendono impossibile l' adempimento degl' altri precetti a chi non osserva quello della Carità, contra la decision della Chiesa: per questa dottrina non saranno tenuti i Peccatori a sentir la Messa nei giorni festivi, nè digiunare, nè osservare gli altri comandamenti sì del Decalogo, che della Chiesa; neppure i Superiori Ecclesiastici potranno nell' avvenire costringerli, nè dovranno i Predicatori esortarli all' osservanza di essi comandamenti; imperocchè a-

vranno essi pronta, e concludente la risposta, che non possono, e *ad impossibile nemo tenetur*. Passo in silenzio molte altre conseguenze ovvie, che risultano dalla dannata dottrina, e dalla asserzione del nostro Teologo, la quale sarebbe suscettibile di interpretazione, ed anche sarebbe vera, se egli parlasse con l'esattezza solita, e comune fra i Moralisti Cattolici, che disprezza col nome de' Casisti, cioè *non possunt impleri meritorie, & prout oportet ad salutem*; ma ben lungi esso dal voler illuminare, altro non ha in mira, che di confondere tutte le sane idee, affine d'introdurre la proscritta dottrina del Quesnello nel libro, che egli chiama *aureo*, ed è tale nel senso, che si chiama d'oro il calice di Babilonia, *plenus veneno*, e per la cui raccomandazione ha sempre pronto in mano il solito suo luogo comune delle invettive contro i Casisti. Seguitiamolo in altri insegnamenti ugualmente erronei.

Egli vuole gli Uomini in un continuo esercizio di amor di Dio, che è quanto dire, li vuole perfettissimi, e se non amano Iddio di continuo, come una S. Teresa, una S. Maria Maddalena de' Pazzi, un S. Stanislao, un S. Gio. della Croce, ed altri che distinti si sono per lo straordinario amor di Dio, li dichiara rei di peccato grave. Ma accortosi di essersi alquanto

precipitato in un' asserzione tanto difficile di esser sostenuta, eccolo a far una piccola ritirata dicendo, che sebbene „ in hac vel illa actione Deum non diligat, non propterea desinit „ Deum diligere super omnia, ut patet in viris justis, qui venialiter peccant; inde consequitur ab eo non violari absolute præceptum, „ qui aliquem affectum in creaturas transfert, „ quamvis leviter peccet„. Se egli però era intenzionato di mettere questa restrizione alla sua dottrina, perchè mai venir fuori colla proposizione universale? Prima dice „ Quidquid ad „ creaturas defluit, Dei amori surripitur, qui „ nullum a se rivulum patitur, cujus derivatione minuatur... Nam tunc cum aliud diligit, cor suum illi dat, quod diligit, ac ideo „ non ex toto corde Deum diligit, quare, ut „ præceptum impleat, ita se gerere debeat Christianus, ut Deum præ omnibus, ac semper „ diligere censeatur „: ma poco dopo ecco, che scrive tutto l' opposto: „ inde consequitur ab „ eo non violari præceptum absolute, qui aliquem affectum in creaturas transfert, quamvis leviter peccet„. Parecchi degli errori Quesnelliani possono bensì sfuggire agli occhj dei giovani Ecclesiastici, perchè molti di essi non sono a portata di discernere la verità dall' inganno in argomenti sì oscuri; ma chi sarà mai

quel giovine così goffo, e così privo del senso comune, al cui occhio possano sfuggire tante incoerenze, e contraddizioni? Se egli scrivesse con metodo, e ordine, distinguendo l'abito della carità dagli atti della medesima, il di lui linguaggio sarebbe intelligibile, e non cadrebbe in tante inezie, e locuzioni poco corrette, che tanto disonorano la penna di un pubblico Professore. Non pertanto venendo egli a trattar dell'obbligo di far degli atti di amor di Dio, discorre dei medesimi, distinguendoli dall'abito: sentiamo la di lui dottrina su di essi: „Cum „ nec diu conservâri, scrive nel num. CLIV. „ pag. 262., nec augeri amor possit absque fre„ quenti actuum repetitione, ut etiam in cœ„ teris animi affectionibus contingit, quemad„ modum experientia satis perspicue demon„ strat, eodem præcepto ad actus hujusmodi e„ ligendos impellimur, quo jubemur Deum su„ per omnia diligere... Isti actus ergo absque „ lethali culpa intermitti non possunt. Quoties „ vero ii exercendi sint, inquirunt fortasse ni„ mis curiose Theologi. Illud universim statui „ potest, eos esse toties repetendos, quoties ne„ cessarium est, ut habitus charitatis conserve„ tur, utque homo Deum semper diligere ali„ quo modo censeatur. Quoties vero fieri id o„ porteat, una regula determinari non potest.

„ Abhorrendum sane est ab iis propositionibus, „ quas Alexander VII. Alex. VIII. & Innocent. „ XI. proscripserunt, hominem scilicet non te- „ neri ullo suæ vitæ tempore elicere actum a- „ moris Dei, vel teneri semel tantum in vita, „ vel singulis tantum quinquenniis „. Una siffatta dottrina in che imbarazzo non deve mettere i Confessori, ed i Penitenti? che scrupoli? che angustie? che timori sull'adempimento di un tal precetto? Sono in vero divisi gli Autori sul tempo determinato, in cui obbliga il precetto di far atti di amor di Dio: chi troppo largo, e chi troppo srretto: Ma se il Tamburini insegna, che *abhorrendum est sane ab iis propositionibus, quas Alexand. VII. &c.* sull'obbligo degli atti della carità, perchè del pari non debbonsi avere in orrore le altre proposizioni proscritte sulla essenza della carità dagli stessi Sommi Pontefici, e da altri, i quali forniti furono d'uguale autorità, ed ai quali debbono tutti i Fedeli parimente ubbidire, e sottomettersi alle loro decisioni? Or dai Pontefici sono state fulminate la prop. 16 di Bajo: *Non est vera Legis obedientia, quæ fit sine charitate;* la 47. di Quesnello: *Obedientia legis profluere debet ex fonte, & hic fons est charitas. Quando Dei amor est illius principium & Dei gloria ejus finis, tunc purum est, quod apparet exterius, a-*

lioquin non est nisi hypocrisis, aut falsa justitia. Siccome pure la 49., la 54, e la 56. dello stesso Apostata Oratoriano di sopra già riportate. Tutte le quali proposizioni hanno una somma connessione colla di Lui asserzione del n. CXLIX. *sine dilectione Dei cætera quidem impleri non possunt*. Similmente la prop. 44. di Quesnello troppo combina colla di lui asserzione, con cui incomincia il primo capitolo sulla carità: cioè *duo tantum sunt amores*, come abbiamo veduto di sopra. Onde di bel nuovo dico: *si abhorrendum sane ab iis propositionibus, quas Alexander VII., Alex. VIII. &c.*, similmente si debbono abbominare tutte le altre condannate dalli stessi Papi, come anche di S. Pio V., di Gregorio XIII., di Urbano VIII. ec. ec. Ma i Giansenisti, secondo le loro segrete costituzioni, non sono obbligati a rispettare se non quei Papi, che fingono essere stati favorevoli alle loro dottrine: onde i Rom. Pontefici vengono malmenati, e lodati secondo l'interesse del Partito: Voi troverete, scrivono i Giornalisti Ecclesiastici di Roma nel loro supplemento dell'anno 1789., Quint. III. pag. 191. „ per esempio dei Papi antichi, che lodarono la dottrina di S. Agostino sulla Grazia, de' moderni, che condannarono varie proposizioni de' Casisti, e lo stesso Pio VI. che nel suo Breve a Monsig. Mar-

tini fece encomio alla versione volgare della S. Bibbia (fatta da autor Cattolico e accompagnata da note). E chi ardirà di contraddire alla prima Sede, che parla, anzi alla Chiesa stessa, che per mezzo del Rom. Pontefice ha pronunziato? Con qual ferrea fronte si attaccheranno gli insegnamenti non dirò solo di un Vescovo, ma del primo di tutti i Vescovi. . . . . Guardatevi però dal nominare Bolle, Brevi, o Decreti dei Papi relativi alla condanna di Bajo, di Giansenio, di Quesnello, di Eybel, e di altri tali. Dio ve ne scampi. In questi stessi Opuscoli Pistojesi vedrete il VI. del Tomo XIV. pag. 293. ec. destinato intieramente a chiamare a sindacato un Pontificio Breve dottrinale contro Eybel con assai meno di riguardo, che non si avrebbe nell' esaminare una Dissertazione di un Letterato, o una Prelezione di scuola. Vi troverete, come per isfogare l'ardente carità del Partito, e quello spirito di unione con la prima Sede, che lo divora, si va ripetendo sovente, che non è più tempo di aspettare (Tom. XV. pag. 4.), che la Corte di Roma rinunzj a suoi pregiudizj, e alle sue prevenzioni; che il Mondo comincia ad illuminarsi sopra le usurpazioni della Corte di Roma.... Siano benedetti (pag. 6. 7) quei Sovrani, che obbligarono i Vescovi del

lor Dominio a rientrare anche mal grado loro nei diritti inseparabili del lor carattere. Anzi alla fine per tagliare in un sol colpo ogni nodo: rispettare (pag. 110) sempre il Papa, come Capo della Chiesa, e prendere per regola l'antica disciplina. Voltaire diceva lo stesso con altri termini un pò più buffoneschi: baciargli i piedi, e legargli le mani, è un dare esempio a tutti i secoli futuri „. E questo si è il linguaggio del nostro Teologo in tutte le sue opere, come abbiam avvertito fin dal principio, e potremmo far rilevare più volte; ma se ne può accertare facilmente chiunque legga la sua Etica.

Sul fine del Cap. XIV. nega di passaggio, che si possa amar Dio, come autor della natura sopra tutte le cose con amor naturale, adottando le note proposizioni dannate di Bajo, cioè la 34: „ Distinctio illa duplicis amoris, naturalis videlicet, quo Deus amatur, ut auctor naturæ, & gratuiti, quo Deus amatur, ut beatificator, vana est, & commentitia, & ad illudendum sacris Litteris, & plurimis veterum testimoniis excogitata „. La 36. „ Amor naturalis, qui ex viribus naturae oritur ex sola Philosophia per elationem præsumptionis humanæ cum injuria Crucis Christi defenditur a nonnullis doctoribus „. E la 37. „ Cum Pela-

gio sentit, qui boni aliquid naturalis, hoc est, quod ex naturæ solis viribus ortum ducit, agnoscit „. E abbenchè sia vero ciò, che egli asserisce, che il precetto della carità non si possa adempire se non con un amor soprannaturale, non è vero, che non possa esser Dio in alcun modo amato con un'amor naturale, e colle sole forze naturali del libero arbitrio, ed è la dottrina condannata nelle suddette tre proposizioni di Bajo: non fa mestieri pertanto, che io mi diffonda più lungamente nell'impugnazione medesima.

Nei Cap. XV., e XVI. tratta *de officiis erga Deum, & de necessitate cultus interni, & externi*. Sono giuste le ragioni, con cui sostiene la necessità di amendue i culti; onde appena havvi errore, o incoerenza da esser notata; anzi impugna con forza i delirj dei Filosofi, che vorrebbero distrutto il culto esterno. Non occorre pertanto di trattenerci nell'analisi di essi capitoli; anzi sono per dire, che se egli avesse tessuta tutta la sua Opera colla stessa sodezza de' principj ortodossi, con cui ha scritto sul culto di Dio, non si vedrebbe ora mortificato colla proibizione fatta dalla Sacra Congregazione dell'Indice di questa sua Etica anti-cristiana.

Parimente nel lungo cap. XVII. *de officiis*

erga Proximum appena havvi insegnamento da esser ripreso. Sulle traccie della dottrina di S. Tommaso tratta dell' obbligo di far limosina, e della correzione fraterna, e soltanto è molto riprensibile la raccomandazione di un piccolo libro per la mole, ma pienissimo di veleno, pubblicato a bello studio dalla Setta per ingannare gl' incauti sotto un bello, e specioso titolo, vale a dire: *Due opuscoli sulle regole da SS. PP. osservate nel difendere le verità combattute, o innocenza calunniata. Traduzione dal francese*: In Venezia 1783. Presso Simon Occhi. Basta sapere l'autore di questo libercolo per temere della dottrina: egli è l' Arnaldo, come lo attesta il Tamburini. Affine però di accertarsi della malignità dello scritto, basta dare una occhiata alla Prefazione, ove si troverà l'apologia dei Caporioni del Partito; cioè gli *Arnaldi*, *i Pascal*, *i Nicole*, *i Sacy*, *i Quesnelli*, venendo lodate a profusione le dannate Opere dei medesimi, e con villanie, e sarcasmi malmenati gli autori Ortodossi, che hanno scoperto al Mondo i rei loro disegni. E' noto, che il morto *Simon Occhj* impiegò i suoi torchj con grande lucro nella stampa di molte Opere care al Partito, e basta rammentare il Catechismo di *Gourlin* sotto il titolo di *Educazione Cristiana*: quindi nella di lui mor-

se si credette in obbligo l'Annalista Ecclesiastico di Firenze di farne un elogio, compiangendo la perdita di uno Stampatore tanto benemerito della nuova Chiesa. Ma l'erede di esso Simon Occhj ha incontrata la disgrazia dell'Annalista, perchè ha ristampata la celebre opera: *Sanctissimi Domini Nostri Pii Papæ Sexti Responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem, & Salisburgensem super Nunciaturis Apostolicis*. Quest'Opera è stata riprovata e da esso Annalista, e dal Gazzettiere Ecclesiastico di Parigi; e tanto doveva bastare perchè l'erede Occhj non pensasse ad impiegar i suoi torchj sopra di essa.

§. X.

Errori sulla Prudenza nel Cap. XVIII.

Tre capitoli senza verun errore? potrà dire taluno: questo veramente è troppo. Ma vi sono de' frenetici, che han qualche lucido intervallo. Sono passati bensì tre Capitoli senza verun erroneo insegnamento: ma ben presto ripiglia il Tamburini la sua nota strada sviandosi sempre più da quella delle verità. Entra nel Cap. XVIII. a trattare della virtù Cardinali, ed in primo luogo confonde la prudenza affatto colla coscienza, attribuendo le qualità di questa alla prima. I Teologi sen-

sati sono d'accordo nello stabilire, che la coscienza retta è la regola prossima, ed immediata delle umane azioni, che deriva dalla regola prima, e principale, cioè la Legge divina, ed eterna: Così S. Tommaso 1. 2. q. 19. art. 3., & 4.; onde risolvono, che non solo la coscienza retta, ma eziandio la incolpevolmente erronea se detta qualche azione da eseguirsi, come di obbligo, di fatti obbliga, che si faccia l' azione dettata, e chiunque opera contro il dettame della coscienza, pecca; poichè abbenchè quello, che vien proposto alla volontà non sia veramente male, non pertanto chi giudicando esser male, lo fa, già colla volontà, ipso facto vi consente, ed ha un sufficiente affetto al peccato, che apprende, come tale, e lo abbraccia. Oltrecchè *omne quod non est ex fide, peccatum est*, cioè, come vien generalmente spiegato, *quod non est juxta conscientiam*. Similmente se la coscienza propone qualche azione, come buona, e da doversi fare, benchè non lo sia: in tal caso se la volontà liberamente la rigetta, consente alla trasgressione del precetto propostogli dalla coscienza, e pertanto pecca. La ragione si è, perchè l'objetto, non qual è in se stesso, ma come dall' intelletto vien proposto alla volontà dà la specie all'umano, e morale atto. E questa

si è la dottrina generale, che dal Pergamo, e dalla Cattedra insegnano tutti i Dottori Cattolici, ed imparano, e sostengono tutti quanti privi non sono del senso comune. Ma il preteso nostro Riformatore dell' Etica la intende molto altrimenti; quindi nelle regole, che prescrive, vuole, che debba essere l' unica, per la direzione delle azioni umane, la Legge eterna di Dio, a cui si deve assoggettare la ragione, e da essa Legge eterna deve ricercare la regola giusta per decidere sulla bontà, e malizia dell' azione; onde egli ne deduce, che „ quidquid ab æterna Dei lege dissentit pec„ catum est, etiamsi fuerit secundum conscien„ tiam. Quare numquam bona fide, aut in„ tentione, sive conscientia fieri potest, ut ea, „ quæ prava sunt, pravitatem amittant... Da„ mnanda est igitur Casuistarum opinio, qui con„ scientiæ prætextu etiam peccata juri naturæ „ contraria excusare nituntur„. Per confutare questa strana asserzione metto in vista la seconda regola, che egli prescrive: „ Sed cum „ lex æterna nobis non innotescat, nisi per „ humanam rationem, quæ est participatio quæ„ dam Legis æternæ, hinc altera regula exur„ git humanarum actionum, scilicet conscien„ tia, adversus quam agere absque peccato „ non licet, nam quod attinet ad voluntatem,

„ perinde est, sive lex existat, sive apprehen-
„ datur existere; nam aeque injuriam Deo ir-
„ rogat tam violando legem Dei, quæ reapse
„ existit, quam illam violando, quam esse pu-
„ tat Dei legem, licet reapse non sit„. Ora in queste due regole o si contraddice il nostro Teologo, ovvero deve accordare, che se qualche azione si discosti dalla Legge eterna di Dio, purchè sia conforme alla coscienza, l'uomo non peccherà formalmente, come dicono i Teologi, ma il suo peccato sarà solamente *materiale*, cioè non gli verrà imputato a peccato, purchè l'ignoranza della Legge di Dio non sia vincibile: *Non tibi deputatur ad culpam, quod invitus ignoras, sed quod negligis quærere, quod ignoras*, scrive S. Agostino l. 3. de lib. arb. c. 19. n. 53. Or ignorando l'uomo alcuna cosa spettare alla legge eterna di Dio, e dettandogli la coscienza, che deve fare qualche azione, abbenchè sia contraria alla Legge di Dio da lui invincibilmente ignorata, non peccherà, perchè opererà secondo la coscienza, *adversus quam*, secondo scrive lo stesso Tamburini, *agere absque peccato non licet*. Oltrechè se secondo lui „ perinde est, sive lex e-
„ xistat, sive apprehendatur existere, nam æ-
„ que injuriam Deo irrogat, tam violando Dei
„ legem, quæ reapse existit, quam illam vio-

„ lando, quam esse putat Dei legem, reapse „ non sit „ perchè, dimando io, apprendendo la coscienza, che non esiste la legge, che obblighi, debba peccare? Se apprendendo, che esista, benchè non esista, pecca, perchè opera contro la coscienza; del pari peccar non deve, perchè opera secondo la coscienza, che gli detta non esservi la legge obbligante. Confermo questa dottrina cotanto chiara con un' altro testo di S. Agostino l. 2. cont. Cresc. Gram. c. 26. n. 52. *Si enim conscientia propterea laedi non potuit, quia nescivit, nunc incipit laedi, quia scivit; velut si tunica de latrocinio nesciens vestiretur, ex illo fit iniquitatis vestis, ex quo cognoverit, & ipse iniquus nisi abjecerit, & qui nesciens uxorem duxerit alienam, ex illo fit adulter, ex quo didicerit, nisi discesserit.* Onde secondo questo sentimento del Santo Dottore un' atto di sua natura malo, e contra il diritto naturale, quale si è certamente la usurpazione di un abito, e della donna altrui, non è un peccato, che offenda la coscienza, allorchè con buona fede, e ignoranza invincibile avviene, e non è pertanto imputabile a reato. Veggasi quanto abbiamo scritto nel Tom. I. sulla Giustizia Cristiana §. I. Errori sulla ignoranza invincibile.

Nella 4. regola prescrive il nostro Mora-

lista *tutiorem partem in dubiis esse sequendam*: se si contentasse di stabilirlo, come consiglio, sarebbe tollerabile; ma l'intimarlo in aria di precetto, è rinovare l'errore, che *Sennichio*, ed altri seguaci del tuziorismo presero da Giansenio, e fu proscritto nella terza delle prop. dannate da Alessandro VIII. nel 1690. *Non licet sequi opinionem, vel inter probabiles probabilissimam*. E' dunque quest'adagio Giansenistico soggetto a molte eccezioni dai Dottori Cattolici, ed è giustamente controbilanciato dall'altro: *in dubiis melior est conditio possidentis*. Nondimeno viene dal fedelissimo discepolo dell'Iprense assolutamente inteso, anzichè aggiunge esser regola evidente: „ Sacris Canonibus per„ scriptam, Patruum auctoritate roboratam, per„ petua demum Ecclesiæ traditione conserva„ tam, per undecim Sæculorum spatium in Ec„ clesia absque ulla traditione viguisse scribit „ Morinus lib. 1. de Poenit. cap. 5., donec „ Casistæ eam evertere nisi sunt vanis, ac fri„ volis cavillationibus „. Se il Morino scrivesse quanto di lui si asserisce, d'uopo sarebbe il dire, che gli fosse caduto in un gran fallo, e che appena, o niente versato fosse sì nella lettura dei Santi PP., che nei monumenti Ecclesiastici; ma falsamente cita egli il Morino, il quale nel suddetto citato capo 5. si può di-

re, che tratta di tutt'altro, che di questa materia; imperocchè il suo oggetto è di dimostrare con testimonianze de' SS. PP. la incontrastabile autorità compartita da Cristo ai Sacerdoti di poter assolvere i penitenti, ed il conoscimento distinto, che debbono avere dei peccati per poterne giudicare, e punire secondo la loro gravità con le penitenze, o soddisfazioni stabilite dalla Chiesa, e se egli rammenta il mentovato adagio, si può asserire, che lo tocca incidentemente, e non lo intende certamente nel senso, in cui lo vuol inteso il Tamburini: e affinchè si tocchi con mano la verità, ecco le parole del Morino: „ Idem etiam facile demonstratur ex studio, in quo Sancti Patres nostri mille, & centum annorum spatio se se exercuerunt. Nam in eo tantum laborasse, postquam omnia diligenter scrutatus fueris, deprehendes, ut Sacerdotes docerent quæ, qualiave remedia essent singulis peccatis convenientia. Quæ enim actio peccatum esset, quantumve, & quam horrendum, judicarunt ab unoquoque, vel facile cognosci posse, vel ex apposita pœna, vel medicamine facile dignosci: vel in casu dubio securiorem partem esse eligendam „. Immediatamente egli stesso spiega più la sua mente, ed in qual senso debba intendersi: „ Nam, seguita a dire, ita nati,

facti, & instituti sumus, ut cum de re agitur alicujus momenti ad nos spectante, quod certum est, & extra omnem periculi aleam præponamus semper eventui dubio, & periculis exposito. Nam ut scribit Pindarus in fine hymni sexti Olympiacon.

Bonum est in Hyberna duas laxare anchoras: Ideo tenuissimas, & subtilissimas de peccatorum natura, & distinctione speculationes prætermiserunt, medicamentis pœnalibus parandis, & colligendis ex Traditione, Conciliis, & antiquioribus Patribus, & Doctoribus tantum intenti„. Dal suddetto testo chiunque inferirà ciò che insegnano tutti i Moralisti, allorchè abbiamo una dottrina certa in cose di rilievo, non dobbiamo appigliarci all'incerto, e non parla il Morino di un'obbligo universale anche nelle cose dubbiose, e incerte, come pretende il Tamburini: Imperocchè chiunque rifletta alquanto sulle conseguenze del supposto obbligo universale: *in dubio tutior pars est sequenda*, non potrà a meno di meravigliarsi, che vi possa essere uno Scrittore così sfornito di giudizio, di penetrazione, e di studio, che voglia aggravare il giogo Evangelico con leggi oltremodo insopportabili, e tanto contrarie allo Spirito di Gesù C., ed alla prattica della Chiesa; onde meritamente disse già il Pallavicini l. 2. disp.

9. q. 4. art. 2. n. 12. *Lex per quam juberemur facere omnia optima, esset pessima, & inobservabilis, ac perpetua causa peccati, & damnationis. Obligatio semper sequendi tutiora.* Si faccia riflesso alle ragioni del La Croix su questo punto, e si valuti la forza delle medesime, e scompariranno sempreppiù le apparenti del Tamburini in favor dell'adottato principio: *Esset onus irrationabile*, scrive il La Croix de Consc. Tom. 1. n. 486. *certum est enim dubia circa leges esse frequentissima, sive leges ejusmodi dentur, vel non: ergo qui homines in omni dubio obligat ad tutiora, certo inducit plurimas leges, quæ non sunt a Deo, sicque addit ad verbum Dei, & onera indebita imponit super humeros hominum, quod Scriptura prohibet. Deuter. 2. v. 4., & sæpe alibi. Item eadem obbligatio esset onus intollerabile, nam sit nunquam possemus sequi opinionem etiam probabiliorem S. Augustini, vel S. Thomæ, vel quorumcumque Doctorum faventem libertati contra legem; teneremur omnes actiones semper actu, & formaliter referre ad Deum, omni die festo conteri de peccatis, amplecti omnia consilia evangelica; item teneremur ad omnes sententias rigidiores in materia jejunii horarum &c. Superiores non auderent plurima præcipere, nec subditi obedire, ubi etiam esset minus probabile periculum peccandi.* Non finirei mai, se descriver

volessi il gran peso, da cui resterebbe oppresso il popolo Cristiano con sì fatta legge intesa nella estensione, che pretende il nostro Teologo con Giansenio, e da cui ne verrebbe falsificato il detto di Cristo: *Jugum meum suave est, & onus meum leve*: saltano agl'occhj le strane, e ridicole inconseguenze da esser soltanto abbracciate da uno Scrittore Farisaico, e alieno affatto dal vero spirito della Chiesa, che riconosce per suo Fondatore G. C. Padre misericordioso, e Pastore amorevole, le cui delizie sono di stare con i figlj degl'Uomini. Possiamo pertanto dire con S. Ambrogio in Psalm. 118. *Sunt etiam in nobis, qui habent timorem Dei, sed non secundum scientiam statuentes duriora præcepta, quæ non posset humana conditio sustinere: timor in eo est quia videtur sibi consulere disciplinæ, opus virtutis exigere; sed inscitia in eo est, quia non compatiuntur naturæ, non æstimant possibilitatem*. I Teologi Ortodossi s'accordano comunemente nell'obbligo di stare dalla parte più sicura nei dubbj prattici, o dove si tratta di pregiudizio altrui, e nell'amministrazione dei Sacramenti, nell'adempimento della professione, come di Medico, Avvocato, Giudice, Procuratore, e di simili altri, che si sono obbligati a procurare alla meglio, che possano la sanità, l'interesse, ed i dritti altrui: Ma il Tamburi-

ni, che vuol portare tant'oltre questa obbligazione, perchè egli non è il primo ad adempirla? Ella è cosa evidente, che è la parte più sicura il soggettarsi alla Bolla *Unigenitus* accettandola colla dovuta sommessione, poichè egli consta della sua pubblicazione, intimazione, e di tutte le altre circostanze giuridiche, perchè l'obblighi in coscienza, e lo costringa ad ubbidire, senza, che v'abbia qui luogo certamente ignoranza nè invincibile, nè vincibile, che scusi; onde cade necessariamente la parte della libertà, e resta affatto senza verun diritto per poter prevalere contro una Legge evidente; come dunque il Tamburini, debbe dire, si appiglia contro gli stessi suoi principj al diritto perduto della sua libertà dichiarandosi apertamente contro la Bolla? Non è questo un contraddire se stesso? Sul fine del Cap. da frenetico declama contro il Probabilismo: Se egli lo impugnasse sensatamente, come lo fanno i Probabilioristi moderati, nulla vi sarebbe da dire: ad ognuno è lecito esser Probabilista, o Probabilíorista, e atteso che è più probabile il non calunniare, che il calunniare, dovrebbe anzi certo almeno in questa parte mostrarsi Probabilista per essere un poco coerente a se stesso: ma egli oltrepassa tutti i limiti della ragione, e della decenza, volendo a tutti i patti, che

il Probabilismo sia figlio del Pelagianismo, anzicchè sostiene, che è più conseguente questo di quello: „ Quamquam, scrive nel num. CLXII. „ pag. 325. veteres gratiæ inimici licet falsa „ docerent, magis sibi cohaerebant„. Esso per altro vien fuori colle stesse ragioni, che l'ignoranza invincibile non scusi da peccato, e che la forza della concupiscenza non può essere superata, e che noi tralasciamo, avendolo già impugnato nel Trattato *de Justitia Christiana*. Non debbo però passare in silenzio il disprezzo, con cui egli tratta il celebre P. Segneri, perchè difese il Probabilismo nella sua *Lettera sul Probabile:* „ Hic patet, scrive, ineptam esse ratio„ cinationem, quod his verbis instituit P. Se„ gneri„ vale a dire, che quando non è certo, che una Legge esista, ovvero obblighi, fintanto che non mi consti della certezza, o dell'obbligo, io posso prevalermi della mia libertà senza danno altrui. Il P. Segneri non ha bisogno di apologista: il suo credito in vece di scemare a motivo di esser stato trattato d'inetto un suo giusto raziocinio, cresce, e ricade il rimprovero sul capo di colui, che così inettamente, e anche stoltamente lo proferì.

Nel Cap. XIX. *de vitiis prudentiæ oppositis* nulla insegna il nostro Teologo, che meriti esser censurato: egli è brevissimo, e tratta mol-

to superficialmente della prudenza, della carne, dell' astuzia, e della sovverchia sollecitudine delle cose temporali.

§. XI.

Errori nei Capitoli de Justitia, & de Contractibus.

Il Cap. XX. è *de virtute justitiæ*: abbiamo veduto nel Trattato *de Justitia Christiana* l'idea bizzarra, che presenta di essa Pietro Tamburini, e benchè faccia menzione quì della medesima, mostrandosene molto pago, finalmente l'abbandona, e dice, che qui veramente intende ciò, che intendono i Teologi: cioè una virtù morale, che inclina a rendere ad ognuno ciò che gli compete, e la divide secondo il solito in commutativa, distributiva, e vendicativa, che non occorre spiegare per esser troppo note ai Teologi; e siccome nella esposizione delle medesime appena egli insegna verun errore degno di esser notato, perciò la passiamo sotto silenzio: notar però bisogna la di lui mala fede nel notare soltanto *Tommaso Tamburini*, e *Filiuccio* ambedue Gesuiti per aver insegnato la proposizione 47. dannata da Innocenzo XI. sulla storta interpretazione data alle parole del Tridentino di dover esser eletti ai Vescovati, e Cardinalato i Soggetti più

degni, tacendo dolosamente *Gio. Pelraza*, *Gio. Ponzio*, *Cajetano*, *Diana*, ed altri Teologi, che furono della stessa opinione prima della condanna della proposizione. Quei due primi furono Molinisti, gli ultimi nò: mestieri non fa di ricercar altro. Similmente nei Cap. XXI. XXII., e XXIII. *de Jure*, *& de contractibus generatim inspectis*, *& de mutuo*, *& usura* le nozioni, che vi si leggono del diritto tanto *ad rem*, quanto *in re*, del dominio, dell'usufrutto, della prescrizione, e delle circostanze, che debbono accompagnare i contratti, siccome pure del mutuo, e dell'usura, che sono le comuni, e ordinarie, sono giuste, ed esatte, onde d'uopo non è, che ci tratteniamo in discorrere di cose ovvie, e trite. Dobbiamo bensì rilevare di nuovo la di lui malignità in attribuire a tutti i Casisti ciò, che ha insegnato qualcheduno sull'usura: „ Hinc rejicienda „ est, scrive nel n. CCLXXXIV. pag. 385. Ca„ suistarum subtilitas dicentium, licite posse „ exigi lucrum ratione habita majoris pretii, „ quod habet enumerata pecunia si compare„ tur cum pecunia numeranda. Quod inane „ effugium proscripsit Innoc. XI., & Clerus „ Gallicanus.... Mitto alia ineptissima Casui„ starum effugia, undique repetentium inanes „ titulos exigendi lucrum ex mutuo ad explen-

„ dam sacram auri famem. Quid apud ipsos
„ non justa ratio est quidpiam accipiendi ul-
„ tra sortem? Quia ego, ait Caramuel, debeo
„ subire peculiarem molestiam, ut pecuniam
„ ex domo auferam ad tibi mutuandum, quam
„ alii non subirent, possem peculiare pretium
„ exigere pro illa molestia a me subeunda:
„ Immo vel ipsam molestiam, & animi an-
„ gorem, quo mutuans afficitur in distrahen-
„ da pecunia, pavorem ipsum ne pereat, ju-
„ stum esse titulum affirmat Caramuel exigen-
„ di aliquid ultra sortem „. Chi legga tali espressioni, ed altre, che non trascrivo per amore di brevità, e versato non sia nella lettura dei Casisti, crederà, che ancora seguitano i Casisti ad insegnare le proposizioni dannate, e che vadano in traccia dei supposti sotterfugj per mettersi a coperto, poichè egli parla in generale, e come di una dottrina costante, e comune tra i Casisti. Ma quanto grande sarà la sorpresa di chiunque voglia accertarsi della verità, e trovi in 1. luogo, che i Casisti, che insegnarono tali proposizioni furono pochissimi, vale a dire *Medina*, *Diana*, *Serra Basseo*, *De la Crux*, *Velazco*, *Ledesma*, dei quali, come scrive il *Viva* su questa proposizione, l'ultimo, cioè *Ledesma apud eumdem Dianam dicit sententiam hanc esse Discipulis D.*

Thomæ communem, quod tamen falsum esse advertit Mendo disp. 6 q. 8. cum nusquam D. Thomas id docuerit. Ma l'opinione comunissima dei Teologi, massime col *Lessio*, col *Lugo*, coll' *Amico*, col *Layman*, e molti altri negavano le suddette proposizioni prima ancor della condanna. In 2. luogo dopo la condanna lo sfido a citarne uno degli accreditati, che l'abbia insegnata: come un *Reinfestuel*, un *Potestas*, un *Ferraris*, un *Antoine*, un *Mazzotta*, un *Roncaglia*, un *Billuart*, un *Cuniliati*, un *Voit*, un *La Croix*, un *Ligorio*, ed altri, i quali tutti sostengono le dottrine contrarie a quella delle proposizioni dannate, volendo i più di essi, che l'usura sia proibita non solo per diritto Divino, ed Ecclesiastico, ma eziandio per naturale. Poco importa, che il Caramuel abbia fallato su questo punto, siccome in alcuni altri. Chi però mai attribuirà l'errore d' un solo a tutti gli altri scrittori nella medesima facoltà? Oh quanto mai scema il credito di un Maestro Pubblico trovato una sola volta in falso! E cosa mai si dirà di uno trovato in falso frequentemente? Dovrà dirsi *il est menteur, comm' un Janseniste.*

Nei Cap. XXIV., e XXV. scorre le principali specie di contratti, quali sono quelli in Società, il trino, i cambj, i censi, le com-

pre, le vendite, i monopolj, le locazioni, ec. ec., e benchè di ordinario egli si appigli alle sentenze più rigide, rimettendo i Leggitori ad Autori troppo noti per il loro rigore, quali sono il *Concina*, il *Genet*, il *Patuzzi*, e massime alle istituzioni Teologiche di Lion; non pertanto su questo punto di contratti si possono condonnargli alcuni eccessi di rigorismo, che sostanzialmente negli Autori ortodossi non alterano la sana dottrina.

Non debbo però tralasciare una ritrattazione di una opinione, che égli fa sul fine del Cap. 25. contro ciò, che avea insegnato nel Cap. XXII. n. CCLXII. p. 366., che non è obbligato il minore a restituire i denari avuti in prestito, e impiegati in usi cattivi, atteso che la Legge toglie ogni diritto nel foro esterno ai Creditori, affinchè non sieno condiscendenti verso i Giovani, che di leggieri spendono malamente il denaro: ora però risolve, che siano invero obbligati in coscienza. Veramente il primo sentimento non è insegnato da tutti i Casisti, anzichè viene impugnato da' più; onde non era conveniente, che un seguace dei più forti rigoristi si mostrasse così largo, e così benigno. Ah! se si mostrasse parimente più docile alle decisioni della Sede Apostolica, che l'obbligano in coscienza, si po-

trebbe sperare, che egli pubblicamente ritrattasse gli errori delle sue *Prescrizioni*, del suo *Appellante*, della sua *Etica*, ed altre sue Opere, vedendone di tutte la condanna, riparando così (in quanto fia possibile) lo scandalo dato, e che giornalmente s'accresce, intanto ch'egli persiste nella sua pertinacia, e ostinazione. Nei due ultimi Capitoli tratta della Fortezza, e della Temperanza, ed essendone giusta, ed esatta la spiegazione, che è la comune, nulla abbiamo da doversi riprendere: piacemi nondimeno notare ciò, che scrive sui Teatri nel n. CCCLVII. „ Hinc damnant Chri-
„ stianæ modestiæ regulæ scenica illa spectacu-
„ la, quæ etiam nunc in publicis Theatris ce-
„ lebrantur, velut contraria professioni Christia-
„ næ, ac periculorum plenissima, ut propte-
„ rea non actores solum, sed & eos, qui in-
„ tersunt, procul dubio peccare, dicendum sit.
„ Hanc veritatem ostendit Laurentius Berti l.
„ 22. de Theol. discipl., ac ingenti volumine
„ demonstravit tanta argumentorum mole, ac
„ robore Daniel Concina, ut qui Theatralia
„ spectacula ab omni labe purgare nititur, eum
„ primum oblivisci oporteat Evangelicæ profes-
„ sionis, Ecclesiæ Christi spiritus, ac perpetuæ
„ Patrum nostrorum doctrinæ „. In questo te-
to del Tamburini abbiamo 1. la risoluzione,

che non solo gli attori, ma ancora gli assistenti assolutamente, e senza dubbio pecchino; 2. che quei Teologi, che pretendono purgare i divertimenti Teatrali *ab omni labe*, si scordino della professione del Vangelo. Tutti i Teologi Cattolici, e sensati riconoscono il gran pericolo dei Teatri, e risolvono, che difficilmente si possono purgare *ab omni labe*: Ma havvi una gran differenza da questo sentimento alla prima risoluzione del Tamburini, che senza dubbio pecchino. Dobbiamo di continuo nostro mal grado rilevare delle incoerenze, in cui non cadono neppure i Novizj nella Logica: ma così lo porta il genio, il carattere, e le circostanze del nuovo Riformatore della Morale. Or sebbene io sia ben alieno dall'approvare le rappresentazioni teatrali, quali oggidì si pratticano nella nostra Europa, che anzi le stimo sommamente pericoloso, e pregiudizievole al buon costume; nondimeno condannare di peccato grave indefinitamente tutti gli attori, e tutti i concorrenti a somiglianti spettacoli mi pare un rigorismo eccedente. Sò, che i SS. PP. inveirono colla maggior efficacia contro i Teatri; ma sò anche, che non parlarono di quei, che a' nostri tempi si permettono da' Principi Cattolici, e ne' Paesi Cattolici. Sò che ancora i moderni Teatri a motivo deg

abusi introdotti nella musica, cantate, decorazioni, balli ec. sono pur troppo scandalosi, massime alla gioventù dell'uno, e l'altro sesso; e perciò chiunque ha l'autorità, è gravissimamente obbligato a procurare, che si tolgano somiglianti scandali: ma condannare perciò assolutamente, e indefinitamente tutti i Teatri, e approvare il sentimento di chi afferma, che sieno disertori dal Vangelo, dallo spirito della Chiesa, e dalla dottrina costante de' SS. PP. quelli, che vogliono scusare di peccato, massime gli assistenti in generale, sembrami pure un rigore farisaico, che più conduce alla rovina, e perdita delle anime, che alla salute. Il Tamburini col suo tuziorismo accoppiato al Giansenismo piuttosto ridurrà i fedeli nella disperazione, ovvero gli ammaestrerà a nulla curarsi della eterna salute, abbandonandosi alla forza della grazia, o della concupiscenza, che domini nel cuore.

ERRORI NEL IV. VOLUME.

Accingomi ad analizzare il IV., ed ultimo Volume delle Prelezioni Morali del nostro Scrittore destinato alla esposizione dei Precetti del Decalogo, di quelli del Vangelo, e della Chiesa, e per ultimo dei peccati. Nulla

dico della Dedica di questo Tomo a Monsignor Scipione de Ricci Vescovo di Pistoja, e di Prato; si potrebbero fare delle interessanti osservazioni sugli elogj compartiti a mano larga dall'Autore al suo Mecenate. *Ma che giova*, scrivono opportunamente i dotti Estensori del Giornale Ecclesiastico di Roma nell'estratto del presente Volume num. LIV. pag 115. del 1789., *cimentarsi con tutte le Cicale? Quanto alla Dedica... un Tamburini... un Promotor del Sinodo, che presenta un Opera con una dedica di 20. pagine all'odierno Vescovo di Pistoja, il pensi ognuno se sia modellata secondo il loro gusto!* In poco dicono troppo quegli Estensori; ognuno può di leggieri accorgersi, che lo smodato elogio della condotta di Monsignor di Pistoja, si cangia in un processo di quella di tutti gli altri Vescovi Cattolici, massime degli immortali Prelati della Francia, che danno ora al Mondo un esempio ben degno della antichità di perdere prima tutto, e fino la vita, che cedere alla Potestà Laica nella prestazione di un giuramento empio, che rovescia i diritti essenziali della Gerarchìa Ecclesiastica. Vane sono le minaccie, inutili tutti gli sforzi di una prepotente, e tiranna Cabala nemica non meno della legittima subordinazione ai Sovrani, che della Religione sotto gli spe-

ciosi pretesti di libertà patriotica, e di riacquisto dei diritti dell'Uomo. Ben può imparare il Vescovo di Pistoja da quel rispettabile Clero, di cui egli finge, e si studia di voler far credere, che ne seguiti la dottrina; meno adulazione alla Potestà Laica, e più sommessione al Capo visibile della Chiesa, e più fedeltà nel mantenere illibato il deposito della Fede, ed i diritti della Religione, non prostituendoli vilmente al capriccio dei Principi, che figli sono della Chiesa, e non sopra di essa. Ma nell' apologìa da lui tessuta dell'empio giuramento malgrado la condanna Pontificia, troppo egli ha dimostrato, che tutt'altro si è proposto di regolarsi secondo la eroica, e mirabile condotta dei Vescovi di Francia. Dopo la lunga Dedica seguita una Breve Prefazione su i Precetti del Decalogo, in cui di passaggio, e con grande ipocrisìa sono additati alcuni principj del Quesnello troppo analoghi ai suoi insegnamenti. Mi contenterò con accennare soltanto quello condannato nelle proposizioni 6. 7. 64. 65. di esso Quesnello. Egli è innegabile, che non può intendersi senza orrore da un Uomo dotato di ragione, che prima dell' Incarnazione del Divino Redentore non sia stata accordata la grazia, che ai Profeti, e Patriarchi soli eletti da Dio, acciocchè fossero le figure di

Gesù Cristo, e ne annunziassero agli Uomini la venuta, e fuori di un numero così piccolo, tutto il rimanente del genere umano tanto Ebrei, come Gentili fossero lasciati in un totale abbandono senza grazia, senza soccorso, e senza alcun valevole mezzo ad ottenere la salute eterna. Eppure tale si è la dottrina della presente Prefazione. „ Nam si pau„ cissimos (scrive egli, comecchè luogo non vi fosse a dubitarne) „ excipiamus, qui ut „ loquitur S. Augustinus homines erant in ve„ teri Testamento, ac veluti quædam primi„ tiæ ad novum spectabant, universa illius po„ puli multitudo nihil aliud, nisi terrenum sa„ piebat, nec nisi terrenis bonis inhiabat, cœ„ lestia vero, nec cognoscebat, neque ulla eo„ rum cura tangebatur. Nondum erat reve„ lata Jesu Christi gratia, nec charitas Dei „ diffusa per Spiritum Sanctum, qua terrena „ hominum corda purgarentur... quum Chri„ stus allaturus esset veram, solidamque justi„ tiam, quam lex antiqua dare non potuit, „ quia per Moysem data est lex, gratia vero, „ & veritas per Jesum Christum, ut inquit „ S. Joannes, & ut docet Apostolus ad Ga„ lat. 2. „, i quali testi egli da vero Giansenista disprezzando il sentimento universale dei SS. PP., e dei Dottori Ortodossi, intende,

ed interpreta, comecchè significassero, che fino alla venuta di Gesù Cristo a nessuno fu data la grazia sopranaturale medicinale, e necessaria per poter resistere alle tentazioni, evitare i peccati, ed adempire la Legge Divina. Or la dottrina della Chiesa è del tutto diversa; vale a dire, che Iddio non abbandona mai nessuno, nè mai ne' tempi passati l' abbandonò; anzicchè a tutti gli Uomini da Adamo fino all' ultimo dei posteri diede, dà, e darà sempre le forze sufficienti, le grazie opportune, gli ajuti necessarj per vincere le tentazioni, fuggire i pericoli, ed osservare i Divini Precetti, perchè vuole, che tutti si salvino, avendo per tutti versato il suo Sangue, e morto per la salute di tutti. In questo senso vengono intesi da' SS. PP., e interpretati diversi testi sì del vecchio, che del nuovo Testamento, massime quello del Salmo 18. *Nec est qui se abscondat a calore ejus: Lex Domini immaculata convertens animas; testimonium Domini fidele sapientiam præstans parvulis*, e l' altro di S. Gio. *Illuminat Deus omnem hominem venientem in hunc Mundum;* per tacer di molti altri. Di fatti se Iddio non avesse compartito le sue grazie agli Ebrei, senza ragione gli avrebbe rimproverato S. Stefano: *Vos Spiritu Sancto semper resistitis*, e falsamente avrebbe detto

il Profeta *Ezechiel*: *Nolens aliquos perire, sed omnes ad pœnitentiam reverti*, e molto più lo stesso Dio in quell' altro testo tanto noto: *Perditio tua ex te Israel, in me tantummodo auxilium tuum*. Più ora non mi diffondo su questo punto, rimettendomi a quanto sono per dire nel Trattato *de Lege veteri*, ove vendicherò S. Agostino dalla taccia appostagli dal nostro falso Teologo: e lascio senza impugnazione l' altro principio di Quesnello, che accenna in questa medesima prefazione: *Præcepta non possunt impleri nisi per charitatem*, volendo ancora per garante di questo suo errore S. Agostino, poichè resta già impugnato nell' analisi del cap. XIV. della carità Teologica del ol. 3 Passiamo ora a schierare i non pochi errori, che egli insegna nella esposizione dei Precetti del Decalogo.

§. I.

Errori sul Primo, e Secondo Precetto del Decalogo.

I tre primi Capitoli sono destinati alla spiegazione del primo precetto, in cui egli massimamente parla del culto esterno, ed interno, e replica molte cose già dette nel cap. XV. *de Officiis erga Deum* del Vol. 3., e fuori dell' errore già da lui adottato, e più volte presen-

tato, come una verità incontrastabile nei Capitoli delle tre virtù Teologiche, che si leggono nel Vol. 3., vale a dire, che la Fede, e la Speranza sotto la stessa Carità, lo che in questo luogo c. 2. pag. 16. rinnova colla stessa disinvoltura, appena vi è alcun insegnamento nuovo da esser notato: onde senza indugio veniamo all'esame del 2. Precetto, che egli spiega in tre Capitoli. Il primo è sulla bestemmia, il secondo sul giuramento, ed il terzo sul voto. Abbenchè sulla bestemmia non deliri, ma si appigli di ordinario alle sentenze, che comuni sono tra i Teologi, non pertanto animato secondo il suo costume da un rigore tutto farisaico, non solo vuole, che debba intendersi letteralmente, e osservarsi assolutamente il Decreto del Lateranense sub Leone X. *Ut in foro Pœnitentiæ nemo blasphemiæ reus absque gravissima severi Confessarii arbitrio injuncta pœnitentia non possit absolvi*, al quale, a giudizio di molti Teologi è stato derogato; ma risolve di più, che non debba esser assoluto nessun bestemmiatore „ nisi prius pravum habitum de„ posuerint, ac proinde diutius probandi, cum „ labis difficile lingua comprimatur„. Egli è verissimo, che i bestemmiatori non debbono esser assoluti, allorchè si teme, che lasciar non vogliano il mal abito; ma se prudentemente cre-

de il Confessore, che sia per emendarsi il penitente, disposto altresì a mettere in prattica i rimedj prescritti per una sincera emendazione, in tal caso può bene, ed anche secondo il parere del maggior numero de' Dottori Cattolici debbe esser assoluto, neppure è necessaria una lunga prova per accertarsene; e la dilazione dell' assoluzione sarebbe allor necessaria in caso di aver il penitente promesso altre volte, senza vedersene l'emendazione.

Quantunque sul giuramento si diffonda egli alquanto piucchè sulla bestemmia, non pertanto tratta la materia molto superficialmente, e tralascia non poche cose necessarie, non che utili a sapersi; contentandosi di dare soltanto alcune nozioni generali, che poco, o nulla concludono, e che possano servire di lume nella diversità di casi, che occorrono in una materia così vasta, affine di raffermare la fede umana senza offesa di un Dio chiamato in testimonio dei sentimenti del cuore umano esternati colle parole. Declama bensì importunamente contro l'uso dei giuramenti soliti farsi tanto nei Tribunali Ecclesiastici, come nei Laici, massime nel possesso, che si piglia d'impieghi destinati al pubblico bene sì spirituale, che temporale dei popoli, e giunge a dire, che „ nihil „ utilius, & sanctius præstare possent Ecclesiæ

„ Pastores, ac Religiosi Principes, quam ut q-
„ peram impenderent suam ad hanc juramen-
„ torum copiam tollendam, qua de re quali-
„ bet in omni foro sine ulla necessitate, ac so-
„ lo stylo curiæ exiguntur. Sic enim longe me-
„ lius consuleretur Dei gloriæ, animarum salu-
„ ti, ac societatis securitati „. Oh quanto travede il nostro Moralista, che crede di trovare la cosa più utile, e più santa, levando la santità del giuramento, freno tanto necessario per indurre gli Uomini all' adempimento de' loro doveri! Le due Potestà Ecclesiastica, e Secolare ne hanno di accordo conosciuta la necessità, e sul fine del Secolo XVIII. viene dal fondo di Pavia il Tamburini colla presunzione di dimostrarne la inutilità, e nocumento. Dovremo dirgli, che è arrivato tardi al mondo, e nulla ha concluso con far presentare dal suo Sinodo Pistojese al Principe una Memoria contro i giuramenti. La scienza del cuore umano non era riservata a Lui; altri lo hanno preceduto, che lo hanno scandagliato a fondo, e conosciuto chiaramente la necessità di legare le volontà umane con il sacro vincolo del giuramento. Sono ben note le proposizioni dannate da Innocenzo XI. *Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia propter quam velit, aut possit damnare hominem*, che è la 24.

Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis, che è la 25. *Si quis vel solus, vel coram aliis, sit interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret, se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quolvis aliud, additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus*, che è la 26., le quali non son insegnate presentemente da verun Teologo Cattolico, e soltanto ultimamente da un falso Ecclesiastico, e traditore delle leggi, e diritti della Chiesa l'Ab. Gregoire Membro dell'infausta Assemblea Nazionale di Francia (sulle traccie di quei suoi Antecessori Giansenisti, che approvarono un simile giuramento del formulario prescritto d'Ales. VII.) è stato fatto uso della 25., affine di cuoprire il suo tradimento colla prestazione dell'empio giuramento, che con scandalo dei buoni diede il primo di tutti gli Ecclesiastici nella stessa Assemblea, riconoscendola per vera Legislatrice della Chiesa; nondimeno il nostro Moralista attribuisce indefinitamente l'insegnamento delle suddette tre proposizioni ai Teologi; che oltre la calunnia, si studia di metterli in derisione, dicendo, che „ Nova quadam ratione omnibus omnia factos,

„ a perjurio eos excusare vel qui jurant sine „ intentione jurandi, vel qui aequivocatione, „ aut mentali, ut vocant, restrictione jurando „ utantur „. Ma perchè egli non nomina chi sieno quei parecchi Teologi, affinchè non cada il sospetto sopra tutti? Di quei pochi, che prima della condanna furono di un tal sentimento, non si può ora asserire, che le insegnino; ah! che egli è tutto intento a denigrare la fama de' Dottori Ortodossi: è fissato il chiodo; non si deve mai perdere occasione di declamare contro di essi, affine di inspirare alla gioventù Ecclesiastica orrore per i medesimi. Ma chi mai crederebbe, che egli facesse uso della dottrina dannata nelle suddette proposizioni? tanto è; egli nel possesso della sua Cattedra di Morale avrà fatto secondo il solito stile delle Università Cattoliche il giuramento di insegnare la verità, e la dottrina della Chiesa. Chi voglia però scusarlo di tanti errori contro la Chiesa insegnati, d'a po sarà, che dica, che egli giurò senza intenzione di giurare, o cose simili. Egli non ignora, che volendo comparire un Professor Cattolico è necessario, che non insegni veruna dottrina condannata dalla Sede Apostolica: non ignora pure, che le sue opere sono state fulminate, come contenenti dottrine erronee; e lungi dal

cambiare di sentimento, ei si rafferma sempreppiù negli antichi suoi errori, e ne spaccia dei nuovi: anzicchè in questo stesso anno 1791. glorioso, e trionfante ha incominciata la prima delle sue Lezioni con queste parole: *Huc iterum, ad dicendum accedo coram vobis, praestantissimi Auditores, non lacessitus injuriis inimicorum, non fractus invidia hominumque dicteriis, non territus judicio Romanorum Censorum &c.* troppo egli è stato trafitto dalla proibizione della sua Morale, che egli chiama *judicium Romanorum Censorum*, e previene i suoi Uditori, che non è punto spaventato da essa, ma ha la disgrazia di non esser creduto: dunque sono per replicare, se egli non ha mutato di sentimento, se non fa conto della proibizione delle sue dottrine, e approva tuttora, e si conferma in quello, che i legittimi Tribunali della Chiesa condannano, giurò pertanto senza intenzione di giurare nel primo possesso della sua Cattedra, ovvero se egli intese d'obbligarsi, ecco che ogni anno nella nuova apertura degli studj si mostra di nuovo spergiuro.

§. II.

Errori sul Voto.

Nella spiegazione del Voto si diffonde molto più il nostro Moralista, che in quel-

la del giuramento, e si distende non poco nella questione suscitatasi a nostri giorni: se la Monaca sia obbligata alla osservanza dei voti Religiosi dopo la soppressione del suo Monastero. Sono note le diverse opere venute fuori su questo punto, in cui alcuni Scrittori con principj ben diversi hanno con somma varietà proferito il loro sentimento. Avvegnacchè il Tamburini protesti, che non ardisca di risolvere, considerate, e bilanciate le forti ragioni delle diverse opinioni; non pertanto troppo egli dimostra, quale è lo spirito, che spinge la sua penna a scrivere con tanta prolissità su questa questione, sulla quale non pigliando partito, poteva dispensarsene; ma andava egli in traccia di screditare lo stato Religioso, affine di giustificare da vilissimo adulatore, e da alleato dei Filosofi increduli le novità fatte dalla Potestà Laica contro di esso. Or prevalendosi di questa occasione, abbozza un ritratto nero, e infame dei Monasterj, disegnandogli a guisa di altrettanti luoghi di libertinaggio, in cui si vive in una somma rilassatezza di costumi, poichè francamente asserisce „ paucorum „ est illibatam servare castitatem inter illece- „ bras voluptatum, ac multorum mala exem- „ pla „; aggiunge, che ancorchè anticamente potesse promettersi la gioventù un asilo sicu-

ro nei Monasterj, imperocchè mediante la severità della disciplina Regolare poteva difendersi facilmente dagli inganni del Mondo, e conservare la illibatezza sì del corpo, che dello spirito; ora però, dice, avviene tutto l' opposto: „ sed postquam exundante saeculi cor„ ruptione fractus est vigor Monasticae di„ sciplinae, morumque pollutio sacra moe„ nia contaminavit, ibi innocentiae laqueus „ timeri poterat, ubi antea invenerat præsidium „ sui. Verendum enim erat, ne imbellis ætas, „ quæ ut fugeret Sæculi illecebras, ad Mona„ steria se conferebat, vel illis illecebris postea „ captæ, vim concupiscentiæ se exerentem sen„ tiret, quam nec compescere ob disciplinæ re„ laxationem facile posset, nec amplius ad Ma„ trimonium confugeret, tamquam ad remedi„ um ipsius concupiscentiæ „. Passa indi a compiangere la sorte delle giovani, le quali in tenera età sonosi consacrate a Dio nei Monasterj, incapaci di conoscere il peso, a cui si assoggettano, ed esagera oltremodo i lamenti, le scontentezze, le inquietudini, le rabbie, e le rappresenta in uno stato di disperazione; loda pertanto moltissimo le provvidenze prese dalla potestà Laica in alcune Nazioni, mercè le quali, dice, è stato messo un giusto freno all' indiscreto fervore di tanti, che volevano profes-

sare lo stato Religioso, onde differita la Professione ad una età adulta, e più sana, dice, che si è ottenuto, che i giovani potessero fare più prove del loro fervore, o della loro vocazione, consacrandosi al nuovo stato con un pieno conoscimento, e deliberazione della loro volontà. Il famoso empio D'Alambert nella storia della distruzione dei Gesuiti in Francia pag. 164. scrive: *Supposto che si vogliano i Regolari un giorno distruggere, o per lo meno indebolire, tanto da impedire che sieno nocevoli, v'ha un mezzo infallibile d'ottenerlo senza usar la violenza, che bisogna evitare ancora con essi: questo sarebbe: Di far rivivere le antiche leggi, che vietano i voti monastici prima de' 25. anni. Possa il Governo arrendersi su questo punto ec.* Egli il Tamburini si diffonde da vile adulatore dei Principi in fare grandi elogj delle diverse Leggi pubblicate su questo punto, dipingendole, come risoluzioni le più mirabili, e le più prudenti, e le più utili, che potessero mai immaginarsi per la salute eterna di quelli, che fanno i voti, e per la più esatta disciplina degli Istituti Regolari, e edificazione di tutta la Chiesa, della quale dice, che „ Sæpe gemere cogitur super hæc vota temere facta, „ ac super tristissima ex his fluentia consectaria „. In questa guisa scrive uno, che tut-

tora si chiama Professore di Etica Cristiana in una Università Cattolica, ed in mezzo all' Italia, la quale è stata testimonio degli effetti del tutto contrarj risultati da tali Leggi. Così scrive il vantato Riformatore della Teologia; così quel terribile declamatore contro le opinioni dei Casisti; così quel falso Geremia, che piange di continuo sulla pretesa corruzione della dottrina del Vangelo, sull' offuscamento di tante verità, e sulla desolazione della Chiesa di Gesù Cristo. Ma perchè non rivestirmi ancor io di quei soliti tratti declamatorj, con cui egli si scaglia senza termine contro i Molinisti, Casisti, Probabilisti, Ildebrandisti, e seguaci delle dottrine Romane, o per dirlo in breve contro i Teologi Cattolici disegnati con quei nomi a bello studio per farli comparire odiosi agli occhj degli ignoranti? „ Quis cum hæc audiat Christianum loquentem „ se audire credat? pudet me tam horrenda „ monstra opinionum meminisse; horrescit a- „ nimus delirantem hominem audire „, ed altri simili sì frequenti alla sua penna declamatoria? Ad onta della verità, e di tante testimonianze in contrario, vuol farci credere, che le Leggi di un defunto Sovrano produssero un grande vantaggio alla Chiesa di G. C., e che furono accolte con trasporto, non che con ren-

dimento di grazie dalle persone Religiose, che si viddero libere dalle supposte catene della vita Monastica. Or il Mondo tutto è stato testimonio tanto nell' Italia, che nella Germania, e nella Fiandra, e molto più lo è ora in Francia, che ben lungi i Religiosi, massime le Monache, dal rallegrarsi nell' abolizione de' loro Monasterj, e di congratularsi della libertà, che veniva loro liberalmente accordata, ne hanno dimostrato un vivisimo dispiacere, raccomandandosi caldamente per non esser levate dai Chiostri, e non si sa, che neppure un sol Monastero chiedesse a quel Principe la abbolizione, ma si sa bensì, ed è pubblico, che moltissimi ricorsero al Trono con suppliche, con memorie, con lagrime, e con indicibile impegno per la conservazione, esibendosi prontissime ad addossarsi nuovi incomodi, e nuove spese, tutto affine di non perdere il caro loro Chiostro. Basti ricordare qui il famoso Memoriale presentato al medesimo defonto Augusto dalle Monache della Regola strettissima detta della B. Coletta della Città di Gand, di contentarsi di un solo pane al giorno, e del pozzo dell' acqua, rinunziando a tutto il restante, purchè potessero terminare tranquillamente i loro giorni dentro le mura del tanto amato loro ritiro: non furono esse esaudite, an-

zi costrette a sortirne, passarono coraggiose in Francia, e ricoveratesi a *Pont a Mouzon* fu ammirato, e celebrato dappertutto un'esempio così luminoso di costanza nella vocazione Religiosa. Noto pure è il viaggio delle Monache Carmelitane di Bruselles a S. Dionigio di Francia ove furono accolte dalla non men pia, che illustre Carmelitana Zia del massacrato Luigi XVI. Noti sono eziandio i viaggj di tante altre e della Germania, e della Ungheria, e della Lombardia per procacciarsi un asilo sicuro contro i pericoli del Secolo, di quel Secolo, che al creder de' libertini, formava da gran tempo l'oggetto de' secreti loro voti. Vide pure, ed ammirò la Città di Ferrara, ove io scrivo, da 30., e più Religiose appartenenti al soppresso Monastero di S. Orsola di Mantova partirsene con più che femminile eroismo, ricoverarsi in diversi Monasterj di essa Città di Ferrara affine di mantenersi fedeli al Divino Sposo, a cui eransi consacrate. Taccio molti altri esempj di religiosa costanza di distacco dal Mondo, e di fuga dai piaceri di un numero stragrande di Religiose ad onta di tutti i disegni, e raggiri dei Politici carnali, che in vece di trionfare sopra di esse, ebbero all'opposto motivo di restare umiliati, e confusi; e neppure accenno i sorprendenti esempj di costanza, e sofferenza eroica

dati al mondo tutto dalle Religiose di Francia nella generale distruzione dei Monasterj della medesima: ma il fin qui detto basta ad ismentire il falsario Tamburini vale a dire, che in vece di aver abbracciato esse Religiose con inconsiderazione lo stato Monastico, e trovarsi scontente, inquiete, e rabbiose, e quasi ridotte alla disperazione, trovavansi piuttosto contentissime, e risolutissime dal loro canto a non perdere il bene, che godevano. Ma ad onta di questa evidenza, torno a dire, ardisce il nostro Impostore di asserire, che la Chiesa è costretta a piangere per la rilassatezza, e corruzione de' costumi penetrata nei Monasterj; piange bensì la Chiesa con amare lagrime gli sconcerti, e lo scandalo provenuti dalla soppressione di tanti asìli dell' innocenza Verginale; tante sacre Spose di Gesù Cristo esposte ai pericoli del Secolo, alle insidie di tanti scostumati Giovani resi oltremodo arditi, baldanzosi, e insoffribili mercè l'impunità, e allettativo delle nuove dottrine; di que' Giovani dico venuti fuori dalla Scuola Tamburiniana, ed i cui orrendi stravizj piangono le Città della Lombardìa, e non di rado cadono le maledizioni dei costernati Genitori su quel Maestro, che con un nuovo Vangelo pervertì i loro figliuoli: piange bensì, e giustamente, il tradimento di que'

falsi Teologi, i quali da perversi adulatori hanno ingannato i Principi della Terra, facendoli credere di esser superiori ad ogni autorità Ecclesiastica, e di poter liberamente disporre delle cose della Chiesa, come di quelle dello Stato; piange finalmente l'acciecamento di tanti popoli, che ingannati co' bei nomi di libertà, e di uguaglianza, si lasciano strappare da falsi Filosofi, e veri Increduli la Religione col rovesciamento della potestà spirituale, erigendovi una nuova Chiesa tutta profana, tutta mondana, modellata secondo l'empie idee dei banditori dell' Ateismo, e della Tolleranza universale. Ed onde mai sono nati frutti così amari, e così velenosi, se non dalle due radici infette, e nemiche di ogni Religione, la falsa Filosofia, e la moderna pseudo-Teologia, le quali collegatesi a danno della Chiesa di Gesù Cristo, fanno dei progressi, e stragi sorprendenti? Quindi io sono per applicare al nostro Moralista le tre qualità, che il dottissimo Ab *Luigi Gaetano dal Giudice*, nel terzo caso della sua eccellente Opera: *Apologìa di alcune verità spettanti alla dottrina, e disciplina della Chiesa, ec.* da noi altre volte colla giusta lode citata, applica ai promotori delle nuove dottrine, segnatamente di quelli, che attribuiscono ai Regnanti una supposta autorità per sopprimere, e di-

struggere le case Religiose secolarizzandone gli individui. Ecco le tre qualità, che egli chiama verità: I. *Sono traditori di Gesù Cristo fondatore della Chiesa;* perchè egli è articolo di fede, che G. C. non commise il governo della Chiesa ai Principi del Secolo, ma a S. Pietro, a cui consegnò le Chiavi del Reame del Cielo, a cui diede facoltà di legare, o di sciogliere in terra checchè stimasse egli giusto, con promessa di essere ratificato in Cielo il suo giudizio, ed a cui compartì il singolare privilegio di pascere non solo gli Agnelli, ma le Pecore ancora, soggettando al di lui governo tutti i Fedeli, senza eccettuare nè Principi, nè Monarchi: *Pasce oves meas*, inquit, scrive San Bernardo, *cui non paucas designasse, non aliquas, sed assignasse omnes. Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil.* II. *Sono traditori della Chiesa fondata da Gesù Cristo.* Imperocchè la Chiesa fino dal principio, in cui s' incominciò a far la vita Monastica, sempre esercitò la sua giurisdizione sopra i Professori di essa, i quali fino dai primi tempi viveano in comunità, ed erano soggetti ai Vescovi. Dal Concilio Lateranense IV. fu decretato, che non potesse istituirsi nuovamente alcun Ordine Regolare, ed in seguito fu riserbato alla Sede Aposolica la facoltà di approvarli, distruggerli, giudicar-

li. Gli ultimi Concilj Ecumenici suppongono, e confermano co' loro Decreti la privativa potestà della Chiesa sopra i Regolari, e basta rammentare il Decreto del Tridentino sess. 25 cap. 19. sulla annullazione della professione di quei Regolari, che pretendono di averla fatta forzatamente, e sulla quale risolve, che soltanto vi sia luogo al ricorso *coram Superiore suo, & Ordinario intra quinquennium*. La Potestà Laica non è punto ivi nominata dal Tridentino, e sicuramente i Ministri Regj non avrebbero lasciato correre intatto cotal Decreto, se ci fosse stata anche una lieve ragione di diritto originario del Principato sulla secolarizzazione dei Regolari. III. *Sono traditori finalmente degli stessi Ordini Regolari approvati dalla Chiesa;* poichè è evidente, che i corpi Religiosi hanno diritto di sapere le ragioni, per cui s'intenta per la secolarizzazione o di alcun suo membro, o di tutt'insieme: l'espressione del Tridentino è troppo chiara: *coram Superiore suo, & Ordinario*; or chi rifletta un poco su quanto scrive il nostro Traditore della Cristiana Teologìa, troverà, che pur troppo gli convengono le suddette ree qualità, le quali svilupperemo più nel §. seguente, impugnando la risposta, ch' egli dà alle objezioni contro la sua dottrina.

§. III.

Altri Errori sullo stesso argomento.

E come risponde egli alle ragioni in contrario addotte da Teologi Ortodossi, e dagli Scrittori Ascetici sulla grande utilità, che risulta alla gioventù dal consacrarsi in tenera età a Dio? Non si deve attendere, dicono i sensati Teologi, e saggj direttori di spirito, che la malizia corrompa l'intelletto della gioventù, ma conviene, che i giovani per tempo sieno separati dai pericoli del Mondo, prima che infelicemente s'immergono in essi, affine di ricoverarsi in un asilo, poichè, come dice lo S. S., è cosa buona, che incominci il giovane a portare il giogo del Signore fino dai primi anni, onde avvezzandosi dalla tenera età alla vita Monastica, la osservino poi più facilmente, prevalendo l'amore della virtù a quello dei piaceri. Dovrà forse aspettarsi, che la gioventù faccia prima prova della sua forza, e inclinazione, o trasporto ai piaceri, e divertimenti contaminandosi con più sorta di vizj? Si dovrà forse permettere, che gli animi dei giovani sedotti dalle sfrenate passioni, sfoghino prima i loro appetiti colla speranza di ricuperare la sanità perduta d'anima, e di corpo nei Monasterj? Anticamente era costume dei Genitori no-

bili, e ricchi di mettere nei Monasterj i loro figliuoli in tenerissima età, consacrandoli al Signor Iddio. A' queste, ed altre fortissime ragioni egli risponde non da Teologo Cattolico, ma da Scrittor profano, e carnale, che non conosce punto lo spirito del Cristianesimo: i di lui raciocinj sono degnissimi delle penne del *Voltaire*, del *Rousseau*, del *d' Alambert*, del *Raynal*, del *Mirabeau*, de' *Lameth*, e degli altri Banditori della nuova dottrina Anti-Vangelica, che hanno prodotta la troppo famosa rivoluzione, cioè il totale scompiglio dello stato politico, civile, militare, ecclesiastico, e tutt' altro del regno di Francia. Ma tralasciando diverse incoerenze, e contraddizioni, rilevo soltanto tre asserzioni del nostro Teologo. La prima, che alla objezione dell' antichissimo costume tenuto da moltissimi Genitori di consacrare i loro figliuoli nei Monasterj, egli risponde, che „ Ne„ minem latet id purissimis Ecclesiæ sæculis non „ consuevisse fieri, sed serius induci cœpisse „. Egli è certissimo, che in tempo di S. Benedetto eravi un tal costume, come si legge fra gli altri dei due giovanetti *Placido*, e *Mauro* fino dai teneri anni dedicati a Dio dai piissimi Genitori sotto la direzione del S. Patriarca; ed ecco, che secondo una siffatta asserzione terminarono molto presto i secoli purissimi della Chie-

sa, poichè nel Secolo VI., in cui fiorì S. Benedetto, avea già perduta la sua purità, era decaduta dal suo vigore, ed erasi oscurata nel conoscimento de' regolamenti santissimi, che per la disciplina de' suoi Figlj aveva ricevuto dal Divino Istitutore, e da' suoi Apostoli. Povera Chiesa, che secondo il detto di codesto preteso Riformatore, sì breve tempo godè del Magistero, e direzione del Divino Spirito, da cui Gesù Cristo le aveva promesso, che imparerebbe ogni verità costantemente sino alla fine de' Secoli! Giunse finalmente l'epoca Pistojese, in cui quel sedicente Sinodo con santissimi regolamenti di nuova foggia ha rinovato alla ultragettina lo spirito della Chiesa mediante le sollecitudini, vigilie, e fatiche del dottissimo, ed illuminatissimo suo Promotore.

La seconda asserzione si è la burla, che egli fa della ubbidienza religiosa, deridendo la potestà dei Superiori Regolari sui loro sudditi, a motivo di questo voto: ed affine di renderla vieppiù odiosa, la chiama una potestà indefinita, che neppure conviene ai Principi, negando ai Superiori il potere di irritare i voti dei Sudditi: onde dice, che li convertono „ in quæ„ dam automata, quæ non habeant, nec vel„ le, nec nolle, sed cogitent, velint, nolint „ mente animoque Prælati, cujus idcirco arbi-

„ trio tolli, regi, mutari pœnitus possint men-
„ tis, animique Regularium suorum quæcum-
„ que affectiones, ac motus „: ed aggiunge col solito stile bernesco, e decisivo: „ Sed vos ipsi
„ videtis hanc notionem cœcæ cujusdam obe-
„ dientiæ, ac pene inanimis submissionis, qua
„ Superiores plerumque inædificant despoticam
„ dominandi rationem pugnare cum ipsa natu-
„ ra hominis, ac cum principiis Christianæ Re-
„ ligionis „. Ma invece di questo vedranno non che gli allievi suoi, ma tutti i Leggitori la falsa, ed inetta idea, che egli ha delle cose spirituali, discorrendo su di essa da uomo ignorante, che non ha capito neppure i primi elementi della perfezione Evangelica professata dai Regolari. *Nec sutor ultra crepidam, & animalis homo non percipit ea, quæ sunt spiritus*. Onde non occorre perder tempo con uno Scrittore sì fatto, e che ragiona, come quei Filosofanti increduli, che nella Convenzione Nazionale della Francia sono prevalsi nel malvagio loro progetto non solo di far dichiarare lo stato Religioso, come contrario ai pretesi diritti dell'Uomo libero, onde più non debba esser riconosciuto in quello Stato, come una Professione legittima, ma di più hanno rinunziato alla Religione Cattolica, introducendo il nuovo Vangelo della ragione, ossia la vera Idolatria.

La terza asserzione è il di lui insegnamento sulla dispensa dei voti, la quale vuole, che tocchi affatto ai Vescovi; burlandosi dei privilegj accordati da Sommi Pontefici ai Prelati Regolari, ed asserisce falsamente, che i medesimi possano dispensare ancora i non sudditi tanto i Chierici Secolari, come i Regolari di altri Istituti: e rivestito del suo tuono dogmatico decide, che la dispensa de' noti cinque voti riservati al Papa tocchi ai Vescovi. Porta più oltre il suo ardimento, e risolve, che da tutta la dottrina, che insegnano i Canonisti, ed i Teologi per attribuire al Papa, ed ai Vescovi la dispensa dei voti, si inferisce chiaramente, e si deve pure sostenere, che conviene parimente una tal autorità ai Principi; imperocchè egli trova nei Principi tutti i titoli, per cui hanno autorità su i voti i Superiori Spirituali: „ Eadem enim principia recurrunt, „ scrive nel n. CXXXVIII. cum & Princeps pa„ ter sit populi sui, tutor, curator, caput, ac „ praeses suae Societatis„; e perchè non aggiunge gli altri titoli di Successor di S. Pietro, e di Vicario di Gesù Cristo, e che sia stato anche loro detto dal Divino Maestro: *Quaecumque ligaveritis super terram erunt ligata & in Cœlis; & quæcumque solveritis super terram erunt soluta & in Cœlis, & qui vos audit, me*

le aggiunte, illustrazioni, e correzioni del loro Dittatore Pietro Tamburini. Ma cosa mai insegna l'antichità su questo trascurato diritto dei Principi? cosa mai contengono i monumenti dei purissimi secoli della Chiesa? Diremo in breve, che nulla si trova in favore di esso, e clamano per l'opposto contro di esso tanti decreti dei Concilj Ecumenici, tante costituzioni dei Papi, e tante Dichiarazioni degli stessi Regnanti i più potenti, i quali appena abbracciato il Cristianesimo, illuminati sul vero spirito della Legge Vangelica riconobbero essere eglino non padroni, ma figli della Chiesa, e non sopra di essa, ma soggetti alla medesima; non poter giudicare delle cose spirituali, ma dover essi venire giudicati da' Sacerdoti, come tutti gli altri Fedeli. Queste sono le confessioni fatte dai primi Imperadori Cristiani, i *Costantini*, i *Valentiniani*, i *Teodosj*, gli *Arcadj*, i *Maurizj*, e fino da *Giustiniano*, il quale era troppo portato dalla sua passione a voler ingerirsi nella messe altrui. Gli *Atanagj*, gli *Ambrogj*, i *Crisostomi*, ed altri antichi Vescovi furono immutabili nel mantenere i diritti della Chiesa, senza cederli mai alla Potestà Laica. Un Sant' *Ambrogio* all'Imperator *Valentiniano*, che voleva un Tempio, che cosa ne rispose? *come? che io ceda una*

Basilica a mani straniere? non lo sperate: non può il Sacerdote ceder la Casa di Dio ad altri: respondit, Templum a Sacerdote tradi non posse: vedutolo così fermo nella risoluzione gli Imperiali Ministri passarono alle minaccie dei castighi, e dell'odio di Cesare col pretesto di ribellione; ed il Santo Vescovo rispose con animo intrepido: *se l'Imperatore si impossessa a forza della Basilica, a me non conviene resistere colle armi; ma non otterrà mai la mia spontanea concessione. Offro volontieri il mio corpo, e la mia vita, che è in mio potere, ma giammai cederò la Casa di Dio: Basilicam tradere non possum ..... habeo offerendi mei corporis potestatem.* E come riflette opportunamente l'Ab. *Dal Giudice* caso 3. pag. 120. Vol. 2. la generosità di S. Ambrogio produsse il felice effetto del cambiamento de'pensieri, e dell'animo dell'Imperatore. La medesima generosità dimostrò il Grisostomo non volendo cedere un Tempio all'Imperatore Arcadio, che lo avea promesso a Gaina suo Generale nell'armata: *Noli ista promittere, Imperator*, gli rispose, *nec sancta canibus dari jube, neque enim unquam adduci possum, ut Ecclesiam Dei tradam.* A nostri giorni non è ricercato il consentimento dei Vescovi per la spogliazione dei Templi, e conversione dei medesimi in luoghi profani, e fi-

no in luoghi immondi e osceni, e forse con più barbara empietà, che gli invasori Mussulmani saccheggiarono, profanarono, e distrussero i Tempj della Grecia, ed altre provincie Cristiane; insorgono però nuovi, e veri seguaci degli Ambrogj, e dei Grisostomi nelle persone di tanti illustri Vescovi di Francia, che nulla temono, e con voce intrepida esclamano concordi: *Basilicam tradere non possum. Habeo offerendi corporis mei potestatem.* Rinnovano essi l'esempio eroico di un *S. Anselmo*, di un *S. Tommaso Cantuariense*, e di tanti altri antichi Santi Vescovi, ai quali erano affatto ignoti questi pretesi diritti originarj de'Sovrani, e questa autorità sacra, che da alcuni sedicenti seguaci delle traccie dei Vescovi dell' Antichità oggi si producono, e tengonsi per indubitati. Non finirei mai, se volessi scorrere tutti i monumenti dell'Antichità sommamente contrarj al preteso trascurato diritto de'Regnanti, che vuol mettere in campo il nostro falso Moralista, il quale può consultare l'Opera del Du-Mensil lib. 18. n. 34., ove troverà la verità, le due eccellenti Dissertazioni: *Rendete a Cesare ciò, che è di Cesare, ma rendete a Dio ciò, che è di Dio; e comandi chi può, ubbidisca chi debba*, stampate in Faenza nel 1788. e non nei *Van-Espen*, nei *Launoj*, nei *Racine*, nei *Pohem*,

negli *Stoeger*, *Eybel*, e nei *Le-Plat*, i quali vanno di accordo col Protestante Puffendorf, il quale, come scrive Budeo Isagog. p. 695 *I Governanti*, dice, *in tutti gli Imperj, e nelle Repubbliche godono soli del Sovrano diritto intorno le cose sacre; il quale loro conviene non come ai Vescovi, ma come a Principi: e quinci eglino soli nelle cose, che all' esterior reggimento della Chiesa appartengono, possono prescriver Leggi, e stabilire checchè utile esser possa al conservamento della Chiesa non meno, che alla tranquillità della Repubblica*. Ma il Puffendorf si può asserire, che sia moderatissimo riguardo all' *Eybel*, al *Le-Plat*, ed altri moderni Riformatori del Gius Canonico, in cui nulla vi troverà di fanatico la moderna Filosofia. Un' altra volta dovremo ancora ritoccare la supposta autorità sacra dei Principi, allorchè tratteremo delle Leggi della Chiesa.

§. IV.

Errori sul 3. Precetto del Decalogo.

Nel Cap. VIII. tratta il nostro Moralista degli obblighi contenuti nel 3. Precetto del Decalogo con somma brevità, e molto superficialmente: pare, che non avesse altro in vista, che di raccomandare ai suoi allievi con maggior impegno l' Opera appena nata sepolta

nell'obblìo di un certo Sacerdote Pavese *Pio Costa*, che ha per titolo: *Ragionamento sull'astinenza dalle opere servili nei dì festivi*. Chiunque avrebbe creduto, che l'Opera del *Costa* non dovesse incontrare la di lui approvazione, imperocchè si urtano di continuo i principj Tamburiniani con quelli del Prete Pavese: ma la bisognava altrimenti. E' noto, che le sentenze del Tamburini respirano ovunque il più pretto Rigorismo riguardo alla osservanza de' giorni Festivi. Egli insegna, che i Cristiani per l'adempimento di un tal precetto sono obbligati assolutamente a impiegar tutto il giorno festivo in opere di Religione, e di Pietà. „ Ecclesia, scrive, satis mentem suam declarat, „ qua, vult Fideles totum diem festum in Dei „ cultu insumere, conscia Divini præcepti. Me„ mento, ut diem Sabbathi sanctifices, id est, „ non partem aliquam, sed diem Sabbathi „: e non permette il più piccolo onesto divertimento: anzichè proponendosi l' obbjezione d' alcuni, che la Chiesa non ha determinato altro, che la sola Messa di obbligo certo, egli risponde: „ cum de Missa audienda præceptum „ addidit, tantum significavit inter cætera pie„ tatis opera necessaria a Fidelibus ea die o„ mittendam non esse Missæ auditionem „; ed aggiunge, che i Confessori sono obbligati a ri-

cercare espressamente dai Penitenti in qual maniera abbiano osservate le Feste. Intorno alla cessazione dalle opere servili dice espressamente: „ abstinentiam ab operibus servilibus ex ju„ re divino manare, ac præcipi præcepto De„ calogi S. Thomas affirmat, ac post eum pas„ sim tenuere Theologi „. Ed il *Costa* cosa insegna? tutto l'opposto: il di lui disegno si è di far vedere, che i Cristiani obbligati non sono nè per Legge Divina, nè per Ecclesiastica universale ad astenersi dalle opere servili nei giorni festivi, e porta molto più oltre il suo ardito insegnamento, asserendo, che l'astinenza dalle opere servili, che osservasi oggidì, è un avvanzo del Giudaismo, e del Gentilesimo: quindi ne deduce, che i fedeli, affine di allontanarsi da ogni superstizione Giudaica, o Idolatrica debbono piuttosto lavorare: Chi non vede la bizzarria di un tal modo di pensare per non dir la temerità, e il prurito di cozzare coi sentimenti, e colle massime di tutti i Fedeli, e colla prattica, precetti, e dottrina della Chiesa? Tanto è: Questa produzione così contraria alla dottrina Cattolica, e più ancora a quella dei rigoristi, non per tanto è caduta in grazia dell' incomprensibile Moralista di Pavia, il quale afferma, che l'argomento è portato dal *Costa* fino all'evidenza Matema-

tica, e che non ammette replica: intorno poi alle molte objezioni, che saltano agli occhi, decide il Tamburini, che dal *Costa* vengono valutate in tutta la sua estensione, e che tutte restano dissipate ed annientate, e con tal precisione, e chiarezza, che nulla più rimane da desiderarsi da chi non abbia il maligno prurito di sempre contendere, e contraddire. In simil guisa parlano gli Annalisti Ecclesiastici di Firenze num. 33. ai 17. Agosto. 1787., i quali ci dipingono il libro del *Costa*, come una opera mirabile, fornita di somma dottrina, e dicono, che il profondo Teologo, che n'è l'autore con una penetrazione singolare, e con lumi proporzionati alla gravità, ed importanza dell'argomento, e colle combinazioni della Logica la più sopraffina veste le prove di tanta energìa, che viene a dimostrare vittoriosamente il suo assunto. Ma, come mai tante lodi ad un' Opera cotanto contraria alla dottrina, e alle massime del Partito? E' possibile tanto lassismo in mezzo al rigore, che nella loro Etica affettano i sedicenti discepoli di S. Agostino? Se uno sgraziato Molinista, o malnato Casista fosse venuto fuori con una opinione così stravagante, e così destituta d'ogni fondamento; oh Dio! che orrore! che spasimo! che spavento! che declamazioni senza fine! verreb-

bero chiamati in ajuto i SS. PP., i Concilj, gli stessi Pontefici, e tutta quanta l'Antichità per ribattere una sì mostruosa dottrina; e non basterebbero tutti i fulmini dei Dottori della piccola Chiesa, i quali con sarcasmi, con villanìe, con satire si getterebbero contro l'infelice Molinista, o Casista per opprimerlo, e l'Araldo del Partito l'Annalista Ecclesiastico sarebbe incaricato di scongiurare il Cielo, e la Terra, l'Aria, ed il Mare, e tutte le Potestà celesti, terrene, e infernali a rivoltarsi contro l'infelice autore. Ma il Costa è un Dottore benemerito del Partito, addetto alle Dottrine d' Utrecht, Pavìa, e Pistoja; deve pertanto a tutti i patti esser lodato, e senza veruna esitazione a braccia aperte ricevuto il di lui erroneo sentimento. Cresce il numero dei partitanti, e tanto basta. Togliete ai particolari la libertà di scapricciarsi in qualche soggetto nuovo, di distinguersi con delle opinioni singolari, s'indebolirà presto il partito, e non torna conto. Mettete un pò di economìa nelle lodi, oh quanti risentimenti! E chi può prevedere tutte le funeste conseguenze? Adattarsi ai sentimenti della gran Chiesa, o non adattarsi è cosa indifferente per la conservazione della piccola; ma trattandosi dei sentimenti dei co-membri vi vogliono infiniti riguardi. Non più di

questa meschina politica; torniamo al nostro esame; ed eccoci colla dottrina, che il peccato commesso in giorno di festa abbia una particolare malizia, onde si vuole, che nella Confessione debba spiegarsi una tale circostanza; e si cita S. Tommaso in favore di questa opinione. Il testo del Santo Dottore: *Magis contra præceptum agit, qui peccat in die festo, quam qui aliud corporale opus facit*, vien inteso da molti Autori, che pecchi cioè contra il fine del precetto, cioè, che è maggiore il suo peccato, o sia di lussuria, o di furto, o di altra specie, che non quello di lavorare; altrimenti il S. Dottore colla solita sua chiarezza avrebbe aggiunto: *quam in alio quocumque die*; ma il Santo si restringe al giorno di festa paragonando gli altri peccati a quello del lavorare, il quale in se considerato è certamente molto minore di qualunque altro peccato commesso in giorno festivo. Nondimeno, perchè un tal sentimento è sostenuto da alcun Autore Cattolico, e la Chiesa nulla ha deciso su di esso, mi astengo dal censurarlo, ovvero dal metterlo a livello di tanti errori indubitabili, che abbiam trovato, e ancora troveremo nell'Etica del nostro Scrittore.

§. V.

Errori sul IV. Precetto.

Tre Capitoli impiega il nostro Moralista nella spiegazione del IV. Precetto del Decalogo, e grazie al Cielo possiamo quì alquanto respirare, imperocchè appena si presenta errore da essere notato; anzichè sono per contentarmi dell'esattezza, con cui egli addita gli obblighi dei Figlj verso dei loro Genitori, e di questi verso i Figlj; dei Maritati pure, dei Discepoli, e dei Maestri; siccome ancora gli obblighi dei Sudditi verso i Principi, e di questi verso di quelli. Ma cosa mai diremo? In mezzo ad un poco di buona dottrina, bentosto c'incontriamo con della zizania: eccolo in un tratto rivoltarsi da frenetico contro i Casisti, imputando loro alla rinfusa la difesa di proposizioni dannate, come che seguitassero ancora a sostenerle, e non contento di ciò egli ne dà carico eziandio ad alcuni Scrittori antichi, che neppure le hanno insegnate. Tale si è il Gesuita Tommaso Tamburini, di cui egli francamente asserisce, che insegna la proposizione XIV. dannata da Innocenzo XI. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem, ut malum Patris, sed ut bonum cupientis, quia nimirum est ei obventura pinguis hæreditas.* Eppu-

re il Tamburini non mai parla di una tale questione, avendolo io scorso a bello studio, affine di accertarmene coi proprj occhj. Il nostro Moralista è un fedelissimo Copista di tanti libelli Satirici, in cui vengono apposte tali calunnie ai Casisti, massime ai Gesuiti; nulla si cura della verità di siffatte imputazioni, e considerandole, come troppo conducenti ai segreti disegni della Cabala di Bourgfontaine vengono pienamente abbracciate, e senza verun timore, come indubitabili spacciate. Sono calunnie, è vero; ma non importa: *Calumniare, sempre enim aliquid remanet*: conducono al fine propostosi, tanto basta; la massima di Machiavello è uno dei Cardini, su cui regge la nuova Chiesa Giansenistica. *Sembra incredibile*, scrive opportunamente l'infaticabile Can. Con. Mozzi nel suo libro: Trattenimenti di una Dama Cattolica, ed un Teologo Giansenista ec. pag. 23., *l'alienazione, che i Giansenisti insinuano a loro allievi dalla lettura di tutte le opere de' loro Avversarj. Quanti sono coloro, che possono vantarsi di aver fatto leggere ad alcuno di essi con attenzione, e per intiero un Mamacchi, un Bolgeni, un Marchetti, un Cuccagni, un Zaccaria, e simili? Hanno costoro, scrive pure il Bolgeni, piantato il chiodo, che tutti gli Scrittori contrarj ai Giansenisti sono o Gesuiti, o Gesuitaj, o Mo-*

linisti, o Molinizzanti: che sono probabilisti di lassa Morale, Pelagiani mascherati, adulatori della Corte di Roma ec. Nei libri di tali Scrittori tutto è novità, pregiudizj, fanatismo: tutto si dice per ispirito di partito, e per odio contro i seguaci della veneranda Antichità ec La cosa è decisa: ma da chi? Da chi è interessato in questa causa. Si sospenda dunque il giudizio; si legga, si esaminino le cose con attenzione, e imparzialità; io sono persuasissimo, che così facendo, si darebbe un bando eterno a tutte le tanto applaudite opere dei difensori delle Dottrine Quesnelliane, e Gianseniane. Fin qui il Bolgeni. *Fatti Dogmatici, ossia della infallibilità della Chiesa nel decidere sulla dottrina buona, o cattiva dei libri.* Appendice n. 478. Ma sono inutili tutti questi giusti, e giustissimi raziocinj a persuadere il Tamburini: *Surdo cani*; è piantato il chiodo: vuol figurare: ad onta di qualunque ostacolo per la strada della novità: e chi sà non voglia diventar Vescovo se mai in Italia s'introducessero le Municipalità, che imitando gli scandali della Francia, si usurpassero il diritto di eleggersi i Vescovi di un nuovo conio, di nuove Diocesi, di nuova Giurisdizione, e di nuova potestà Spirituale?

§. VI.

Errori sul V. Precetto.

Nella esposizione del V. Precetto viene fuori di se il nostro Moralista; obbliatosi affatto delle Leggi della Carità Cristiana, scagliasi da furioso contro i tanti calunniati Casisti, affine di farli comparire per veri corruttori della Morale di Gesù Cristo, e Maestri d' insegnamenti anti-Vangelici tendenti ad introdurre nella Chiesa tutti i mali, e da tutte le sue invettive no risulta un ritratto il più malvagio, ed il più indecente, che possa mai immaginarsi, copia fedele dell' originale, che *Calvino*, *L'Illirico*, *Bucero*, e *Melantone* fecero nei suoi scritti dei Teologi Romanensi. Il motivo di un sì inudito furore sono le opinioni di alcuni Moralisti sulla difesa della propria vita, onore, e beni coll' uccisione degli ingiusti aggressori. Sono note le proposizioni condannate dai Papi su questo punto, vale a dire la 17.. *Est licitum Religioso, vel Clerico calumniatorem gravia crimina de se, vel de sua Religione spargere minantem occidere, quando alius modus defendendi non suppetit, uti suppetere non videtur, si calumniator sit paratus, vel ipsi Religioso, vel ejus Religioni publice, & coram gravissimis viris prædicta impingere nisi occidatur;* e la 18.

proscritta da Alessandro VII. *Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam Judicem, a qua iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens damnum vitare;* la 30. *Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter hæc ignominia vitari nequit: idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel fuste percutiat, & post impactam alapam, vel ictum fustis fugiat;* la 31. *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei;* la 32. *non solum licitum est defendere defensione occisiva, quæ actu possidemus, sed etiam ea, ad quæ jus incohatum habemus, & quæ nos possessuros speramus,* e la 33. dannate tutte da Innocenzo XI. *Licitum est tam haeredi, quam Legatario contra injuste impedientem se taliter defendere, sicut & jus habenti in Cathedram, vel Prebendam contra eorum possessionem injuste impedientem.* Ed in primo luogo egli vuol far credere, che seguitino i Casisti nell' insegnamento di esse proposizioni dannate: in 2. luogo le attribuisce ad alcuni, che non mai le hanno insegnate, quali sono il Lessio, ed il Molina: in 3. luogo addossa agli stessi Autori, che le hanno insegnate molto più di quello, che contengono le proposizioni. Leggasi di grazia il Cap. XIII. pag. 176. dal num. CCIV. fino al CCIX. inclusive, e si

toccherà con mano la mala fede, l'inganno, e lo spirito di calunniare, che spinge la penna del nostro Scrittore a declamare contro i Casisti. Piacemi pertanto di inserire qui il principio della invettiva: „ Quis tamen crediderit, „ Casuistas, qui ubique blanditias jactitant in „ effudendo sanguine adeo crudeles, & libera„ les se prodere? Accipite truculentam, ac bar„ baram eorum de homicidio doctrinam „. Veggansi però le convincenti apologìe fatte dagli Scrittori già mentovati i *Lecchi*, i *Noceti*, i *Balla*, i *Sanvitali*, i *Zaccaria* nelle annotazioni al *La Croix*, al *Tomm. Tamburini*, ed al *Viva* contro le obbjezioni di *Concina*, di *Dinelli*, e di *Patuzzi*, i quali tessero un catalogo di molte proposizioni cavate massime da autori Gesuiti supposte degne di esser proscritte. Il nostro Tamburini ha superato di gran lunga nell' arte di calunniare ciascun altro, disegnando con i più neri colori tutti gli autori Gesuiti, che hanno scritto di Morale. E ben porterei molto oltre il mio lavoro, se volessi fare la difesa dei calunniati Scrittori: mi restringerò pertanto a poche ragioni, e riflessioni sufficienti a smentire l' Impostore. Or comune sentenza si è di tutti i Teologi più sensati, che si possano diffendere i proprj beni, quando essi sono di un gran valore, ovvero ne risulta al

possessore un pregiudizio notabilissimo, coll'uccisione del ladro, o dell'ingiusto aggressore: E siccome questi beni sono respettivi, imperocchè per un povero non di rado il poco importa tutta la di lui sussistenza, e per l'opposto una quantità, benchè molto notabile per un ricco non è tale da preferirsi alla vita di un Uomo, se è lecito, o proibito; perciò si deve giudicare dalle circostanze: onde Tommaso Tamburini scrisse prudentemente: *Profecto censeo debere ex circumstantiis id expendi; unus enim, vel alter aureus erit magni momenti pro inope, cujus integrum patrimonium in illo aureo residet. Contra decem, vel viginti erunt exigui ponderis pro Rege, vel divite. In summa, res propter quam est quis interficiendus debet esse magni momenti, vel ex se, vel in sui æstimatione, vel ex aliquo damno consequente &c.* Così scrivea il P. Tamburini prima della proposizione dannata: *Regulariter possum occidere &c.*, e prudentemente riflette il *Viva* sulla stessa proposizione dannata: *Si aliquando amissio unius aurei foret alicui pauperi ingens damnum, ut si artifici tollatur instrumentum suæ artis, quo sublato, non possit suam, ac suorum vitam sustentare, tunc posset illud defensione occisiva custodire, & idcirco propositio damnata vult id non licere regulariter, quamquam in aliquibus circumstantiis pos-*

sit id licere. Nondimeno tanto l'opinione del Gesuita, come la suddetta spiegazione del suo confratello viene derisa dal nostro Teologo, e presentata in un tal punto di vista, da farla credere una sentenza non che rilassata, ma erronea eziandio. Or questa sentenza, come si osserva nel *Vindex Tabernae* conta più di 100. Autori, e tra questi un *S. Antonino*, il quale scrive 3. p. t. 4. c. 3. *Nam si possum*, scrive, *occidere furem, ubi non cognosco, & non poterit ei rebus furatis provideri per judicem, multo magis licèt occidere, ubi persona aliter salva esse non potest*. Un *S. Raimondo*, il quale l. 2. de raptu §. 18. *Non possum repellere a possessione, nisi illos occidam, & sic erit licita talis defensio;* ed un *S. Tommaso*, il quale 2. 2. q. 64. art. 4. scrive: *Si effringens fur domum, sive suffodiens inventus fuerit, & accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis*, e conclude il Santo Dottore: *sed multo magis licitum est defendere propriam vitam, quam propriam domum*, ove si suppone dal S. Dottore, che dal sacro testo viene permessa la uccisione del Ladro, sempre per altro indirettamente intesa.

Sulla difesa dei beni altrui, e della pudicizia sono pure d'accordo gli Autori, che si possa uccidere l'ingiusto aggressore, *cum mo-*

deramine, allorchè ed i beni sieno di un gran valore, e la zitella non possa liberarsi altrimenti dall'oppressore, e di questo sentimento è pure *S. Antonino*, il quale espressamente nel luogo di sopra citato §. 2. scrive *Item licita est defensio cum moderamine non solum pro suis, sed etiam pro rebus sibi depositis, & commodatis, & etiam pro rebus amicorum, & propinquorum suorum eòs scilicet adjuvando*, e sulla pudicizia così scrive p. 2. t. 5. c. 6.: *Et si licet non solum se, sed & bona sua defendere, quare ne pudicitiam amittat?* E nel tit. 7. c. 8. conferma lo stesso: eppure il Tamburini declama contro una tale dottrina, come se fosse erronea. Pensi egli un poco, in che si fonda il diritto della guerra; e troverà, che per poche miglia di terreno, per interessi di commercio, e simili si uccidono più migliaja di combattenti. I Principi non troveranno il loro conto nella dottrina del Professor Tamburini.

Sulla difesa dell'onore dopo la condannata proposizione da Innocenzo XI. *Fas est honorato viro &c.* negano i Teologi, che sia lecito l'ammazzare il calunniatore, o qualunque insulti un'Uomo onorato, o nobile con qualche grave ingiuria, per esempio con uno schiaffo; massime se l'offensore immediatamente fugge: tuttavia dalle equivoche espressioni

del nostro Moralista chiunque crederà facilmente, che venga ancora sostenuta dai medesimi, siccome anche l'altra proposizione dannata su' Religiosi, che possano liberamente uccidere i loro calunniatori, e però esclama: „ Dum talia auditis, dubitare vos puto, an „ Christiani habendi sint, qui talia procuderint. „ Quid hac flagitiosa doctrina magis adversum „ esse potest Evangelio Christi, qui ubique „ injuriarum patientiam inculcavit „ ? Meno declamazioni Sig. Professore, dirò un'altra volta, e più verità nelle vostre asserzioni; e ricordatevi, che del pari è una dottrina, e prattica anti-Vangelica di calunniare sì maliziosamente, ed in materie sì gravi Uomini per la probità, e dottrina rispettabilissimi. Oh che incoerenza, e quanto palpabile! Ostentare tanto orrore delle dottrine erronee, che ora non esiston più, e non aver ribrezzo di infamare i Maestri delle scienze sacre! Potremo per altro darci pace, perchè le orecchie *consuetudine obduruerunt*, udendo sempre, e senza fine i soliti tratti satirici contro i Teologi ortodossi: Ma queste, ed altre simili cose alla fine fanno materia, danno ripieno al trattato, e troppo scemerebbero le Prelazioni del Tamburini, se venissero ripurgate da tali ornamenti.

§. VII.

Errori sul Duello, e sullo Scandalo.

„ Nolo tempus terère in refutandis ineptis-
„ simis Casuistarum cavillationibus, qui-
„ bus flagitiosam de Duello doctrinam tueri
„ nituntur, maxime cum omnes fere in eas
„ recidant ineptias, quas supra memoravimus „.
Così scrive sul Duello; ma quali sieno i difensori di tali cavillazioni, ed inezie non sono da esso lui nominati, nè li può nominare. Nomina bensì il Gesuita *Stadler*, ma per calunniarlo a motivo del suo libro: *De Duello honoris vindice*, di cui scrive malignamente: „ cum damnatam doctrinam iterum revocasset
„ *P. Daniel Stadler* in libro edito anno 1751.
„ *De Duello honoris vindice*: *Bened. XIV.* edi-
„ ta constitutione, quæ incipit: *Detestabilem*
„ plures propositiones ex eo libro excerptas i-
„ terum condemnavit „. Ma per venire in conoscimento della mala fede, e della impostura del nostro calunniatore, si leggano nel *La-Croix* Tom. 1. lib. 3. par. 1. pag. 246 le due lettere dello *Stadler a Benedetto XIV.*, in cui si duole degli Scritti satirici, che eransi sparsi contro di lui, rappresentandolo, come autore delle 5. proposizioni sul Duello, e la risposta di Sua Santità, che smentisce la calun-

nia appostagli: *Quare*, scrive *Benedetto XIV.*, *non tam operis tui sententias, quam ab aliis traditas opiniones in examen adductas auctoritate nostra proscripsimus. Prima enim ex damnatis propositionibus est Patris Reinfestuel Ordinis Min; Secunda P. Sporer Min. Recol., & tertia Patris Millante Ord. Prædic. Quem quidem delectum eo etiam consilio habuimus, ne in te unum districta videretur censura.... Cæterum, ut famæ, atque existimationi tuæ paterno studio consuleremus, latam a S. Congreg. Indicis libri tui proscriptionem suspendimus, atque inter damnatos auctores nomen tuum referri minime permissimus ... Vinces porro obloquentium æmulorum invidiam tum rei per se perspectæ veritate, tum nostro, aliorumque præclare de te sentientium judicio.* In vista di una testimonianza così rilevante in favore del P. *Stadler* spicca troppo la mala fede, e la impostura del Tamburini. Aggiungo, che nella cit. Bolla: *Detestabilem* non vien nominato lo *Stadler*, ma neppure additato, che le cinque dannate proposizioni sieno state estratte dal di lui libro, e non pertanto il nostro Moralista tace i veri autori delle prime, cioè il *Reinfestuel*, lo *Sporer*, ed il *Millante*, e carica tutta l'odiosità contro il Gesuita, ad onta dell'asserzione in contrario di *Benedetto XIV.*

Nel Cap. XIV. tratta dello scandalo, e se giuste ne sono le nozioni, ben ingiuste sono le calunnie apposte secondo il suo stile declamatorio a' Casisti, sotto il cui nome nel vocabolario Tamburiniano vanno intesi i più accreditati Teologi ortodossi, ed i Maestri tutti della più sana morale del Santo Vangelo. Debbono essi sempre, e poi sempre comparire corruttori dell' Etica Cristiana, sempre e poi sempre rilassati, sempre e poi sempre Maestri di dottrine erronee: Egli il Tamburini ha lombi così robusti, e petto così paziente, e così forte da ripetere a voce altissima, e senza respirare un momento le stesse declamazioni fino al giorno del Giudizio se la vita, e l'esofago gli durasse fin là. E ben possiamo applicargli il festivo, e grazioso scherzo, che leggesi nella eccellente Opera: *Riflexions sur les 23. articles dus Promemoires*, in cui sono rassomiglianti i moderni Giansenisti a quei Fantocci a ruota, che i Ciarlatani portano per le Città, e Paesi, con cui vien divertito il volgo, dimenando la testa, e le braccia, sinchè dura la molla, che dà moto alla macchina. Passate pur davvicino, fate quanto strepito, o moto vi piaccia; provate a dire, che non si muova, o che si cambj di moto, fate, e dite ciò, che vi aggrada: il Fantoccio continua nè più, nè

meno a dibattersi presto presto, e gira il capo, e tira su il fatto suo sino al fine, nè per cosa del Mondo si arresta. Ed ecco al vivo il Tamburini, ed i suoi Compagni: in tutte le loro Opere le stesse declamazioni, gli stessi tratti Satirici, le stesse nojose ripetizioni: una invettiva contro Roma, un'altra contro i Papi, e contro le Bolle Dogmatiche in condanna di Bajo, Giansenio, e Quesnello; un'altra contro i Gesuiti, e contro i Molinisti, e Casisti ne formano tutta la Teologica dottrina, e non più: Ecco l'analisi la più giusta delle macchine Letterarie dei moderni Giansenisti; ed ecco il gran Secreto per divenire ad un tratto un Uomo sommo, un Polemico incomparabile, un Teologo illuminato, un Emporio d'antichità. Poche ruote, ma sempre, e sempre le stesse, sciolgono il gran problema del moto perpetuo, e fanno girar sempre l'ordigno delle stesse invettive: Eccovi fedelmente descritto il carattere dei Dottori della nuova Chiesa; eccovi alla vista di tutti l'interno edifizio de' Fantoccj oltramontani, con cui finora ci eravamo divertiti; ma incominciamo a piangere, dacchè gli artefici di Pavìa gli spacciano impunemente nelle contrade, e già si rinovano i raggiri di ogni fatta, che leggonsi ne'libri curiosi: *Il Progetto di Borgo-Fontana; Istoria*

delle Figlie della Congregazione della Infanzia; Frodi del Giansenismo; Storia segreta del Giansenismo, ed altri simili.

E' tempo però, che ritorniamo all'argomento dello scandalo, e non rispondiamo alle accuse portate contro i Casisti, rimettendo di bel nuovo i Lettori agli Scrittori di sopra mentovati, che ne hanno tessute le giuste convincentissime apologìe; soltanto aggiungiamo, che gli avvisi, che dà il Tamburini al fine del Cap. presente nei num. CCXXI. CCXXII. CCXXIII., e CCXXIV. sullo scandalo, che può provenire o dal dissimulare la verità, o dall'alterarla, ovvero dal proporre dottrine nuove, le quali eccitino dei clamori, e delle dissensioni, e sieno contrarie alle decisioni della Chiesa, può applicarli alle sue circostanze di Professor Pubblico in una Università: riflettendo alquanto sulla novità delle dottrine, che egli propone, e sulle conseguenze, che ne risultano, e forse si ravvederà. Ma...

Nel Cap. XV. parla molto superficialmente del sesto, e nono precetto, ed appena accenna le cose più necessarie da doversi sapere dai nuovi Confessori. Ma così và la bisogna: su molti punti niente necessarj è troppo diffuso; su di altri non poco essenziali appena ne parla. Parimente egli è brevissimo nella

materia del furto, e della restituzione, tralasciando moltissime quistioni, e conoscimenti necessarj oltremodo alla istruzione dei Giovani, ed Ecclesiastici destinati al difficile impiego di direttori delle anime, ed è veramente cosa notabile, che codesto difetto, o mancanza appunto accada nelle materie più ovvie, e occorrenti nel Tribunale della Penitenza, quali sono le appartenenti al sesto, e settimo precetto del Decalogo, siccome pure nell'ottavo, in cui il nostro Moralista lascia i Leggitori al bujo di molte quistioni interessanti, e che dovevano diligentemente discutersi, come già lo fecero tanti saggj Moralisti, che ne conobbero la necessità, non che l'utilità: quindi ne risulta quanto mancante, e imperfetta sia la sedicente Etica Cristiana del Tamburini, e però se i moltissimi errori, da cui ogni pagina è lordata la rendono sommamente pregiudizievole, i mancamenti, e le ommissioni dei lumi necessarj la fanno degna soltanto di esser messa in un perpetuo obblìo; e molto più per far conoscere quanto grande sia stato il fallo di coloro, che le hanno prescelte per la istruzione della gioventù Ecclesiastica nei Seminarj.

ERRORI NEL SECONDO TRATTATO.

De Lege Veteri, ac Nova universim, tum de Lege Ecclesiastica, & Praeceptis Ecclesiae.

§. I.

Errori nei Capitoli I., e II. sulla legge vecchia, e sulla nuova.

Nel Cap. I. tratta il Tamburini della legge antica col ripetere gli stessi errori, che insegnò di sopra nel Trattato de Just. Crist., cioè, che la legge vecchia non era stato di grazia; che que'pochissimi Ebrei, che la conseguirono, e furono giustificati non appartengono all'antica, ma alla nuova legge; come all'opposto tutti i Cristiani peccatori, e quei ancora, che si astengono dal peccato per timore dei supplicj eterni, checchè ne sia della esterior apparenza, in realtà appartengono al vecchio Testamento; che nella sola legge nuova, a differenza della Mosaica, e naturale, ajuta Dio colla grazia pel suo adempimento, onde s'inferisce per legittima conseguenza o che d'Adamo fino alla venuta del Messia non fu necessaria la Divina grazia per osservare la legge, e salvarsi; ovvero, che tutti quei figlj di Adamo erano da Dio sapien-

tissimo caricati di gravissime pene, e precetti, la cui osservanza era loro impossibile. Questi errori sì grossolani, ed inetti si studia di persuadere di averli imparati nelle Opere di S. Agostino; ma questa è la solita cantilena de' nuovi Novatori, e per vieppiù rilevarne la falsità, basterà leggere nel nostro I. Tomo, dove abbiamo già confutato gli errori quì indicati, e quelli ancora, che legittimamente ne derivano. Nondimeno per meglio capacitarsi, ed inorridire sempre più d' una dottrina sì contraria alla ragione, non che alla Religione, ho divisato di spiegare in brevi parole la vera differenza, che passa tra la legge antica, e la nuova: Or nella legge di Mosè i grandi Misterj della Trinità, della Incarnazione, e della Redenzione del Mondo per Gesù Cristo non furono rivelati, che in una maniera oscura, e per l' opposto nella legge Evangelica sono stati annunziati chiaramente: in questa pure le promesse di una ricompensa eterna per la virtù, e le minaccie di un castigo eterno sono con più chiarezza, e più distintamente intese, che non nel vecchio Testamento: onde dice S. Paolo, che G. C.: *Illuminavit autem vitam, & incorruptionem per Evangelium* 2. ad Timoth. I. 10 I precetti morali sono ora viemaggiormente sviluppati: le

grazie, e gli ajuti sono ora certamente compartiti più abbondantemente, che nella Legge antica, mediante i meriti soprabbondanti del Redentore, avendo egli attaccato al Battesimo un titolo per ottenere abbondanti grazie, le quali ci vengono ancora a larga mano comunicate nell'uso degli altri Sacramenti. Ma le grazie necessarie, e sufficienti per ottenere la salute eterna non mancarono nella Legge vecchia, benchè venivano pur date in riguatdo ai meriti del futuro Redentore. Il motivo principale, che impegnava comunemente il volgo Ebreo all'osservanza della Legge era il timore delle pene temporali, e delle maledizioni, con cui Iddio minacciava i trasgressori: quindi un gran numero di quelle leggi includevano la pena di morte. Ma la ragion dominante, che muove un Cristiano all'esercizio della virtù si è l'amore, e il conoscimento della bontà di Dio, la memoria de' suoi benefizj, e la certezza ancora di ottenerne dei maggiori, ed eterni; quindi S. Paolo disse, che la Legge antica era scolpita sulla pietra; ma la nuova era stata dallo Spirito Santo impressa nei cuori; la Legge di Mosè era ristretta, alla sola Nazione Ebraica, ma il Vangelo fu destinato per tutte le Nazioni del Mondo; quella non dovea durare, che fino alla venuta del Divin

Redentore; ma questo sino alla fine del Mondo, ed il cui scopo altro non è, che di unire tutti i popoli dell' Universo in una Società religiosa, e universale, che adori, ed ubbidisca all'unico, e vero Dio. Questa è la vera differenza, che passa tra le due Leggi antica, e nuova: differenza riconosciuta da tutti i Dottori Ortodossi, i quali ne hanno le giuste nozioni, e ne ragionano secondo il linguaggio delle Divine Scritture, de' SS. PP., e della Chiesa Cattolica, la quale ben lungi dal credere, che gli Ebrei fossero privi delle grazie sufficienti, c' insegna per mezzo di Sant' Ireneo, che „ l'uno, e l'altro Testamento (prevalendomi delle parole di esso Santo tanto antico nella Chiesa) sono stati fatti dallo stesso Padre di Famiglia il Verbo di Dio Nostro Signore G. C., che parlò ad Abramo, ed a Mosè, e negli ultimi tempi ci ha resa la libertà, e ci ha compartita la grazia più abbondantemente: essi non sono diversi, che per la estensione, siccome un' acqua è diversa di un'altra; un lume di un altro; ed una grazia differente di un'altra. La legge della libertà è più distesa di quella della servitù; perciò la Legge nuova è stata data non per un sol popolo, ma per un mondo intiero. La salute è una sola, siccome Iddio creator dell'uomo è uno solo;

i precetti sono stati moltiplicati a guisa di altrettanti gradi, che conducono l'uomo a Dio „. Così S. Ireneo *adv. Haeres. lib.* 4. *cap.* 21. e 22. E' sempre lo stesso Signore (seguita a dire) che colla sua venuta ha compartito sopra le ultime generazioni una grazia più abbondante dell'accordata nell' antico Testamento..... come Gesù Cristo è il fine della Legge, s'egli non n' è pure il principio?..., Il Verbo di Dio è occupato fino dal principio del Mondo ad ascendere, e discendere per dare la salute agli ammalati, poichè nella Legge, e nell' Evangelo il primo, ed il gran precetto quello si è di amare Iddio sopra tutte le cose, ed il secondo di amar il prossimo, come se stesso, egli è chiaro, che la Legge, ed il Vangelo vengono da uno stesso autore. Conciosiacchè tanto nell'uno, come nell'altro Testamento i precetti della perfezione sono gli stessi, dimostrano pertanto esserne l' autore uno stesso Dio „. Ibid. cap. 24., e 26. S. Agostino ha replicato questo stesso argomento contro i Manichei, *De moribus Ecclesiæ l.* 1. *c.* 28., e che per amor di brevità tralascio. „ La Legge, (dice Clemente Alessandrino) è l'antica grazia emanata dal Verbo Divino per l'organo di Mosè. Quando la Scrittura dice, che la Legge è stata data per Mosè, ella intende, che la Legge

viene dal Verbo di Dio per mezzo del suo Servitore Mosè; e perciò essa Legge è stata intimata solamente per un tempo determinato, ma la grazia, e la verità portate da G. C. sono per tutta l'eternità „. *Pedag. l.* 1. *c.* 7. *p.* 133. „ La Legge dunque conduce a Dio ..... Ella è stata il nostro Precettore in Gesù Cristo, affinchè noi fossimo giustificati per la Fede „. *Strom. l.* 1. *c.* 26. *pag.* 240. „ La Legge, ed il Vangelo sono l'opera dello stesso Signore, il quale è la potenza, e la sapienza di Dio; ed il timore, che ispira la Legge, un tratto si è della misericordia riguardo alla salute.... sia dunque, che si parli o della Legge naturale, che ci è stata data colla nascita, o di quella, che è stata pubblicata in seguito dallo stesso Dio, è una sola, e stessa Legge in quanto alla natura, ed alla istruzione„. *Ibidem cap.* 27. *p.* 422. *c.* 28. *p.* 424. „ Abbiamo dunque ricorso a questo Dio Salvatore, che invita alla salute con i prodigj, ch'egli fece nell'Egitto, e nel Deserto, col cespuglio acceso, e colla colonna luminosa immagine della Divina grazia, che illuminava gli Ebrei nel loro bisogno „. *Cohort. ad Gent. c.* 1. *p.* 7. Non finirei mai, se volessi addurre tutti i passi degli antichi Padri, che tengono uno stesso linguaggio tanto conforme a quello della Sacra

Scrittura, alla stessa ragione, e giustizia, e provvidenza Divina, che non ha lasciato mai nessun Uomo senza gli ajuti sufficienti per venire in conoscimento della verità, ed ottenere il fine, per cui sono stati tutti creati, e messi in questo mondo. Finalmente il Tridentino ha reso indubitabile questo sentimento, allorchè decise nella sess. 6. de Justif. cap. 1., & can. 1., che gli Ebrei non potevano esser giustificati, nè liberati dal peccato, nè per la lettera della Legge di Mosè, nè per la Dottrina della Legge senza la grazia di Gesù Cristo. Ed era ben inutile una tal decisione, se gli Ebrei fossero stati privi della Grazia di Gesù Cristo. Or supposta questa giusta idea della vera differenza tra i due Testamenti antico, e nuovo, e la dottrina della Chiesa sulla distribuzione della Grazia, come non s'inorridirà l'animo di chiunque al solo udire i sentimenti di D. Pietro Tamburini, cioè, che avanti l'Incarnazione del Figlio di Dio non sia stata compartita la Grazia a veruno, fuori de' Patriarchi, de' Profeti, e di alcuni pochi Eletti da Dio, perchè fossero figure del suo Divin Figliuolo, e ne annunziassero la venuta all'Universo? tolto, dico, piccolo numero, tutti gli altri lasciati in un totale abbandono senza grazia, senza soccorso, senza alcun potere di a-

dempire la Legge, e di esimersi dal peccato? Se il gran distintivo del Cristianesimo consiste nel ricevere la Grazia di Gesù Cristo, senza cui non si può adempire la Legge, ed ottenere l'eterna salute, dunque non che gli Ebrei prima, e dopo l'Incarnazione del Divin Redentore, ma eziandio tutti i Gentili prima ancora, e dopo essa Incarnazione sono stati da Dio abbandonati, e creati non pel Paradiso, ma per la eterna dannazione, essendo impossibilitati ad ottenere quello, e schivar questa, non avendo il mezzo necessario, ed indispensabile per farlo quale si è la Grazia? Dunque nulla serviva agli Ebrei la Legge data loro immediatamente dallo stesso Dio? nulla l'amorevole provvidenza verso di loro? tante distinzioni, tanti privilegj, tanti prodigj, e tanti precetti dati loro erano tutti inutili, imperocchè restavano infelicemente nell'impotenza di osservare la Legge, che tanto era loro raccomandata, ed alla cui osservanza sotto gravissime pene erano irremissibilmente costretti. Può darsi maniera di pensare più ingiusta, più crudele, e più incoerente, e allo stesso tempo più ingiuriosa al Divino Legislatore? Non è questo un fingersi un Dio inumano, ingiusto, e tiranno ad onta delle testimonianze della Scrittura, che ci accerta più volte, che delle sue

misericordie non vi ha numero, e non abbandona nessuno, se prima egli non è abbandonato? E non pertanto questo si è il linguaggio del nostro Teologo, che tanti sciocchi, e ciechi guardano, come un nuovo oracolo: io però lo chiamerei veramente oracolo, ma alla foggia degli antichi di Delfo, di Dodone, e di altri, che rispettò il Paganesimo, i quali colle loro risposte equivoche, e confuse accoppiavano sempre l'inganno, e la falsità colle apparenze del vero. Ma troppo la Scrittura, come abbiamo già di sopra additato, è contraria ad una sì empia dottrina, e basta citare il noto Salmo 18., *Nec est qui se abscondat a calore ejus: Lex Domini immaculata convertens animas, testimonium Domini fidele sapientiam præstans parvulis .... præceptum Domini lucidum illuminans oculos: timor Domini Sanctus permanens in sæculum sæculi judicia Domini ..etenim servus tuus custodit ea, in custodiendis illis retributio multa.* Sono pieni i Salmi di somiglianti sentimenti, che dimostrano ad evidenza la misericordia di Dio verso tutti gli Uomini. Oltrecchè falsamente si asserirebbe nella Sacra Scrittura, che il Popolo d'Israello si era convertito di cuore a Dio. Questa conversione essendo soprannaturale non poteva avvenire senza la grazia; dunque gli Ebrei non

n'erano privi. Del pari sarebbero stati inutili, e vani i suffragj ordinati da Giuda Macabeo per i Soldati gloriosamente morti nella guerra, i quali dalle sacre carte vennero molto commendati: *Sancta ergo, & salubris est cogitatio pro defunctis orare, ut a peccatis solvantur*. Come mai orare per defonti, i quali essendo stati privi della grazia, non potevano ottenere la salute eterna?

Passiamo a S. Agostino, e a S. Tommaso, i quali suppone il Tamburini del suo sentimento; ma ne sono tanto lontani, che insegnano tutto l'opposto: *Quis Catholicus dicat*, scrive S. Agostino (appunto rispondendo alla calunnia dei Pelagiani di aver egli insegnato, che non fosse da Dio accordata agli Ebrei la grazia sufficiente), *quod nos dicere jactitant, Spiritum Sanctum adjutorem virtutis in veteri testamento non fuisse? Execramur*, scrive pure serm. 191. de tempore, *blasphemiam eorum, qui dicunt, impossibile aliquid homini a Deo esse præceptum, & mandata Dei non a singulis, sed ab omnibus in communi posse servari*, e nel l. 2. *de peccat. mer., & remiss.* scrive: *Dubitare non possum, nec Deum aliquid impossibile homini præcepisse, nec Deo ad opitulandum, & adjuvandum, quo fiat, quod jubet, impossibile aliquid esse, ac per hoc potest homo, si velit,*

esse sine peccato adjutus a Deo. E S. Tommaso p. 2. q. 98. art. 4. scrive = Quamvis Lex vetus non sufficeret ad salvandos homines, tamen aderat aliud auxilium a Deo hominibus simul cum lege, per quod salvari possent =. Veggasi il Viva fra tanti altri egregj Scrittori nell'esame delle tre proposizioni fulminate la 6., 7., e 8. di Quesnello, il quale ne fa toccare con mano, come si suol dire, la rea dottrina contraria onninamente a quella della Chiesa, anzi della prima proposizione scrive meritamente, chè se si confronta colla prima delle cinque famose di Giansenio, si troverà, esser molto più erronea di quella, poichè Giansenio soltanto parlò indefinitamente della impotenza di alcuni precetti. Non così Quesnello, il quale stabilisce un impotenza generale riguardo ai Giudei in forza di quello stato nell' antico Testamento, vale a dire un impotenza rispetto a tutti i precetti, e che si estendeva a tutto il popolo, fossero essi giusti, o peccatori. Or la dottrina della suddetta proposizione dannata è certamente identica colle espressioni del Tamburini, che abbiamo estratte dalla sua Opera: dunque egli col Quesnello porta più oltre il suo errore di quello, che lo portò Giansenio: dunque egli è con Giansenio, e con Quesnello è condannato merita men-

te dalla Chiesa, e con essa debbono tutti i veri Cattolici condannarlo del pari, e scansarlo come un vero Novatore.

§. II.

Errori sull' umiltà.

Entriamo nell'esame del Cap. 3., il quale si dovrebbe da noi ommettere, come alieno dall'argomento, che si è proposto il Tamburini. L'umiltà, la mortificazione, e l'orazione ne sono il soggetto, il quale appartiene propriamente a quella parte della Teologia, che si chiama mistica, o ascetica, e non a quella, che si chiama Morale, e nella spiegazione di queste tre virtù si diffonde moltissimo intanto, che tralascia, o appena accenna alcune questioni morali interessanti. Ma dobbiamo accommodarci, e seguitare i passi del nostro Antagonista. La sua Etica è di un nuovo conio, e però non è meraviglia, che composta sia di nuove istituzioni con nuovo metodo di nuove dottrine. Scorriamo pertanto, benchè brevemente gli errori, che insegna questo Pseudo Mistico rivestito all'improvviso del grado di Maestro di spirito: „ Sicut ergo, scri-
„ ve n. XIV. pag. 247., sine gratia pertinere
„ non possumus ad novam Legem, cujus no-
„ ta peculiaris, ac præcipua in gratia consi-

„ stit sic absque animi humilitate, quam Chri-
„ stus nobis præcepit, ut gratiam haberemus,
„ ad novam Legem pertinere non possumus „.
Or secondo questa dottrina saranno fuori della Chiesa tutti i superbi, perchè non hanno l'umiltà comandata, e più non apparterranno alla nuova Legge. La conseguenza è certissima, ed innegabile, supposta la dottrina mentovata. Degli Ebrei asserisce che „veram virtutis natu-
„ ram, verumque medium, in quo sita virtus
„ est„ non conobbero; onde fallerà la Chiesa in riconoscere, e venerare la santità di *Giobbe*, *di Geremìa*, di *Elìa*, di *Davide*, e di tanti altri giusti dell'antico Testamento. Afferma pure degli stessi Ebrei, che era loro ignota l'umiltà, avvanzando la falsità, che i Santi Padri rilevavono la loro ignoranza di una tal virtù, e che Cristo volle connessa all'umiltà la distribuzione delle sue grazie, allegando in prova di questa sua asserzione i detti di Cristo, Matt. 18. *Amen dico vobis, nisi conversi fueritis, & efficiamini, sicut parvuli, non intrabitis in regnum Coelorum: Quicumque ergo se humiliaverit, sicut parvulus, iste est major in regno coelorum*, e Luc. 18. *Omnis, qui se exaltat, humiliabitur, & omnis qui se humiliat, exaltabitur*. Ma cosa mai provano questi testi! i quali, come si suol dire sono belli, e buoni, e anche ottimi

a provare la necessità di umiliarsi; ma nulla provano, che non fosse nota agli Ebrei questa virtù. Non è lodato dallo stesso Dio il Santo Giobbe, per tacer di molti altri mentovati nel vecchio Testamento, per la sua umiltà? Sono per sospettare, che il Tamburini non abbia letto, o inteso il Salmo 50. *Miserere mei Deus*, che pure tante volte si recita nel Divino Uffizio, ed in altre sacre funzioni, e che è un tessuto lungo in testimonianza della profonda umiltà del Santo Davide. Chi dirà mai, che il santo Profeta non conoscesse a fondo la umiltà, quando scrisse: *Cor contritum, & humiliatum Deus non despicies*, e altrove: *Bonum mihi, quia humiliasti me; ut discam justificationes tuas*. Ma il nostro Teologo non si arresta mai nelle sue opinioni sposate, e sempre intrepido porta più oltre la sua presunzione ad onta della verità, ed evidenza in contrario. Or dando per indubitabile il suo sentimento seguita: „Ab hac igitur animi humilitate vo„luit Deus exordiri hominis justificationem, & „vitam gratiae„: Ecco un nuovo argomento per raffermarsi nel suo errore già di sopra impugnato, che agli Ebrei non veniva mai compartita la grazia, imperocchè non conoscendo essi l'umiltà, non potevano esser giustificati, nè ricevere la vita della grazia, dovendo tan-

to la giustificazione, come la grazia aver principio dall' umiltà. E di bel nuovo sostiene quì, e conferma l'errore dei due primi capitoli, che Iddio abbandonò anticamente gli Uomini senza grazia, senza soccorso veruno, e secondo il solito cita falsamente i SS. Agostino, e Tommaso per sostenitori del suo errore, facendoli comparire Giansenisti, e Quesnellisti. o per tagliar più corto Calvinisti, giacchè questi tre Eresiarchi insegnarono lo stesso errore, e procuravano confermarlo coll'autorità del Santo Vescovo d'Ippona. Giansenio si sforza a dimostrare, lib 3 de grat. Christi cap. 4., che gli Ebrei erano privi della grazia sufficiente, poichè la tal grazia non combinava coll'oggetto della Legge antica: *Augustinus*, scrive, *legem, & praecepta idcirco superbis hominibus data esse, & plerumque dari docet, ut agnoscant confusi, ac territi, ipsaque confusione, ac timore humiliati discant ad gratiam, quam non habent implorandam fugere*. e nel cap. 5. aggiunge: *Non solum non dabatur gratia sufficiens ad salutem, sed e contrario talis gratia lationi legis, ac scopo Dei capitaliter repugnabat*. Quesnello nella prop. VII. insegna la stessa dottrina: *Quae utilitas* (dice) *pro homine in veteri foedere, in quo Deus illum reliquit ejus propriae infirmitati, imponendo ipsi suam legem? Quae vero felicitas*

non est admitti ad foedus, in quo Deus nobis donat, quod petit a nobis? Or secondo una tal sentenza non fu cosa vantaggiosa per gli Israeliti esser loro toccata la buona sorte di esser del popolo eletto da Dio, e distinto dal restante degli Uomini con tante misericordie, e benedizioni. Può darsi pensier più sciocco, nè dottrina più contraria alla sacra Scrittura? Tre cose vengono quì supposte da questi falsi, e mascherati discepoli di Sant'Agostino. La prima, che Dio lasciò il Giudaismo nella sua natural impotenza: la seconda, che lasciandolo in tale stato, nondimeno esigeva da lui la fuga dal peccato, e l'osservanza della Legge: e la terza, che la differenza delle due alleanze Giudaica, e Cristiana consistesse in questo, che Iddio non dava agli Ebrei il poter di adempire la Legge; potere, che dà bensì ai Cristiani. Questi tre errori si leggono ancora espressi nelle prop. VI., e VIII. delle proscritte nella Bolla *Unigenitus*, e nondimeno vengono fedelmente adottati dal Tamburini, che viemaggiormente si sforza a persuaderli nel num. XIV. pag. 249. confondendo con un fino artifizio le nozioni della umiltà Cristiana, che insegnano i veri Maestri di spirito, con quelle che ne dà Quesnello, esagerando oltremodo la supposta impotenza, in cui vuole, che si trovassero

gli Ebrei di osservare la Legge. Si faccia il confronto di esso numero XIV. colle suddette proposizioni Quesnelliane, e se ne vedrà di leggieri la identità de' sentimenti. Finalmente anche Calvino scrive nel lib. 2. Instit. c. 5. che lo scopo della Legge Mosaica fu, *Ut homines suæ impotentiæ memores ad gratiam confugiant. Quo pertinent istæ solemnes Augustini sententiæ: jubet Deus, quæ non possumus, ut noverimus quid ab illo petere debeamus?* Sebbene non possa negarsi, che Sant' Agostino in alcuni testi isolati, e oscuri, pare, che alquanto inclini alla dottrina, che gli imputano i tre citati Acattolici, e sulle traccie di costoro il nostro Teologo; ma in molti altri luoghi, nei quali trattò di proposito di quest' argomento, insegnò tutto l'opposto, come l'abbiam veduto dissopra; quindi secondo le regole di una sana critica debbono interpretarsi i passi oscuri a norma de' chiari: Ma sopra tutto la pietra di paragone per la dovuta interpretazione, e intelligenza di qualunque dottrina oscura, o dubbiosa è la decisione della Chiesa Maestra, e oracolo di ogni verità ad onta di qualunque testimonianza di S. Agostino, o di altro Santo Padre, che sembri contraria. Quindi allorchè S. Agostino insegna, che la Legge scritta, in cui erano imposte molte opere, fu data dopo

la naturale, affinchè l'uomo aggravato da tanti pesi cercasse lo stato della grazia, in cui fosse sollevato, non deve esser inteso, perchè gli mancasse la grazia sufficiente, ma perchè sospirasse per la venuta del Messìa, per cui avrebbe ajuti più copiosi per la più facile osservanza della Legge divina, e cesserebbe altresì l'obbligo de' molti precetti, o pesi, che racchiudeva la Legge cerimoniale. Finalmente dalla stessa erronea dottrina del Tamburini, e de' di lui Maestri i tre citati Eretici si deduce chiaramente, che agli Ebrei veniva compartita la grazia sufficiente; imperocchè se secondo i medesimi, fu data la legge agli Ebrei, affinchè conosciuta la propria imbecillità ricorressero al Medico, cioè alla grazia ausiliante, colla quale potessero adempire la Legge, si inferisce chiaramente, che Iddio abbia loro data la grazia sufficiente, affinchè potessero orare, e chiedere la grazia immediate ausiliante per poter portare i pesi della Legge nella stessa maniera, che nella Legge Evangelica, allorchè uno a motivo di un abito vizioso acquistato sperimenta una morale impotenza a vincere le tentazioni, che lo inducono alla continuazione di quel peccato, di cui se ne è formato l'abito, non perciò resta privo della grazia sufficiente, con cui almeno

può chiedere, e impetrare da Dio ajuti più forti, e valevoli a distruggere, o superare la difficoltà proveniente dal cattivo abito: *Deus impossibilia*, come decide il Tridentino, *non jubet, sed jubendo monet, & facere, quod possis, & petere, quod non possis, & adjuvat, ut possis*. Sess. 6. c. 11. Ma in vano si cerca nel sistema dei Novatori la coerenza nei loro principj: la contraddizione sempre mai è stata compagna dell'errore. S. Tommaso è pure lontanissimo dalla dottrina del nostro Impostore, e non occorre citare i molti testi, con cui potrei smentirlo, basta accennare quello già dissopra riportato: *Quamvis lex vetus non sufficeret ad salvandos homines, tamen aderat aliud auxilium a Deo hominibus simul cum lege, per quod salvari possent*; p. 2. qu. 98. art. 2. ad 4.; testo si è questo, che combatte di fronte la dottrina del Tamburini, e onninamente la distrugge. Or di questa foggia si è l'umiltà, che ci insegna il nostro Pseudo Mistico, e di cui vuole, che vi sia un precetto distinto dagl' altri, e obbligante nella nuova Legge, comecchè non fosse compreso negli altri precetti; anzichè dice, che appartiene all'ordine di que' precetti, che riguardano la volontà; e vuole assolutamente, che senza la osservanza della umiltà non venga compartita la grazia, come

abbiam detto di sopra. Ma tutti gli insegnamenti, che egli qui schiera ad altro non tendono, che a stabilire la dottrina Quesnelliana, che l'Uomo deve umiliarsi, perchè non può far niente, che tutto lo deve fare la grazia: „ Sic didicit, scrive nel n. XIV. pag. 250., „ sibi ipsi vilescere, ac spem omnem suam „ ponere in Dei auxilio, ab eoque id totum „ expectare, quod necessarium est ad salutem, „ eidemque acceptum referre, quod ab eodem „ accepit,,. Ma egli potrà insegnare questa nuova umiltà Quesnelliana nel Monastero da erigersi secondo il progetto del suo Sinodo Pistojese, e dovendo gli individui esercitarsi, come a fondamento di tutte le virtù, nell' umiltà, sotto la direzione di un sì valoroso Maestro di spirito, faranno dei progressi sorprendenti nell'acquisto della Carità Quesnelliana. E se mai l'illustre autore del Dizionario Ricciano ristampi con aggiunte il suo lavoro, lo preghiamo ad inserirvi un'articolo sull'umiltà del Tamburini, disegnandola a norma del modello presentato.

§. III.

Errori sull'annegazione di se stesso.

„ Alterum præceptum, scrive nel n. XV. „ pag. 350., quo homo disponitur ad

„ gratiam, sive ad Legem novam, est abnegatio „ sui „. Ecco un altro precetto della Legge Evangelica, e chiamato assolutamente tale dal nostro Moralista senza veruna spiegazione, come se questo precetto induca un' obbligo nuovo, e distinto da quello, che importano gli altri precetti del Decalogo, e della Chiesa. E cosa mai fa il nostro Ascetico per dare la nozione della mortificazione Cristiana? S' introduce fino dal principio coll' insegnamento della dannata dottrina dei due amori: „ Sunt enim „ in nobis amores duo tamquam duæ radices, „ e quibus germinant fructus, & opera nostra: „ Charitas Dei, quæ in cordibus nostris diffun- „ ditur, & facit fructus decoris, & honestatis, „ & cupiditas mundi, quæ ex Diabolo est, & „ ex qua germinant fructus mali, atque mor- „ tiferi. In dilectione Dei nihil est nimium, „ in dilectione mundi cuncta sunt noxia. Pu- „ gnant enim ad invicem charitas, & cupidi- „ tas cordibus dominantes, ac se invicem ex- „ cludunt „. Poteva egli adoprare termini più precisi per mostrarsi seguace della dottrina di Bajo, e di Quesnello nelle proscritte proposizioni, 38. del primo, e 48. del secondo, siccome pure la 7. condannata da Alessandro VIII.? Egli è verissimo, che le azioni umane hanno origine da qualche amore, ed è ezian-

dio vero, che ogni amore viene a ridursi o all'amor di Dio, o all'amor delle Creature; ma non è vero, anzi falsissimo, che ogni amor di Dio sia amore di perfetta carità, siccome pure è falso, che ogni amore delle creature sia un amore sregolato, e vizioso. Questo si è l'errore di Bajo, il quale nella prop. 38. insegna, che ogni amor dell'uomo è necessariamente o la cupidità condannata nel Vangelo, ovvero la lodevole carità, che lo Spirito Santo infonde nei cuori umani. D'uopo non è trattenermi qui a impugnarlo, avendolo già fatto abbastanza dissopra nel cap. della Carità Teologica; aggiungo bensì, che una tal dottrina la presero Bajo, Giansenio, e Quesnello da Giovanni Hus, e da Calvino. Quegli nel Concilio di Costanza, in cui furono condannati i suoi errori, così delirava: *Divisio immediata bonorum operum est, quod sunt, vel virtuosa, vel vitiosa. Quare si homo est vitiosus, & agit quidquam, tunc agit virtuose, quia sicut vitium, quod crimen dicitur, seu mortale peccatum inficit universaliter actus hominis vitiosi, sic virtus vivificat omnes actus hominis virtuosi.* Ed il secondo, vale a dire Calvino, scrive in Antid., ad sess. 6. c. 25. *Dei judicio nihil est sincerum: nec probum, nisi quod ex perfecto ejus amore manat.* Ed ecco pure i Mae-

stri del gran luminare dell' Università di Pavìa; ma affinchè non resti dubbio sull' identità, o prossima affinità di Dottrina tra lui, e Calvino, e resti sempre più avverato ciò, che avvanzai fino dal principio della mia Opera qualmente il Tamburini (nella stessa guisa, che il Giansenio) sia un mero Plagiario di Calvino, piacemi pertanto d'inserire qui, e restringere in breve quanto insegna il suddetto Eresiarca su questo punto nel lib. I. de virtut. impior. c. 2., & lib. de Charit. c. 5, e che riduco a sette articoli. Il primo si è, che è falsa, e inventata la divisione dell' amore in naturale, e soprannaturale, non potendo esser Iddio amato se non colla carità infusa dallo Spirito Santo nei nostri cuori: dottrina è questa dannata più volte, e massime nella prop. 34. di Bajo: *Distinctio illa duplicis amoris naturalis videlicet, quo Deus amatur, ut auctor naturae, & gratuiti, quo Deus amatur, ut beatificator, vana est, & commentitia, & ad illudendum sacris litteris, & plurimis veterum testimoniis excogitata;* è nondimeno adottata dal Tamburini, come abbiamo osservato nei Capitoli della Carità. Il secondo, che non si possa esercitare verun atto di virtù morale colle sole forze della natura, dottrina fulminata nella prop. 37 di Bajo; *Cum Pelagio sentit, qui boni*

aliquid naturalis, hoc est, quod ex solis naturæ viribus ortum ducit, agnoscit. è abbracciata pure dal nostro Moralista, com'è già stato rilevato nei due primi capitoli del volume IV. Il terzo, che tutte le opere degli Infedeli sono peccato, poichè mancando la fede soprannaturale non possono amare Iddio colla carità infusa, e quello, che non si ama in questa guisa non può essere riferito a Dio; onde è vizioso, e peccato Questa dottrina è stata proscritta nella prop. 25. di Bajo: *Omnia opera Infidelium sunt peccata, & philosophorum virtutes sunt vitia.* Nell' 8. condannata da Alessandro VIII. *necesse est Infidelem in omni opere peccare*, ed in più proposizioni di Quesnello, massime nella 26. *Nullæ dantur gratiæ, nisi per fidem;* e nella 29. *Extra Ecclesiam nulla conceditur gratia*, errore anche questo insegnato in più luoghi dal nostro Teologo, come lo abbiamo notato dissopra, segnatamente nel cap. della Fede, e nel cap. 3. del lib. I. Vol. 3. *De referendis actionibus ad Deum.* Il 4., che ogni affetto mercenario, e di concupiscenza, cioè mosso dall'amore della retribuzione, è vizioso; che i soli affetti di carità, e di benevolenza verso Dio sono buoni: dottrina è pure questa dannata in più proposizioni di Quesnello, e antecedentemente dal Tridentino sess.

6. can. 31. *Si quis dixerit, justificatum peccare, dum intuitu æternæ mercedis operatur, anathema sit*, ed è sostenuta nondimeno dal Tamburini ne' mentovati Capitoli della Carità. Il quinto, che il dolor dei peccati per timor dell' Inferno è vizioso; errore solennemente condannato in Calvino dal Concilio di Trento sess. 3. can. 8., e sess. 14. can. 3., e dai SS. Pontefici Alessandro VII., e Clemente XI., massime nella propos. 62. di Quesnello: *Qui a malo non abstinet nisi timore pœnæ, illud committit in corde suo, & jam est reus coram Deo*: e ciononostante abbiam veduto dissopra in più luoghi, come lo insegna tuttora, e sostiene pertinacemente il nostro Sig. D. Pietro. Il 6., che è del pari vizioso l'odio del peccato, se vien mosso dalla sua bruttezza, e non dalla bontà divina, errore sostenuto da molti Bajani, e Giansenisti, e proscritto ai 7. Dicembre 1690. da Alessandro VIII. nella prop. 9. *Revera peccat, qui odio habet peccatum mere ob ejus turpitudinem, & disconvenientiam cum natura rationali sine ullo ad Deum offensum respectu*, ed insegnato ancora dal nostro Professore di Etica. Il settimo, ed ultimo si è, che le virtù morali, le quali sono esercitate per la sola onestà di esse, e convenienza colla ragione senza veruna relazione a Dio som-

mamente amato, non esser virtù, ma vizj: errore eziandio condannato da Alessandro VIII. nella suddetta prop. 11. *Omne quod non est Fide Christiana supernaturali, quæ per dilectionem operatur, peccatum est*; e antecedentemente nella 37. di Bajo, e che noi abbiamo impugnato nel più volte mentovato cap. 3. *de referendis actionibus deliberatis ad Deum*. Or chi non vede, come la morale del Tamburini si fonda su' principj di quella di Calvino, ed altra differenza non passa, se non che il nostro Teologo vuol comparire Cattolico, benchè con i suoi scritti abbia scosso il giogo della Chiesa Cattolica, come Calvino. Difatti volendo dolosamente sostenere il carattere di Ortodosso in questo stesso Capitolo, che esaminiamo, fa secondo il solito una delle note ritirate, imperocchè egli riflette, che Iddio ci ha comandato di amar il Padre, e la Madre, ed il Prossimo, aggiunge: „ Ergo non omnis amor erga nos, vel creaturas interdicitur, cum Christus ipse jusserit, & nos ipsos diligere, & patrem, & matrem, & uxores, & filios, & proximum, sed interdicitur inordinatus amor, quo ità animus sibi, & creaturis adhaeret, ut a Deo recedat „. Dunque supposto questo suo insegnamento, allorchè l'amor sarà ordinato, quale può esser l'amor naturale, co-

me lo dice espressamente S. Agostino serm. 349 c. 2 dell'amore, con cui il Marito ama la Moglie, questo amore non sarà vizioso; dunque egli si contraddice; ed in caso di no, d' uopo sarà ricercare quale sia la sua vera dottrina, poichè chi insegna l'errore, e la verità, ovvero il sì, ed il no, nulla insegna, ed invano si ricerca la verità, ove va confusa coll' errore.

§. IV.

Errori sull' Orazione.

Veniamo ad un altro precetto, che ci presenta il nostro Riformatore della Teologia Morale, ma in tale aria di oracolo, comecchè quasi nessun altro Teologo lo avesse conosciuto, nè insegnato, vale a dire la orazione. „ Tertium demum præceptum, scrive, „ quo ad gratiam Spiritus Sancti accipiendam „ disponimur, est jugis oratio „. Egli si diffonde tanto sù di essa, che chiunque crederà di leggere un trattato ascetico scritto per i Religiosi contemplativi, e non una morale pratica a comun direzione degli Ecclesiastici; imperocchè egli vi impiega 31. pagine dalla 254. fino alla 285. inclusive. Fino dal principio la vuole inseparabile dallo stato dei Cristiani risolvendo, che debbono di continuo orare, ma

poi, per frutto della sua innata incoerenza, insegna il contrario, riconoscendo, che la pratica n'è moralmente impossibile, atteso le diverse circostanze degli Uomini di trovarsi moltissimo occupati in tanti affari, che gli distraggono. Venendo pertanto a scorrere alcuni degli errori, oltre l'additato di dover essere continua, egli ne insegna un'altro, che salta agli occhi, cioè, che l'Orazione debba assolutamente precedere la concessione di qualunque grazia: onde egli asserisce, che Iddio non accorda mai alle sue creature verun ajuto, o grazia, se gli uomini (nota bene) non vi si dispongono a riceverla mediante l'Orazione, dottrina, che contiene il puro pretto semipelagianismo, e che i Massiliensi soleano spiegare colla simiglianza dell'ammalato, che solo può desiderare, e chiedere dal medico la salute, essendo questo desiderio, e richiesta il principio di sua guarigione; anzichè aggiunge: „ Hanc „ legem ipse sapientissimo consilio Deus ordi- „ navit, ut auxilia sua ab oratione pendere „ voluerit.... hanc legem ipse sancivit, qua „ & hominum socordiam excitaret, ne inerti- „ bus, & otio dissolutis dona sua largiretur... „ hac ratione sibi subditos tenere voluit homi- „ num animos sibique devinctos „. Egli per altro seguitando il suo costume d'insegnare li-

beramente il sì, ed il no, eccolo, che nello stesso cap. insegna tutto l'opposto; dicendo, che Iddio ci previene colle sue misericordie. Difatti non àvvi Uomo così stolido, e così balordo, che non sappia, e non esperimenti una tal verità, qualmente Iddio Padre di misericordia previene gli Uomini colle sue ispirazioni senza verun merito, nè disposizione per parte nostra: quanti lumi, quanti movimenti, quante grazie non compartisce Iddio anche agli stessi peccatori senza che essi si curino di orare, affine di muovere la Divina pietà? Che risoluzioni eroiche non si fanno molte volte per effetto di un lume straordinario, con cui l'Uomo tutto si commove senza pensarvi, non che disporsi coll'orazione? D'uopo non è di dimostrar ciò, che tutti sanno, e che il nostro Moralista per introdurre più agevolmente le sue novità, vorrebbe, che non si sapesse.

Intanto però, che egli si studia a persuadere la necessità dell'orazione, eccolo all'improviso infuriato contro i poveri Casisti con uno di quelli tratti satirici tanto frequenti nelle sue prelezioni, e che giungono a nauseare per la importunità, e indecenza. Egli previene, che non gli soffre l'animo di rammentare la cecità dei Casisti, e che ne arrossisce. Oh che animo così delicato! Oh che spirito così

tenero, e così ben fatto quello del moderatissimo, e dolcissimo Tamburini! Almeno fosse vero ciò, di cui egli accusa i Casisti; ma della verità poco se ne mostra sollecito, allorchè devesi scagliare contro de' medesimi: per fas, & nefas debbono essere screditati; torna conto agli interessi della Setta, e tanto basta: ed in caso di dover egli soddisfare a chi gliene faccia un rimprovero, con un sarcasmo, ovvero con un'atto di ammirazione ha egli pronta sempre mai la risposta. Sentiamo l'accusa: il loro delitto consiste nel sostenere, che un Sacerdote, che reciti l'Ufficio Divino, quantunque lo reciti con delle distrazioni, e senza veruna attenzione, adempirà tuttavia all'obbligo del precetto di recitare l'Ufficio Divino ogni giorno, ma aggiungono, peccherà allo stesso tempo più, o meno per la mancanza di attenzione, e rispetto a Dio, con cui parla: ma perchè non dicono, che sia necessaria la carità, ovvero alcun movimento di carità per l'adempimento del precetto Ecclesiastico di recitare il Divino Ufficio, o qualunque altra Orazion vocale, oh! come trasportato di zelo esclama il nostro Riformatore: „ Discite hinc, quantum detrimenti attulerit Christianæ Religioni ea secta Pharisæorum, qui substantiam omnem evacuantes nihil de interiori animi sta-

tu, quem potissimum spectat Ecclesia, solliciti, judaicum quemdam implendi legem modum cum tanta animarum pernicie, introduxerunt„. Ma a che proposito questi schiamazzi? contro chi si scagliano questi fulmini? *Fingis hostem quem ferias*, potrei dire a D. P T. perciocchè non trovo fra Teologi Cattolici, a cui possa addattarsi così nera imputazione, e di ciò se ne può di leggieri accertare chiunque voglia leggere, e consultare i loro Scritti, dove vedrà, se nulla curino *de interiori animi statu*, ovvero lo prescrivano per far le preghiere con frutto, e recitare attentamente l'Uffizio Divino. Tutti i Casisti sono d'accordo in condannare i rei pensieri, le inimicizie, gli odj, le vendette, i desiderj di adulterare, le compiacenze morose, ed altri simili affetti interni sregolati, e colpevoli. E sull'Uffizio Divino mi contenterò di aprire l'opera d'un solo Gesuita, cioè il P. *Tommaso Tamburini*, che D. Pietro prende di continuo di mira; sarei per dire, che lo facesse, perchè egli tema, che possa esser confuso il suo nome con quello di un Gesuita: non tema, e viva quieto, che l'Opera di Tommaso Tamburini è stata finora esente da ogni proibizione, e sarà sempre mai stimata appresso i Teologi Ortodossi, non così le di lui Prelezioni di Etica Cristiana, che

appena nate, incorse sono nella meritata condanna. Or il Gesuita Tamburini nel lib. 3. c. 5. de Horis Canonicis §. III. *de modo recitandi officium* così scrive: *Ut Officium studiose, & devote recitetur juxta cap. Dolentes de celebratione Missarum sex conditiones sunt observandæ, ut nimirum recitetur cum attentione debita, cum debita intentione, sine omissione verborum, sine eorumdem mutilatione, sine interruptione, sine ordinis inversione*, e non contento di ciò ci rimette all' eccellente Opuscolo de Sacrif. Missæ l. 2 c. 3., ove diffusamente tratta di esse condizioni, le quali tutte tendono a raccomandare la divozione, ed attenzione dello spirito, con cui si deve recitare l' Uffizio. Similmente potrei addurre molti altri Casisti, che tengono lo stesso linguaggio, e si tengono lontanissimi da ogni Ipocrisia Farisaica; e se qualcheduno accorda, che adempirà al precetto colui, che reciterà l' Uffizio distratto, avverte ancora, che non ne avrà nè merito nè frutto. Il nostro Moralista dopo le sue insulse declamazioni ci rimette su questo punto al Van Espen, ed al Patuzzi: io però rimetterò il Leggitore ad uno Scrittore più sodo, e sulla cui dottrina non àvvi luogo a dubitare, vale a dire il Ligorio, e ad un Libro recente fra molti altri eccellenti; cioè: *Il Sacerdote santificato nella recita del*

Divino Uffizio, nella celebrazione della Santa Messa e nell'amministrazione del Sacramento della Penitenza. Lettere quattro. Venezia per il Zatta. Operetta è questa, in cui il piissimo, e dottissimo anonimo mostra l'eminenza del suo sapere, e del suo conoscimento del cuore umano: libro veramente aureo, e non mai abbastanza lodato per i mirabili, ed opportuni avvisi, che in breve mette sotto gli occhi di quelli, che sono da Dio chiamati allo stato sacerdotale, e direzione delle anime.

Venendo a parlare delle condizioni, che egli richiede, perchè l'Orazione si faccia, come si deve, prescrive in primo luogo, che debba procedere dallo spirito della carità; ma con tal confusione si spiega, che già pare voglia assolutamente necessaria la carità nella stessa guisa, che la fede, e la speranza; già dice, che basti un semplice movimento di carità; il qual movimento è da lui chiamato un gemito del cuore, un impulso, un desiderio ec. In uno Scrittore di altra tempra sarebbero suscettibili di una benigna interpretazione siffatte espressioni; ma in questo Dottor Mistico di nuovo conio, attesi i principj Giansenistici, sui quali regge tutto l'edifizio della sua dottrina, non vi è da fidarsi, ma anzi molto da temere; imperocchè le stesse espressioni, che

in un circolo di dotti, e attenti Cattolici inorpellerà di una vernice apparentemente Ortodossa, avendo sempre mai di riserva per iscudo da cuoprirsi alcuni testi oscuri di S. Agostino, darà pure alle medesime l'erroneo significato da esso lui inteso in una radunanza de' suoi Partitanti. Tralascio per tanto di analizzare tali espressioni dubbiose, e soltanto inserisco l'ultima con cui egli conclude la spiegazione della suddetta condizione, affinchè si rilevi il suo doloso, e infedel linguaggio: „ Quare percipitur, scrive, nel num. XXI. pag. „ 265., ut oratio rite, & utiliter fiat, opus „ non esse charitate Dei, animis inhærente, „ ut reperitur in Sanctis, immo nec plene dominanti Charitate opus esse qualis invenitur „ in peccatoribus plene conversis ad Deum, „ sed motum quemcumque Charitatis sufficere, uti esse potest etiam in iis, qui nondum „ habent voluntatem plene conversam ad Deum. „ Sed illud semper est verum, sine aliquo motu Charitatis, qua sola rite fiunt, bonam, „ & utilem orationem esse non posse, ac ideo „ inutiliter ad Deum clamari si non est spiritus Charitatis ille, qui clamat „. Che rimescolamento d'idee è mai questo? Carità dominante nei peccatori affatto convertiti; Carità rimessa nei peccatori, che ancor non si con-

vertono, quelli, e questi privi nondimeno della carità inerente, che fa santi, e giusti. E questo è parlare da Teologo? Ma un'errore chiama un'altro, come si suol dire, e di troppo si avvera questo proverbio nel nostro Maestro di Morale: anzicchè due ne cadono qui immediatamente sotto l'occhio nelle di Lui parole: „ Inutiliter clamari ad Deum, si non „ est spiritus Charitatis ille, qui clamat „; e nell'altre, che aggiunge immediatamente: „ Hinc oratio impiorum, illorum scilicet, qui „ peccatis suis adhaerent, nec ulla cura tan- „ guntur redeundi ad justitiam, est abomina- „ bilis coram Deo „: e che sono per appunto gli errori delle due proposizioni di Quesnello la 50., e la 59. meritamente condannate per esser false, e scandalose, posto che dissuadono i peccatori dall' adempire gli obblighi delle preci, e dell'orazione, a cui sono obbligati anche nello stato del peccato, e nulla serve l'artifiziosa aggiunta: *Nec ulla cura tanguntur redeundi ad justitiam*, con cui vorrebbe cuoprirsi; egli bensì si contraddice, poichè se suppone, che gli empj orino, per qualche fine dovranno orare. Oltrecchè la Chiesa Cattolica ha costantemente creduto, e insegnato sempre, che la preghiera, e l'orazione nata da un motivo lodevole, ed onesto, abbenchè non sia quello

della carità, è accetta a Dio, e utile a colui, che ora, come ce ne accertano mille, e mille testimonianze del Vecchio, e Nuovo Testamento, e la condanna della dottrina eretica di que' Novatori, che insegnarono, che tutte le orazioni del peccatore sono peccato.

§. V.

Altri errori sull' Orazione.

Un altro errore si affaccia nella seconda condizione da lui richiesta nel n. XXIII. pag. 266., ove stabilisce, che se qualche cosa si chiede a Dio diversa da Dio, e che non sia per amor di Dio, è disordinata, e conseguentemente peccato: = Haec, (scrive), enim ut diximus, necessario sunt connexa =. Quindi risolve, che se qualcheduno chiede a Dio le cose temporali anche necessarie, come la salute, la sostentazione della vita, pecca, se non le chiede nella maniera mentovata. Non vedo, che possa in S. Agostino appoggiare somigliante, e sì rigorosa dottrina, poichè il S. Dottore insegna in più luoghi, che si possono dimandare a Dio le cose temporali, come la salute, gli alimenti ec., ma non vi mette la condizione, che si debbano chiedere per amor di Dio, e che chi dimandi senza essa condizione, già per ciò pecchi. *Quisquis*,

ista, scrive in Psalm. 66. n. 2., *terrena forte, vel propter supplementa necessitatis, vel propter aliquam infirmitatem desiderat, nonnisi ab illo desiderat, qui est fons omnium bonorum, & Creator, & Redemptor universorum;* e nel serm. 51. c. 3. n. 3. scrive: *A tali Patre quid petituri sumus? numquid non ab illo, & hodie, & heri, & nudiustertius pluviam petimus? nihil magnum est, quod a tali Patre petivimus. Et tamen videtis cum quanto gaudio, cum quanto desiderio pluviam petamus.* E similmente parlò in molte altre sue Opere; onde se talvolta il santo Dottore riprovò in qualche luogo l'orazione diretta unicamente a ottenere i beni esterni, intender si deve, allorchè non si ha verun pensiere degli interni, comecchè soltanto i beni esterni fossero da desiderarsi, e con questi soli l'uomo potesse esser beato.

Non debbo tralasciare di osservare ciò, che aggiugne poco dopo nel n. xxv. pag. 270. „ Hinc (scrive) ut optime observat Dominus „ Mezenguy in egregio suo Catechismo, legi- „ tur quidem in sacris litteris sapientem sic „ Deum exorasse: divitias, & paupertatem ne „ dederis mihi, sed tantum victui meo tribue „ necessaria „. Chi non sà, che questa è una riflessione comunissima, e la fanno quasi tutti i Maestri, e anche i Predicatori, allorchè

trattano della smoderata ansietà dei beni temporali, onde era ben inutile produrla, come propria del talento prodigioso del Sig. *Mezenguy;* nulla dico pure della parola latina *Dominus*, con cui lo distingue; e perchè non trattare nella stessa maniera il Nicole, che egli cita nella pagina immediata, e tanti altri Scrittori non inferiori nell'ingegno, e nella dottrina al Mezenguy? Oltrecchè l'uso di chiamare *Dominus* in latino è proprio dei Notari, e Curiali, che non si contentano di un *Dominus*, ma ancor lo raddoppiano: osservo bensì, che non dovea egli mai lodare un Catechismo proibito solennemente dalla Sede Apostolica non solo nell'originale francese, ma in qualunque lingua, in qualunque edizione, e con qualunque pretesto di privata correzione, quale fu quella fatta in Venezia nel 1761. spacciata falsamente per corretta, ed anche per approvata dal Papa Clemente XIII. Tali sono i libri che vengono lodati dal nostro Moralista a seduzione dell'incauta gioventù.

Sulle altre condizioni richieste per l'orazione massime sull'attenzione, ove egli parla delle distrazioni, si appiglia agli insegnamenti comuni: salta bensì agli occhj la sua incoerenza: perchè mai diffondersi tanto nella spiegazione delle distrazioni? perchè non rimettersi

agli Autori, che ce ne hanno scritto di proposito, siccome lo fa in tante quistioni morali, che appena accenna, benchè sieno proprie del suo istituto? Ma egli ha voluto figurare nella classe Ascetica, ed a guisa di un Direttore spirituale ha dato degli avvisi, come li darebbe un S. Francesco di Sales, un P. Da-Ponte, S. Gio. della Croce, il M. Avila, un Granada, un Rodriquez, ma *ne sutor ultra crepidam*.

§. VI.

Errori sui Consiglj Evangelici.

Non contento dell'intimazione dei tre intimati precetti mentovati, si accinge nei cap. 4., e 5. a trovarne di più, e tanto le otto Beatitudini, come tutti gli altri Consiglj Evangelici li risguarda indistintamente, come altrettanti precetti obbliganti tutti i Cristiani, contro il comune sentimento, e intelligenza de'PP., e de'Teologi. Egli è verissimo ciò, che scrive S. Agostino, che il Sermone del Monte di Gesù Cristo contiene un perfetto modello della vita Cristiana: *Si quis sobrie consideraverit, puto quod inveniet in eo quantum ad mores optimos pertinet, perfectæ Christianæ vitæ modum*. Ma dicendo un perfetto modello, comprende qualche cosa più del necessario, e obbligatorio.

Difatti certamente non peccherà colui, il quale ricevendo uno schiaffo in una guancia, non presenta immediatamente l'altra per riceverne un altro, come lo prescrive Cristo nel suddetto Sermone; onde ben importunamente il nostro Moralista taccia il Berruyer, perchè insegna con tutti i Teologi, che un siffatto insegnamento è un consiglio, e non mai un precetto. Gesù Cristo intese di obbligarci a soffrire pazientemente le ingiurie, e di non pensare a vendicarci. Parimente nello stesso Sermone disse Cristo, che non giurassimo: *Nolite jurare.. sit autem sermo vester est, est, non, non*, e non pertanto ci sono molti casi, in cui è lecito il giurare, e la Chiesa lo approva, ed esige ancora non di rado il giuramento. Similmente insegnò Cristo, che non si litigasse, e non si ripetesse il tolto, anzi all'usurpatore se gli dasse di più sopra il tolto in vece di ripeterlo: *Et qui voluerit tecum in judicio contendere, & tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium*. E chi è mai quegli, che metta in dubbio, che ognuno, deposto bensì ogni motivo di vendetta, può esigere in giudizio il suo ed invece di ricuperare il perduto, non è invero obbligato a perdere di più? Ci vuole un capo montato al rovescio, che possa stimare, e spacciare per precetti somiglianti consigli, o sia in-

segnamenti da Gesù Cristo indirizzati a coloro, a cui disse: *Si vis perfectus esse, vade, vende omnia, & da pauperibus*. Ma per una nuova Morale vogliono nuovi principj, con cui si stabiliscono nuovi precetti, e nuove massime. La novità piace agli ingegni boriosi di gloria, e con essa ha creduto di figurare, farsi conoscere, e distinguersi l'illuminato Professore di Pavia. E' sorprendente la scoperta fatta dal medesimo in uno dei principali insegnamenti di Cristo, ravvisandovi con una perspicacia indicibile uno degli errori di Bajo, e di Quesnello; vale a dire la dottrina dei due amori. Or all'ammaestramento del Salvatore *Nemo potest duobus Dominis servire, aut enim unum odio habebit, & alterum diliget, aut unum sustinebit, & alterum contemnet; non potestis Deo servire, & Mammonæ:* in queste parole trova chiaro, e lampante il Bajanismo: *Huc spectat*, scrive con gran disinvoltura num. LI. pag. 203. *doctrina de duobus amoribus, Dei scilicet, & Mundi, quorum ambo in hominis animo regnare non possunt: vel enim dominatur charitas, & servit cupiditas, vel exulat charitas, ubi regnat carnalis cupiditas. Quam doctrinam non semel in Ethica pro data occasione explicavimus*. Egli è verissimo, che *pro data occasione* più volte ha inserito egli nelle sue Prelezioni questo suo errore, ed

altrettante volte ne abbiamo noi dimostrata, o accennata almeno la condanna della Chiesa, la quale per mezzo de' suoi Interpreti ha data la vera intelligenza alle parole di Cristo; vale a dire, che chi vuol godere dei piaceri del Mondo, vivendo a seconda delle sue passioni, non servirà come deve a Gesù Cristo. Porta più oltre il Tamburini la sua temerità, e si avvanza a dire, che la dottrina dei due amori, „ quæ est cardo, & basis totius Ethicæ Chri„ stianæ, veritus est Berruyerius, qui propte„ rea relata Christi verba ad solos Apostolos „ detorsit, ac ita explicavit, ut voluerit Chri„ stus dicere, jungi officium Apostolorum non „ posse cum cura bonorum hujus Sæculi „. L' interpretazione del Berruyer non sarà forse la più giusta, come non è la più comune: ma ciò non basta ad iscusare il Tamburini d' avere adottata quella distinzione in un senso già riprovato dalla Chiesa, per cardine, e base di tutta l' Etica Cristiana: e se interpretata a quel modo fosse il sostegno, e la base della Morale Ortodossa, punto non dubito, che sarebbe perduta la sua purità, e andata necessariamente al precipizio, e conseguentemente dovrebbe cancellarsi dal nostro Simbolo l' articolo *Credo unam sanctam Catholicam Ecclesiam*. Finalmente è stimato consiglio da tutti, che

non sono privi di senso comune, l'insegnamento di Cristo: *Dico vobis, ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini.... scit enim Pater vester quia his omnibus indigetis. Respicite volatilia Cæli &c.* Sono molto ovvie le inconseguenze, che risultano da un sì strano modo di pensare: nondimeno la conclusione del nostro Teologo si è, che veramente il sermone del Monte sia un tessuto di precetti da doversi osservare da tutti i Cristiani, e la prova trionfante per lui è, che il compendio di quei precetti „ est ar- „ cta illa via, quæ ducit ad vitam, angusta „ illa porta, quam qui non ingreditur, pe- „ rit, & a regno Cœlorum excluditur „, e con una pioggia sterminata di sarcasmi contro i Maestri, e Predicatori benigni, che per agevolare l'osservanza della divina Legge rammentano il detto di Gesù Cristo: *Jugum meum suave est, & onus meum leve*, crede di armarsi contro tutte le obbjezioni in contrario. Soltanto aggiungo, ricercando dal medesimo: perchè mai mostrandosi egli così zelante sostenitore di questi nuovi precetti, non li mette in prattica, affine di introdurre col suo valevole esempio i suoi scolari alla perfetta osservanza dei medesimi? Egli non ignora, che il buon esempio è la ragione più concludente di un Predicato-

re: incominci adunque a soffrire, e a non maltrattare così indegnamente i suoi impugnatori. Abbomini pertanto le sue *Tre Lettere del Teologo Piacentino*, del suo *Frate Tiburzio*, e di tanti altri scritti suoi, che offendono il buon senso, non che lo spirito del Vangelo di Gesù Cristo, e procuri sopra tutto di smentire la nota, che leggesi nel Dizionario Ricciano pag. 237., cioè: quando esce dalla bocca magnifica del Sig. D. Pietro qualche impertinenza contro la S. Sede, o contro le Congregazioni di Roma, o i Cardinali, eccoti gli Scolari batter le mani, e gridare: Evviva il Sig. Professore; e poi passano al teatro, ove applaudiscono con uguale trasporto ai farfalloni d'Arlecchino, e di Coviello.

§. VIII.

Errori sull'autorità della Chiesa nella pubblicazione delle sue Leggi.

Sono per persuadermi, che se alcuno dubitasse ancora del vero spirito, da cui è animato Pietro Tamburini nella tessitura della sua Etica Cristiana, avrà la maniera di accertarsene ad evidenza giunto, che sia alla lettura del Capo VI. intitolato: *De Lege Ecclesiastica*, la cui analisi intraprendo. Or egli colla persuasione di aver già abbastanza prepara-

ti gli animi a penetrare tutta la sua dottrina anticristiana, si smaschera senza verun ritegno, e si dichiara apertamente vero nemico della Chiesa, adottando le massime degli increduli. E chi mai potrebbe figurarsi, che un Ecclesiastico, ed un Professor di Morale in una Università Cattolica, dovesse rivoltarsi impunemente contro la Chiesa, negandole sfacciatamente l'autorità nel regolamento dei Fedeli, per trasferirla nelle mani della potestà Laica? Tanto è. Questo gran Professore, che altro non ha nella bocca, che i nomi di Antichità, di primi Secoli del Cristianesimo, di riforma Ecclesiastica, questi dico, assoggetta alla maniera Inglese la Chiesa al Principe. Onde sono per credere, che egli si trovi ora pago della sua dottrina, veggendo, che la tanto famosa Convenzione Nazionale di Francia si è arrogata pienamente ogni potere sulla Chiesa, spogliandola de' suoi beni, de' suoi privilegj, cassando a capriccio i sacri Pastori, erigendo nuovi Vescovati, e distruggendo gli antichi, fino ad interdire la Divina giurisdizione ai Vescovi da essa deposti, licenziati, e cassati nella stessa guisa, che licenziati e cassati vengono i Servitori, i Soldati, ed i Ministri, che sono stipendiati dallo Stato. Quella Convenzione dico, che fece man bassa sopra ogni cosa, che

dopo aver sagrificato il suo Re in un infame palco, rinunziò al Cristianesimo idolatrando pubblicamente nella maniera più folle, e contraria alla stessa ragione a cui ella innalzò degli Altari. Or la condotta di quella Convenzione combina colla dottrina anticattolica, che insegna il nostro Moralista nel presente Capitolo VI., e dal poco, che sono per dire, credo, che basterà per venire in conoscimento dello spirito scismatico, che ne spinge la penna.

In primo luogo egli stabilisce, come indubitabile l'autorità della Chiesa di far leggi sulla disciplina, anzi sostiene ancora, che obblighino veramente in coscienza. Ma chi mai lo crederebbe? Quest'autorità in un batter d'occhio và in fumo, a motivo delle condizioni, a cui la vuol soggetta. Oltre la promulgazione, e intimazione fatta dai Vescovi ai Fedeli, richiede, che sieno esaminate da essi Vescovi le Bolle Pontificie, e se non vi prestano determinatamente il loro assenso, dice, che non avranno verun vigore: quindi mette in derisione le Bolle Pontificie affisse ad *valvas Basilicæ Vaticanæ*. Già nell'Analisi delle Prescrizioni di Tertulliano insegnò, che bastava il dissenso di alcun Vescovo, perchè una Bolla Pontificia non obblighi. Aggiunge, che non basta qualunque assenso dei Vescovi, ma che deve esser giuri-

dico, cioè, che debbono essere di proposito esaminate dai medesimi, e risoluta l'accettazione, e promulgazione, ovvero il rifiuto, e la correzione; imperocchè, aggiunge, la sperienza ha insegnato, che in Roma si sono pubblicate molte Leggi contrarie ai diritti della Chiesa, ovvero inutili, ovvero perniciose alla quiete dei popoli, e della Cristiana Repubblica. „ Quod eo magis necessarium, scrive nel „ n. LXVII. pag. 320. redditur post diuturnam „ experientiam, qua constat plura ædita Romæ „ fuisse decreta, vel juribus Ecclesiarum adver- „ sa, vel etiam inutilia, vel etiam perniciosa „ quieti civili, & Christianæ Reipublicæ „. Qui si parla di Leggi Ecclesiastiche; e di queste, chi ne sono in Roma gli autori, se non i Papi? Dunque i medesimi, secondo il Tamburini, sono i nemici e delle Chiese particolari, e della pubblica quiete. I progetti dei Novatori sonosi già resi troppo palesi: sotto il pretesto della Curia Romana, delle Massime delle false Decretali, e delle intraprese Ildebrandiche, si sforzano con un fino artifizio di rendere sospetta a Principi la Sede Apostolica, dipingendola, come usurpatrice dei diritti Regj. Intanto viene agitata dappertutto la Chiesa, perseguitati sono i zelanti Ecclesiastici contrarj alle empie loro mire, si fa man bassa sopra tutte le cose

sacre, spogliati sono gli altari, tolte le immagini, allontanati i Fedeli dall'uso dei Sacramenti, distrutti gli esercizj di pietà, e s'introducono copiosamente libri malvagj pieni zeppi di massime anticristiane, inverniciati di alcun apparente titolo di pietà, e di riforma; e se mai alcun Scrittor Cattolico si azzarda a fronte scoperta a svelare i rei loro disegni, affine d'illuminare i Principi, ed i Popoli, ovvero i Papi condannano qualche libro caro alla Setta, eccoli tutti in un tratto furiosi a declamare, e a denunziare ai Principi e gli autori, e i libri, ed i Brevi, e trattarli da perturbatori della pubblica tranquillità; e volesse Iddio, che non arrivassero a persuadere ai Principi la necessità d'impedire il supposto pericolo, regolando gli affari della Chiesa colla stessa vigilanza, e forza, con cui regolano quegli dello Stato, col pretesto specioso di assodare il regno, ed indebolire i fanatici Ecclesiastici, che seducono i Popoli a danno del Principato. *Ed ecco*, scrivono i dottissimi Estensori dell' utilissimo Giornale Ecclesiastico di Roma, che servir può di antiveleno contro le massime, e principj eterodossi degli Annalisti Ecclesiastici di Firenze, delle Notizie interessanti la Religione di Milano, e della Biblioteca Ecclesiastica di Pavia, *la rovina comune sì degli adulatori* (Prefaz. del 1791.)»

che degli adulati. Imperciocchè gli affari della Religione religiosamente trattar si debbono, e tutte le difficoltà, e disordini, che insorgono nella Chiesa, colle leggi della Chiesa, e non con quelle dei Principi, e dei Magistrati debbono risolversi. Altrimenti di una cosa divina se ne formerà una cosa umana, e la sovranità dei Regnanti in pena di aver protetto l'errore, in vece di aver il suo appoggio nel Cielo, e in Dio, lo avrà solamente sopra la terra, e negli Uomini, e usciti da lor confini per comandare, dove lor non compete, urteranno sovente le altrui coscienze, e indeboliranno nei sudditi il rispetto, e l'ubbidienza in quelle cose, sulle quali hanno tutto il diritto di esser ubbiditi. Chiunque abbia un poco di rispetto alla Chiesa, riconoscer dovrà la giustezza di siffatte massime fondate nella più pura dottrina Evangelica, e convertà facilmente meco, che esse sono cotanto importanti, che dovrebbero essere scolpite nelle Porte dei Gabinetti dei Principi.

§. VIII.

Altri Errori sullo stesso Argomento.

Ritorniamo alla dottrina del nostro Moralista, il quale alle suddette condizioni per il valore delle Leggi Ecclesiastiche, un'altra ve ne aggiunge di conio tutto Giansenisti-

co, e Filosofico: Questa si è che vi vuole ancora l'assenso della Podestà Laica, poichè aggiunge: „ Res enim disciplinares, n. LXX. pag. „ 322., subsunt voluntati Principis tam ratione „ ne tutelæ, qua ipse tenetur erga Ecclesiam „ Christi, quam ratione sollicitudinis publici bo„ ni Societatis, quæ eidem incumbit „: ed è ben bizzarra l'illazione, che ne deduce: „ Hinc „ intelligitur, quamlibet legem Ecclesiasticam „ quæ fiat ab Episcopis semper comitem habe„ re vel supponere hanc conditionem: nisi Prin„ cipi aliter visum fuerit. Nec enim potest vio„ lari jus regium, cujus inspectioni subsunt res „ mixtæ, quæ non sunt divinæ institutionis. Qua„ re Principis est inspicere leges Ecclesiasticas; „ easque vel admittere, vel recusare, prout „ eas viderit cohaerentes, vel noxias publico „ Societatis bono, cujus cura ipsi commissa est „; aggiunge di più, che su questi principj si fonda l'uso del *Regio placet*, e dove è in vigore dice, che non si può violare senza peccato, e che si può rimettere in vigore, dove non esiste: onde seguita a dire, qualunque promulgazione di una Legge Ecclesiastica è nulla onninamente, se si fa senza il consenso del Principe, e peccano ancora contro la Maestà del Principe coloro, che esigono l'osservanza di una tal Legge, ovvero non trala-

sciano di pressare l' obbligazione di ubbidire alla Legge, che è stata sospesa dalla Podestà civile, ovvero derogata dalla medesima: „ Sic „ peccant, conclude, ex gr. Ecclesiastici, qui „ chartas ab urbe prodeuntes vim in ditione „ nostra habere volunt, quin habeant regium, „ ut ajunt, *exequatur;* vel qui tribuunt Indici Romano librorum prohibitorum, cujus vim „ abstulerunt, vel suspenderunt regia edicta „. Oh che zelo così grande in favore dei supposti diritti regj ad avvilimento, e danno della Chiesa! Che ingegno così acuto, e che occhio così perspicace in ravvisare dei peccati contro i decreti dei Principi! Ma un dubbio occorre, che risulta dalla stessa sua asserzione. Egli scrive sul principio del Capitolo, come abbiamo detto, che è innegabile il diritto della Chiesa di poter far Leggi, e che fino dal suo nascimento l' esercitò, e mette per esempio le leggi fatte nel Concilio di Gerusalemme, le quali obbligarono i fedeli. Or tali leggi si fecero senza l' assenso dei Principi: dunque la condizione; *nisi aliter Principi visum fuerit*, mancò per la prima volta. Seguitò la Chiesa a far altre Leggi nei tre primi Secoli (in quei secoli della pura purissima antichità tanto lodati dal Sinodo di Pistoja, e dal suo Estensore, ed a cui ridur si deve di nuovo il governo Ecclesiasti-

co secondo la pretesa riforma), ed in vece di aver dai Principi il *Regio placet*, ne riportò una solenne disapprovazione, un Cesareo *displicet*, ed anche un terribile castigo non poche volte: testimonj ne sono i Martirj; ed è certissimo, che in quei secoli si fecero molte leggi di pura disciplina, come per esempio sull' amministrazione de' Sacramenti, sulla Liturgia ec., dunque tutte le leggi di quei Secoli furono nulle; dunque gli Apostoli, i Martiri, ed i Vescovi di quei Secoli peccarono, facendo uso di un'autorità incompetente, contro il consentimento regio; ed i Martiri massimamente in vece di riportare il premio, e la corona per i tormenti sofferti, si resero rei di un gravissimo peccato per lo scandalo, che diedero di disubbidienza agli antichi Imperadori Idolatri. Imperocchè la loro idolatria non sminuiva punto la loro autorità innata, e inseparabile dai diritti del Principato; onde su questo punto non può dirsi, che i presenti Principi per esser Cristiani abbiano autorità più distesa di quella, che ebbero gli antichi; anzi essi debbono ubbidire, come figliuoli soggetti alla Chiesa ugualmente, che l'Uomo più povero tra battezzati. Altrimente Gesù Cristo Istitutore di questa podestà Legislativa, avrebbe immancabilmente dichiarato, che non distendevala sopra

i Sovrani; ed i Concilj Ecumenici, dal Niceno I. fino al Tridentino nel fare, ed intimare le Leggi Ecclesiastiche per tutto il Cristianesimo, sottoponendo a diverse pene canoniche i rei, non avrebbero mai compreso i Sovrani, come espressamente molte volte gli hanno compresi, es. gr. nell'usurpazione dei beni Ecclesiastici. Volendo pertanto i moderni Riformatori della Chiesa ridurne il governo al sistema dell'antichità, invece di accordare ai Principi autorità, e giurisdizione nelle cose Ecclesiastiche, dovrebbero piuttosto, per comparire coerenti ai principj adottati, (se mai alcun di loro se l'avesse usurpata) fare tutto il possibile, perchè la deponessero, attesochè nei primi Secoli della Chiesa non fu conosciuta una tale autorità; ed essendo la Chiesa infallibile nella sua condotta, ed invariabile nelle massime, neppure presentemente la riconosce. Dunque l'asserzione del Tamburini è falsa, erronea, ingiuriosa alla Chiesa, e degna soltanto degli Increduli, che a' nostri giorni, affine di giungere al malvaggio loro progetto di distruggere la Chiesa, o assoggettarla interamente all'arbitrio dei Principi, o fingono di non sapere, o disprezzano temerariamente le prove più convincenti della di lei autorità legislativa, e indipendente, poichè oltre il pos-

sesso di diciotto Secoli non interrotto di fatt Leggi senza dipendenza di chicchessia, ignorare non possono l'universale consenso unanime di tutti gli Scrittori di senno, non che Ortodossi, ma fino ancora dei più accreditati Protestanti, che hanno scritto sul Gius Canonico: si hanno di più le testimonianze di tanti concordati, convenzioni, e giuramenti fatti dalla Potestà Laica, di non ingerirsi nei diritti della Ecclesiastica, e sopra tutto il linguaggio dei Papi, de' Concilj, e de' SS. PP. anche i più antichi, i quali tutti di accordo interdicono ai Principi l' ispezione sulle materie Ecclesiastiche, come estranee al loro Tribunale. E non volendo dilungarmi troppo, mi ristringo alla testimonianza di un *S. Gio. Crisostomo*, il quale scrivea ad *Arcadio*: *Ecclesias non Imperatoris, sed Episcopi subesse potestati*. Similmente *S. Ambrogio* all' Augusta *Giustina*: *Ad Imperatorem palatia pertinent, ad Sacerdotem Ecclesiæ*; ed a Marcellino: *Publicorum mœnium jus tibi commissum est, non Sacrorum*. I PP. del Concilio Calcedonese risolvono: *Quando Canonicæ quæstiones examinantur, neque Judices, neque Laicos interesse oportere*. I PP. del Constantinopolitano IV. scrivono: *Nefas est, ut Sæculares Principes rerum, quæ Dei Sacerdotes contingunt inspectores fiant*. I primi Concilj Generali hanno

bensì sempremai richiesta l' approvazione de' loro Canoni al sommo Pontefice, e mai, e poi mai sonosi curati di ricorrere agli Imperatori. I PP. del Calcedonese nel 451. nella Lettera Sinodica a S. Leone così scrivono: *Rogamus igitur, ut tuis decretis nostrum honores judicium.* Nè mutarono di linguaggio quei PP., benchè S. Leone non avesse approvato, ma positivamente riprovato il Canone, con cui avevano accordato il Primato di onore alla Chiesa Costantinopolitana dopo la Romana, a pregiudizio dell'Alessandrina, non ricorsero all' Imperatore, ma si assoggettarono a quello, che riconoscevano per loro unico Superiore, e Capo spirituale. Con somigliante riverenza scrissero al Santo Pontefice *Agatone* quelli dell'Ecumenico sesto Constantinopolitano III. nell' anno 680.: *Itaque tibi primæ Sedis Antistiti Universalis Ecclesiæ, quid gerendum sit, relinquimus, stanti supra firmam petram: Libenter perlectis veræ Confessionis Litteris a vestra Paterna Beatitudine ad piissimum Imperatorem missis, quas, ut a summo Apostolorum vertice divine præscriptas agnoscimus, per quas exortam nuper multiplicis erroris sectam depulimus.* Simili sono le espressioni del secondo di Nicea, del Lateranense IV., e di molti altri, che ometto per brevità, e che veder si possono nella collezione dei

PP. *Labbè*, ed *Arduino*. Ma sopra tutto, il linguaggio tenuto dagli stessi Papi, e l'esercizio fatto della loro Potestà in tanti incontri, massime nei primi secoli, convincono ad evidenza la prerogativa annessa alla loro dignità di Supremi Legislatori indipendenti affatto nel governo della Chiesa, onde viene riprovata, e anichilata l'asserzione Tamburiniana. *S. Giulio I.* rimproverando la condotta tenuta dagli Eusebiani in Antiochia nel 331., benchè radunatisi con espressa licenza di Costantino, contro *S. Atanagio*, Paolo di Costantinopoli, Marcello d'Ancira, Asclepio di Gazza, e Luciano di Andrinopoli, non pertanto scrisse loro: *Cur autem de Alexandrina potissimum Ecclesia nihil nobis scriptum est? An ignoratis hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, & hinc quod justum est, decernatur? Sane si qua hujusmodi suspicio in illius urbis Episcopum* (Athanasium) *cadebat, ad hanc Ecclesiam scribendum fuit.* Poscia alzando con tuono di Legislatore, e di capo Supremo della Chiesa la voce Apostolica: *Quapropter*, dice, *cum omni festinatione vos omnes ad hujus S. Sedis reverentiam volo concurrere, quatenus gestorum apud vos integritatem per vos ipsos possitis ostendere.* E dove mai il *Regio Placet* per ricevere tali ordini Pontificj, e portarsi a Roma? *S. Innocenzo I.* per due vol-

te restituì alla Chiesa di Costantinopoli *S. Gio. Crisostomo* deposto dai Vescovi Orientali ne' loro Conciliaboli, e riprovò la ingiusta sentenza di *Teofilo di Alessandria*. *S. Damaso* dichiarò formalmente al Concilio Affricano: *Nullo Episcoporum numero decreta firmari, quibus Romanus Pontifex assensum non præbuit, & hujus ante omnia expectandam sententiam esse*. Similmente molti altri Papi dell'antichità, massime *San Gregorio Magno*, esercitò la sua autorità in più occasioni, e sopra diversi oggetti di pura disciplina, senza il concorso dell'autorità Laica, obbligando i Vescovi ad assogettarvisi, come si può vedere facilmente in tante eccellenti opere venute fuori a' nostri giorni sull'autorità del R. P., e della Chiesa, siccome pure sulla deferenza degli antichi Principi alle leggi della Chiesa, che mai non motivarono il supposto diritto del *Regio Placet*. Sono note le risposte di un *Costantino il Grande*, di un *Valentiniano*, di un *Teodosio*, e di altri primi Imperatori Cristiani date agli Eretici, che ricorrevano al Trono Imperiale contro le sentenze della Chiesa. Veggasi fra molte altre l'Opera più volte citata, e non mai abbastanza lodata: *Apologia di molte verità spettanti alla Dottrina, e Disciplina della Chiesa*, Tom. 2. caso 1., ed in cui l'eruditissimo autore cita diversi casi, in cui *S. Gre-*

gorio Magno esercitò la sua autorità senza curarsi dell' assenso della Potestà Laica. Nondimeno in vista dei luminosi fatti di un *S. Gregorio Magno*, e degli altri citati Sommi Pontefici nega loro arditamente il Tamburini l' autorità di far leggi, imperocchè vuole, che la Potestà Legislativa risieda solo nella Chiesa universale, assoggetta il Papa alle Leggi della Chiesa, come qualunque altro, onde non può egli abrogare nessuna legge della Chiesa universale, ed alla decisione del Tridentino sess. 25. cap. 22. *Statuens quidquid in Synodis decernitur, semper ita sancitum intelligi, ut salva semper maneat auctoritas Apostolicæ Sedis;* dice, che allora il Papa può dispensare da qualche Legge, quando creda, che vi sia il presunto consenso della Chiesa, e perciò risolve assolutamente: „ Certe tam Pontifex, quam reliqui Episcopi ex „ æquo subsunt canonibus, & Ecclesiæ regulis. „ Tam ille, quam isti peccant, si canones violent, aut sine causa violari permittant. Utrinque aliquando invalida est dispensatio sive a Pontifice, sive ab aliis &c. „. Ma perchè non ricordarsi di cotali insegnamenti il Sig. Promotore, ed Estensore del Sinodo di Pistoja, ne' cui Decreti si fa man bassa sopra tante Leggi della Chiesa? E se non lo può fare il Papa, meno lo potrà fare un Vescovo di suo

capriccio; nè egli con tutti i suoi nuovi Giudici della Fede potea presumere, che la Chiesa universale prestasse il suo assenso alle risoluzioni di un Sinodo, che animato non so da quale spirito di Scisma, per tacer di tante altre novità, ha canonizzato l'Opera eretica condannata delle *Riflessioni Morali del Quesnello*, ed ha preteso di spogliare la Chiesa della sua autorità su i Matrimonj, trasferendola tutta intiera con inaudita temerità ai Sovrani del Secolo.

§. IX.

Altri errori sullo stesso Argomento.

Seguitiamo il Tamburini ne' suoi rei sentimenti. Or la potestà, che nega al Papa, di abolire, e di mutare le Leggi Ecclesiastiche, vien accordata senza veruna restrizione ai Principi: „ Quare potest (inseriamo le di „ lui parole n. LXXVII. pag. 330.) Princeps „ abrogare, ac tollere Leges ab Ecclesia san„ citas, vel in alias mutare, si viderit eas, vel „ inutiles factas esse, vel cum publico bono, „ ob rerum circumstantias suique status con„ ditionem, pugnare „. Si può ricercare dal nostro Moralista, per chi mai egli scriva le sue Prelezioni di Etica? per gli individui della Religione Cattolica, o della Setta Anglica

na? e cosa mai egli creda dei Principi Secolari, se siano, o nò figlj e sudditi della Chiesa, ovvero sopra di essa? Imperocchè il potere, che egli accorda al Principe, non combina colla condizione di suddito della Chiesa. Egli è certo, che secondo i principj del Vangelo, non regge la dottrina, che il Principe possa disporre impunemente sulle Leggi Ecclesiastiche: si tratta di una Chiesa istituita da Gesù Cristo, e questa nel suo governo non può aver altra costituzione e forma, che quelle stabilite da Lui. Se Gesù Cristo ha voluto, che fosse indipendente dalla Laica Potestà, chi sarà quell'empio, che ardisca di sottometterla? Il Tamburini, che ad una Donna, che sia Sovrana, dà il diritto di annullare l'osservanza delle Vigilie, dei Venerdì, e Sabbato, delle Quattro Tempora, della Quaresima, delle Feste, dei Voti solenni, del Celibato, dell'Abito, della Tonsura, della Confessione, e Comunione annuale, dell'esser digiuno avanti la Comunione, dell'obbligo della Messa nei dì festivi, e così di molte altre cose, le quali sussistono nella Chiesa in vigore di Leggi Ecclesiastiche, e queste, secondo la dottrina del medesimo, non sono per nessun conto necessarie alla salute (errore, che soltanto accenno), e dipendono affatto dall'arbitrio del Principe: dun-

que in un momento possono essere abolite, e cambiato affatto il Governo della Chiesa: „ Id „ cum faciunt, Principes jure legitimo ratio„ ne turelæ Ecclesiæ, ac Societatis, quam ge„ runt, earum sanctionibus sine peccato gra„ vissimo resisti non posse „. Per una risoluzione così interessante i progetti dei Filosofi, vale a dire dei *Mirabeau*, dei *Lameth*, dei *Camus*, dei *Chapellier*, dei *Barnabe*, dei *Voidel*, dei *Gregoire*, dei *Rabaudde de S. Etienne*, degli *Aiguillon*, dei *Monmorenci*, e altri famosi Legislatori della nuova costituzione Francese, i quali hanno decretata l'erezione della Statua di *Rousseau* in Parigi, come Patriarca della nuova Religione Filosofica, debbono altresì i medesimi decretarne un'altra al nostro Tamburini, il quale nell'Italia ha prevenuto i loro voti, insegnando in un corpo di Morale Teologia gli stessi principj, con cui eglino si regolano nella tessitura della nuova costituzione. Quindi non è meraviglia, che gli Annalisti Ecclesiastici di Firenze, gente prostituta al desiderio de' Giansenisti della Francia, impiegassero il loro sceleratissimo foglio nel fare una perpetua apologia dei Decreti dell' Assemblea Francese: nel che, altro non erano, che gli Araldi della dottrina Tamburiniana. Ma perchè non denunziare pubblicamente ai Princi-

pi cotali misantropi accaniti scrittori di ogni poter legittimo, e ardenti promotori della più sregolata anarchia? *Volgetevi*, sono per esclamare coll'illustre autore nascostosi sotto il nome dell'Ab. *Rasier* nell'Analisi del Concilio di Pistoja Tom. 1. pag. 70, *Sovrani tutti della Terra, volgetevi verso la Francia, gettate una occhiata seria, e Filosofica sulle attuali peripezie di quel fioritissimo regno; e tremate, sì tremate tutti per Voi, pei vostri Augusti Figlj, pel Trono. I nemici di Dio sono, o Principi, i nemici vostri; e non isperate di sostenere l'oramai vacillante Diadema colla spada, se giungeranno codesti traditori al bramato termine di bandire dai Popoli a voi soggetti la Santa Religione. Ad vos ergo, Reges, hi sunt sermones mei, ut discatis sapientiam, & non excidatis. Sap. cap. 6.* Ma perchè appresso il nostro Teologo nulla conta l'autorità dei SS. PP, che non possono essere favorevoli a suoi principj antiecclesiastici, non mi fermo quì a rammontare l'unanime loro sentimento; tralascio eziandio le tanto note risposte date dagli antichi Imperadori su questo punto: metterolli soltanto sotto degl' occhj l'autorità di due Principi Secolari moderni; l'uno è il Gran-Principe di *Condè Enrico di Borbone*, il quale in un'altra Assemblea Nazionale della Francia del 1615. più cattoli-

ca della presente, e più coerente a se stessa nei principj adottati, disse a Ludovico XIII. *haudquaquam est dubium Rex, quin Papæ, tu supremo Pastori a Christo constituto tua Majestas eodem jure subsit, quo cæteri fideles etiam infimæ sortis, ita ut ejus potestate abscindi Ecclesiæ membris, & excommunicari possis, si quidem tua peccata mereantur*) Il secondo è molto più moderno, morto non ha guari, il piissimo Principe, e Serenissimo Elettor Palatino, l'immortale *Carlo Teodoro*, il quale scrisse così al suo Ministro in Ratisbona: *L'Ecclesiastica Podestà nella sua sfera è tanto sovrana, e indipendente, quanto può essere la Podestà Secolare nella sua, ed è superiore ad ogni legge*. Rifless. sopra i 73. artic.

Finalmente sul terminare del presente capitolo, sotto il pretesto della dileguazione della disciplina antica, rinnuova parecchj errori dei già insegnati nelle sue precedenti Prelezioni, e da noi impugnati; questi sono se esista, o nò l'obbligo della Penitenza pubblica nella maniera tenuta anticamente; che per molti secoli la Chiesa non promosse al Sacerdozio nessuno, che avesse perduta l'innocenza battesimale; che coloro, che hanno peccato gravemente debbono ritirarsi dall' esercizio de' Sacri Ordini, e se sono Diaconi non possono pas-

sare al Sacerdozio, se non forzati: „ Immo, „ nec coacti, aggiunge, nisi prius fuerit eorum „ vita diuturno experimento probata „. Nulla dico della aerea declamazione, con cui egli conclude, compiangendo i tempi presenti, in cui le Leggi antiche sono andate in disuso, ed il dolor della Chiesa, veggendo l'antica disciplina calpestata, la quale implora il zelo de' Sacri Pastori, e s'infuria, perchè, dice, che si trovano dei Cristiani, i quali si sforzano di attraversare i disegni di quei zelantissimi Vescovi, che vogliono richiamare i bei giorni della antichità: Chi sieno questi zelantissimi Vescovi, e quali i bei giorni dell'antichità, che vogliono richiamare, s'intende facilmente sotto la penna del Promotore di un Sinodo troppo famoso, che porta la data, o per dir meglio la impostura dell'antichità, ma è di un conio troppo nuovo, e troppo contrario al vero spirito della Chiesa e antica, e moderna.

§. X.

Errori su i cinque Precetti della Chiesa.

Nel Cap. VII. tratta dei noti cinque precetti della Chiesa, ed in primo luogo sull'obbligo di sentir la Messa; egli inveisce da frenetico secondo il solito contro i Casisti per la opinione, che possa uno adempire il precetto

Ecclesiastico di sentire la Messa, abbenchè sia distratto: „ Hinc eas blasphemias audire coacti „ sumus, quibus scatent plurium Casuistarum „ volumina, audiendi sacrum per solam exter- „ nam, & corporalem præsentiam etiam cum „ mentis libera evacatione conjunctam, immo „ cum prava intentione, pravoque animi con- „ silio aspiciendi impudice fœminam, & occa- „ siones captandi vel lucri, vel cupiditatis ex- „ plendæ. Quis cum hæc audit, crediderit ne „ se audire loquentes Christianos! Hæc tamen „ audire coacti sumus a nostris, si tamen di- „ cendi sunt nostri, qui tanto scandalo discess- „ serunt a Catholicæ Ecclesiæ doctrina „. Gran zelo quello si è del nostro Tamburini! Ma per sua mala sorte ad onta di tutti i suoi rimproveri, e sarcasmi i detti Casisti, cioè i Dottori Ortodossi, e Maestri più rinomati della Teologia Morale ancora *non discesserunt a Catholicæ Ecclesiæ doctrina, sunt adhuc nostri Catholici*; ma all'opposto D. Pietro Tamburini non si può dir più nostro, essendosi da noi separato con i suoi errori, e colla sua pertinacia. E'ben noto, che la Chiesa ha proibito le di lui Opere, ed è certo, che senza una pubblica disapprovazione, non riparerà mai lo scandalo dato colle sue novità. Venendo poi alla censura dei Casisti dal nostro Teologo segnata con sì neri colori, di-

co, che la di lui esposizione è poco fedele secondo il solito, poichè gli autori, contro cui sì acremente inveisce, propongono il caso in altri termini più moderati, come può chiunque di leggieri accertarsene leggendo nella pag. 228. p. 1. lib. 3. de La-Croix. Tutti quei Scrittori sì maltrattati dal nostro Moralista insegnarono concordemente, che l'assistere alla Messa con alcun reo fine, per esempio di vanagloria, di curiosità, ec è veramente riprensibile, e peccato, ma non perciò si trasgredisce il precetto Ecclesiastico, chi così ascolta la Messa, purchè abbia la dovuta intenzione di ascoltarla, come cosa sacra, ed ivi offerire a Dio insieme col Sacerdote il S. Sacrificio, ciò che è la sostanza del suddetto precetto, a cui non si oppone direttamente il modo reo, e fine perverso, con cui talora alcuno la sente, e concorre a questo atto di Religione, essendo indubitabile, che l'obbligo, che impongono i particolari precetti, non comprende il modo, e fine con cui si adempiscono, come insegnano tutti i Dottori con San Tommaso 1. 2. q. 100. ar. 9.

Rinnova pure in questo luogo, supponendolo come una verità incontrastabile, l'errore, che i Fedeli sacrifichino realmente, e veramente con il Sacerdote, errore da noi impugnato nel Tomo 1. tratt. sull' Eucaristia §. II. Sup-

posto questo suo erroneo sentimento, esige da' Fedeli l'accompagnare il Sacerdote in tutte le azioni del Divino Sacrifizio: *Hinc sequi debet Sacerdotis actiones, easque comitari stando, sedendo, genuflectendo;* onde vuole, che recitino pure la messa in lingua volgare. Ma sull'impegno de' Giansenisti in volgarizzare la Messa veggasi la graziosa Storia delle Figlie dell' Infanzia, ove si legge, che la famosa Eroina del partito Mad. Mondonville celebrava i Divini Misterj.

§. XI.

Altri errori sull' assistenza della Messa.

Passiamo ad altri errori sull'assistenza alla Messa, e sentiamo cosa egli scriva contro i peccatori, che ascoltano la S. Messa: „ Peccatores, scrive nel n. LXXXVI. pag. 347. „ qui peccatis suis adhaerentes Sacrificio interesunt, sine ullo pœnitentiæ sensu, vel saltem „ conatu ad hunc in se ipso excitandum, Ecclesiæ præcepto minime satisfacere„; dunque potremo inferire: essi peccano, imperocchè mentre non soddisfanno, sono rei del precetto violato: dunque sarà meglio, che non sentano la Messa per non moltiplicar peccati. Egli per altro confessa poco dopo, che, secondo S. Tommaso, non si richiede lo stato di grazia per l'adempimento del precetto, ed aggiunge: „ Vere

„ tamen dicitur sine pio animi motu præceptum „ minime impleri „. Cosa mai sia questo pio affetto dell'animo? Dovrebbe egli spiegarlo; poichè se questo pio affetto è sólo la retta, e onesta intenzione d'ubbidire alla Chiesa, adempire il precetto, o cosa simile, tutto va bene; ma se mai pretendesse, che questo pio affetto, esser debba indispensabilmente un atto di perfetta carità, ecco, che nuovamente inciampa nella proposizione dannata di Bajo, ammettendo la carità in un Uomo, che non ha la grazia di Dio, nè la remissione de' peccati. Accetta egli pure la distinzione de' Teologi, con cui sono soliti a dire: *Impleri præceptum secundum literam legis, non vero, sicut opportet*, e nondimeno aggiunge: „ Reus violati præcepti dicen„ dus est, qui actum internum non ponit, li„ cet exequatur actum externum „, e non gli piace neppure la comune spiegazione dei Teologi, che tal peccatore non sentirà la Messa *meritorie*, onde risolve assolutamente in tuono magistrale, dopo molti biasimi della suddetta distinzione: „ Tunc suppono peccatorem hunc „ inhærere quidem, ut ajunt, habitualiter pec„ catis suis, sed modo de his ne cogitare qui„ dem dum Missam audit, nullo tamen dolo„ ris sensu percellitur, vel pio animi motu. Id „ unum dico, hunc reum esse violati præce-

„ pti, sicut quicumque alter qui Missam non „ audiat, vel eam audiendo, præceptum non „ impleat ob alias causas „. L'oracolo di Pavia ha deciso, tutti debbono ammutolire: ma è un' oracolo falso, e bugiardo, se si appoggia, come troppo è da temersi, nella proposizione dannata di Bajo: *Omne quod agit peccator, vel servus peccati peccatum est.*

La Chiesa comanda nel suo precetto, che si senta la Messa; ma tace precisamente sul luogo; non havvi precetto positivo, nè negativo, per cui sieno obbligati i Fedeli ad ascoltare la Messa nella propria Parrocchia; n'è una prova evidente la prattica universale degli stessi Fedeli; e nè i Parrochi, nè i Confessori caricano di un tal obbligo. Il Tridentino soltanto insegna, che debbano esser avvisati i Fedeli a frequentare la Parrocchia nelle Domeniche, e Feste principali, ed il motivo si è, perchè imparino le verità della Fede, e la notizia dei proprj obblighi; nè anche dice, che vi sieno assolutamente costretti, ma soltanto ne mostra desiderio, poichè sapeva, che tali istruzioni si facevano pure in altre Chiese dai Regolari, ed è stato dichiarato dalla Congregazione del Concilio fatta su questo punto, quale viene riportata dall'Azor T. I. lib. 7. c. 8. q. 6., e dal Card. di Lugo disp. 22. sect. 1.: *Non posse or-*

dinarium multis, & pœnis cogere ad audiendam Missam, vel Concionem in propria Parocchia, etiam in casu negligentiæ, & contumaciæ: ne risulta dunque chiaro, che non esiste un siffatto obbligo, e quanto temerario sia qualunque particolar Scrittore, che lo mette, e vuole stabilirlo, come certo. E' vero, che in qualche Diocesi esiste l' uso, o consuetudine, che obbliga i Fedeli a portarsi alla Parocchia ne' giorni Festivi; e può darsi alcuna Diocesi, dove tuttora si osservi sù di ciò il comando particolare di alcun Vescovo; ma dal particolare all' universale la deduzione non regge, come dicono i Logici: Oltrecchè ad alcuni decreti antichi, o di qualche Concilio Provinciale, o Diocesano, e anche de' Sommi Pontefici è stato derogato, parte per la consuetudine universale in contrario, e parte per le concessioni fatte, e privilegj concessi agl' Ordini Regolari. Soltanto rammento qui il Decreto di Clemente VIII. nel 1592. per terminare la controversia suscitatasi in Duay sù questo punto. Decr. dei 22. Dic.: *Præsenti nostro Decreto sancimus, licere Sæcularibus, Christique Fidelibus universis Missas diebus Dominicis, & festis aliis majoribus audire in Ecclesiis tam Fratrum Prædicatorum, quam aliorum Mendicantium, nec non Collegiis Soc. Jesu juxta eorum privilegia, & antiquas consuetudines, dum-*

modo id in contemptum Parochialium Ecclesiarum non faciant, & tam dictis PP. Prædicatoribus, ac Præsbyteris dictæ Soc.. quam aliis Privilegiatis, quibus id a Sede Apostolica indultum est, idoneis tamen, & ab Ordinario approbatis peccata sua etiam Quadragesimali, Paschali, & quovis alio tempore confiteri licite posse &c. Oltrecchè fu già prima deciso da Leone X., che i Fedeli, che sentono la Messa nelle Chiese dei Regolari, adempiscono veramente il precetto, come si rileva dalla Costituzione *Intelleximus* del 1517. Similmente S. Pio V. spiegando il Decreto della Sess. 22. del Tridentino confermò lo stesso punto deciso da Leone X., quindi conclude il Ferraris art. XVI. de Miss. Sacrif. n. 11. Tom. V. p. 102.: *Nec ullam meretur censuram, qui docet, in foro conscientiæ nullum teneri in diebus Festis Parochiæ suæ interesse ad Missam audiendam; ut declaravit Alexander VII. in speciali Decr. an. 1653. die 30. Jan. emanato.* Or in vista di tante autorità, qualunque novello Moralista, o dovrà esser accusato giustamente d'ignorante, ovvero di presuntuoso sopra ogni credere, se vuol a tutti i patti, che esista l'obbligo di sentir la Messa nella Parrocchia, risolvendo, che ancor ritiene il suo vigore il Decreto di Sisto IV., *quod Fratres Mendicantes non prædicent, Populos Paræcianos non teneri audire*

Missam in eorum Paræciali Ecclesia, nisi forsitan ex honesta causa ab ipsa Ecclesia se absentarent. Decreto, a cui è stato derogato colle citate costituzioni Pontificie pubblicatesi dopo: nondimeno perchè il *Juenin*, ed il *Van Espen* (autori del partito) pretendono, che non sia stato derogato, risolve con i medesimi il Tamburini, che sussiste nel suo vigore; e nulla monta, che *Benedetto XIV.* de Syn. Dioec. l. 7. c. 64. n. 7. & seq. mostri il contrario, e confuti le ragioni de' due citati autori, ciò, che non dovea ignorare il nostro Professore di Etica, siccome non dovea ignorare, che questo è l'unanime sentimento dei Teologi di prima riga, quali sono un *Toledo*, un *Azor*, un *Lugo*, un *Barbosa*, un *Navarro*, un *Fagundez*, un *Francesco Pontano*, con *S. Antonino*, e tanti altri, che sarebbe cosa ben lunga rammentarli, i quali uniti alle dichiarazioni citate de' Sommi Pontefici, rendono questo punto fuori di ogni dubbio. E' falsissimo, che in tutto il Belgio sia nel suo vigore l'osservanza del Decreto di Sisto IV., e per accertarsene basta leggere gli Scrittori Belgici, che smentiscon l'asserzione.

Egli conclude calunniando i Casisti, i quali, afferma, che insegnino che chi è legittimamente impedito a sentir la Messa, non sia obbligato a santificar la Festa con altre azioni

aliene dai giorni feriali. „ Liberatum censeri „ a cæteris partibus sanctificationis diei festi, „ nec alia obligatione teneri, nisi abstinendi „ ab operibus servilibus. Jam sæpius dixi; Ca- „ suistas, si quem rigorem ostentant, tunc to- „ tum ostendere circa observantiam præcepto- „ rum Ecclesiæ, dum interim labefactant di- „ vina præcepta „. Ma perchè non nominar cotesti Casisti, che distruggono i Divini Precetti in contemplazione degli Ecclesiastici? Somiglianti asserzioni avendo un poco dell' incredibile, non vengono credute dagli Uomini di senno, se non sono provate. La Chiesa riprova, che si faccia uso della lingua volgare nelle preci pubbliche, nella recita dei Salmi, e nella Liturgia, e vuole, che si conservi la lingua Latina, che si crede più atta a conciliare rispetto ai sacri Misterj; ma il nostro Teologo si dichiara contro questa intenzione della Chiesa. Desidera pertanto, ed esorta ancora vivamente, che tutta la Liturgìa, e tutte le orazioni, e preci si mettano in lingua volgare, onde si rendano familiari a tutti i Fedeli. Povero Concilio di Trento! Esso non intese il vero spirito della Chiesa. Il dono della intelligenza era riservato due secoli dopo, non ad un' altro Concilio Ecumenico, ma ad un Professore di Morale di Pavìa, il quale impunemente scrive:

„ His enim assueti fideles profundius imbibent „ Ecclesiæ spiritum, suasque orationes etiam „ privatas universalis Ecclesiæ menti facilius „ aptabunt „. Quindi passa a riprovare indistintamente tutti gli esercizj di divozione tanto acconci a fomentare la pietà Cristiana, li tratta in generale d'inetti, frivoli, e anche di ordinario superstiziosi; e mi fa specie, come egli non abbia citato l'autorità di un gran Principe, che chiamò *ridicola*, e *inetta* la divozione al sacro Cuore di Gesù: parole portate in trionfo, come di un'oracolo superiore nelle cose spirituali dall'Annalista Ecclesiastico di Firenze, e da altri dello stesso spirito. Non sono adunque del palato Mistico del Tamburini le 40. Ore, le Novene, i Tridui, ed altri simili esercizj di pietà: egli è animato da un'altro spirito, e gli Uomini volgari non sono capaci di penetrarne le qualità.

§. XII.

Errori sul Digiuno Ecclesiatico.

„ Pauca dicam de hoc argumento, quod „ amplissimum reddidit sagax hominum „ cupiditas, atque huic inserviens ars proba„ bilistica, sive ars cavillandi cum Deo „. Con queste parole dà principio alla quistione sul digiuno Ecclesiastico: dunque egli sarà brevis-

simo su questo punto. Tutto all'opposto; egli è lunghissimo: tre capitoli impiega in una materia, la quale comunemente viene esposta con brevità, imperocchè l'arte probabilistica, o sia l'arte di cavillare con Dio, come egli pervicacemente la chiama, non trova questa materia tanto sottile. Il Tamburini vi impiega fino 42. pagine più assai, che non fanno La-Croix, e Tommaso Tamburini, che sono dei più diffusi. Abbiam veduto, ch'egli protesta più volte, che non vuole farla da Polemico, ed ecco, che in una materia, che appena ha connessione col Dogma, egli perde tanto tempo in confutare gli errori degli Eretici, e mostrare, che la Chiesa non ha fallato nella istituzione del digiuno. Ma quale mai sarà il motivo di una tal discussione Polemica? Altro non è, che infamare i Casisti, attribuendo loro lo stesso errore degli Eretici: „ His adhaesisse, „ scrive, videntur Casuistæ nonnulli, qui le„ ge abstinentiæ ab usu carnium graviter ab„ stringi fideles inficiati sunt; dixeruntque pro„ pterea violationem hujus Legis, secluso con„ temptu, non esse peccatum mortale. Quam „ doctrinam jure confixit Alex. VII. cum hanc „ propositionem damnavit: *Frangens jejunium* „ *Ecclesiæ, ad quod tenetur, non peccat morta*„ *liter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc*

„ *faciat, nisi quia non vult se subiicere præce-*
„ *pto*. Non quæro, aggiunge, quo principio a-
„ nimique consilio id dixerint Casuistæ. Id u-
„ num dico, parum a Novatorum errore di-
„ stare Casuistarum istorum doctrinam quoad
„ effectum Legis Ecclesiasticæ„. L'errore degli Eretici, come spiega lo stesso Tamburini, consiste nel credere il digiuno contrario alla libertà del Vangelo, fondandosi nel detto di Cristo: *Audite, & intelligite, non quod intrat in os coinquinat hominem, sed quod procedit ex ore hoc coinquinat hominem*, la cui intelligenza ovvia facilmente si presenta agli occhi, vale a dire, che non il cibo è quello, che corrompe il cuore, ma i rei pensieri, che si manifestano per la bocca, o per la lingua: onde la Chiesa guidata dallo Spirito Santo, e tutta intenta alla santificazione delle anime, proibì soltanto in alcuni giorni l'uso di certi cibi stimati più grati al palato, e più confacenti all'appetito, affinchè si mortificassero i Cristiani coll'astinenza, e privazione di essi, e mercè questa mortificazione si avvezzassero a domare le altre passioni, che gli eccitano al peccato. Ma il fallo dei pochi Casisti, che in altro tempo sostennero la proposizione dannata, è molto diverso; *Cajetano*, *Gersone*, *Almaino*, *Tabiena*, *Silvestro*, *Corrado*, e alcuni al-

tri pochi antichi sono quelli, che insegnarono la suddetta proposizione prima della condanna della medesima, persuasi, che la violazione del digiuno non cadesse sotto peccato mortale, non perchè lo credessero contrario al Vangelo, ma perchè stimavano, che i precetti Ecclesiastici non obbligano gravemente, se non in caso di disprezzo dell' autorità della Chiesa, o che espressamente la Chiesa obbligasse sub gravi. Il *Cajetano* principal sostenitore della proposizione era di sentimento, che nessun precetto obbligasse sub mortali, se la violazione del medesimo non fosse contro la carità: *Qui putat*, scrive, *omnia præcepta ad mortale obligare, eget lumine, quo videat, nec naturalis, nec divini, nec humani juris præcepta omnia ad mortale obligant, sed ea solum, quorum transgressio contra Charitatem est*. Quindi 2. 2. q. 147. c. 7. dice, che non essendo necessario il digiuno alla carità di Dio, nè del Prossimo, il trasgredimento non è mortale se non in caso di disprezzo: havvi dunque una grande differenza tra l'errore degli Eretici, e l'opinione dei Casisti, i quali se fossero vissuti in tempo della condanna da figlj ubbidienti alla Chiesa, sarebbonsi assoggettati prontamente alla medesima. A torto dunque sono accusati dal Tamburini, siccome pure su questo punto lo è dal *Patuzzi*, e dal

Miliante, il *Viva*, a cui attribuiscono il sentimento del Cardinal *Cajetano*. Si vegga l'esposizione della stessa proposizione dannata appresso il medesimo *Viva*, e svanirà la calunnia in un batter d'occhio.

Nel Cap. IX. si distende moltissimo nella Storia del digiuno Ecclesiastico; in qual guisa veniva osservato nei primi Secoli della Chiesa; come a poco a poco siasi condisceso su questo punto; esagera quella rigida astinenza moltissimo, che giammai fu universale, e che veniva da pochissimi praticata, facendo comparire gli antichi Cristiani tutti penitenti, tutti osservantissimi del digiuno, e di una astinenza singolare; e per l'opposto dipinge i moderni Cristiani altrettanti violatori del digiuno, incolpando particolarmente i Casisti della odierna rilassatezza: ed eccoci secondo il solito ai pianti, alle lagrime, agli urli, allo scagliarsi indistintamente contro gli attuali Maestri dell'Etica Cristiana. Le di Lui espressioni non debbono esser passate sotto silenzio, perchè formano uno di quei tratti sorprendenti della eloquenza Giansenistica, che tutta respira un mentito zelo, un aereo fuoco, ed un vero furore contro gli Scrittori Cattolici: „Huic „ cupiditati, scrive num. CVII. pag. 385. fa„ vit effraenis Casuistarum licentia, quae to-

„ tum pene jejunium redegit ad nihilum. Nam „ & excusationes innumeras exquisivit, ut ab „ onere abstinentiae ab usu carnium magnam „ partem hominum eximeret, infinitam vero „ pene multitudinem a lege jejunii; jejunan- „ tibus autem tot infra diem levamina, im- „ mo & delitias concessit, ut omnem jejunii, „ spiritum, indolemque prorsus extinxerit. La- „ crymis sane excipiendæ sunt innumerabiles „ illæ quæstiones circa modum jejunii, quas „ excitarunt Casuistæ. Quis enim non lugeat „ istorum quasi conjurationem adversum legem „ jejunii, ut exquisitis undique fucatis titulis, „ in favorem humanæ cupiditatis, ipsam ever- „ terent „? E dopo aver rimesso i Leggitori alle Opere del *Concina*, e del *Patuzzi* conclude „ Sa- „ tius duco has Carnalis Philosophiæ corruptelas si- „ lentio obtegere, ut si fieri possit, oblivioni man- „ dentur, quam eas exponere cum tanto nostro- „ rum dedecore, si nostros appellare liceat, „ qui ab Ecclesiæ nostræ doctrina tantopere re- „ cesserunt „. Egli ha ragione di dubitare, o piuttosto d'accertarsi, che non sono del suo partito i Casisti; nò, non sono della di lui comunione; imperocchè essi non sono, e in nessun modo appartengono alla Chiesa Scismatica di Utrecht; anzi come figlj ubbidientissimi alla santa Cattolica Romana Chiesa, adorano col

più profondo rispetto tutte le sue decisioni, ed odiano le dottrine da Lei proscritte in Giansenio, Quesnello, e ne' suoi seguaci.

Nel Cap. X. tratta *de ratione Christiani jejunii rite servandi*, nella cui spiegazione mostrasi rigidissimo; in breve si può dire, che egli non trovi età, condizione, infermità, fatica, e sesso, che possa esser dispensato dal digiuno; e sulla quantità del cibo è si eccedente il suo rigore, da proporsi soltanto ai Solitarj antichi della Tebaide, e della Nitria; onde se i zelantissimi Predicatori della penitenza sono soliti di accompagnare i loro ragionamenti coll' esempio, il quale è *silentium sermone præstantius;* quale sarà il digiuno del nostro gran predicatore? senz' altro Pavìa contemplerà in lui un' Onofrio, un Ilarione, ovvero un nuovo Simeone Stilita, che parlerà, e convincerà i pertinaci colle asprezze della sua vita, più che con le parole, e con gli scritti.

§. XIII.

Errori sulla Confessione annua, e sulle Decime.

Nei Cap. XI., e XII., tratta del precetto della Confessione annua, e della Comunione Pasquale, e del precetto di dover pagare le Decime, e prescindendo ora dai principj erronei sulla Confessione stabiliti nel Trattato

go perciò dal farne l'analisi; potrei bensì accennare, che abbozzando egli con grande artifizio il ritratto degli Scrittori superbi, vani, ambiziosi, presuntuosi, e amanti della novità, si potrebbe asserire, che qual valente Pittore ha ritrattato fedelissimamente se stesso, ravvisando ne' delineamenti degli altri una effigie genuina di se medesimo.

Finalmente egli conclude la sua Opera protestando, che altro non ha avuto in mira, che l'istruzione degli Ecclesiastici, affinchè diventino eccellenti Direttori spirituali delle anime: „ Id unum sancte testari possum, me conatum esse id pro viribus assequi, omniaque dum scriberem, nisum esse dirigere ad gloriam Dei, ad auditorum meorum utilitatem, ad Ecclesiæ Catholicæ„ cui me, meaque sincerissime subjicio incrementum, ac decus„. Ma egli ha dimostrato con i fatti esser ben lontano da questa vantata sommessione, poichè in vece di arrendersi alla proibizione della sua Opera, come già fecero il Fenelon, il Berruyer, il Nanneroni, e tanti altri, ha scritto contro, cuoprendosi sotto il nome tristissimo di Frate Tiburzio; ma il povero, e falso Frate è stato smaccato da valenti Scrittori, che ne hanno scoperto l'impostura.

delle dottrine Gianseniane, e Quesnelliane, allo stesso tempo, che pare, volersene con arte sostentare il nò? Dal tutto risulta un parto da far arrossire chiunque abbia un poco di senno in capo, e concludere si deve, che questo si è un corpo d'istituzioni Morali, non che inutile affatto, perchè mancante di molti conoscimenti necessarj, ma pregiudizievole eziandio sì al mantenimento della pura dottrina di G. C., che ai buoni costumi, la cui scienza in tutt'altr' Opera fuori di questa debbono imparare i Giovani Ecclesiastici, se giungere bramano al termine de' loro voti, che debbono essere di diriggere secondo i principj, e le massime del Vangelo, le anime nella strada della salute. Finisco con avvertirli, come ancorchè non fossero ancora in istato di rilevare la malignità di quessa Etica Morale, deve loro bastare per detestarla il sapere che fu condannata dalla santa Sede Apostolica Maestra fedele della Verità.

Fine del secondo, ed ultimo Tomo.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TOMO SECONDO.

Errori nel trattato del Matrimonio.
§. I. *Errori sul Concubinato, e Poligamia* . pag. 3.
§. II. *Errori sull' uso del Matrimonio, e sull' indissolubilità del medesimo.* pag. 8.
§. III. *Errori sull' autorità di apporre degli impedimenti al Matrimonio.* pag. 15.
§. IV. *Vien impugnata l' erronea dottrina del Tamburini sull' autorità di apporre impedimenti al Matrimonio.* pag. 24.
Errori contenuti nel terzo Volume pag. 71.
§. I. *Errori nel Libro Primo sul fine dell' Uomo, e obbligo di riferire le azioni a Dio.* p. 77.
§. II. *Errori sulla qualità del peccato di quello, che non riferisce le azioni a Dio.* p. 81.
Errori nel libro II. *De iis, quae ducunt ad ultimum finem.*
§. I *Errori ne' I., e II. Capitoli sulla idea della virtù.* pag. 89.
§. II. *Errori sulla natura della Fede nel Cap. IV.* pag. 93.
§. III. *Altri errori sullo stesso argomento* pag. 99.
§. IV. *Altri Errori sullo stesso punto.* pag. 105.

§. V. *Errori sulle regole per distinguere gli Eretici dai Cattolici.* pag. 120.
§. VI. *Errori sulla Virtù della Speranza* . p. 136.
§. VII. *Errori sull' indole di Carità Teologica* p. 141.
§. VIII. *Altri errori sullo stesso argomento* p. 151.
§. IX *Errori sull' oggetto della Carità.* p. 158.
§. X. *Errori sulla necessità, e precetto di amare Iddio nel Cap. XIV.* pag. 164.
§. XI. *Errori sulla Prudenza nel Cap. XVIII.* p. 176.
§. XII. *Errori nei Capitoli de Justitia, & de Contractibus.* pag. 188.
Errori nel IV. Volume. pag 195.
§. I. *Errori sul* 1., e 2. *Precetto del Decalogo* p. 200.
§. II. *Errori sul Voto.* pag. 206.
§. III. *Altri Errori sullo stesso argomento* p. 217.
§. IV. *Errori sul* 3. *Precetto del Decalogo* p. 226.
§. V. *Errori sul* 4. *Preeetto.* pag 232.
§. VI. *Errori sul* 5. *Precetto.* pag. 235.
§. VII. *Errori sul Duello, e sullo Scandalo* p. 242.
Errori nel secondo trattato.
§. *I. Errori nei Capitoli I., e II. sulla Legge vecchia, e sulla Nuova.* pag. 248.
§. II. *Errori sull' umiltà.* pag 259.
§. III. *Errori sull' annegazione di se stesso* p. 267.
§. IV. *Errori sull' Orazione.* pag. 274.
§. V. *Altri errori sull' Orazione.* pag. 283.
§. VI. *Errori su i Consigli Evangelici.* pag. 286.
§. VII. *Errori sull' autorità della Chiesa*

nella pubblicazione delle sue Leggi. pag. 291.
§. VIII. *Altri Errori sullo stesso Argomento p. 296.*
§. IX. *Altri errori sullo stesso Argomento. p. 306.*
§. X. *Errori su i V. Precetti della Chiesa. p. 311.*
§. XI. *Altri errori sull' assistenza alla Messa p. 314.*
§. XII. *Errori sul Digiuno Ecclesiastico. p. 321.*
§. XIII. *Errori sulla Confessione annua, e sulle Decime. pag. 327.*
§. XIV. *Errori sulle nozioni del Peccato Mortale, e del Veniale. pag. 329.*
§. XV. *Altri errori sullo stesso Argomento p. 334.*

LIBRERIA CANTINI
Via S. Zanobi,
FIRENZE

BIBLIOTECA NAZIONALE FIRENZE